APPENDICE

AI VOLUMI VIII E IX

DELLE

LEGGI DELLA PROCEDURA CIVILE

DI

G. L. J. Carré

CONTENENTE LA ESPOSIZIONE DELLA NUOVA LEGGE
DE' 29 DICEMBRE 1828

Che ha riformati i titoli XII, XIII e XIV delle Leggi di Procedura ne' giudizii civili

CONCERNENTI LE PROCEDURE PER LA SPROPRIAZIONE FORZATA
DEGLI IMMOBILI, E PER LA GRADUAZIONE DE' CREDITORI,
NON CHE PER GL'INCIDENTI SU TALI PROCEDURE.

NAPOLI 1831
DA' TORCHI DEL TRAMATER
Si vende nel Gabinetto letterario al largo del Gesù nuovo n° 6, 7, 8.

AVVERTIMENTO DEGLI EDITORI.

Le procedure della spropriazione forzata degli immobili, e della graduazione de' creditori han soggiaciuto a notevoli riforme colla legge de' 29 Dicembre 1828; e tali che si sono allontanate dal sistema del Codice di procedura francese esposto nei tre precedenti titoli dal nostro Autore. Questa circostanza ha renduto impossibile di seguire il metodo serbato in questa versione dell' opera del Sig. Carré, di esporre, cioè, in note il sistema della nuova legge pel regno delle Due Sicilie; e per ciò si è creduto più utile divisamento conservare intatta la parte del lavoro dell' autore relativa alla soggetta materia, secondo la prima edizione da noi pubblicata, e di esporre in seguito in un' appendice tutta la novella procedura per la spropriazione degli immobili, e la graduazione dei creditori. Per tal modo gli studiosi troveranno nella precedente esposizione la storia di tali procedure, e quanto possa occorrere loro per le quistioni sotto l' antico sistema; e nella presente appendice tutto intero il piano delle nuove procedure.

ESPOSIZIONE

DELLA

LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828.

Su la spropriazione forzata e la graduazione de' creditori.

INTRODUZIONE.

La spropriazione forzata, ossia la esecuzione che la legge permette su gli immobili del debitore, è una delle più delicate ed importanti materie della civile legislazione, non solo sotto il rapporto della qualità dei beni che colpisce, i quali sono di quelli in maggior pregio tenuti; ma benanche sotto la veduta dei moltiplici interessi con cui dee, per necessarie combinazioni, intralciarsi nei variati rapporti che da cotesta classe dei beni emergono.

Stabilire un metodo che, equilibrando i diritti di tutti gli interessati, assicuri ai creditori il regolare esercizio de' loro legittimi diritti, non nieghi una giusta protezione alla sventura del debitore, e gli offra discrete agevolazioni onde potere, senza altrui detrimento, proccurar di evitare sì fatto mezzo di rigorosa esecuzione; che, ove debba questa aver luogo, dia la necessaria estesa pubblicità, affinchè niuno rimanga pregiudicato nei rispettivi diritti; che agevoli i mezzi onde assicurare, durante la procedura, la conservazione degl' immobili, de' loro prodotti ed accessorj; che depuri colla vendita giudiziaria l' immobile da tutte le azioni ipotecarie o privilegiate, senza recar pregiudizio a coloro che le rappresentino; che tronchi ogni via al cavillo per non inciampare l' andamento del pro-

cesso; che prevenga e punisca ogni frode, collusione o danno si tentasse di commettere; che finalmente la vendita si esegua sempre su le basi di un giusto prezzo da fissarsi con mezzi facili e semplici: in somma, trovare un metodo che, rispettando i dritti di tutti, metta in certo modo il debitore ed i creditori nella circostanza, il primo di spogliarsi volentieri de' suoi immobili per adempiere le sue obbligazioni, i secondi, di non trarre alcun illecito profitto dalla situazione del debitore; ed entrambi, di proccurarsi le maggiori possibili risorse per comune utilità; ecco il difficile complesso problema, la cui compiuta soluzione ha formato per più tempo il soggetto de' pubblici voti.

Non era nell' ordine delle cose umane che un oggetto sì complicato e di tanto momento fosse ben regolato di primo getto nella riforma delle antiche nostre imperfette istituzioni giudiziarie: era indispensabile di attenderne dalla lenta mano della sperienza il perfezionamento. Grazie alle paterne cure del nostro Augusto Legislatore, sembra che cotesto problema siasi al fine risoluto nel modo più compiuto e più conveniente alle vedute della giustizia e della pubblica economia, coordinate col riguardo dovuto ai privati interessi.

A convincersi de' non pochi e rilevanti vantaggi di questo dono novello della Sovrana sollecitudine e saggezza, basta dare un rapido sguardo ai diversi metodi che su la materia han preceduto quello della nuova legge.

Nella nostra antica tela giudiziaria le forme per la esecuzione forzata de' titoli erano sommamente imperfette, principalmente perchè regolate più da pratiche del foro, che da leggi: non pertanto, in mezzo alla imperfezione, alcun vantaggio pur esistea ch' equilibrava i diritti del debitore nella ese-

cuzione su gli immobili; e questo era l' apprezzo degli immobili medesimi, ed il beneficio del sesto sul prezzo di valutazione, di cui godeano i creditori allorchè, per non essersi rinvenuto un compratore de' beni, doveano essi, in vece di contante, prendere i beni stessi in pagamento.

Allorchè nel 1809 le antiche instituzioni giudiziarie subirono, nella parte del regno di quà del faro, una fusione che ne cangiò intieramente la forma e l' organismo, la procedura si vide sottoposta a forme certe ed esatte. La parte però di essa che risguardava la esecuzione forzata su gl' immobili del debitore, secondo il codice di procedura, compilato su le basi degli antichi statuti e costumanze della Francia, presentò delle inconvenienze che la rendettero nei nostri rapporti economici pregiudizievole grandemente ai diritti dei privati. La maggiore di tali inconvenienze si scorgea nella offerta del prezzo pel quale il creditore spropriante intendea aprire gli incanti per la vendita dell' immobile pegnorato, e farsi aggiudicatario del medesimo in mancanza di altri oblatori. La legge lasciava questa offerta interamente all' arbitrio del creditore spropriante il quale era compratore necessario dell' immobile.

Disposizione così fatta, fondata sopra una troppo generale applicazione del comune apoftema, *res tanti valet quanti vendi potest* (e nella specie il compratore certo era sempre l' espropriante) non era ben equilibrata nel rapporto tra il creditore ed il debitore nella vendita forzata. Dessa era una manifesta conculcazione della stessa legge, la quale mentre per principio ammetteva che le vendite dovessero farsi a giusto prezzo, tanto che accordava il beneficio della rescissione per causa di lesione, negava poi questo beneficio nel caso di spropriazione, nel quale

supponeva, sotto l' egida della legge, il giusto prezzo, che in realtà poi non sempre potea ottenersi. Potrebbe pur dirsi che la stessa legge era in ciò in opposizione con se stessa, perciocchè mentre nell' art. 612. *Cod. di proc.* avea adottato il principio che gli oggetti preziosi non poteano esporsi in vendita se non dopo apprezzati da periti, appunto perchè questi oggetti, che hanno un valore intrinseco, non sempre possono richiamare una concorrenza di oblatori da incontrare il giusto prezzo; erasi poi allontanato da questa regola pe' beni immobili, che di per loro sono di tutti i beni i più preziosi, avuto riguardo al maggior numero di godimenti che ci procurano. Sotto l' impero di quella legge si videro di frequente indiscreti creditori aggiudicarsi vistose proprietà de' loro debitori per tenuissimo prezzo; ed i creditori ipotecarj perdere, per incapienza sul prezzo, il pegno comune. E non furono neppur rari gli esempj che gli sproprianti stessi riconosciuto il loro eccesso restituirono spontaneamente ai debitori una porzione degl' immobili loro spropriati.

Una seconda inconvenienza era nella notificazione della vendita giudiziale e nella citazione per la graduazione ai creditori inscritti, che la legge volea fatta nel domicilio eletto da essi nelle iscrizioni rispettive.

Il primo di sì fatti inconvenienti come di maggiore interesse, e più frequente ancora, fu ben tosto avvertito; si credette apportarvi rimedio coi decreti dei 12 e 14 agosto 1815. Costesti atti legislativi abolirono la offerta di prezzo arbitrario, ed imposero al creditore l' obbligo di spropriare con apprezzo necessario; e di aggiudicarsi l' immobile, in mancanza di oblatori, col beneficio della diminuzione del sesto del prezzo valutato dai periti,

onde dare ai creditori un compenso per la diversità della merce che si riceveano in soddisfazione; ripristinando così per questa parte l'antica pratica forense. Era anche nel sistema di quel decreto, che lo spropriante pegnorasse per se soltanto; o, se il voleva, chiamasse in giudizio i creditori inscritti: ma questo arbitrio medesimo era per lui pur molto gravoso, nel tempo stesso che non racchiudeva alcuna utilità per la massa. In somma, mentre si volle accorrere a grave inconveniente in danno del debitore si traboccò alquanto in pregiudizio del creditore spropriante; perciocchè l'apprezzo richiedea tempo e spesa non lieve, non offriva all' espropriante convenienza alcuna per comprare di necessità, senza potersi talvolta neppure rimborsare del suo credito. Il detto decreto poi lungi dal provvedere alla purgazione dell' immobile dalle affezioni ipotecarie ve lo facea anzi rimanere soggetto.

E non andò guari che la sperienza mostrasse la poca utilità e giustizia dell' esposto metodo, che si fu sollecito di emendare nella compilazione delle *leggi di procedura ne' giudizj civili* pubblicate nel 1819.

Queste leggi, riordinando meglio il sistema delle precedenti leggi, diedero la facoltà al creditore di spropriare per la concorrenza dei creditori a lui anteriori o poziori che volessero concorrere sul prezzo o su l' immobile pegnorato: stabilirono che la offerta di prezzo da parte del creditore pegnorante dovesse farsi non più ad arbitrio, bensì sul ragguaglio della rendita riportata ne' catasti fondiarj, la quale fu ritenuta come la sola misura del giusto prezzo nell' interesse del debitore: accordarono allo spropriante ed ai creditori comparsi e capienti di chiedere l' apprezzo: ma era nello spirito di dette leggi, che tal beneficio fosse solo per minorare il valore legale dell' immobile, non mai per aumentarlo.

Cotesta riforma presentava alcuna utilità, ma dessa non ovviava tutta la inconvenienza di un prezzo bene spesso molto minore del giusto, e che non potea ottenere alcun vantaggio nel caldo degli incanti giudiziarj, quando non era facile il concorso degli oblatori. Inoltre le leggi di procedura lasciarono tuttora esposti a pericolo i diritti de'creditori inscritti i quali erano avvertiti del cominciamento e della continuazione della procedura con atti loro notificati nel domicilio eletto nelle inscrizioni; e de' vôti non lievi lasciarono in quanto concernea la purgazione degl' immobili dalle ipoteche legali, per le quali, l' aggiudicatario non potea, a stretto diritto, dirsi dispensato dal sottoporsi alle formalità prescritte dalle leggi civili, onde ottenere il passaggio della proprietà libera da ogni affezione ipotecaria.

La nuova legge si è occupata in particolar modo di cotesti inconvenienti, ed ha saputo con felici combinazioni provvedervi. Dessa, riguardando con pari giustizia gli opposti diritti ed obbligazioni del debitore, ha tutto equilibrato, conciliato, e coordinato con giuste proporzioni. Principalmente ha regolata la valutazione degli immobili: per essa ha ritenuto il metodo del ragguaglio del prezzo su la rendita notata nei catasti fondiarj, ma nel tempo stesso ha pure permesso l' apprezzo giuridico, che ha lasciato a qualunque interessato il dimandare. Affinchè però di cotesto beneficio niuno abbusasse, e servisse solo di mezzo a portare nel prezzo la giusta proporzione, quando non si possa altrimenti ottenere, la legge ha in primo aumentato uno dei fattori della moltiplicazione della rendita; dal che si ottiene un prezzo legale maggiore; e nel caso che l' apprezzo si creda indispensabile, ha messo a carico del richiedente di eseguirlo fra certo tempo, con forme abbreviate, ed a proprie spese, di cui

può esserne rimborsato soltanto allorchè si ottenga il risultamento che egli si propone coll' apprezzo, cioè di aumentare o di diminuire il prezzo del fondo fino a certa quantità, che rechi vantaggio alla massa. Nella mancanza di oblatori la legge ha accordato il beneficio della diminuzione del sesto del prezzo venale ai creditori aggiudicatarj necessarj.

Ha in secondo luogo la legge portata la sua attenzione su la pubblicità del giudizio, onde operarsi la purgazione legale delle affezioni ipotecarie, e per ciò lo ha in certa guisa renduto universale nel rapporto di tutti gli interessati, prescrivendo la notificazione necessaria de'creditori inscritti, o aventi ipoteca legale senza bisogno d' inscrizione, e di coloro che possano esercitare diritto legale di prelazione all' acquisto dell' immobile; ed ordinando che tale notificazione si facesse principalmente nel domicilio reale, senza però togliere la facoltà di farla nel domicilio elettivo, ma imponendo al creditore, in questo secondo caso, il dovere di annunziare la spropriazione per mezzo del giornale ufiziale.

Nell' occuparsi di questi oggetti, certamente gravi, il Legislatore non ha perduto di mira il celere andamento del giudizio e la sicurezza degli interessi delle parti: quindi ha troncato tutte le dilazioni e le cavillose tergiversazioni, escludendo dalla procedura di spropriazione e di graduazione le contumacie, e comminando delle pene non solo contro i patrocinatori che, violando il principale dovere del proprio ministero, si prestassero a sostenere cavillose eccezioni, ma benanche contro le parti stesse che le voglian promuovere; ed ha stabilito benanche delle penali contro coloro che venissero agli incanti nella idea di farne criminosa specolazione, o di disturbarne gli effetti.

Nell' esposte riforme, che sono cardinali, il

Legislatore ha pure portata la sua attenzione a rendere più completo il sistema di tali procedure, in cui dei vôti non pochi si scorgeano; non chè a fare scomparire molte quistioni che per venti anni hanno agitato il nostro foro, e di cui il bene della giustizia richiedea la soluzione. In tale scopo si veggono aggiunte nella nuova legge delle disposizioni per sequestrare le rendite, per assicurare i frutti, per conservare gli immobili con forme semplici e sommarie, per la spropriazione di immobili complessi esistenti in diverse province, per lo metodo di aggiudicazione e distribuzione degl' immobili ai creditori, per la spropriazione dei diritti reali immobiliari fruttiferi; e si vede riformata la redazione e cangiato l'ordine ancora degli articoli dell' antica procedura, ai quali si sono aggiunti utili dettagli, ad oggetto di segnar meglio le forme ed il corso degli atti; lo che forma il pregio migliore di una legge di procedura.

Un' opera così fatta ha messo il Legislatore nella utile necessità di discendere in molti particolari, onde prevedere le più ovvie combinazioni del complicato procedimento, e provvedervi con apposite disposizioni. Ciò potrebbe, per avventura, sembrare a taluno poco conveniente alla dignità della legge, che dee limitarsi a stabilire principj generali fecondi di moltiplici conseguenze; senza mai discendere agli individuali eventi di casi particolari, cui è rimesso all' autorità del magistrato il farne applicazione. Ma è agevole il convincersi quanto sarebbe inopportuna e mal fondata cotesta censura. Le *leggi di procedura* stabiliscono le forme, dal cui coordinato complesso si ottiene in modo legale un tutto che dicesi giudizio: or ogni ben ordinato metodo esige indispensabilmente che vengano minutamente stabilite le diverse operazioni del

processo ; la qual cosa non può farsi con esattezza, e per modo da compiere lo scopo cui esso tende, senza discendere a mostrare passo a passo ogni minimo movimento, la cui regolarità costituisce la garantia de' dritti delle parti, e dalla cui esatta osservanza dipende il felice risultamento della propostasi operazione.

Potrebbe pur dirsi per avventura, che la procedura novella esige più tempo per la sua esecuzione, e riesca di più grave dispendio a motivo della diversa combinazione data a' suoi atti. E su tal particolare giova riflettere, che quando trattasi di assicurare il buon andamento di una procedura, in che sta la garantia della esatta amministrazione della giustizia, nulla caglia una maggiore spesa, alcun poco di tempo di più che possa impiegarvisi. Ma pur l'inconveniente che si suppone non esiste nel fatto, ed ognuno può agevolmente persuadersene ove per poco ponga mente, che il tempo maggiore necessario a compiere gli atti della nuova procedura vien compensato dal tempo che si risparmia per effetto della utile riunione delle due procedure finora separate e distinte, cioè di quella per la spropriazione e dell'altra per la purgazione dell'immobile dalle ipoteche legali, per le quali particolari formalità non brevi, dispendiose, e necessarie, anche per l'acquirente all'asta giudiziaria sotto la procedura abolita, sono prescritte dalle *leggi civili*.

Altro compenso di tempo non breve pur si trae dall'aver la nuova legge soppresse le contumacie, frequenti nell'antico rito nella discussione degli incidenti, e meglio ordinato il processo e combinati i termini de' diversi atti ; nel che s'incontravano continue occasioni di ritardo sotto la vecchia procedura ; cose tutte che ritardavano notabilmente la procedura.

Comunque l'ordine ed il nesso che si vede serbato nella compilazione della legge nulla lasci a desiderare; pure, poichè a ben eseguirla giova penetrarne lo spirito, ed impadronirsi della pratica esecuzione, senza di che facil cosa è di trascorrere in errori, è sembrato che potrebbe riuscire non inutile presentare al pubblico qualche idea su di ciò; ed in tal divisamento si è data opera ad accozzare alla meglio tutto ciò che è sembrato necessario di mettere più marcatamente in veduta.

Riunire quindi sotto ciascun articolo della legge, come sotto un medesimo punto di vista, tutte le disposizioni sparse in diversi luoghi delle nostre leggi che possono avere rapporto alla teoria ed alla pratica di un giudizio cotanto importante e complicato; far conoscere i miglioramenti della nuova sulla vecchia procedura; far rilevare lo spirito e lo sviluppamento di ciascuna disposizione; ravvicinare tra loro le disposizioni che abbiano reciproca connessione, e che trovansi per necessità distaccate; prevenire e rimuovere alcuna difficoltà che potesse per avventura incontrarsi nella pratica, ad oggetto di presentare le idee generali circondate dai loro particolari, e per modo da rinvenirsi in ogni passo un *manuale* che servisse di guida onde meglio ravvisare la strada a percorrersi da chi debbe intraprendere somiglianti atti di esecuzione; ecco lo scopo di questo qualunque siasi lavoro.

Desso sarà disposto nell'ordine medesimo con cui procedono i titoli e gli articoli della legge, che vi sarà testualmente riportata. Ciascun titolo però sarà diviso e suddiviso in capitoli, sezioni, paragrafi e numeri, secondochè lo esigerà la materia che vi si tratta; e ciò ad oggetto di far meglio ravvisare le diverse parti di questo complicato procedimento, non che la loro naturale progressione.

Sotto ciascun articolo, in primo luogo, saranno ricordati gli articoli delle diverse leggi abolite da cui sono tratte le disposizioni della novella legge, non che gli articoli della stessa legge o di altre, gli articoli della tariffa o del regolamento disciplinare che vi abbiano rapporto: in secondo luogo, saranno rilevati i miglioramenti portati coll' articolo nuovo alle antiche disposizioni, non che i dubbj rimossi e le quistioni risolute: in fine seguiranno le osservazioni, ove occorrano, per la retta intelligenza e la esatta esecuzione della legge.

A questo lavoro saranno aggiunte le tavole di rapporto degli articoli della Vecchia procedura con quelli della nuova legge, e le tavole sinottiche dei principali atti delle procedure di spropriazione e di graduazione.

NOZIONI PRELIMINARI.

I beni di qualunque natura appartenenti ad un debitore sono per legge gravati delle obbligazioni legittimamente dal medesimo contratte. Dessi ne costituiscono essenzialmente il pegno e la garentia, la quale può solo variar di efficacia pel variare delle circostanze, ma in niun caso può essere negata al creditore.

Conseguenza dell' applicazione della esposta regola, consagrata in più luoghi dell' antico dritto (*a*), e proclamata formalmente negli articoli 1962 1993 delle leggi civili, sono i mezzi stabiliti onde ottenere su i diversi beni del debitore inadempiente la soddisfazione della obbligazione. Tra questi mezzi viene noverata la spropriazione forzata che, mettendo nelle mani della giustizia i beni del debitore, tende a far soddisfare i creditori di lui, distribuendone loro il prezzo, od anche i beni stessi.

Le regole generali su questa materia possono ridursi alle seguenti:

1.° La spropriazione forzata può esercitarsi soltanto su i beni immobili ed i loro accessorj: o su i diritti reali immobiliari nascenti da *jus in re* (*arg. art.* 2103, *Leg. civ.* — *art.* 81 *leg. de'* 29 *dicembre* 1828) (*b*).

(*a*) *L.* 31 *ff. de jud.*; *Inst. de obligat. in fin.*; § 30 *Inst. de action*; *ll.* 1, 67 *e pen. ff. quib. ex caus. in poss. eat*; *l.* 50. *ff. de pecul.*; *l.* 8 *cod. de bonis auctor. jud. poss.*

(*b*) L' uso e l'abitazione, quantunque sieno dritti reali, pure non possono essere soggetti alla spropriazione, perciocchè questi rientrano nella categoria delle prestazioni alimentarie che non sono suscettibili di alcuna esecuzione forzata, giusta l' art. 661 *leg. proc. civ.*; e d' altronde essendo diritti esclusivamente personali del debitore ne sono esclusi dall' art. 1119 *leg. civ.*

Le servitù prediali urbane o rustiche neppure possono espropriarsi isolatamente: desse sono accessorj dei fondi in cui favore sono stabilite.

2.° Chiunque tenga un titolo di credito in forma esecutiva il quale sia scritto direttamente in suo favore, ovvero nel quale sia legalmente surrogato, ha dritto, in mancanza di pagamento, di procedere alla spropriazione degli immobili per essere soddisfatto (*art.* 2119, 2120, *leg. civ.*).

3.° Per espropriare non è indispensabile che il creditore abbia diritto d' ipoteca su i beni del debitore. Colui il quale non abbia affatto ipoteca o l' abbia generale, può espropriare indistintamente a sua scelta qualunque immobile del debitore: per contrario il creditore che abbia ipoteca speciale dee spropriare soltanto l' immobile gravato dalla sua ipoteca; e solo in caso d' insufficienza di questo può agire su di altri immobili (*art.* 2110 *leg. civ.*).

4.° I soli creditori aventi ipoteca utilmente inscritta ed anteriore all' alienazione di un immobile gravato possono agire contro i terzi possessori del medesimo per pegnorare e vendere giudizialmente in di loro danno l' immobile alienato dal debitore (*art.*2060, *e seg.leg.civ.*).

5.° La spropriazione è un dritto proprio del creditore: essa affligge gl' immobili del debitore: può esercitarsi in ogni tempo, allorchè il debito è scaduto; non ostante che il debitore sia morto, e la sua eredità sia giacente, od anche accettata col beneficio dell' inventario (*art.* 154 *leg. de'* 29 *dic.* 1828, *ed arg. art.* 2060 *leg. civ.*).

6.° La spropriazione forzata è il più rigido tra i mezzi di esecuzione, poichè spoglia il debitore de' suoi beni più preziosi, e che formano il mezzo di sua perpetua risorsa. Per mitigarne il rigore, la legge, sempre provvida, non permette la spropriazione degl' immobili, quando il creditore possa essere soddisfatto col prodotto della rendita di un anno, e questa gli venga offerta in pagamento: vieta del pari la spropriazione degl' immobili dei minori, e degl' interdetti prima della escussione del mobile (*art.* 2107 e 2118 *leg. civ.*)

7.° L' azione di spropriazione si dirige contro la persona del debitore, e qualora nel tempo dello sperimento dell' azione questi non abbia il pieno esercizio

de' dritti civili, l'azione dee esercitarsi coll'intermezza persona di chi legalmente lo rappresenta.

8.° La procedura di spropriazione, poichè è un giudizio quasi universale, e per ordinario comprende o diritti indeterminati o dritti di valore oltre i ducati 300, è stata sommessa a regole particolari e quindi con speciale disposizione è stata attribuita alla competenza de' tribunali civili, senza alcuna distinzione (*art.* 2117 *leg. civ.*); facendosi eccezione in ciò alla regola generale delle competenze. I giudici di circondario quindi non possono procedere in sì fatti giudizj, non ostante che per legge essi sieno competenti per le azioni reali fino a ducati 300, ed abbiano la esecuzione delle proprie sentenze (*a*).

(*a*) Fu dubitato dopo la pubblicazione della legge de'16 maggio 1817 su l'ordinamento giudiziario, se i giudici di circondario poteano procedere in espropriazione e graduazione. Il seguente sovrano rescritto risolvette il dubbio negativamente: e questa risoluzione è applicabile ancora sotto le attuali leggi di procedura civile.

„ L'art. 31 della legge organica dell'ordine giudiziario attribuisce a' regj giudici di circondario l'esecuzione delle proprie „ sentenze.

„ Questa disposizione ha fatto sorgere il dubbio se i regj giudici di circondario sieno competenti a procedere ne' giudizj di „ espropriazione forzata. „

„ S. M. cui ho rassegnato questo dubbio, sulla considerazione „ che in vigore degli articoli 2110 del codice civile, e 472 del co„ dice di procedura civile provvisoriamente in vigore, la cognizione „ de' giudizj di espropriazione forzata trovasi delegata a' tribunali ci„ vili, nella di cui giurisdizione sono siti i beni sottoposti alla „ espropria, ha dichiarato, che i regj giudici di circondario sieno „ incompetenti a procedere nei giudizi anzidetti, e che perciò la „ cennata delegazione non abbia ricevuto alcuna alterazione dall'ar„ ticolo 31 della legge organica dell'ordine giudiziario. „

„ Nel partecipare nel real nome alle SS. LL. questa sovrana „ determinazione le incarico di darne comunicazione a' collegi presso „ de' quali Elleno esercitano le funzioni di ministero pubblico, ed „ ai regj giudici di circondario, e di curarne il dovuto adempimen„ to. Napoli 21 ottobre 1818. *Firm.* MARCH. TOMMASI — *ai Procur. Regj presso i tribunali civili.*

Lo stesso, per identità di ragione, dee dirsi pel giudizio di graduazione e pel pegnoramento e vendita di rendite costituite.

LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828

SU LA PROCEDURA PER ESPROPIAZIONE FORZATA D'IMMOBILI, E DI GRADUAZIONE DE' CREDITORI

NON CHE PER GIUDIZJ INCIDENTALI IN TALE PROCEDURA.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec. ec. ec.

» *Veduti i titoli XII, XIII e XIV del libro VI delle* Leggi di procedura ne' giudizj civili, *concernenti il giudizio per la spropriazione forzata degli immobili e per la correlativa graduazione de' creditori*;

» *Volendo portare in questa interessante parte di civile procedura tutti quei miglioramenti, de' quali siasi riconosciuta la convenienza, così sotto il rapporto di pubblica economia, come sotto il rapporto di maggior compimento e chiarezza nel sistema finora serbato per tali giudizj*;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Su la proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge. »

Osservazioni — 1. La presente legge è stata pubblicata in Napoli, luogo della ordinaria residenza del Re Nostro Signore, il giorno 18 del mese di febbrajo 1829. La medesima quindi ha cominciato ad essere legalmente a notizia, ed in conseguenza obbligatoria, in Napoli dal giorno 20 inclusivamente, e quindi successivamente negli altri luoghi del regno, secondo la regola stabilita nell'art. 1. delle *Leg. civ.*

2. Il breve esordio della nuova legge fa conoscere con chiarezza, ed in tutta la sua estensione il saggio divisamento che ha regolato la compilazione della legge stessa, di cui si sono cennati i vantaggi nella *Introduzione*.

TITOLO I.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA DEGL' IMMOBILI E DE' DIRITTI REALI IMMOBILIARI.

CAPITOLO I. (a)

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA DEGL' IMMOBILI.

SEZIONE I.

Degli atti preliminari.

§ I. — Del precetto di pagamento, e del pegnoramento: loro forma e termini fra cui possono utilmente adempiersi.

ART. I.

» *Il pegnoramento degl' immobili sarà preceduto da un precetto fatto alla persona, o nel domicilio del debitore.* »

» *In principio della copia del precetto da rilasciarsi al debitore sarà trascritta copia intera del titolo in forza del quale si vuol fare il pegnoramento; e qualora tal titolo si trovi già notificato, basterà enunciarlo semplicemente nell' atto, facendovi menzione della precedente notificazione* »

» *Nell' atto del precetto il creditore, allorchè abiti altrove, dovrà far elezione di domicilio nel comune della residenza del tribunale, che dee conoscere del pegnoramento; e vi si dovrà enunciare, che mancando il debitore di pagare, si procederà al pegnoramento de' suoi immobili.* »

(a) Nel testo della legge il primo titolo è diviso in due paragrafi, perchè nelle leggi di procedura, di cui fa parte la legge medesima, si è serbato il sistema di dividere i titoli in paragrafi. Siccome però in questo lavoro, per servire alla maggiore chiarezza della esposizione, si è creduto utile di suddividere ciascun titolo in più parti, così è stato necessario di allontanarsi dalla originaria divisione del testo.

Art. 1 » *L'usciere nello stesso giorno dovrà lasciare nella municipalità del comune ove ha eseguito l'atto, una seconda copia del precetto, e far apporre su l'atto originale il* visto *dal sindaco, o da chi ne fa le veci; facendo menzione nell'atto medesimo di tale adempimento.*»

(Da conferirsi *l'art. 673 Cpc.; — art. 1 dec. de' 14 ag. 1815; — art. 753 Lpc.; — art. 2, 80, 81, 136 e 153 legge nuova;—Tar. art. 24 num. 21, art. 31 num.30*).

Osservazioni — 1. Le formalità prescritte nel presente articolo, lo sono sotto pena di nullità dell' atto.

2. Il precetto è la ingiunzione che, in virtù del titolo di credito, l'usciere fa in nome della suprema potestà al debitore, perchè questi adempia la obbligazione; col monito che, in mancanza di adempimento, dopo il termine di 30 giorni si procederà al pegnoramento de'suoi immobili.

3. La redazione di questo articolo ha renduta chiara la disposizione dell' antica legge, secondo cui potea credersi che il titolo dovesse esser trascritto anche nell' atto originale del precetto. Ha pure soppressa la circostanza che l'usciere non debba essere assistito da testimonj, lo che non era in concordanza coll' art. 31, num. 30 del decreto di tariffa.

4. Ha inoltre meglio diffinito il luogo ove dee rimanere la seconda copia, ed il funzionario municipale che dee vistare l' atto: ciò è coordinato coll' art. 56 della leg. dei 12 dic. 1816, e del decreto de' 21 nov. 1826 che chiama il 2.° eletto, e quindi il decurione più anziano per supplire il sindaco.

5. Appartiene ora all'usciere il dichiarare nell'atto di precetto originale l' adempimento del *visto*: nella vecchia procedura questa circostanza fu soggetto di controversia.

6. È svanito il dubbio dell' antica procedura, se l'usciere possa intimare il precetto al debitore di persona, in un comune diverso dal domicilio dello stesso; e se in tal caso debba lasciare la seconda copia, e far vistare l' atto originale dal sindaco del luogo ove ha eseguito il precetto. Ora è certo che il precetto al debitore può intimarsi dovunque personalmente, e che il *visto* si appone dal Sindaco del luogo in cui si adempie l' atto.

7. Il precetto conserva la sua efficacia per tre mesi soltanto: dopo questo termine si perime di pieno diritto, per modo che bisogna ripeterlo (*arg. art.* 2.).

8. Il precetto dee intimarsi al debitore, od al suo legittimo rappresentante, allorchè egli non goda il pieno esercizio dei diritti civili, ovvero sia un corpo morale. Quindi dee intimarsi al minore in persona del tutore (*art.* 373 *Leg. civ.*) : all' interdetto in persona dell' amministratore provvisorio, o del tutore, o del consulente, secondo i diversi casi (*art.* 420, 428, 432 *Leg. civ.*, *e dec. de'* 24 *giug.* 1828): ai pubblici stabilimenti, ai comuni, ed allo stato nella persona del rispettivo amministratore, nel modo stabilito coll' art. 164, num. 1, 2, 3, 4, e 5 *Lpc.* dopo però adempiuta la notificazione prescritta coll' art. 28 della legge dei 21 marzo 1817 : alla donna maritata nella persona del solo marito, se si tratti di beni della comunione ; e nella persona della moglie e del marito se trattisi di beni dotali o parafernali (*art.* 2109 *Leg. civ.*) : al fallito in persona degli agenti, o dei sindaci del fallimento (*arg. art.* 491 *e seg. Leg. di eccezione*).

9. Nel caso di più condebitori, solidali o non solidali, contro cui voglia procedersi contemporaneamente alla spropriazione di un immobile comune, debbe intimarsi il precetto a tutti i condebitori stessi.

10. Il precetto dee intimarsi o dopo la scadenza del termine per l' adempimento della obbligazione, quando il debito è diventato esigibile ; ovvero dopo divenuta esecutiva la condanna riportata in giudizio (*arg. art.* 513, 514, 521 *Lpc.*)

11. Il precetto può essere intimato nel domicilio eletto per la esecuzione dell' atto, in virtù del quale si agisce ; ma non potrebbesi intimarlo nel domicilio eletto pel giudizio in cui si è ottenuta la condanna. Il precetto è il primo atto della esecuzione, la quale forma una procedura separata da quella di condanna (*Carrè quist.* 2200).

12. La copia del precetto da lasciarsi nella cancelleria comunale debbe contenere la sola copia dell' atto di precetto. Non è necessario di trascrivere in principio di tale copia anche il titolo in virtù del quale si agisce : la legge prescrive ciò soltanto per la copia da lasciarsi al debitore. D' altronde la formalità della copia da lasciarsi nella mu-

Art. nicipalità tende solo ad assicurare che l' usciere abbia egli
1 adempiuto l' atto nel luogo ove si dice fatto; quindi sarebbe inutile un' altra copia del titolo.

13. Nei comuni divisi in più sezioni o quartieri, che abbiano una particolare cancelleria, la copia dee lasciarsi nella cancelleria della sezione del quartiere ove si esegue l'atto. (*arg. art.76 leg.* 12 *dic.* 1816 *ed art. . . . decr.* 11 *ott.* 1817.)

14. Qualora debba, per la spropriazione, agirsi contro l' erede del debitore, il creditore per far il precetto non dee attendere che scorrano i termini a deliberare, e fare l' inventario; ma può usare della facoltà accordata coll' art. 153 di questa legge: egli però dee sempre intimare anticipatamente all' erede o all' amministratore il titolo ai termini dell' art. 797 *Leg. civ.*

15. Nell' originale e nella copia del precetto dee enunciarsi la persona cui si lascia la copia del medesimo, come in tutte le notificazioni (*art.* 153 *num.* 2. *Lpc.*).

16. Il precetto dee farsi al debitore, anche nel caso in cui gli immobili ipotecati sieno passati in mani terze. In questo caso al terzo possessore dee denunziarsi il precetto fatto al debitore, e fargli nel tempo stesso altro precetto di pagare o di rilasciare il fondo (*art.* 2063 *Lc.*).

17. I soli uscieri addetti presso le autorità giudiziarie possono far atti di esecuzione su gli effetti del debitore, poichè compete soltanto alle autorità giudiziarie la giurisdizione piena ed il misto imperio, non che la cognizione degli atti di esecuzione forzata in virtù di qualunque titolo. Gli uscieri addetti alle autorità del contenzioso amministrativo non hanno facoltà d' istrumentare atti di esecuzione di qualunque natura, eccetto le coazioni amministrative (*art.* 243 *Leg.* 12 *dic.* 1816; *art.* 27 *Leg. de'* 21 *marzo* 1817; *e art.* 1 *a* 4 *decr.de'*17 *ag.* 1819).

18. Il precetto può farsi soltanto in virtù di titolo autentico, ed in forma esecutiva (*art.* 2119 *Lc.*). Sono autentici gli atti tutti ricevuti da pubblici ufiziali (*art.* 1271 *Lc.*). Sono esecutivi solo le copie dei titoli autentici rivestite della formola esecutiva (*a*). Le sentenze de' giudici del conten-

(*a*) La formola esecutiva è quella stabilita nell' art. *Leg. di proc. civ.*, e nell' art. 239 Leg. dei 23 Nov. 1819.

zioso giudiziario od amministrativo, le sentenze degli arbitri rendute esecutorie dal magistrato, gli strumenti rogati da' notaj, possono essere rivestiti della formola esecutiva, giusta quanto è prescritto negli *art. 239 e 1097 Lpc.*; — *art. 187 leg. de' 25 mar. 1817*; — *art. 40 leg. de' 23 nov. 1819*; — *art. 649 Leg. di com.*

Art. 1

Sono anche titoli autentici, ed esecutorj:

1.° I ruoli dei debitori dello Stato formati ai termini degli art. 56 a 66 del real decreto de' 30 gennajo 1817.

2.° I ruoli dei debitori del patrimonio ecclesiastico formati a' termini degli art. 1 a 10 del decreto de' 2 maggio 1823, e gli estratti di essi formati giusta l' art. 11 del decreto medesimo.

3.° I ruoli de' censi de' comuni e de' pubblici stabilimenti formati ai termini dei dec. de' 19 dic. 1816 e 19 dic. 1817.

4.° Le deliberazioni delle Amministrazioni Diocesane ai termini del real decreto de' 24 dic. 1827 ed altri precedenti.

5.° Gli stati discussi dei comuni approvati ai termini della legge de' 12 dicembre 1816.

6.° I ruoli delle contribuzioni e gli estratti di essi formati ai termini della legge.

7.° Le ordinanze degli Intendenti nell' esercizio delle loro attribuzioni contenziose giusta le Leggi amministrative.

In virtù di tutti gli enunciati titoli quando vi sia somma ad esigere si può ben procedere al precetto ed al pegnoramento degli immobili.

19. Non può procedersi alla spropriazione in virtù di atto notariale antico, nè di atto in forma di brevetto, nè di altro atto autentico in copia semplice, imperciocchè questi, sebbene autentici, non sono esecutivi; nè in forza di scrittura privata quantunque riconosciuta, nè di semplice dichiarazione di debito, fatta in altro modo che in pubblico istrumento, poichè i detti titoli non sono rivestiti del mandato di esecuzione. Ove voglia agirsi in virtù di cotesti titoli, bisogna farli rivestire del mandato di esecuzione, a' termini degli art. 927 a 930 *Lpc.* — *art. 36 leg. de' 23 nov. 1819*, o farne ordinare la esecuzione con sentenza del giudice competente.

20. Il titolo debb' emanare da autorità, o da ufiziale pubblico del regno. Le sentenze dei tribunali esteri, del pari che i contratti stipulati in estero paese, secondo le

Art. forme ivi in vigore, possono avere esecuzione nel regno,
I sempre che i tribunali l'abbiano ordinata, nei termini degli art. *2024 Lc.*, *e 636 Lpc.*

21. Il titolo debb'essere copiato per intero, non esclusa la formola esecutoria. La mancanza di questa menerebbe a nullità, poichè mancherebbe, alla copia del titolo che si notifica, la forma cui soltanto la legge attribuisce la virtù della esecuzione forzata: e relativamente al debitore la copia che gli si rilascia tien luogo di originale.

22. Il cessionario di un credito pria di far il precetto al debitore dee intimare il titolo della cessione fattagliene (*art. 2120 Lc.*): qualora sia stato intimato potrà bastare di farne menzione nel precetto, come è disposto pel titolo originario già intimato.

23. Il domicilio eletto nel precetto serve solo per questo atto: per gli altri atti ulteriori della spropriazione dopo il pegnoramento bisogna attenersi al domicilio eletto nel pegnoramento, di cui si parla nell' art. 4 num 7.

24. Non è necessario di specificare nel precetto gl' immobili che saranno pegnorati. La legge nol richiede, nè potrebbe richiederlo, perciocchè anche il creditore non iscritto o non avente ipoteca convenzionale può agire sugli immobili.

25. Qualora si proceda contemporaneamente alla spropriazione in due diverse province, nel caso dell' art. 2111 *Lc.* dee il debitore far doppia elezione di domicilio nei comuni di residenza dei due diversi tribunali che procedono.

Se il creditore agisce sopra beni esistenti in più province nel caso dell' art. 2112, la elezione del domicilio dee farsi nella residenza del tribunale ove esiste maggior quantità di beni. (*arg. del detto art. 2112.*)

26. Il creditore che può spingere la sua azione su beni esistenti in più province dee decidere, prima di far notificare il precetto, su quali beni intende agire onde poter fare la elezione del domicilio nella residenza del tribunale ove dee procedersi; altrimenti potrebbe incorrersi in nullità.

27. Essendo il precetto preliminare un atto che si notifica al debitore, l'eccezioni di nullità contro lo stesso debbono proporsi fra sei giorni dal dì della notificazione. (*arg. art. 136 di questa legge.*)

28. L' art. 243 Leg. de' 12 dic. 1816 dispone che i debitori dei comuni sono astretti al pagamento in virtù di una coazione amministrativa spedita dal cassiere e vidimata dal sindaco — Si è disputato se in seguito di tali coazioni notificate possa procedersi al pegnoramento degli immobili senza altra formalità — Sembra non potersi dubitare della negativa — La coazione può servire solo per la esecuzione sopra mobili, o per l' arresto del debitore. La notificazione della coazione vale per precetto di pagamento come fu dichiarato con sovrano rescritto dei 19 luglio 1826 (*a*); ma sembra che ciò debba intendersi per la esecuzione mobiliare o personale, non mai per la esecuzione immobiliare, che dee dirsi di eccezione. Per lo pegnoramento di immobili vuole la legge che il precetto sia fatto con forme, e con termini particolari; e tale prescrizione è generalissima per modo da non ammettere alcuna eccezione.

Art. 1

(*a*) Ecco il tenore del rescritto.

L' art.° 243, della legge de' 12 dic. 1816, sull' amministrazione civile, è così concepito » Le coazioni spedite in conformità dell' ar-,, ticolo precedente sono esecutive 24 ore dopo la notifica che n' è ,, stata fatta al domicilio del debitore da un usciere, o da un ser-,, viente comunale a ciò autorizzato dal sindaco. L' effetto di tali ,, coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una oppo-,, sizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, ,, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l' auto-,, rità competente per lo giudizio delle eccezioni prodotte. In que-,, sto caso pendente il giudizio la coazione si risolve in atto di pe-,, gnoramento ,,.

Da ciò il dubbio sugli effetti di questa coazione, e sulla qualità o competenza dell' ufiziale che dee procedere all' atto di pegnoramento.

S. M. fissando l' intelligenza del riferito articolo 243, uniformemente all' avviso della consulta de' reali dominj al di quà del faro, nel Consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente mese si è degnata ordinare.

1. Che la notifica della coazione fatta dall' usciere, o dal serviente del Comune abbia vigore di preventivo precetto di pagamento.

2. Che resa esecutiva la coazione, 24 ore dopo la notifica, possa devenirsi agli atti di esecuzione per mezzo dell' usciere giudiziario. Che nel caso di opposizione, se non siasi divenuto ancora al pignoramento, possa questo eseguirsi dall' usciere giudiziario, restando sospesi gli atti ulteriori a termine dell' articolo di sopra enunciato. Nel Real nome ec. Napoli 19 Lug. 1826.

Art. 2

ART. 2.

» *Non si potrà procedere al pegnoramento, se non trascorsi trenta giorni dopo il precetto. Qualora il creditore lascerà decorrere più di novanta giorni tra il precetto ed il pegnoramento, sarà tenuto di reiterare il precetto giusta la forma del precedente articolo, pria di procedere al pegnoramento, pel quale dovranno serbarsi sempre i termini stabiliti nel presente articolo.* »

1. Da conferirsi *l' art.* 674 *Cpc.*; — *seconda parte dell' art.* 2. *dec. de'* 14 *ag.* 1815; — *art.* 1, 17, 80 *e* 81 *leg. nuova*).

Osservazioni. — 1. La disposizione dell' articolo 2, dee adempiersi a pena di nullità.

2. L' articolo 757 *Lpc.* dava dieci giorni di grazia tra il precetto ed il pegnoramento, e fissava a sei mesi il termine per la perenzione del precetto. La nuova legge ha aumentato il termine di grazia a 30 giorni: in tal modo si è dato maggior comodo al debitore onde proccurarsi de' mezzi per adempiere la obbligazione, e sottrarsi alla spropriazione.

3. L'essersi limitato a soli novanta giorni, in vece di sei mesi il termine pel pegnoramento, è un'utile riduzione onde non lasciare lungamente in sospeso ed incerta la efficacia del precetto; mentre ciò potrebbe rifluire a danno de' terzi, nel caso, specialmente, preveduto nell'art. 17 per le locazioni.

4. Il termine fissato per giorni e non per mese rimuove l' incertezza circa il modo di computare il mese.

5. Nel computo di questo termine si dee serbare la regola fissata nell' art. 1109 delle Leg. di proc. civ.

6. La nuova redazione ha renduto più chiaro quel che debba farsi nel caso di decorrimento de' novanta giorni, cioè che dopo il nuovo precetto debbono decorrere altri trenta giorni per lo pegnoramento.

7. Dalla combinazione di questo articolo col precedente risulta che il creditore abbia soli sessanta giorni utili per fare il pegnoramento, a contare dopo i primi trenta giorni dal precetto.

8. Il precetto perento può servire ad interrompere la prescrizione? Il lasso di novanta giorni fa caduco di pieno diritto l'atto di precetto: questa caducità priva certamente l'atto di ogni efficacia legale, e perciò non sembra che possa servire ad interrompere la prescrizione, giusta l'art. 2153 *Lc.* Ivi testualmente si dice che la prescrizione si ha come non interrotta se l'attore lascia perimere la istanza: un precetto è certamente una istanza: la sua caducità vale lo stesso che la perenzione; quindi sembra compreso nella regola stabilita in detto articolo. Merlin (*Repert. univ. art. Precetto*) sostiene il contrario, poichè crede che la caducità in questo caso non sia da equipararsi alla perenzione: e che perciò quantunque l'atto non possa servire alla continuazione della procedura, possa valere per interrompere la prescrizione. Convien rispettare la opinione di questo dotto giureconsulto, ma sembra più regolare la opinione contraria.

Art. 2

9. Se il debitore faccia opposizione al precetto, e per la discussione di questa decorra il termine utile per lo pegnoramento, il creditore può, dopo rigettata la opposizione, procedere al pegnoramento senza nuovo precetto? Conviene por mente che il solo atto di opposizione non arresta la efficacia del titolo esecutivo. Quindi il creditore può e dee far procedere al pegnoramento non ostante la opposizione, finchè il magistrato non ordini diversamente. Ove il magistrato ordinasse di soprassedersi dagli atti ulteriori, siccome è principio di legge che, *non valenti agere non currit praescriptio*, così non dee rivocarsi in dubbio che il termine utile a pegnorare rimarrebbe in sospeso, e decorrerebbe dal giorno in cui diverrebbe esecutiva la sentenza o decisione che rigetti l'opposizione.

10. Qualora il pegnoramento sia dichiarato nullo dopo il lasso de'novanta giorni stabiliti nell'articolo 2.°, il creditore dee ricominciare dal precetto inclusivamente; perciocchè in questo caso il precetto rimane inefficace, tanto per la regola stabilita nell'art. 80 della presente legge, quanto pel principio generale, che l'atto in quistione *incidit in casum a quo incipere non potest.* La nullità del pegnoramento, nel soggetto caso, colpirebbe anche il precetto di pagamento.

11. La regola del presente articolo, circa al termine

Art. 2

utile per fare il pegnoramento, non risguarda il pegnoramento suppletorio di cui è parola nell' art. 100 di questa legge; perciocchè essendo questo atto incidente della medesima procedura di spropriazione, si riattacca sempre alla procedura principale, e per ciò non fa d' uopo di altro precetto (*dec. cas. 7 lug. 1818, Sirey t. 19 p. 233.*).

Nel caso si debba procedere contro il terzo possessore, i trenta giorni di grazia pel pegnoramento si contano dal giorno in cui il precetto fatto al debitore viene denunciato al terzo possessore col precetto al medesimo di pagare o di rilasciare l' immobile. Dallo stesso giorno ancora debbono contarsi i novanta giorni utili per lo pegnoramento. Il terzo possessore, nel soggetto caso, rappresenta il debitore, ed in suo danno si eseguono le procedure; quindi egli debb' essere trattato come il debitore principale.

Allorchè il creditore ha ipoteca convenzionale, il pegnoramento dee cadere esclusivamente sopra i beni ipotecati; eccetto se questi fossero insufficienti a pagare il creditore spropriante, e quelli che lo precedono (*art. 2110 Lc. ed art. 3 di questa legge.*) Qualora il creditore non abbia ipoteca legale, o giudiziaria, può agire indistintamente su tutti gl' immobili del debitore.

Basta che il processo verbale di pegnoramento sia cominciato pria del termine dei 90 giorni; poco importa se, proseguito senza interruzione, si compia dopo il detto termine. La legge stabilisce il termine da cui debbe cominciarsi utilmente, senza far motto del giorno in cui si compie l' atto (*dec. cas.*; *Denev. an. 13 p. 114.*).

Giurisprudenza sugli art. 1, e 2. 1. Il pegnoramento che fosse fatto sopra beni non ipotecati specialmente può essere attaccato per causa di nullità?

La sentenza pronunziata su questa eccezione di nullità sarebbe suscettibile di appello? (*Vedi su tali quistioni la giurisprudenza su gli art. 136 e seg. della presente legge.*)

2. Il giudicato di condanna dà diritto al creditore di pegnorare altri beni oltre quelli ipotecati nel titolo di credito? La G. C. civile in Napoli, in causa Revertera, e Duca di Salandra, ha deciso per l' affermativa su le difformi conclusioni del pubblico ministero: dec. de' 15 set. 1828 1. Cam. (*Vedi Collez. di Agresti Vol. 3 pag. 81.*)

3. Nel giudizio di espropria in danno del terzo possessore obbligato al pagamento, o rilascio del fondo ipotecato, non è richiesta dalla legge la intimazione del titolo creditorio unitamente al precetto indicato dall' art. 2063 delle leggi civili, poichè la intimazione del detto titolo è richiesta solo nel precetto, che s' intima al debitore originario. (G. C. civ. in Catanzaro decis. de' 18 gen. 1828 Benevento e Sapioli).

4. L' ordine ingiunto al debitore originario nella procedura di espropria, che si vuole intentare contro il terzo possessore, del quale si parla nell' art. 2061 delle Leg. civ., non richiede essenzialmente la intimazione del titolo costitutivo dell' ipoteca in forma esecutoria, quando vi esiste una sentenza di condanna passata in giudicato, e munita della clausola dell' esecuzione provvisionale, purchè all' ordine suddetto si aggiunga la copia del detto titolo oltre la spedizione della detta sentenza. (G. C. Civ. in Catanzaro decis. de' 28 lug. 1828, in causa Parpaglioli e Contestabile).

5. Il terzo possessore nel giudizio di spropriazione non può invocare il beneficio della discussione del debitore principale quando trattasi d' ipoteca generale costituita col titolo autentico stipulato sotto le vecchie leggi per la Prammatica *de Adsistentia.*

In altri termini; la disposizione contenuta nell' art. 2064 delle Leg. civ. non può retroattivamente applicarsi alle ipoteche generali convenute sotto l' impero di quella Prammatica. (G. C. Civ. in Catanzaro detta decisione di Parpagliolo e Contestabile).

6. La ipoteca di cui si parla nell' art. 2064 Leg. civ. non è la speciale, ma bensì la generale, costituita sotto l' impero delle vecchie leggi, o la legale, o la giudiziale sostenuta dalle leggi vigenti. In altri termini, la eccezione della discussione, di cui si parla nell' art. seguente 2065 non compete giammai al terzo possessore di un immobile specialmente ipotecato, ancorchè presso il debitore originario rimangano tuttavia altri immobili specialmente ipotecati. (G. C. Civ. in Catanzaro decis. dei 12 marzo 1829 in causa Sculchi e Giunti).

7. È inammessibile l' appello avverso la sentenza di un tribunale civile, che abbia rigettate le opposizioni pro-

Art. 3

dotte contro un precetto di pagamento con minaccia di esecuzione sopra mobili, e sopra immobili, intimatosi nelle forme prescritte per la procedura di espropria di stabili, in esecuzione di sentenza resa dallo stesso tribunale in grado di appello, e ciò su l'appoggio, che il *precetto* non formi parte della procedura di espropria (G. C. Civ. in Catanzaro decis. degli 11 gen. 1828 in causa Greco e del Vecchio).

8. È ammessibile l'appello prodotto contro una sentenza del tribunale civile che abbia rigettate le opposizioni avverso un precetto preventivo al pegnoramento di stabili attaccato nella forma, abbenchè la procedura di espropria sia per somma al di sotto dei duc. 20 (G. C. Civ. in Catanzaro decis. degli 8 gen. 1828 in causa Real Tesoro, Cana, e Nesci (*a*).

9. Il verbale di pignoramento trascritto, e denunciato al debitore non può essere soggetto a perenzione nel caso, che la procedura di espropria non siasi proseguita pel corso di tre anni. In altri termini il pegnoramento non è quella istanza che a' termini dell'art. 490 possa dichiararsi perenta, se la procedura non siasi proseguita nel corso di tre anni. (Detta G. C. decis. de' 15 set. 1828 causa Baldari e Duardo).

10. Dee dichiararsi nullo il precetto preventivo fattosi in virtù di un titolo, la cui copia portante l'intestazione dell' occupatore sia di prima edizione, quantunque trascritta in altro istrumento, del quale siasi esibita la copia autentica, e rivestita della intestazione della legge. (Detta Corte decis. de' 10 marzo 1828 in causa Real Tesoro, e dei Nobili).

ART. 3.

» *Il creditore istante potrà far pegnorare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto crederà necessario, onde soddisfare anche i creditori che lo precedano di tempo o di diritto, e le spese; non escluse quelle della trascrizione del pegnoramento.* »

(Da conferirsi *la prima parte dall' art. 756 Lpc., ed art. 100 legge nuova*).

(*a*) Contraria ad altra decisione degli 11 gen. 1829, che ha esclusó l'appello in causa di valore al di sotto di duc. 30.

Osservazioni — 1. Secondo lo spirito della nuova legge la spropriazione è ora un giudizio universale, nel rapporto di tutti coloro che possono avere diritto d'ipoteca su l'immobile che si pegnora; e ciò nello scopo di soddisfare i creditori capienti, senza esporre l'aggiudicatario a soffrire di poi azioni ipotecarie. Da qui la disposizione del presente articolo, non che l'altra contenuta nell'art. 100, e la necessità di notificare ai creditori inscritti, ed a quelli aventi ipoteca legale, la spropriazione incoata; e molte altre formalità che danno la maggiore pubblicità a questa procedura, e producono la purgazione intera del fondo.

Art. 4

2. Un contrappeso alla facoltà accordata da questo articolo al creditore, si scorge nell'art. 101 che autorizza il debitore a far soprassedere dalla vendita degl'immobili, allorchè se ne sia distratta una porzione il cui prodotto basti al pagamento de' debiti.

3. Circa il metodo onde far noto ai creditori la spropriazione incoata e renderli parte in giudizio veggansi gli art. 26 e seg.

ART. 4.

» *Nel procedere al pegnoramento degl' immobili l'usciere non sarà assistito da testimonj. Il processo verbale che ne redigerà, oltre le formalità prescritte per le citazioni ne' num. 1 e 2 dell'articolo 153 delle Leggi di procedura civile, dovrà contenere le seguenti indicazioni, cioè:*

1\. *la enunciazione della sentenza, od altro titolo, in forma esecutiva, in virtù del quale si agisce, del pari che la data del precetto di pagamento fatto al debitore;*

2\. *l' accesso dell' usciere nel luogo ove sono siti gl' immobili pegnorati;*

3\. *la natura degl'immobili medesimi, non che il circondario, il comune, la strada o contrada ove sono siti;*

4\. *la designazione de' limiti, e de' confinanti che li circoscrivono, se sieno edifizj; e qualora sieno fondi rustici, la designazione anche della estensione approssimativa de' diversi pezzi di terreno, de' fabbricati che in essi esistono, e dell' uso cui questi son distinati;*

5\. *la copia intera dell' estratto del catasto fondiario per ciascun immobile pegnorato;*

Art. 4. 6. *il tribunale, innanzi a cui si procederà per la espropriazione;*

7. *la costituzione del patrocinatore, presso cui s' intenderà eletto di diritto il domicilio del creditore pel giudizio di spropriazione.* »

(Da conferirsi l' *art.* 674 *Lpc.*; — *art.* 3, *dec. dei* 14 *agosto* 1815, — *art.* 760, *Cpc.*; — *art.* 5, 6, 7, 80, 81 *e* 82; — *art.* 153 *leg. nuova*; — *art.* 27, 28, 29 *n.°* 17; *art.* 35 *num.* 23 *Tar*; — *art.* 2106 2107 2108 *Lc.*).

Osservazioni. — 1. Le formalità di questo articolo sono prescritte tutte a pena di nullità.

2. La nuova redazione dell'articolo 4 ha spiegato che l' usciere non debb' essere assistito da testimonj: per tal modo si è messo in armonia coll'art. 35 num. 23 della tariffa.

Ha pur determinato con maggiore precisione la forma del pegnoramento, distinguendo le forme che debbono adempiersi a pena di nullità, e le altre la cui omessione non pregiudica la regolarità dell' atto.

Ha rimossa del pari la quistione se l' estratto del catasto dovea essere enunciato o trascritto nell'atto di pegnoramento: secondo il num. 5 del presente articolo esso debb' esservi trascritto letteralmente.

3. Il pegnoramento è l' atto in virtù del quale il creditore fa mettere nelle mani del giudice un immobile corporale od incorporale del suo debitore, ad oggetto di sproriarlo, ossia venderlo giudiziariamente, onde soddisfare i creditori col prezzo di esso, ovvero coll' assegnazione del medesimo. In virtù di tal atto il debitore è spogliato della proprietà dell' immobile, la quale vien messa nelle mani della giustizia per alienarsi in beneficio de' creditori. Secondo questa definizione è agevole il ravvisare che il processo verbale di pegnoramento è la base della procedura di spropriazione; quindi l' atto più interessante della medesima, specialmente secondo il sistema della presente legge. E siccome nelle alienazioni conviene esattamente descrivere la cosa che si vende, ad oggetto di ben conoscersi l' oggetto che cade in contrattazione, così del pari nel pegnoramento è indispensabile di portare tutta la pos-

sibile distinzione. Provvidamente quindi la legge ha determinato con precisione tutto quello dee notarsi in un processo verbale di pegnoramento. Non si saprebbe adunque mai abbastanza raccomandare agli uscieri l'esatto adempimento di quanto è prescritto in questo e nel seguente articolo; anche perchè ogni inesattezza potrebbe far sorgere delle dispute, ed esporli a responsabilità pei danni interessi, ed anche a giudizio di falso.

Art. 4

6. Per lo pegnoramento degl' immobili del debitore indivisi tra coeredi e condomini, e degli immobili appartenenti ai minori, debbono seguirsi le regole degli art. 2105, 2107, 2108, *Lc.*

7. Secondo l' art. 2107 *Lc.* non si può spropriare l' immobile del minore se non dopo discusso il mobiliare: ciò ha fatto credere che pendente tale discussione potessero gli immobili pegnorarsi, salvo il metterli in vendita dopo escusso il mobiliare; e così opina Pigeau. Ma il Berriat ed il Carrè la pensano altrimenti, perciocchè, riportandosi al tenore della legge, sembra loro chiaro che la espressione, *mettersi in vendita*, dee intendersi anche per lo pegnoramento. Questa opinione è più regolare dell' altra: se la legge vuol evitare il danno del minore, non conviene dar luogo, senza utilità, ad atti dispendiosi, che potrebbero poi rimanere frustranei.

8. Le circostanze sostanziali che a pena di nullità debbono esprimersi in un pegnoramento, sono — 1. la data del giorno, mese, ed anno; — 2. il nome, il cognome ed il domicilio del creditore; — 3. il nome, il cognome, il domicilio dell' usciere, e la designazione dell' autorità cui l' usciere è addetto; — 4. il nome, il cognome, e l'abitazione del debitore; — 5. la data del titolo in forza del quale si agisce, il giudice, il tribunale, o il notajo o altra autorità da cui esso emana; — 6. la data del precetto al debitore; — 7. la dichiarazione che l' usciere sia andato personalmente nel luogo ove sono gl' immobili per riconoscerli; — 8. la loro natura; cioè se sono predj urbani, macchine idrauliche, stabilimenti d' industria, o predj rustici; ed essendo de' predj rustici, ossia territorj, se questi sono aratorj, vigneti, oliveti, boschi, selve ec.; 9. il circondario, il comune, la strada o la contrada ove sono gl' immobili, i loro limiti e confinanti, e le

Art. 4

altre circostanze che si veggono designate nell' articolo seguente, le quali non sono di essenza; — 11. la copia dell' estratto del catasto; — 12. il tribunale innanzi a cui si procede; — 13. la costituzione del patrocinatore, presso cui s' intende di diritto eletto il domicilio del creditore, qualora però questi non n' elegga altro; — 14. la enunciazione della copia dell' atto che si lascia al sindaco, e della vidimazione dal medesimo apposta su l' atto, giusta l' art. 6. — Nel caso di pegnoramento di predj rustici, ossia di terreni, l' atto dee esprimere ancora la estensione approssimativa de' medesimi, i fabbricati che vi esistano, e l' uso cui questi sono destinati.

Le disposizioni dell' articolo 4 soffrono la eccezione segnata nell' art. 82 pel pegnoramento de' diritti reali.

9. La legge richiede la designazione *de' limiti e de' confinanti*. Convien dire che due idee distinte esprimano questi vocaboli, come lo è in fatti. La denominazione di *limiti* si applica, nella comune accezione, a' confini naturali, cioè alle strade, ai torrenti, ai fiumi, al mare, che non appartengono ad alcuno per titolo di privata proprietà; e la denominazione di *confinanti* alle possessioni di altri proprietarj.

10. L' usciere dee accedere sopra luogo per riconoscere, e ben descrivere gl' immobili, egli però non è in obbligo di stendere il suo processo verbale nel luogo stesso. Per adempire il voto della legge basta che il faccia nel comune ove sono gl' immobili, ad oggetto di poter, tra le 24 ore dalla chiusura del suo processo verbale, lasciarne copia alla municipalità, e far vistare l' atto originale dal sindaco, giusta l' art. 6.

11. Se il comune ove sono siti i beni sia un capoluogo di circondario non deesi omettere d' indicare queste due circostanze, altrimenti si esporrebbe a rischio la validità dell' atto. La legge richiede questa precisione, perciocchè non di rado avviene ch' esistano due comuni dello stesso nome, di cui uno sia capoluogo, e l' altro nol sia. — Il diverso modo di giudicare che ha avuto luogo, ed anche la divergenza delle opinioni de' comentatori su di ciò, consiglia ad esser diligente nel mettere coteste indicazioni prescritte dalla legge.

12. La designazione de' fabbricati dee farsi indican-

dene la destinazione, cioè notandovi che essi consistono, per esempio, in casino di campagna, cellajo, trappeti, palmenti, aje, case rurali, stalle per animali, *poste* o stalle per armenti, e cose simili.

Art. 4

13. La estensione approssimativa de' fondi debb'essere quella risultante dall' estratto del catasto. L' usciere non potrebbe prendere una norma più legale per quest' oggetto, onde non esporre a rischio la sua responsabilità per la validità dell' atto, trattandosi d' indicare la estensione di un immobile che secondo la idea della legge si vende a corpo e non a misura.

14. Il processo verbale di pegnoramento non dee contenere citazione nè enunciazione della persona cui si lascia la copia pel debitore, poichè questo atto è indipendente dalla intimazione al debitore, e dalla citazione a comparire, che si fa coll' atto di denuncia prescritto nell' articolo di questa legge.

15. Il tribunale innanzi a cui si procede alla spropriazione è quello della provincia ove sono siti i beni pegnorati: se questi sono situati in più province, si osserverà quello è disposto nell' art. 10.

16. La elezione del domicilio in casa del patrocinatore rivoca la elezione di domicilio fatta nel precetto di pagamento. Qualora la parte voglia per se stabilire altro domicilio diverso da quello del patrocinatore, debbe indicarlo nel processo verbale di pegnoramento.

17. La costituzione del patrocinatore nel processo verbale di pegnoramento serve, perchè ogni persona che ne abbia interesse, ed anche il debitore stesso, prima della denunzia, possa conoscere dalla copia che si lascia nella municipalità, a qual patrocinatore debba dirigere i suoi atti, se voglia intervenire, e farsi opponente agli atti di spropriazione.

18. Il pegnoramento che cadesse sopra immobili non appartenenti al debitore, sarebbe mai per questa circostanza nullo nel senso delle nullità pronunziate nell'art. 80 di questa legge? Sembra che potrebbe domandarsi l' annullamento del pegnoramento per effetto della disposizione contenuta nell' art. 1444 delle *Leg. civ.*, che vieta la vendita della cosa aliena; non mai per nullità di forma o di rito. Il proprietario quindi potrebbe reclamare la proprietà con azione diretta di revindica, non mai con eccezione di nullità.

Art. 5 19. Non può dirsi nullo un pegnoramento perchè non contenga la descrizione di alcuni pezzi di terreno. Questi potrebbero dirsi soltanto non compresi nel pegnoramento, allorchè non si trovassero descritti neppure nell' estratto del catasto fondiario inserito nel processo verbale, che è l'atto il quale indica più legalmente l' immobile che si espropria.

20. Se il comune ove sono i beni è riunito per l'amministrazione ad altro comune, conviene anche esprimere questa circostanza nel processo verbale, altrimenti non sarebbe precisa la designazione del comune.

ART. 5.

» *L' usciere nel processo verbale di pegnoramento dovrà enunciare anche i nomi e cognomi de' coloni e de' conduttori, qualora vi esistano e si conoscano; altrimenti esprimerà in generale se sono locati, o pure in amministrazione, od abbandonati.* »

» *In oltre, nel descrivere gl' immobili, l usciere avrà cura di enunciarvi anche tutti gli accessorj apparenti, come muri, fossi, siepi, recinti ed altre cose simili, che tendono a meglio designarli e ad agevolarne la ricognizione; come anche le altre particolarità interessanti di cui abbia potuto raccogliere notizia in qualunque modo.* »

» *Se l' immobile pegnorato sia riportato nel catasto fondiario sotto forma antica che abbia sofferto poi cangiamento od alterazione, ovvero vi si trovi erroneamente descritto, o finalmente non vi si trovi affatto notato, l' usciere inserirà, nel processo verbale di pegnoramento, facendovi le corrispondenti avvertenze, l' estratto del catasto secondo lo stato antico, od il certificato negativo del sindaco del comune, o della direzione delle contribuzioni dirette della provincia o valle rispettiva, ed il creditore istante dovrà domandare l' apprezzo giusta l' art. 35 in fine.* »

(Da conferirsi *l' art. 674 Cpc.*; — *art. 3 dec. de' 14 ag. 1815*; — *art. 76 Lpc.*; — *art. 4, 6, 7, 35, 82 leg. nuova*).

Art. 5

1. *Osservazioni* — L' articolo 5.° impone altre obbligazioni agli uscieri per la maggiore esattezza del processo verbale di pegnoramento. Siccome però le notizie di cui, secondo questo articolo, si dee far menzione nel verbale, non sempre possono aversi esatte, così il legislatore non ha creduto sottoporre alla pena di nullità, fulminata per l'inadempimento di quello è disposto col precedente articolo, il pegnoramento in cui tali notizie fossero omesse, ovvero erroneamente enunciate.

2. A quello ch' è prescritto nel precedente articolo, crediamo che debbano aggiungersi nel processo verbale di pegnoramento, per la esatta descrizione esterna degli immobili, le seguenti indicazioni, cioè:

per le case, il numero d'ordine di polizia, il numero dei piani inferiori e superiori, e la loro divisione in più locazioni; il numero dei membri del pianterreno che abbiano ingressi separati, le coverture solari (cioè se sono a tetti o ad astrico), ed i comodi annessi alle medesime, come sarebbero scuderie, pozzi, cisterne, fontane, e cose simili. Pei piani terreni è anche utile di enunciare l' uso cui trovansi destinati, cioè se per abitazione, per magazzino, per scuderie, per rimesse, o per gli altri oggetti:

per gli edificj di macchine idrauliche, o di manifatture, conviene descrivere le macchine attive, e tutti gli utensili, che vi esistono per uso degli stabilimenti medesimi, e tutte le altre cose che possono esser considerate come accessorj nei termini dell'art. 447 delle *Leggi civili*:

pei terreni è utile di descrivere gli accessorj, cioè i canali d' irrigazione, le sorgenti d' acqua, ed ogni altro comodo rurale: allorchè trovansi in amministrazione del debitore fa d' uopo enunciare lo stato della coltura; cioè se sono *seminati*, *maggesati ec.*; se vi sono frutti attaccati alle radici che sono immobili per l' art. 443 *Leg. civ.*: bisogna pure descrivere gli animali, i generi, e gli altri oggetti destinati al servizio del fondo di cui formano la dotazione, ed i quali possono anche riputarsi immobili per *destinazione;* il tutto ne' termini degli art. 443, 444 *Leg. civ.*:

in generale poi bisogna descrivere ancora le servitù attive o passive, ed i pesi reali che, oltre la fondiaria, gravitano su l'immobile, e di cui siasi potuto avere notizia.

Art. 6

3. Se il pegnoramento contiene la descrizione di beni situati in diversi comuni, bisogna che questa sia fatta per ciascun comune distintamente, colla indicazione anche del circondario.

4. La disposizione dell' ultimo paragrafo dell' art. 5 circa i fondi che abbiano sofferto *cangiamento od alterazione* dopo la loro descrizione nel catasto, si dee intendere, per *cangiamento od alterazione* che possa produrre varietà notabile nel prezzo dell'immobile: per esempio, se un fondo aratorio fosse cangiato in oliveto, in frutteto, in ortalizio, se in esso si fosse fatto un fabbricato che non esistesse descritto nel catasto, e che ne alterasse il valore.

ART. 6.

» *Pria che l' usciere presenti alla formalità del registro il processo verbale di pegnoramento, dovrà lasciarne copia intera nella cancelleria del comune, ove sono rispettivamente siti gl' immobili pegnorati, che sieno tra loro staccati ed indipendenti.* »

» *Qualora gl' immobili situati in più comuni formino parte di una medesima tenuta, od amministrazione rurale, la copia dell' atto di pegnoramento sarà lasciata nella cancelleria del comune, ov' esistono i fabbricati ed in mancanza di questi, nella cancelleria del comune, ov' esiste la parte de' beni, cui viene rispettivamente attribuita una maggiore rendita sul catasto fondiario.* »

» *I sindaci de' detti comuni, o chi ne faccia le veci, apporranno il loro visto in piedi del processo verbale originale, in cui l' usciere dovrà far espressa menzione della copia da lui rilasciata nella cancelleria del comune rispettivo.* »

(Da conferirsi *l' art.* 676 *Cpc.* ; — *art.* 4 *dec. de'* 14 *ag.* 1815 ; — *art.* 761 *Lpc. art.* . . . *Leg.* 21 *giug.* 1819; — *art.* 4, 5, 80, e 82 *leg. nuova* ; *art.* 27 28 e 29 *num.* 17; *art.* 35 *num.* 23 e *art.* 38 e 39 *Tar.*).

Osservazioni. — 1. La prescrizione dell' art. 6 è a pena di nullità.

2. La formalità del registro, di cui parla l' art. 6,

è quella prescritta colla legge de' 21 giugno 1819 art. 60 n. 3. *Art. 6.*

4. L'articolo sesto diffinisce con maggior precisione i doveri dell' usciere relativi alla copia del pegnoramento da lasciarsi nella cancelleria comunale. I fondi *staccati*, *od indipendenti di cui parla il § primo* sono quelli che non formano una sola tenuta indivisibile.

5. Si è ora tolto l' obbligo di lasciare un' altra copia del pegnoramento nella cancelleria de' giudici di circondario: questa formalità, utile un tempo, quando, per le regole del *Cpc.*, il pegnoramento dovea contenere la indicazione del giorno degli incanti preparatorj ai quali si volea dare pubblicità per richiamare maggior numero di concorrenti all' asta, è sembrata superflua ora, che la legge ha provveduto altrimenti alla maggiore pubblicità, e ad un più regolare metodo per ottenersi un giusto prezzo venale.

6. Si è rimosso il dubbio se l' usciere o il sindaco dovesse far menzione sul processo verbale, del rilascio della copia: ora è certo che spetta all'usciere di enunciare nell' atto cotesto adempimento.

7. La formalità del *visto* del sindaco può dirsi che tiene luogo dell' assistenza de' testimonj prescritta pel pegnoramento de' mobili.

8. Nelle città ove l' amministrazione comunale è divisa in quartieri o sezioni la copia del pegnoramento dee lasciarsi nella cancelleria del rispettivo quartiere o sezione dove sono gl' immobili. E pei comuni riuniti sotto una medesima amministrazione comunale, la copia dee lasciarsi nel luogo ove risiede l' amministrazione centrale.

9. Se il sindaco o l' eletto o il decurione più anziano fossero congiunti del creditore pegnorante nel grado in cui la legge vieta loro di far da testimonj, cioè fino al quarto grado civile inclusivamente, non potrebbero essi *vistare* l' atto. In questo caso l' atto si dovrebbe *vistare* dal funzionario non ricusabile (*Decisione della Corte di Besançon — Carrè quist.*). Gli uscieri debbono esser in ciò attenti, onde non esporre la sorte dell' atto, dei cui vizj essi sono risponsabili.

10. Se in tutti gli immobili pegnorati in diversi comuni esistano de' fabbricati, la copia intera del processo

Art. 7

verbale dovrà lasciarsi in tutti i comuni ove i medesimi esistono.

11. Il sindaco nel vistare l' atto dee pur dichiarare di aversi ricevuto la copia, o di essersi questa lasciata nella cancelleria comunale.

12. Il termine fra il quale l' usciere dee lasciare nella cancelleria comunale la copia del verbale, non può eccedere due o quattro giorni computabili a norma dell' art. 45 n. 1, e dell' art. 51 della legge dei 21 giugno 1819; perciocchè egli dee lasciare la copia pria di far registrare l' atto originale, per quale formalità l' usciere ha un termine di grazia. Il ritardo in ciò porta solo la pena di un' ammenda di docati sei contro l' usciere, ma non pregiudica l' atto.

§. II. *Della denunzia del pegnoramento, e della trascrizione. Termini per adempiervi, e formalità da osservarsi.*

ART. 7.

» *Il processo verbale di pegnoramento sarà in seguito denunziato in copia alla persona, o nel domicilio del debitore, con atto il quale conterrà citazione a comparire innanzi al tribunale, ad oggetto di procedersi agli atti della spropriazione. L' usciere, fra le venti quattr' ore seguenti tale notificazione, e pria di presentare alla formalità del registro l' atto di denunzia, ne lascerà altra copia nella cancelleria del comune, ove avrà eseguito la denunzia medesima, e farà apporre in piedi dell' atto originale il visto dal sindaco, o da chi ne fa le veci.* »

(Da conferirsi *gli art. 677, e 681 Cpc.; — art. 8 dec. de' 14 ag. 1815; — art. 762 e 765 Lpc.; — art. 8, 10, 13, 35, 80, 84, e 102 § 1 Leg. nuova; — art. 31 n. 31 art. 35 n. 24, art. 38, 39, 74, 75 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. La denunzia, secondo le forme stabilite nell' art. 7, è prescritta a pena di nullità.

2. Per l' antica procedura il pegnoramento pria di denunziarsi dovea trascriversi, e la denunzia dovea di poi

adempiersi fra un termine di rigore. La formalità della preventiva trascrizione non produceva, in vero, alcuna utilità, percioccbè il pegnoramento non acquistava efficacia, nè rispetto al debitore, nè rispetto ai terzi, se non dopo la denunzia. Per la nuova legge, con maggiore semplicità, dopo la denunzia, ed unitamente a questa, si esegue la trascrizione, come è detto nel seguente art. 9: ciò produce risparmio di tempo e di spesa, e fa svanire ancora molte dispute cui dava luogo quella formalità preventiva. Siccome nella vecchia procedura non era fissato termine per la trascrizione del pegnoramento prima della denunzia, così nella nuova procedura, essendosi tolta la trascrizione preventiva, si è riportata questa latitudine alla denunzia. Sì fatta illimitazione tende ad agevolare le trattative amichevoli tra il creditore ed il debitore, pria di sottoporre costui allo spoglio dei suoi immobili.

Art. 7

3. L'art. 7.° stabilisce la forma della denunzia, lo che tende alla maggior' esattezza dell' atto. Si è adottata la forma della citazione; perchè la denunzia può dirsi la introduzione del giudizio; ed oltre a ciò essa o contiene la dimanda del creditore per l'apprezzo, o vale interpellazione al debitore per dimandare l'apprezzo, giusta gli art. 35 e 102 § 1; sul che il tribunale dee provvedere secondo gli art. 103 e seg.

4. La citazione dee contenere la chiamata fra termini ordinarj stabiliti nell'art. 166 *Lpc.*? L'art. 7 mentre stabilisce la forma della citazione non diffinisce il termine fra il quale debba il debitore comparire in tribunale. La reticenza non è senza ragione: questo atto di citazione è sommesso a particolari regole; non si potrebbero quindi sempre ragionevolmente applicare a tale citazione le regole stabilite negli art. 166 e seg. *Lpc.*. I termini adunque della citazione si debbono calcolare su la norma dell'art. 166 *Lpc.*, quando il creditore sproprianté dimanda egli l'apprezzo; e debbono nel caso opposto calcolarsi colla norma dell'art. 102 § 2 di questa legge, che fissa il termine per dimandare l'apprezzo.

5. Nella denunzia dee ripetersi la costituzione del patrocinatore, poichè questo atto debb' essere formato a'termini dell'art. 156 *Lpc.*

6. Il termine di 24 ore accordato all'usciere per la-

Art. 8 sciare la copia dell' atto di denunzia nella cancelleria municipale è tale, ch' egli può sempre utilmente nel corso del giorno che segue immediatamente adempiere tale formalità. Le 24 ore debbono computarsi civilmente, non già naturalmente, poichè la legge non impone l' obbligo di far menzione dell' ora in cui si compie il processo verbale.

7. La legge per favore del debitore ha potuto non diffinire tempo per la denunzia del pegnoramento, ma sembra che non sia della economia del creditore di far decorrere molto tempo inutilmente. Il ritardo potrebbe pregiudicare i suoi interessi, dando agio al debitore di abusare della sua proprietà.

8. La denunzia può notificarsi nel domicilio eletto per la esecuzione dell' atto, poichè questo domicilio tien sempre luogo del domicilio reale (*Delvincourt* tom. 1, p. 338 ; *Carrè* quist. 2270).

9. Nella cancelleria municipale debbe lasciarsi soltanto copia dell' atto di denunzia senza la copia del pegnoramento : sarebbe superflua una nuova copia di questo atto presso la detta cancelleria nella quale si lascia la copia del pegnoramento nel tempo designato nell' art. 6.

10. Pei comuni divisi in più sezioni o quartieri dee osservarsi la regola indicata nelle osservazioni sull' art. 1.° num. 13.

Art. 8.

» *Fra otto giorni dalla denunzia del pegnoramento, più un giorno per ogni quindici miglia di distanza fra il domicilio del debitore, ed il luogo ove risiede l' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia o valle in cui sono siti gl' immobili pegnorati, dovranno trascriversi gli atti del pegnoramento e della denunzia al debitore, in un registro apposito che si terrà nell' ufizio medesimo.* »

Da conferirsi *l' art. 677 e 681 Cpc. ; — art. 5 dec. dei 14 ag. 1815 ; — art. 762 e 765 Lpc. ; — art, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 84, 97, 98, 99 e 136, leg. nuova ; — art. 74, 75 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. Il termine della trascrizione è di rigore, perciocchè questa formalità è prescritta a pena di nullità.

Art. 8

2. L'art. 8 ha ora fissato con maggiore precisione, e con più esatta proporzione i termini da prendersi per norma onde stabilire la distanza che dee regolare l'aumento del periodo utile per la trascrizione; poichè si sono messi per estremi il domicilio del debitore e quello del conservatore. La seconda parte dell'art. 765 *Lpc.* facea osservare un vôto su di ciò; ed i termini stabiliti nella prima parte del medesimo articolo mal si sarebbero applicati al caso, mentre non erano in giusta proporzione col bisogno dell'adempimento della formalità prescritta.

3. L'inadempimento della trascrizione fra il termine prescritto rende vacillante tutta la procedura ulteriore.

4. La nullità può proporsi o dal debitore o dai creditori.

5. Il periodo utile per proporla dura, nell'interesse del debitore, per sei giorni dalla intimazione; e pei creditori fino all'aggiudicazione preparatoria, poichè trattasi di atto compreso nella disposizione dell'art. 136 della nuova legge.

6. Quando si annulla la procedura per tal inadempimento le conseguenze sono che debba ricominciarsi dalla denunzia nuovamente. Ciò importa che se nell'intervallo il debitore avesse alienato l'immobile, l'alienazione sarebbe valida, e soltanto soggetta alle azioni ipotecarie; di tal che l'immobile non potrebbe più spropriarsi nella via ordinaria in danno del debitore, giusta l'art. 12, bensì dovrebbe agirsi con azione ipotecaria contro il terzo possessore ne' termini dell'art. 2063 *Lc.*

7. Come si è rimarcato nel precedente articolo, sotto l'abolita procedura non vi era termine di rigore per la trascrizione del pegnoramento, ma questo termine era stabilito per la trascrizione della denunzia, ed era più lungo di quello stabilito nel presente articolo. La nuova legge però, mentre ha lasciata molta latitudine per la denunzia, ha creduto, che adempiuto tale atto, che è quello il quale fissa l'epoca dello spoglio del debitore, era indispensabile consolidare questo atto rendendolo pubblico il più presto possibile.

Art. 9

8. Secondo lo spirito della presente legge l' atto di pegnoramento è considerato come un atto traslativo di proprietà : la sua trascrizione quindi segna il termine che chiude il tempo utile per conservare i diritti ipotecarj acquistati, anteriormente alla denunzia del pegnoramento, su l' immobile pegnorato (*arg. art. 12 e 26*).

9. La trascrizione consiste nella copia letterale che dee farsi sul registro dell' intero processo verbale del pegnoramento e dell' atto di denunzia con tutte le formalità che dagli atti medesimi appariscono adempiute, non esclusa la formalità della registrata da farsi per esecuzione della legge dei 21 giugno 1819, e di cui si fa menzione nel principio dell' art. 7 di questa legge.

10. La tariffa mette a cura del patrocinatore l' adempimento della trascrizione, ed a quest' uopo gli accorda un compenso per la vacazione, ossia pel tempo che dee occupare per presentare e ritirare l' atto dall' ufizio del conservatore. La tariffa, negli art. 74 e 75, accorda due vacazioni, una per la trascrizione del verbale di pegnoramento, l' altra per la trascrizione dell' atto di denunzia. Ora che questa doppia operazione è riunita in una, il patrocinatore non può aver diritto se non ad una sola vacazione, ossia all' onorario di carlini dodici (*tarì 12 siciliani*), e questa somma soltanto può essere ammessa nella specifica delle spese.

11. Se la denunzia del pegnoramento fosse fatta al debitore personalmente, in luogo diverso dal suo domicilio, la distanza dovrebbe sempre calcolarsi dal luogo del domicilio per l' aumento de' giorni utili.

ART. 9.

» *Qualora gli atti del pegnoramento e della denunzia non possano trascriversi nel momento in cui verranno presentati, il conservatore, su gli originali esibitigli, farà menzione dell' ora, del giorno, del mese, e dell' anno in cui saranno depositati nel suo ufizio gli atti suddetti, come anche del numero d' ordine del registro de' depositi, e rilascerà alla parte il corrispondente riscontro, a' termini dell' articolo* 2101 *delle* Leggi civili. *Se nello stesso giorno fossero esibiti più pegnoramenti*

sul medesimo immobile, dovranno trascriversi gli atti **Art. 9**
del pegnoramento e denunzia i primi presentati. »

(Da conferirsi *art. 678 Cpc.*; — *art. 6 dec. de' 14 ag. 1815*; — *763 Lpc.*; — *art. 80, 97, 98, 99, 127, leg. nuova*; — *art. 2101 Lc.*).

1. La redazione dell'art. 9 è più esatta e precisa di quella degli articoli correlativi dell'abolita procedura. Si vede aggiunta la designazione del numero d'ordine del registro de' depositi, prescritto coll'art. 86 della legge de' 21 giugno 1819, in conseguenza di ciò che è disposto nell'art. 2101 *Lc.* Per tal modo si è prevenuto ogni intrigo o rifiuto mal fondato in danno di un creditore pegnorante.

2. I doveri de' conservatori, gli onorarj loro dovuti, ed i diritti del fisco in materia di trascrizione di pegnoramenti sono determinati della legge de' 21 giugno 1819 (*a*).

(*a*) Ecco gli articoli della citata legge. *Art.* 86 — » I seguenti registri destinati a ricevere gli atti negli uffizj, saranno in carta bollata: quello del deposito de' titoli; quello delle trascrizioni de' pegnoramenti. I conservatori ne' nostri dominj di qua del faro se ne provvederanno a loro spese; salvo il rimborso dalle parti in proporzione della carta occupata ne' loro registri. Quei de' nostri dominj al di là dal faro ne saranno provveduti gratuitamente dalla direzione generale del registro e del bollo residente in Napoli: quindi non sarà loro dovuto alcun rimborso dalle parti. — 2. » A cura degli stessi conservatori saranno numerati e cifrati i registri suddetti in ciascun foglio, dal presidente o da un giudice del tribunal civile, nella di cui giurisdizione è stabilito l' uffizio. Questa formalità sarà adempiuta fra tre giorni dalla presentazione del registro, e senza spesa. — 3. » In ciascun atto sarà apposta la data del giorno corrente, e tutti gli atti saranno scritti gli uni dopo gli altri, senza lacune, rasure, abbreviature, interlinee, e giorno per giorno. — 4. » Saranno numerati secondo il luogo che occupano ne' registri, e saranno cifrati dal conservatore. »

Art. 87. — 1. » Oltre de' registri prescritti nelle *Leggi civili*, i conservatori residenti negli uni e negli altri nostri dominj ne terranno un altro in carta libera, nel quale noteranno per estratto le inscrizioni, le cancellazioni, le trascrizioni ed ogni altro occorrente. — 2. Tal notamento si farà sotto il nome di ciascun gravato, e sotto quello di ciascun creditore o acquirente. — 3. Questo registro inoltre indicherà ogni atto che sarà stato notato, e il nu-

Art.
10

ART. 10.

» *Nel caso di pegnoramento d' immobili situati in diverse province o valli i quali facciano parte di una sola e medesima tenuta, che non possa dividersi senza depreziarla, gli atti di pegnoramento e di denunzia saranno trascritti nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia o valle ove esistono rispettivamente gl' immobili; ma dopo la trascrizione, i pegnoramenti saranno riuniti, e la procedura sarà portata innanzi ad un medesimo tribunale, ai termini dell' articolo* 2111 *delle* Leggi civili. »

» *Della sentenza, che ordinerà tale riunione, sarà presa nota nel margine de' pegnoramenti nel rispettivo ufizio ove sono stati trascritti.* »

Osservazioni — 1. La disposizione dell' articolo 10 è nuova, e serve a mettere in movimento le prescrizioni degli articoli 2111 e 2112 delle *Leg. civ.* L' antica procedura si tacea su di ciò.

2. I pegnoramenti de' beni situati in più province,

---

mero sotto del quale sarà stato descritto. — 4. Un tal repertorio avrà una tavola alfabetica. »

Art. 90 » I conservatori delle ipoteche godranno degli emolumenti determinati qui appresso. N.° 1. per ogni ricognizione di deposito di atti o notamenti, qualunque sia il numero degli atti depositati, grana 5 (*grana* 10 *siciliane*); N.° 7. nelle trascrizioni degli atti di movimento di proprietà di beni immobili, e di *processi verbali di pignoramento*, per ogni pagina di due facciate, ed ogni facciata di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea, grana 20 (*tarì* 2 *siciliani*): il numero delle pagine, delle linee e delle sillabe sarà contato sulle carte che le parti richiedenti presenteranno al conservatore; — N.° 8. per ogni certificato di non trascrizione di atto di passaggio, grana 20 (*tarì* 2 *siciliani*); — N.° 9. per copia collazionata degli atti depositati o trascritti nelle conservazioni delle ipoteche, per ogni pagina di due facciate, ognuna di venticinque linee, e di diciotto sillabe a linea, grana 15 (*tarì* 1 *e grana* 10 *siciliane*); — N.° 11. per gli atti che provano il rifiuto del conservatore di trascrivere nel caso di pegnoramento o esecuzione precedente d' immobili, grana 20 (*tar.* 2 *siciliani*); — N.° 12. per la radiazione di un atto di pegnoramento o di esecuzione d' immobili, grana 20 (*tar.* 2 *siciliani*). »

i quali non possano dividersi, debbono essere riuniti; e la procedura dee compiersi innanzi al tribunale della provincia ove esistono i fabbricati o la maggiore rendita, giusta l' art. 2112 *Leg. civ.*

3. La rendita che, in mancanza di fabbricati, dee prendersi per norma onde determinare il tribunale che dee procedere, debbe sempre calcolarsi sopra quella riportata negli estratti de'catasti fondiarj inseriti nei verbali di pegnoramento, poichè questi elementi soltanto possono essere legali.

4. Secondo il senso dell' art. 10, la riunione de' pegnoramenti dee ordinarsi dal tribunale, lo che importa che dee farsi con cognizione di causa dopo la denunzia al debitore. Ove adunque si verifichi il caso preveduto in questo articolo, il creditore, nel denunziare il pegnoramento e citare il debitore, dee fare speciale dimanda, perchè i pegnoramenti sieno riuniti e la procedura continuata innanzi al tribunale che, a' termini dell' articolo 2111, dee impossessarsi della spropriazione.

ART. 11.

» *Esistendo per lo medesimo immobile un precedente pegnoramento, il conservatore scriverà il suo rifiuto in piedi del secondo, e vi enuncierà la data del primo pegnoramento trascritto, i nomi e cognomi, le professioni, le abitazioni o domicilii del pegnorante e del pegnorato, il tribunale avanti al quale si procede, il nome e cognome, e l' abitazione del patrocinatore del pegnorante, la data della denunzia al debitore pegnorato, e quella della trascrizione.* »

» *Nel tempo stesso il conservatore, in margine del primo pegnoramento, prenderà notamento dell' atto rifiutato, enunciandovi il nome, il cognome, l' abitazione del creditore nuovo pegnorante, e del suo patrocinatore; la data del pegnoramento e della denunzia; del pari che il nome, il cognome, e l' abitazione del pegnorato; e farà menzione di tale adempimento in piedi del pegnoramento rifiutato.* »

(Da conferirsi, su la prima parte *l' art. 679 Cpc.*; — *art. 7 dec. de' 14 ag. 1815*; — *art. 764 Lpc.*; — *art. 127 leg. nuova*).

Art. *Osservazioni* — 1. La nullità comminata coll'art. 80
11 di questa legge all' inadempimento di quanto dispone il presente art. 11 dee riportarsi soltanto all'inadempimento del notamento del rifiuto della trascrizione.

2. Il secondo paragrafo dell' art. 11 contiene una utile aggiunzione tendente ad assicurare la efficacia della denunzia, e prevenire ogni quistione su di essa. Sì fatta aggiunzione era richiesta urgentemente dal cangiamento del metodo della trascrizione. Secondo l' antica procedura la trascrizione del pegnoramento non avea termine di rigore, ma dovea adempiersi pria della denunzia: il rifiuto quindi del conservatore non gli recava alcun pregiudizio, perciocchè l' atto rimanea in sospeso finchè durava in piedi il primo pegnoramento. Ora la trascrizione preventiva è soppressa, ed il pegnorante è libero soltanto nel far la denunzia, per la quale non vi è termine di rigore, ma dopo denunziato il verbale dee, fra un termine di rigore, adempierne la trascrizione a pena di nullità. In tale sistema se il conservatore rifiutasse di trascriverlo, il creditore rimarrebbe con un atto inutile. A prevenire questo inconveniente due vie si presentavano: l' una di dichiarare la efficacia della denunzia rifiutata non ostante il lasso del tempo; l' altra di far prendere nota del nuovo pegnoramento. Il primo espediente sarebbe stato contrario al principio di pubblicità su cui poggiano le disposizioni delle leggi attuali in fatto d' ipoteche e di pegnoramenti. Il secondo provvede meglio all' uopo, poichè evita anche gli intrighi del debitore il quale potrebbe far radiare il primo pegnoramento, di accordo col creditore primo pegnorante, ed alienare il fondo; sorprendendo così il compratore, il quale rimarrebbe per tal modo tratto nel laccio con un contratto, che si rende nullo per virtù di un secondo pegnoramento di cui non ha trovato notizia sul registro delle trascrizioni. Inoltre col metodo adottato si evitano anche le quistioni che potevano sorgere intorno alla efficacia della denunzia.

3. Per avere ragione il conservatore di rifiutare il pegnoramento secondo presentato, bisogna assolutamente che ve ne sia altro già trascritto, od almeno già presentato ne' termini del precedente articolo. Il conservatore quindi sarebbe in colpa, se, conoscendo stragiudizialmente la esi-

stenza di altro pegnoramento non ancora a lui presentato, rifiutasse di ricevere il secondo che gli si presenti. *Art.* 12

4. Il conservatore nello scrivere l'atto di rifiuto in piedi del secondo pegnoramento dee enunciarvi anche di aver preso nota di questo nel suo registro in margine del primo pegnoramento.

5. Se non ostante la esistenza di un pegnoramento trascritto, il conservatore, in vece di prendere semplice nota del secondo pegnoramento, trascrivesse il secondo, questa trascrizione non sarebbe per ciò nulla: è massima di diritto *utile per inutile non vitiatur*, bensì dovrebbe farsi dichiarare inefficace tutta la procedura posteriore, ed il conservatore sarebbe tenuto al ristoro di tutte le spese e di tutti i danni ed interessi cagionati al creditore pegnorante, ed a chiunque altro, per effetto della sua inavvertenza; poichè la legge non può permettere due procedure diverse su di un medesimo immobile pegnorato da due creditori.

6. In quanto al concorso di più pegnoramenti uno più esteso dell' altro, alla riunione di pegnoramenti contemporanei sopra diversi immobili dello stesso debitore, ed alla trascrizione del pegnoramento rifiutato, si veggano gli art. 97, 98, 99, e 127.

§ III. *Degli effetti della denunzia e della trascrizione.*

ART. 12.

» *Dal giorno in cui si sarà denunziato il pegnoramento al debitore, questi non potrà alienare in qualsivoglia modo gl' immobili pegnorati, nè gravarli a qualunque titolo di alcun peso, che ne deteriori il prezzo. Sarà quindi nullo di pieno diritto, e senza bisogno di pronunziazione del giudice, qualunque atto di tal natura fatto dal debitore dopo la detta denunzia.* »

(Da conferirsi *l' art. 692 Cpc.*; — *art. 30 dec. dei 14 ag. 1815*; — *art. 771 Lpc.*; — *art. 13 e 14, 26 leg. nuova*; — *art. 2010, 2077, 2078, 2080, Lc.*).

Osservazioni — 1. La redazione più chiara e precisa dell' art. 12 ha fissato meglio il senso del divieto di alienare, ed ha fatto svanire molte dispute.

Art. 12

2. Il divieto di questo articolo importa che il debitore non può disporre dell'immobile nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito.

3. Il divieto di alienare si estende anche alla costituzione delle ipoteche? È questa una quistione che ha trovato de' sostenitori nel *pro* e nel *contra*. L'articolo vieta di alienare e di gravare l'immobile di pesi che ne deteriorassero il valore; e le ipoteche in verità non ne deteriorano il prezzo. È però da notare che per potere costituir ipoteche convenzionali bisogna aver la capacità di disporre dell'immobile, e dopo la denunzia del pegnoramento il debitore è spogliato della proprietà del medesimo. Secondo la teoria del presente articolo, quindi, la ipoteca convenzionale posteriore alla denunzia non potrebbe esser valida, perchè imposta sopra un immobile che non è più del debitore: non così potrebbe dirsi per le ipoteche giudiziali, le quali si acquistano per virtù della legge, indipendentemente dalla volontà o dalla obbligazione del debitore. Applicando adunque la esposta teoria, sembra potersi conchiudere che le ipoteche convenzionali posteriori alla denunzia sieno inefficaci affatto su l'immobile pegnorato, perciocchè costituite in tempo in cui l'immobile non più appartiene al debitore. Conseguenza di ciò sarebbe che il creditore in favore del quale fosse costituita tale ipoteca non potrebbe pretendere prelazione ai creditori cartolarj, per la distribuzione del residuo del prezzo, se vi fosse: bensì egli dovrebbe concorrere con questi in contributo. Altrimenti forse dovrebbe dirsi se la ipoteca fosse giudiziale: questa potrebbe ottenere la prelazione ai cartolarj sul residuo di prezzo.

4. Se la procedura sul pegnoramento rimanesse sospesa per dimanda di divisione o vendita all'incanto, l'alienazione del fondo pegnorato sarebbe sempre nulla quando è fatta dal debitore dopo la denunzia (*decis. della Corte di Lione* del 28 sett. 1810, *Sirey* tom. 15 p. 134).

5. Oltre il caso dell'alienazione posteriore alla denunzia del pegnoramento di cui si parla nell'articolo 12, vi sono altri casi in cui la legge dichiara nulle le alienazioni, e permette ai creditori di domandarne la nullità. Sono nulle per disposizione di legge: — 1.° le alienazioni fatte a titolo gratuito ne' dieci giorni che precedono il

fallimento ; — 2.° le alienazioni di qualunque natura fatte dopo l'apertura del fallimento (*Leg. di ecc. art.* 434 e 436). *Art.* 13

6. Possono dichiararsi nulle a dimanda dei creditori : — 1.° le alienazioni fatte in frode dei creditori (*Lc. art.* 1120) ; — 2.° le alienazioni a titolo oneroso fatte fra i dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento (*Leg. di ecc. art.* 436).

7. Stante la nullità di diritto dell' alienazione posteriore alla denunzia, segue, che il creditore istante può, senza chiamare in giudizio il compratore, continuare la procedura di spropriazione. Non così se l' alienazione sia anteriore alla denunzia, comunque posteriore al pegnoramento. In questo caso il creditore se avesse ipoteca anteriore all' alienazione, ed utilmente conservata, dovrebbe agire con azione ipotecaria, uniformandosi agli art. 2063 e seg. delle *Leg. civ.* ond' essere soddisfatto dal terzo possessore, o far mettere all' incanto l' immobile ; ed egli non potrebbe più giovarsi del pegnoramento già fatto in danno del debitore, ma dovrebbe ricominciare le procedure dal precetto al terzo acquirente, qualora sia fra i tre mesi utili stabiliti nell' art. 2 ; od anche dal precetto al debitor principale, qualora il detto termine fosse spirato.

ART. 13.

» *Nondimeno l' alienazione degl' immobili potrà aver effetto quando, pria dell' aggiudicazione diffinitiva, anche in caso di rivendita in danno, il primo acquirente offra una somma sufficiente per soddisfare il capitale, gli interessi, e le spese, tanto al creditore istante, sia o no ipotecario ed inscritto, quanto a tutt' i creditori inscritti sul fondo per ipoteche anteriori alla vendita, notificando loro contemporaneamente l' atto del deposito della somma offerta, e ciò senza pregiudizio di tutte le altre ipoteche che gravitassero su gli immobili medesimi, e che resteranno illese come di diritto. La detta notificazione potrà farsi anche nel domicilio de' patrocinatori costituiti da' creditori nel giudizio di espropriazione, ed in mancanza, in quello eletto nella inscrizione rispettiva.* »

(Da conferirsi *l'art. 693 Cpc.*; — *art. 3, dec. 14 ag. 1815*; — *art. 772 Lpc.*; — *art. 12 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. L'art. 13 ha estesa la facoltà della offerta al caso della rivendita in danno.

2. Lo stesso articolo ha rimosso il dubbio se nella somma da offrirsi si debba comprendere il credito del creditor pegnorante, quando non fosse ipotecario, ovvero non iscritto.

3. Ha pure renduto chiaro quali crediti inscritti debbano pagarsi dall' acquirente, e quali ipoteche non rimangano pregiudicate non ostante la offerta.

4. In fine ha determinato il luogo ove debba notificarsi il deposito; lo che tende anche a rimuovere il dubbio se debbano intimarsi tutti i creditori.

5. Può forse sembrare rigorosa la disposizione della legge contenuta in questo articolo: ma conviene riflettere che, messa per principio la nullità della vendita, la eccezione al medesimo debb' essere rigorosa, ad oggetto di non dar campo al debitore di menare innanzi le sue frodi.

6. Poichè la legge permette di far la offerta anche in caso di rivendita in danno, sembra che sia nello spirito della legge di farla ammettere sempre che la vendita non sia irrevocabilmente stabilita anche nell' interesse dell' aggiudicatario: quindi potrebbe dirsi che il terzo acquirente possa del pari utilmente fare la offerta ed il deposito, allorchè si aprono nuovi incanti per offerta di sesto, e prima di sollennizzarsi gl' incanti; salvo però in questo caso il rimborso anche di tutte le spese in favore dell' aggiudicatario diffinitivo, e degli offerenti nuovi che rimangano esclusi. Esaminando però la cosa più addentro non sembra plausibile sì fatta idea. Allorchè l' aggiudicazione diffinitiva è proclamata, cessa il diritto del debitore, e quindi del suo avente-causa che è il terzo acquirente. L' aggiudicatario diffinitivo è diventato egli il proprietario dell' immobile, e questo diritto può essergli contrastato solo, fra un determinato tempo, da un offerente maggiore, non mai dal terzo che abbia acquistato illegittimamente l' immobile.

7. Quanto si è detto pel caso della rivendita in dan-

no, non può applicarsi al caso della nuova offerta del sesto: nel primo caso l' aggiudicazione è in certo modo sciolta; e nel secondo l' aggiudicazione sussiste. *Art.* 13

8. Nel caso dell' art. 13 il deposito del danaro non debb' essere preceduto, come nei casi ordinarj, dalla offerta ai termini degli art. 1210 e seg. *Lc.* — La offerta può farsi utilmente a chi può ricevere: nella specie però il debitore nulla dee ricevere; ai creditori nulla si può pagare sensa il consenso del debitore: d' altronde non si potrebbe loro pagare senza far precedere la graduazione. Per adempiere adunque il voto dell' articolo conviene depositare la somma necessaria, e quindi offrirla in massa ai creditori ed al debitore notificando loro l' atto di deposito nel modo stabilito in questo articolo.

9. Il deposito e la offerta del prezzo di alienazione, allorchè questo è minore dei crediti da soddisfarsi, non sarebbe valevole ad arrestare il corso della procedura di spropriazione.

10. La inosservanza delle formalità prescritte in questo articolo per la validità della offerta, fa sì che questa non abbia alcuna efficacia per arrestare la spropriazione, poichè desse comunque non prescritte a pena di nullità, lo sono non pertanto imperativamente come condizioni essenziali alla validità ed alla efficacia dell' atto.

11. Le ipoteche le quali rimangono illese sono quelle per crediti eventuali o non esigibili, non che le ipoteche ed i privilegj legali non iscritti.

12. Nel caso il compratore vuol profittare del favore del presente articolo nel tempo della rivendita in danno, l' aggiudicatario inadempiente non è tenuto a cosa alcuna? (*Vedi su di ciò le osservazioni su gli art.* 141 *e seg.*

13. Il deposito debbe farsi nelle casse pubbliche a ciò destinate. Le casse per ricevere i depositi giudiziarj e le forme amministrative da serbarsi per tali depositi sono stabilite:

pei reali dominj di qua dal faro, coi decreti de' 30 dicembre 1819 e 26 marzo 1827, i quali prescrivono i depositi, per le provincce, nelle casse dei ricevitori provinciali o distrettuali, ed in Napoli nella cassa di ammortizzazione;

e pei reali dominj di là dal faro, col dec. de'9 giug.

Art. 13 1820 che prescrive i depositi nelle casse de' ricevitori del registro (a).

(a) (*Decreto de' 30 dicembre 1819 pei depositi giudiziarj ne' reali dominj di qua del faro*).

Art. 1. » I depositi giudiziarj ed amministrativi o volontarj pe' dominj di qua del faro, che secondo il disposto col citato articolo 9 del decreto dei 30 di gennajo 1817 doveano farsi nelle casse de' ricevitori del demanio, dal dì 1. dell' entrante anno 1820 in poi saranno fatti nelle casse dei Ricevitori generali e distrettuali della tesoreria generale. »

2. » I Ricevitori generali e distrettuali terranno un registro particolare di tali depositi per conto della cassa di ammortizzazione. »

3. » I suddetti ricevitori generali, per quei depositi che saranno fatti direttamente presso de' medesimi, godranno il dritto di ritenuta di grana cinquanta per ogni ducati cento. Per quei depositi poi che si faranno nelle casse de' ricevitori distrettuali, il dritto di ritenuta sarà dell' uno per cento, da dividersi per metà tra essi ed il ricevitore generale. ,,

4. ,, Coloro che faranno i depositi suddetti, se saranno fatti presso il ricevitore generale, dovranno aver cura di far *vistare* dal controloro della ricevitoria la dichiarazione che dal ricevitore sarà loro rilasciata; e quei che faranno i depositi presso i ricevitori distrettuali, dovranno aver cura di far *vistare* la dichiarazione suddetta dal sottintendente, o da chi ne fa le veci: senza di questa formalità, le dichiarazioni suddette non saranno sufficienti a discaricarli dalla obbligazione a cui erano tenuti. ,,

5. ,, I Sottintendenti o chi ne fa le veci, ed i controlori delle ricevitorie generali, dopo averne preso registro ed apposto il loro *visto*, saranno tenuti col primo corriere immediato di dar notizia al direttor generale della cassa di ammortizzazione de' depositi fatti presso i rispettivi ricevitori, indicando la somma, da chi, e per qual causa. Lo stesso dovranno praticare ancora i ricevitori. ,,

6. ,, I ricevitori distrettuali passeranno al ricevitor generale i depositi fatti nelle loro casse; e questi unendovi anche quei fatti presso di essi, ne faranno decadariamente i versamenti alla cassa di ammortizzazione nel modo finora praticato. ,,

7. ,, I depositi che dovranno farsi in Napoli, saranno fatti direttamente nella cassa di ammortizzazione, come finora si è praticato. ,,

8. ,, Non ostante le prescrizioni precedenti, anche quei delle provincie, qualora da chi ha l' obbligo di fare il deposito volesse farsi direttamente nella cassa di ammortizzazione, potran farlo. ,,

ART. 14.

Art. 14

» *Qualora il danaro depositato per tal circostanza sia stato tolto a prestito, i mutuanti non avranno su l' immobile se non una ipoteca posteriore a quelle degli.*

(*Altro decreto de' 26 marzo 1827.*)

Art. 1. „ Le prescrizioni contenute nell' art. 1. del real decreto de' 30 di dicembre 1819, sono estese, a datare dal dì 1. del venturo mese di maggio in poi, a' depositi in numerario, che per offerte di sesta nelle spropriazioni d'immobili si fanno presso i cancellieri de' tribunali de' nostri reali dominj di qua del faro. I soli depositi in fedi di credito o polizze di banco potranno continuare ad esser fatti nelle mani de' cancellieri de' tribunali, coll' obbligo a costoro di effettuarne immediatamente la rimessa al ricevitore della tesoreria generale più prossimo alla residenza de'tribunali medesimi.,,

2. „ Per effetto delle disposizioni contenute nell' articolo precedente, è ampliato di due altri giorni il termine di giorni otto assegnato dall' art. 194 delle *Leggi di procedura civile* per l' offerta di sesta ne' giudizj di espropriazione forzata. ,,

3. „ Sono applicabili a' depositi per sesta le disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 5, e 6 del mentovato decreto de'30 dicembre 1819, in quanto — 1. al registro particolare da tenersi da' ricevitori generali e distrettuali, come pe' depositi giudiziarj ed amministrativi, o volontarj; — 2. al *visto* da apporsi, sia da' controlori provinciali, sia da' sottintendenti, alle dichiarazioni che rilasciate vengono da' ricevitori generali e distrettuali; — 3. ed all' avviso da darsi, del pari che al versamento da eseguirsi per parte de' contabili della tesoreria alla cassa di ammortizzazione, ne' modi prescritti da' regolamenti vigenti. ,,

4. „ I ricevitori generali, per que' depositi che saranno fatti direttamente presso di essi, godranno il dritto di ritenuta di grana cinquanta per ogni ducati cento. Pe' depositi poi che si faranno nelle casse de' ricevitori distrettuali, il diritto di ritenuta sarà dell'uno per cento, da dividersi per metà tra essi ed il ricevitor generale.,,

5. „ Gli oblatori, de' quali tratta l' articolo 1., sono tenuti ad accompagnare l' offerta nella cancelleria del tribunale colla dichiarazione da rilasciarsi loro nell'atto del deposito, quando sia in numerario, da' ricevitori generali e distrettuali, adempita del corrispondente *visto* sia de' controlori provinciali, sia de' sottintendenti, senza di che non saranno ricevute le offerte medesime. ,,

6. „ I depositi per offerte di sesta nell' espropriazioni per Napoli, saranno eseguiti direttamente presso la cassa di ammortizzazione. ,,

Art. 14 *altri creditori anteriori all'alienazione, i quali potrebbero inscriversi in tempo utile su l' immobile medesimo, ed a quella della moglie, e de' minori, od interdetti, che*

(*Decreto de' 9 giugno 1820, pei depositi giudiziarj nei reali dominj oltre il faro*).

Ar. 1. ,, I depositi giudiziarj ed amministrativi o volontarj pe' dominj oltre il faro saranno fatti nelle casse de' ricevitori del registro e bollo del luogo ove risiede l' autorità giudiziaria, che dee giudicare. ,,

,, In Palermo ed in Messina i depositi suddetti saranno fatti nel banco, e le polizze di credito, o sia di *partite di tavola*, saranno poi versate nella cassa del registro. ,,

4. ,, La tesoreria generale terrà l' amministrazione di tutte le somma de' depositi, finchè non sarà stabilita nei dominj oltre il faro la cassa di ammortizzazione. ,,

6. ,, Per facilitare la sollecita restituzione de' depositi di picciole somme, dipendenti da' giudizj presso i giudici di circondario, i ricevitori del registro riterranno presso di se le somme fino a cento ducati, senza farne versamento nelle casse degli agenti della tesoreria generale. In tal caso il dritto di ritenuta andrà a carico delle parti interessate. I depositi sino a sei ducati ne' giudizj presso i conciliatori si fanno presso i cassieri comunali, i quali ne terranno conto e rilasceranno una ricevuta alla parte. ,,

8. ,, I depositi saranno restituiti dagli stessi ricevitori del registro e bollo, che gli avranno ricevuti, previo il mandato dell'autorità giudiziaria competente: salvo il prescritto nell' articolo 14. A tal effetto l' estratto esecutivo della parte dispositiva della sentenza o decisione che avrà prescritto la liberanza del deposito, sarà esibito dalle parti interessate al regio procuratore presso il tribunale civile, o al giudice di circondario, secondo i termini della rispettiva competenza: e l' uno o l' altro con loro ufizio invieranno, per mezzo delle stesse parti, tal estratto al ricevitore del registro per eseguire il pagamento. I cassieri comunali restituiranno parimenti i depositi presso loro pervenuti, a' termini dell' art. 6, in vista dell' ufizio del conciliatore, che esibirà la parte, accompagnato dall' estratto della sentenza del conciliatore medesimo. ,,

9. ,, Il ricevitore del registro, in vista dell' ufizio di cui si parla nell' articolo precedente, verificato il deposito, n' eseguirà subito il pagamento, a preferenza di ogni altro esito, sulle somme che per qualsisia ramo trovinsi presso di se, ritirando la quietanza in regola dalla parte prendente, che sarà fatta in piedi dell'estratto della sentenza o decisione, per mano del notajo certificatore del distretto, o di altro pubblico ufiziale autorizzato a farne provvisoriamente le veci, ove si tratti del comune capoluogo del distretto in

nel tempo dell' alienazione gravitassero su lo stesso immobile, quantunque non ancora inscritte. » *Art.* 15

(Da conferirsi *la seconda parte dell' art. 693 Cpc.*; — *dell' art. 31 dec. dei 14 ag. 1815*; — *e dell' art. 772 Lpc.*; — *art. 12, 13 e 29 Leg. nuova*).

Osservazioni. — 1. Nella redazione dell' art. 14 si è determinato con maggior precisione la qualità de' creditori che conservano l' anteriorità della loro ipoteca sopra coloro che prestano il danaro.

2. Secondo lo spirito della nuova legge, nel soggetto caso, le persone le quali dannò il danaro per soddisfare i creditori inscritti prendono rango dopo i creditori di qualunque natura anteriori all' alienazione, che potessero utilmente inscriversi anche dopo la soddisfazione de' creditori che trovavansi anteriormente inscritti. Con ciò la legge ha voluto togliere il mezzo, onde indirettamente dar effetto all' alienazione che la legge stessa riguarda come nulla.

3. Il tempo utile per la inscrizione è quello indicato negli articoli 1980, 1990, 2077, 2098 *Leg. civ.*, e 26 *Leg. nuova.*

ART. 15.

« *Quando gl' immobili pegnorati si tengano in amministrazione per conto del debitore, questi ne rimarrà in possesso fino alla vendita, come sequestratario giu-*

---

cui risiede il notajo certificatore: negli altri comuni si farà per mano di un publico notajo. „

11. „ Se i ricevitori del registro non avranno fondi per la restituzione de' depositi al momento in cui sarà loro esibito il mandato dell' autorità giudiziaria, e se non converrà alla parte interessata di aspettare la percezione di ulteriori introiti, i ricevitori medesimi rilasceranno alla stessa parte verbale di rifiuto, accompagnato da loro ufizio all' agente distrettuale della tesoreria generale; e visteranno l' estratto della sentenza o decisione, attestando la verità del seguito deposito. Una copia del verbale di rifiuto sarà spedita dal ricevitore al direttore della valle. „

14. „ I depositi fatti nel banco di Palermo o in quello di Messina si restituiranno per banco colle formalità prescritte nell' art 8. — I pagamenti però si disporranno in Palermo dal tesoriere generale, ed in Messina dal direttore della Valle. „

Art. 15 *diziario ; ed in tal qualità, sarà tenuto dal giorno della denunzia in poi a rendere conto de' frutti degl' immobili , e delle cose esistenti nel fondo , e che ai termini delle* Leggi civili , *si considerano parte degl' immobili medesimi.* »

» *Non pertanto ogni creditore potrà , sempre che lo creda utile , far eseguire la raccolta , e la vendita de' frutti degl' immobili , pendenti nel tempo della denunzia , o posteriormente prodotti , ad oggetto di depositarsene il prezzo. La vendita di tali frutti si eseguirà colle formalità prescritte dagli articoli* 708 , 709, 710 , 714 , 715 , 716 , 720 , 721 , 722 , 723 , 724 , *delle Leggi di procedura civile.* »

(Da conferirsi l' *ultima parte dell' art. 686 Cpc. ; — art. 766 Lpc. ; art. 27 dec. de' 14 ag. 1815 ; — art. 22 , 23 , 152 , 183 , 184 e seg. legge nuova ; art. 1934 Lc.*)

Osservazioni — 1. Coll' art. 15 si sono meglio diffinite le obbligazioni del debitore allorchè rimane sequestratario giudiziale , poichè si è parlato non solo de' frutti , ma benanche degli accessorii , che egli potrebbe agevolmente sottrarre. Questa dilucidazione fa svanire molte dubbiezze.

2. Si è pur diffinito con chiarezza quel che si osservava in pratica per identità di ragione ; cioè le formalità da serbarsi per la vendita de' frutti pendenti.

3. Per la vendita de' frutti non è necessario l' atto di pegnoramento : basta farne una semplice enunciazione negli affissi che si pubblicano. Ciò sorge chiaro dal § 2 dell' art. 15.

4. Il debitore è tenuto a dar conto de' frutti ed esibirli anche coll' arresto personale : ciò risulta chiaro dalla combinazione degli articoli 1934 n. 5 *Lc.* , 183 , 184 della nuova legge.

5. Il debitore dee dar conto de' frutti pendenti nel tempo della denunzia e degli altri che si producessero posteriormente, perciocchè questi soli sono, come immobili, colpiti dal pegnoramento. I frutti maturati e raccolti precedentemente , essendo mobili (*art.* 443 *Lc.*) non pos-

sono soggiacere al pegnoramento. Qualora questi esistano, i creditori, ove il vogliano, potranno sequestrarli come cose mobili, serbando le formalità prescritte negli art. 673 a 716 delle *Leg. di proc. civ.* (a)

Art. 15

(a) Ecco le disposizioni delle leggi di procedura per la vendita de' frutti pendenti.

Art. 708 ,, La vendita sarà fatta nel più vicino mercato nei giorni e nelle ore ordinarie del medesimo, oppure in un giorno di domenica: nondimeno il giudice di circondario o il tribunale, secondo le rispettive competenze, potranno permettere la vendita degli effetti pegnorati in un altro luogo più vantaggioso. In tutti i casi la detta vendita dovrà essere annunziata otto giorni avanti per via di quattro affissi almeno, uno nel luogo dove sono gli effetti, l'altro nella casa del comune, il terzo nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo nel mercato più vicino, il quarto alla porta dell'udienza della giustizia di circondario, e se la vendita sarà per eseguirsi in un luogo diverso dal mercato, o da quello nel quale esistono gli effetti, sarà posto in esso un quinto affisso. Dovrà pure annunciarsi la vendita nella città per mezzo di fogli pubblici, se vi saranno. ,,

709 ,, Gli affissi indicheranno il luogo, il giorno, e l'ora della vendita, come pure la natura degli oggetti senza particolare distinzione. ,,

710 ,, Sarà verificata l'apposizione degli affissi per mezzo di un atto di usciere, al quale sarà annesso un esemplare dell'affisso. ,,

714 ,, Il processo verbale assicurerà dell'intervento, o della non assistenza della parte pignorata. ,,

715 ,, L'aggiudicazione sarà fatta al maggior offerente, pagando a contanti: mancando il pagamento, gli effetti saranno immediatamente rivenduti a carico del primo aggiudicatario. ,,

716 ,, Saranno personalmente responsabili del prezzo degli effetti aggiudicati gli uscieri incaricati della vendita; i quali saranno tenuti a far menzione nei loro processi verbali de' nomi, cognomi, e domicilj de' loro aggiudicatarj. Essi non potranno ricevere da costoro alcuna somma al di più dell'offerta, sotto pena di essere considerati come concussionarj. ,,

720 ,, La vendita otto giorni almeno avanti che segua, sarà annunziata per mezzo di affissi tanto alla porta del debitore, che a quella della casa del comune, e se non ve ne ha, al luogo dove si espongono gli atti della pubblica autorità. In oltre dovrà esser annunziata al mercato principale del luogo, se vi è, e non essendovi, a quello nel luogo più vicino, ed alla porta dell'udienza della giustizia di circondario. ,,

721 ,, Gli affissi indicheranno il giorno, l'ora ed il luogo della vendita, i nomi e le residenze tanto del creditore pegnorante, quanto del debitore pegnorato; l'estensione del terreno, la natura di ciascuna specie di frutti, ed il comune dove sono situati, senz'altra specificazione. ,,

Art. 16 6. La legge accorda ora il mezzo onde spogliare il debitore anche del possesso degli immobili, ad oggetto di evitare gl' inconvenienti e le malversazioni cui potrebbe facilmente spingersi il debitore che sta per perdere ogni diritto su l' immobile. Questo è appunto la destinazione di un amministratore giudiziario, di cui si fa parola nella seconda parte dell' art. 23, il quale è anche applicabile al caso in cui i beni trovinsi in amministrazione del debitore medesimo.

7. Pel caso che esista un sequestro di frutti pendenti, veggasi l' art. 22 *osservazione* n.° 2.

8. Per gl' immobili che sono locati, veggasi l'art. 18 *osservazione* n.° 4.

Art. 16.

» *Dopo la denunzia del pegnoramento al debitore questi non potrà conchiudere nuovi affitti, se non coll' autorizzazione del giudice, ed inteso il creditore istante, e gli altri creditori che abbiano costituito patrocinatore. I contratti, che fossero fatti in contravvenzione di tal divieto, saranno dichiarati nulli. Il debitore non potrà neppure far eseguire alcun taglio di bosco, o di selva, senza la detta formalità; nè far alcuna deteriorazione negl' immobili pegnorati, sotto pena de' danni interessi, ai quali sarà tenuto, anche coll' arresto personale; oltre l' azione penale, qualora vi sia luogo, per gravezza delle circostanze.* »

(Da conferirsi, su la prima parte, *l'art. 688 Cpc.; e la prima parte dell' art. 766 Lpc.* E su la seconda parte, *l'art.690Cpc.;—art. 28 dec. 14 ag. 1815;—art. 768Lpc.*)

---

722 ,, Si dovrà far constare dell' apposizione degli affissi conforme è stato detto nel titolo *del pignoramento de' mobili.* ,, (*cioè negli art.* 710 e 714).

723 ,, La vendita sarà fatta in giorno di domenica, o di mercato. Si potrà devenire alla vendita sopra luogo, o nella piazza del comune nel quale è situata la maggior parte degli oggetti pegnorati. La vendita potrà farsi anche nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo, nel mercato il più vicino. ,,

724 ,, Nel resto dovranno osservarsi le formalità ordinate nel titolo *del pegnoramento de' mobili*, *art.* 714, 715 e 716. ,,

Osservazioni — 1. Nella redazione dell' art. 16 si è dichiarato quali persone debbano esser intese per la conchiusione degli affitti, lo che formava dubbio sotto l' antica procedura.

Art. 16

2. Può il magistrato non accoglicre la dimanda di nullità? La legge è imperativa: essa dice *saranno dichiarati nulli*, e ciò importa che l' atto non incorre nella nullità di pieno diritto, ma che questa debba essere pronunziata semprechè venga dimandata, specialmente ove la dimanda fosse a nome dell' aggiudicatario. *Quid* se il contratto fosse vantaggioso, e non pertanto se ne dimandasse l' annullamento? Ciò non pare nell' ordine naturale: ma ove tutti i creditori fossero di accordo, converrebbe che il magistrato pronunziasse la nullità del contratto: il loro accordo sarebbe in tal caso una ragione in contrario alla supposta utilità. Ove poi le parti fossero discordi, toccherebbe al magistrato, bilanciando le circostanze che vi concorrano, il pronunziare su la dimanda, secondo che meglio creda nella sua giusta prudenza, per lo comune vantaggio, da buon padre di famiglia.

3. L' aggiudicatario contro chi può sperimentare l'azione per lo ristoro dei danni per effetto dei deterioramenti cagionati dal debitore, ovvero per la sottrazione degli accessorj dal medesimo commessa? Nell' antica procedura vi sono state delle decisioni con cui si è dato all' aggiudicatario l' azione contro al debitore, non mai contro al pegnorante. Questa giurisprudenza sembra che debba essere ben intesa. Non vi è dubbio che in niun caso l' espropriante può esser tenuto a cosa alcuna: ma in rapporto all' aggiudicatario sembra doversi distinguere il caso delle deteriorazioni, da quello delle sottrazioni. Sembra che per le deteriorazioni possa l' aggiudicatario pretendere la riduzione del prezzo, qualora sieno state commesse prima dell' aggiudicazione, e debba per contrario dirigersi contro al debitore se siensi commesse dopo dell' aggiudicazione. È questa la conseguenza dell' applicazione del principio che *res domino perit*, ed il domino è l' aggiudicatario dal giorno dell' aggiudicazione. Per gli oggetti accessorj non consegnati l' azione dee dirigersi contro al debitore, ma ciò non toglie che ove il prezzo non fosse distribuito, ed il debitore fosse insolvibile, l'aggiudicatario potesse domandare

Art. 17 che dal prezzo dell'immobile fosse prelevato l'importo degli oggetti non consegnatigli, salvo ai creditori l'agire contro al debitore. Non pare che possa negarsi questo diritto all'aggiudicatario, il quale potrebbe nei termini dell'art. 1456 dimandare anche lo scioglimento del contratto, per la non seguita tradizione della cosa venduta nello stato intiero.

Art. 17.

Quando gl'immobili pegnorati trovansi locati, se la locazione non abbia data certa anteriore al precetto di pagamento, i creditori, od anche l'aggiudicatario potranno domandarne lo scioglimento.

» *Ancorchè la locazione abbia data certa, anteriore al precetto di pagamento, i creditori utilmente inscritti su gl'immobili locati per ipoteca anteriore alla locazione, i quali non rimanessero coperti col prezzo di valutazione degl'immobili pegnorati, potranno chiedere o lo scioglimento della locazione, ovvero la riduzione del termine della medesima, tutte le volte, che tale locazione oltrepassi la durata di nove anni, a contare dal principio dell'affitto: salvo però sempre l'azione per la nullità della locazione stessa, per causa di dolo, o di frode.* »

(Da conferirsi, su la prima parte, *l'art. 691 Cpc.*; — *art. 29 dec. dei 14 ag. 1815*; — *art. 769 § 1 e 2 Lpc.* — Su la seconda parte, *la terza parte dell' art. 769 Lpc.*; — *art. 1588 e seg. Lc.*; — *art. 15, 16, 36, 94, 95, leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. L'art. 17 ha distinto con più precisione i casi in cui i creditori o l'aggiudicatario possono non rispettare le locazioni esistenti.

2. Coordinando le disposizioni degli articoli 16 e 17 con quelle degli articoli 1588 e seguenti delle *Leggi civili*, sembra che sotto l'impero della nuova legge, per le locazioni de' fondi pegnorati fatte dal debitore debbano serbarsi le seguenti norme: cioè, — 1.° le locazioni che non han data certa relativamente ai terzi non sono effi-

caci nè pei creditori nè per l'aggiudicatario: costoro sono liberi di chiederne lo scioglimento senza esser tenuti a ristoro de' danni verso il conduttore (*arg. art. 1589 Leg. civ. ed art. 17 § 1 di questa legge*); — 2.° le locazioni posteriori alla denunzia del pegnoramento sono nulle (*art. 16 di questa legge*); — 3. ° le locazioni di data certa anteriore o posteriore al precetto, se sono per oltre nove anni possono essere impugnate con azione di rescissione o di riduzione, da' creditori inscritti ed incapienti su l' immobile medesimo; ed in questo caso, essi a nulla son tenuti verso il conduttore per danni interessi (*arg. art. 17 § 2 di questa legge*); — 4.° le locazioni medesime possono essere risolute a dimanda dell' aggiudicatario, ma egli è tenuto in questo caso al ristoro de' danni interessi verso il conduttore (*art. 1588 e 1589 Leg. civ.*); — 5.° le locazioni in cui sia concorso dolo o frode da parte del debitore, possono esser impugnate da qualunque creditore o aggiudicatario, nel tempo utile, senza obbligo di ristoro di danni interessi verso il conduttore (*art. 1120 Leg. civ.*).

3. I creditori utilmente inscritti sono quelli che siensi inscritti fra termini legali designati nell' art. 1980, 1990, 2077 e 2096 (*art. 26 della nuova legge*).

4. La ipoteca debb' essere anteriore alla locazione: ed in vero sembra giusto che per aver diritto ad impugnare la locazione anteriore al pegnoramento si debb'aver un diritto su l' immobile, nel tempo in cui si fa la locazione. Non potrebbe dirsi lo stesso, con egual giustizia, per coloro che nel tempo della locazione non aveano alcun diritto su l' immobile.

5. Se un debitore abbia fatto con data certa anteriore al precetto, degli affitti diversi pel medesimo immobile pegnorato da aver luogo successivamente, dovranno questi essere rispettati, ovvero se ne potrà domandare l' annullamento? Sembra che la quistione debba essere risoluta contra i locatori. La legge parla di conduzioni che sono in esecuzione nel tempo del pegnoramento: questa idea sorge chiara dalle parole, *quando gl' immobili pegnorati trovansi locati*. Le altre che si dovessero cominciar ad eseguire in tempo in cui la proprietà non appartiene più al debitore, non obbligano l' aggiudicatario. Il

Art. 18 nuovo conduttore escluso avrebbe diritto ad agire contro il debitore pei danni ed interessi, non mai contro il terzo acquirente. L'azione del nuovo conduttore non è un' azione reale, bensì personale contro il debitore, e non può mai sperimentarsi contro l' aggiudicatario.

6. L' azione per impugnare i detti contratti di locazione se si esercita pendente la procedura di spropriazione è, come incidente, sommessa alle regole stabilite negli articoli 93, 94, 95 e 96. Se poi si esprimenta dopo compiuta la spropriazione, l' azione è principale, ed è sommessa alle regole ordinarie.

SEZIONE II.

Degli atti conservatorj, ossia del sequestro della rendita presso i coloni o conduttori, e della destinazione di un amministratore.

Art. 18.

» *In ogni caso di locazione, i creditori potranno sempre sequestrare nelle mani de' coloni o conduttori le quantità da essi dovute per arretrato e corrente; senza pregiudizio delle azioni di nullità, di rescissione, o di riduzione dei contratti giusta i due precedenti articoli.*»

(Da conferirsi *la seconda parte dell'art. 691 Cpc.*; — *art. 29 dec. de' 14 ag. 1814*; — *l' art. 769 Lpc.*: — *art. 16, 17, 19, 20, 21 e 22 legge nuova*).

Osservazioni. — 1. Coll' art. 15 la legge ha provveduto alla immobilizzazione dei frutti nelle mani del debitore. Coll' art. 18 e seg. provvede alla immobilizzazione delle rendite dovute da' terzi.

2. La nuova legge coll' articolo 18, e coi seguenti cinque altri ha supplito il vôto della vecchia procedura, adottando un metodo semplice per assicurare le rendite prodotte dagl' immobili pegnorati.

3. Il sequestro delle mercedi può farsi in qualunque caso di locazione, sia che abbia data certa, sia che non l' abbia; o che la data sia anteriore, o che sia poste-

riore al precetto. La disposizione comprende nella sua generalità tutti i casi espressi negli art. 16 e 17. Trattandosi di assicurare la rendita, non vi sarebbe ragione per non sequestrare le mercedi dovute da coloni. La legge accorda ora la facoltà del sequestro delle rendite in tutti i casi, sia che la locazione possa o debba esser dichiarata nulla o risoluta, sia che debba essere rispettata.

4. Finchè i creditori non procedono alla immobilizzazione delle rendite, il debitore potrebbe validamente esigerle, senza esser tenuto a renderne conto. Le rendite, a differenza dei frutti pendenti, sono mobili che non cadono nel pegnoramento, ma debbono essere sequestrate con separati atti. La legge non dichiara pei prodotti delle locazioni il debitore sequestratario giudiziario. I creditori quindi debbono essere in ciò diligenti.

ART. 19.

» *Il creditore, che voglia fare tal sequestro, dovrà notificare ai conduttori, o coloni un atto contenente la enunciazione sommaria del pegnoramento fatto, denunziato, e trascritto, giusta gli articoli 4, 5, 6, 7, e 8, e la citazione a comparire fra termini ordinarj innanzi al tribunale, ove si procede alla spropriazione ad oggetto di farvi la loro dichiarazione.* »

» *Di questo atto si dovrà prendere notamento nell' ufizio della conservazione delle ipoteche, nel margine dell' atto di pegnoramento degl' immobili precedentemente trascritto.* »

(Da conferirsi *gli art. 20, 21, 22 e 23 legge nuova*).

Osservazioni — 1. Disposizione nuova. Le forme dell' atto sono prescritte in questo articolo sotto pena di nullità.

2. La tariffa giudiziaria non fa menzione di questo atto, ch' è per la prima volta prescritto colla presente legge; per analogia potrebbe adattarvisi la disposizione dell art. 31 num. 31, ed art. 35 num. 24 pel diritto dell'usciere, e dell'art. 75 per l'onorario del patrocinatore.

Art. 20 3. Le leggi abolite parlavano della immobilizzazione della rendita; ma non davano alcuna regola particolare per eseguirla. Nella pratica si era ricorso alla forma del sequestro presso terzo; ma questo metodo, l'unico che si accordasse col sistema di quella procedura, era sommamente dispendioso alle parti. La nuova legge ha, con modo molto semplice, abbreviato gli atti ed economizzato la spesa in vantaggio dei creditori e del debitore; anche perchè tutte le quistioni sono trattate come incidenti del giudizio di spropriazione, e quindi con rito sommario.

4. L'atto di sequestro delle rendite nel caso della spropriazione forzata è d'indole tutta diversa dal sequestro ordinario; poichè il sequestro, nel soggetto caso, rende immobile per virtù della legge quel che di sua natura è mobile: da ciò la necessità di prenderne notamento in margine del pegnoramento; come prescrive l'articolo medesimo.

Art. 20.

» *Per le dichiarazioni de' conduttori, o de' coloni si osserverà quanto è prescritto negli articoli* 661, 662, 663, 664, 665, 666, *delle* Leggi di procedura civile, *relativi alle dichiarazioni de' terzi sequestratarj.* »

» *Omettendo i conduttori o coloni di fare tra il termine della citazione, giusta l' articolo* 19, *la loro dichiarazione, potranno essere astretti al pagamento delle mercedi per tutte le annate decorse, salvo ai medesimi il dimostrare ne' modi legali la regolare soddisfazione del debito.* »

» *Qualunque contestazione che insorga su le dichiarazioni de' coloni, o conduttori, sarà portata innanzi al tribunale, che conosce della spropriazione* (*a*).

(*a*) Ecco gli articoli delle Leggi di proc. da tenersi presenti per le dichiarazioni de' conduttori.

661 „ Se il sequestratario si trova in un luogo ove risiede il giudice o il tribunale che dee conoscere del sequestro, farà la sua dichiarazione nella rispettiva cancelleria de' medesimi, affermandone la verità con giuramento: altrimenti la farà nella cancelleria del giudice di circondario del suo domicilio; nè sarà necessario che egli rinnovi il giuramento nella cancelleria. „

(Da conferirsi *gli art.* 21, 22, 23, 24 *legge nuova*). *Art.* 21

Osservazioni — 1. La regola stabilita nella seconda parte dell' art. 667 delle *Leggi di proc. civ.* è modificata pel caso particolare contemplato nel § 2 dell' art. 20 della nuova legge, pel quale i sequestratarj non sono tenuti come debitori puri e semplici della somma per la quale si agisce, mentre questa norma sarebbe stata male applicata. La legge ha riguardato i contumaci come debitori di tutto l' arretrato, su la presunzione che chi non dichiara a tempo ritiene per vero il suo debito nascente dal titolo di affitto: fa salvo ad essi però il dimostrare il contrario.

2. La disposizione della terza parte dell' art. 20 è una eccezione alla regola di competenza dei giudici di circondario.

ART. 21.

» *La notificazione dell' atto, prescritto nell' articolo* 19 *produrrà di pieno diritto, e senza bisogno di*

---

662 ,, La dichiarazione giurata potrà farsi anche per mezzo di special procura. ,,

663 ,, La dichiarazione enuncierà le cause e la somma del debito; i pagamenti a conto, se pure ne sia stato fatto qualcuno; l' atto e le cause della liberazione, quando il sequestratar.o non è più debitore; ed in ogni caso gli altri sequestri o le opposizioni che fossero state fatte nelle sue mani. ,,

664 ,, Saranno annessi alla dichiarazione i documenti giustificativi della medesima. Tanto l' una che gli altri saranno depositati in cancelleria, e l' atto di deposito verrà notificato per mezzo di un solo atto il quale dovrà contenere la costituzione di patrocinatore. Questa costituzione non sarà necessaria, trattandosi di causa pendente innanzi a' giudici di circondario. ,,

665 ,, Se mai sopravvenissero altri sequestri o nuove opposizioni, il sequestratario dovrà farne la denunzia al patrocinatore del primo creditore sequestrante, e presso i giudici di circondario alla persona, o al domicilio del detto primo creditore, per mezzo di un estratto contenente i nomi, i cognomi, o le elezioni del domicilio de' nuovi creditori, e le cause del sequestro, o della opposizione. ,,

666 ,, Nè dal canto del sequestratario nè contro di esso verrà permessa alcun' altra procedura, ogni volta che la dichiarazione non è contraddetta. ,,

Art. 22 *sentenza, il sequestro, nelle mani de' conduttori o coloni, di tutte le quantità da essi dovute per mercedi arretrate e correnti, delle quali saranno tenuti alla scadenza di far deposito nelle casse pubbliche.* »

(Da conferirsi *art. 18, 22, 23, 24, legge nuova*).

Osservazioni — 1. Disposizione nuova che spiega gli effetti legali della notificazione.

2. Secondo la regola dell'art. 21 il sequestro non ha bisogno di esser convalidato dal giudice : se i conduttori non adempiono al deposito essi possono esservi astretti, ma con sentenza del tribunale ad istanza di qualunque creditore e del debitore stesso, a' termini dell' art. 23.

3. I depositi debbono farsi nelle casse pubbliche a ciò destinate, giusta i decreti riportati sotto l' art. 13.

Art. 22.

» *I frutti raccolti dal debitore dopo la denunzia del pegnoramento, nel caso dell' articolo 15, e le mercedi o quote di frutti dovute da' conduttori o coloni, e sequestrate giusta l' articolo 19, saranno considerati come parte dell' immobile pegnorato, ed il loro prodotto sarà distribuito unitamente al prezzo dello stesso, come per legge, nel giudizio di graduazione.* »

» *Nel caso che su i frutti o su le mercedi esistano sequestri fatti, o cessioni debitamente intimate o accettate anteriormente alla denunzia del pegnoramento a' coloni o conduttori, giusta gli articoli 18 e 19, faranno parte dell' immobile pegnorato soltanto le quantità dovute per lo tempo posteriore alla denunzia medesima ; e le altre pel tempo anteriore, rimarranno soggette al sequestro, o alla cessione precedente, come per diritto.* »

(Da conferirsi *gli art. 689 e 691 §. 2 Cpc.; — art. 27 e 29 § 2 dec. de' 14 ag. 1815; — art. 767 e 769, § 2 Lpc.; — art. 15 e 18 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione della seconda parte dell' art. 22 è nuova. Essa determina l' effetto della im-

mobilizzazione nel concorso coi sequestri mobiliari preesistenti.

2. Nella liquidazione delle quantità sembra esser nel voto della legge di seguirsi la proporzione aritmetica, secondo il numero de' giorni dell' anno locativo; poichè trattandosi di frutti civili debbe seguirsi la norma stabilita nell' art. 512 *Leg. civ.* Quindi se siasi fatto un sequestro delle pigioni di una casa a 31 agosto, mentre l' affitto scade a 4 maggio seguente, il sequestro mobiliare trae la pigione di tre mesi e 26 giorni, ed il sequestro per la immobilizzazione cade sopra i rimanenti mesi otto e giorni quattro.

3. Il sequestro apposto a' frutti pendenti degli immobili in amministrazione del debitore, fatto prima della denuncia del pegnoramento degli immobili medesimi al debitore, dovrà compiersi in favore dei sequestranti, ovvero il prodotto della vendita dei frutti, posteriore alla denuncia, dee riunirsi agl' immobili? Combinando la disposizione di questo articolo con quella dell' art. 15 sembra doversi dire che il prodotto della vendita debba dividersi per rata di giorni secondo l' anno colonico, cedendo la rata pel tempo anteriore alla denuncia del pegnoramento a favore dei sequestranti dei frutti, e la rata pel tempo posteriore in beneficio degli esproprianti.

ART. 23.

» *Il debitore ed i creditori potranno rispettivamente in ogni tempo astringere i conduttori o coloni sequestratarj ad eseguire il deposito delle somme scadute dopo il sequestro, giusta l' articolo 21; ovvero la consegna de' frutti naturali od industriali, dovuti per mercede delle locazioni, ad oggetto di vendersi, e depositarsene il prezzo a norma dell' articolo 15.* »

» *Potranno inoltre i creditori sempre che il crederanno utile alla garentia de' proprj diritti, non che alla conservazione dei frutti, o degl' immobili pegnorati, far destinare dal tribunale, inteso il debitore, un amministratore giudiziario, tanto per l' amministrazione de' fondi non locati, quanto per la riscossione de' fitti, e per lo adempimento de' pesi. Questo amministratore sarà tenuto,*

Art. 23 *ed in mancanza potrà esservi astretto anche coll'arresto personale, a depositare nelle casse pubbliche le rendite percepite, dedotti gli esiti necessarj per l'amministrazione e per l'adempimento de' pesi.* »

(Da conferirsi l' *art. 688 Cpc.*; — *art.* 677 *Lpc.*; — *art. 93, 94, 95, 152, 189, e 191 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione della prima parte è nuova. La seconda trae origine da un' eccezione accennata nell' art. 688 *Cpc.*, ed art. 766 *Lpc.*

2. L' art. 23, che ha cangiato in legge una pratica osservata sotto l' antica procedura, dà il mezzo onde assicurare gli effetti del sequestro presso i conduttori, i quali spesso coll' andare del tempo possono diventar insolvibili; e stabilisce con più precisione il metodo da serbarsi onde togliere di mezzo dall' amministrazione il debitore.

3. I provvedimenti sono utili per assicurare i prodotti de' fondi, che sotto l' antica procedura ordinariamente si sciupavano dagli intrighi del debitore, il quale, nella rovina della sua fortuna, non avea ordinariamente ozione di mezzi per trarre, dal moribondo suo diritto di proprietà, tutto ciò che in qualunque modo gli riusciva di profittare nel momento; nulla curando gl' interessi de' creditori, e meno anche un futuro suo vantaggio.

4. La dimanda per la destinazione dell' amministratore debb' essere motivata. Però siccome la legge mette alla prudenza de' creditori il giudicare della utilità di questa misura, così non è necessario il concorso di circostanze urgenti. Il magistrato non può negarsi a destinarlo, allorchè i creditori ne facciano la dimanda; eccetto se il debitore abbia tanto nel suo asse, da offrire garantia per ogni danno che potesse recare nell' immobile.

5. La dimanda per l' amministratore, e per lo deposito debbono farsi con semplice atto, giusta l' art. 431 *Leg. di proc. civ.*; quindi debbe intimarsi al patrocinatore, se l' ha costituito, altrimenti alla persona o nel domicilio del debitore: dovrà intimarsi anche ai patrocinatori dei debitori che l' abbiano costituiti.

6. Le dimande per la destinazione di un amministratore e per obbligare costui od anche i conduttori a depo-

sitare, sono degli incidenti, nella procedura di spropriazione; quindi soggette alle regole stabilite negli art. 93, 94, 95 e 96.

ART. 24.

» *I creditori dovranno menar buone al colono, o conduttore le anticipazioni fatte al debitore, quante volte vi concorrano i seguenti requisiti, cioè:*

1. che sieno convenute nel titolo della locazione;

2. che il titolo abbia data certa anteriore al precetto di pegnoramento;

3. Che le anticipazioni non eccedano due annate pe' fondi rustici, ed una per gli urbani.

» *Qualora però i creditori rimangano coperti col prezzo di valutazione degl' immobili, essi dovranno rispettare le anticipazioni fatte al debitore, qualunque ne sia la somma. Ben vero, delle annate di rendita mancanti dovrà tenersene ragione in favore dell' aggiudicatario, per essergli rimborsate.* »

Da conferirsi *l'art. 770Lpc.;—art. 20 e 85 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Si è dichiarato il diritto dell'aggiudicatario per la mancanza della rendita.

2. Questo articolo contiene una regola generale applicabile a qualunque caso di locazione che possa essere legalmente rispettata da'creditori: essa soffre eccezione solo pel caso della immobilizzazione delle rendite provvenienti da diritti reali immobiliari, come può osservarsi nell'art. 85. La disposizione del § 2 dell' art. 24 dee intendersi sempre nel caso che i creditori rimangano coverti col prezzo depurato dalle somme che dovessero essere rimborsate all' aggiudicatario. Ove una differenza in meno risultasse per questa parte, dovrebbe il conduttore risentirne la perdita, non mai i creditori e molto meno l' aggiudicatario.

ART. 25.

» *Il creditore istante in ogni stato del giudizio, potrà dimandare al tribunale, che dal prodotto de' frutti o delle mercedi de' fondi pegnorati gli sieno anticipate*

Art. 26

le spese già fatte pel giudizio di spropriazione, e queste gli verranno accordate dietro la specifica che ne farà, e contro una equivalente cauzione pel caso di nullità degli atti. »

» *Non sarà necessario di dar cauzione in immobili. Il tribunale potrà anche ordinare che il danaro sia pagato al creditore dietro semplice obbligazione del medesimo di esser tenuto, anche con arresto personale, per la restituzione, in caso che gli atti sieno dichiarati nulli.* »

Osservazione — 1. La disposizione dell' art. 25 è nuova affatto. Dessa è molto utile perchè offre il mezzo onde agevolare al creditore la continuazione di un giudizio dispendioso. Il modo semplice portato nella cauzione conviene alla qualità della obbligazione che si contrae, la quale non mai potrà essere di grande importanza.

SEZIONE III.

Denunzia del pegnoramento ai creditori inscritti o aventi ipoteca legale, ed alle persone che abbiano diritto di prelazione legale per l' acquisto dell' immobile.

ART. 26.

» *Elassi quindici giorni dalla trascrizione del pegnoramento, il creditore istante dovà notificare la spropriazione da lui incoata, a' creditori, che dalla nota rilasciata dal conservatore delle ipoteche appariranno di aver iscritto prima, o fra i quindici giorni seguenti a quello della trascrizione del pegnoramento, le rispettive ipoteche costituite su l' immobile pegnorato, anteriormente alla denunzia del pegnoramento. Cotesta notificazione dovrà enunciare :*

1. *il giorno in cui si è fatto il precetto al debitore;*
2. *il giorno in cui si è fatto il pegnoramento ;*
3. *la natura, e la estensione de' fondi pegnorati ;*
4. *la enunciazione degli articoli del catasto fondiario;*
5. *il giorno della seguita denunzia al debitore ;*
6. *la data della trascrizione del pegnoramento, e*

della denunzia al debitore nell' ufizio della conservazione delle ipoteche;

7. *Il sequestro della rendita, se mai siasi fatto*;

8. *la dimanda di apprezzo, qualora siasi avanzata, dal creditore stesso, o dal debitore; altrimenti, la notizia negativa*;

9. *il nome e cognome del patrocinatore istante, e di quello del debitore, se lo abbia costituito* ».

ART. 27.

Tale notificazione dovrà farsi alla persona, e nel domicilio reale delle persone enunciate nel precedente articolo dei creditori inscritti. Potrà farsi anche nel domicilio eletto nelle rispettive inscrizioni: in questo caso però la notificazione dovrà inserirsi per due volte, e coll' intervallo almeno di otto giorni fra l' una e l' altra, nel giornale ufiziale di Napoli, o di Palermo; secondo che i beni pegnorati esistano di qua o di là del Faro ».

» *Lo stato, i comuni, ed i pubblici stabilimenti, per le ipoteche su i beni de' loro contabili saranno sempre notificati nella persona dell' intendente della provincia o valle ove sono siti gl' immobili pegnorati* ».

ART. 28.

» *La stessa notificazione dovrà farsi alla moglie del debitore, ed ai surrogati tutori destinati per le tutele che si trovassero conferite al debitore anteriormente alla denuunzia del pegnoramento; alle persone cui la legge accordi la prelazione per l' acquisto dello immobile in caso di vendita, qualora se ne abbia notizia; al proccuratore del Re presso il tribunal civile; ed al conservatore delle ipoteche della provincia o valle ove sono siti i beni pegnorati* ».

» *Nella notificazione che si farà al proccuratore del Re ed al conservatore delle ipoteche, dovrà farsi espressa menzione della seguita notificazione alla moglie, ed ai surrogati tutori* ».

» *Nel caso il creditore instante ignori la esistenza*

Art. 29 *della moglie e de' surrogati tutori, dovrà far di ciò espressa menzione nelle notificazioni al proccuratore del Re, ed al conservatore delle ipoteche* ».

» *In qualunque caso la notificazione prescritta nel presente articolo, dovrà inserirsi nel giornale ufiziale di Napoli, o di Palermo* ».

ART. 29.

» *Il proccuratore del Re richiederà, ed il conservatore delle ipoteche prenderà di ufizio in vista della detta notificazione, se vi ha luogo, una inscrizione in beneficio della moglie del debitore, o de' minori, o degl' interdetti; per contratto di matrimonio stipolato, o per tutela conferita al debitore pria della denunzia del pegnoramento* ».

» *I parenti, gli affini, ed anche gli amici potranno domandare, se vi ha luogo, la inscrizione in favore della moglie, de' minori, o degl' interdetti* ».

» *La inscrizione in loro favore potrà essere presa utilmente fino al giorno destinato per l' aggiudicazione diffinitiva degl' immobili pegnorati. Non adempiendosi alla inscrizione fra l' enunciato termine, gl' immobili rimarranno sciolti da ogni peso, tanto per le doti, pe' diritti e pe' patti nuziali, in favore della moglie, quanto per l' amministrazione del tutore; salvo il regresso, se vi sia luogo, contro il marito od il tutore* ».

(Da conferirsi *art.* 72, 74 e 80 *leg. nuova*; — *art.* 2091, 1093, 1094, 1095, 1096 *Lc.*; — *art.* 756 §. 1 *Lpc.*; — *art.* 78, 79, 81 e 105 *Tar.*).

Osservazioni — 1. La tariffa non parla dell' atto prescritto negli art. 26 e 28, ma potrebbe applicarsi ad esso per analogia la tassa dell' art. 78, e 79 della medesima.

2. Le formalità enunciate negli art. 26, 27 e 28 sono prescritte a pena di nullità.

3. Le disposizioni degli art. 26, 27, 28 e 29, contengono il perfezionamento del sistema di procedura per la spropriazione sotto il rapporto della purgazione delle affezioni ipotecarie che gravitano su di un immobile. Desse

posson dirsi tratte dagli art. 765 *Lpc.*, 2091, 2093, 2094, 2095 e 2096 *Lc.* È questo uno de' principali e più rilevanti beneficj della legge nuova.

Art. 29

4. Nel vero senso delle disposizioni della presente legge convien dire che il legislatore abbia utilmente e giustamente divisato rendere universale il giudizio di spropriazione, nel rapporto di coloro che rappresentino su l'immobile diritti *in re*, poichè ha nell'art. 72 dichiarata la purgazione di tai diritti.

5. Secondo le norme segnate nell'articolo 26, perchè si abbia l'obbligo di notificare un creditore conviene che questi abbia : — 1. ipoteca sia speciale, sia generale su l'immobile pegnorato ; — 2. ipoteca anteriore alla denunzia del pegnoramento ; — 3. ipoteca inscritta al più tardi fra i quindici giorni dalla trascrizione.

Se un creditore anteriore al pegnoramento inscrivesse la sua ipoteca dopo i quindici giorni dalla trascrizione, egli non perderebbe il diritto d'ipoteca, ma non avrebbe diritto di impugnare gli atti della spropriazione per non essere stato citato: egli potrebbe soltanto essere inteso nella graduazione qualora s'iscrivesse prima di aprirsi questa (*arg. art.* 161).

6. Nel caso di procedura di spropriazione combinata contro il debitore, e contro il terzo possessore, ne'termini dell'art. 2063 *Lc.*, ed anche del terzo possessore successore universale del primo, è indispensabile di notificare anche i creditori incritti a carico del terzo possessore su l'immobile spropriato. I creditori del terzo possessore han diritto di essere anche intesi, perciocchè essi giusta l'art. 2071 *Lc.* possono esercitare la loro ipoteca su l'immobile dopo i creditori del primo possessore.

7. Conviene avvertire che la notificazione dee comprendere i creditori che abbiano ipoteca convenzionale speciale o generale, del pari che quelli i quali vantino ipoteca giudiziale o legale (*Dec. della corte di cassaz. di Parigi del* 17 *nov.* 1811, *Sircy*, *pag.* 271). La notificazione prescritta nell'art. 26 e 28 non ha derogato alla notificazione degli affissi pe'quali debbe osservarsi l'art. 48.

8. La omessione della notificazione al creditore porta nullità ; ma questa sarebbe sanata se non fosse opposta prima dell'aggiudicazione preparatoria (*art.* 136). Non

Art. 29

pertanto ciò non pregiudicherebbe al creditore, il quale conserva il diritto su l'immobile, anche nelle mani dell'aggiudicatario; salvo a costui il regresso contro al conservatore, giusta l'art. 2099 *Lc.*, o contro al creditore spropriante, secondo che la mancanza di notificazione sia cagionata da omessione del conservatore, o da inavvertenza del creditore; e ciò sempre che non sia inteso nel giudizio di graduazione.

9. La disposizione dell'art. 27 è sommamente utile. Si è molto declamato nella vecchia procedura contro la notificazione della interpellazione ai creditori, e degli avvisi nel domicilio eletto nelle iscrizioni, poichè d'ordinario avveniva che questa rimanea frustranea, a motivo che i creditori dimoranti in luoghi lontani dall'ufizio della conservazione aveano un domicilio elettivo in casa di persone loro ignote, o che nel tempo della notificazione si trovavano di aver cangiato dimora, o di esser morte. La nuova legge ha ovviato cotesto inconveniente, prescrivendo la intimazione nel domicilio reale. Nel tempo stesso, volendo aver riguardo alla difficoltà che si potrebbe incontrare nel conoscere il luogo della dimora attuale de' creditori, la legge ha conservato pure l'antico metodo della notificazione nel domicilio eletto nella inscrizione; e per conciliare l'interesse dell'espropriante con quello degli altri creditori ha voluto, che quando si fanno le notificazioni nel domicilio eletto, si rendano queste pubbliche per mezzo de' giornali ufiziali. Cotesta misura è utile anche ad agevolare gli imprestiti, che i capitalisti, da ora in poi potranno fare con maggior sicurezza, con ipoteche sopra immobili situati in paesi lontani, essendo svanito il timore ch'essi possano per causa d'ignoranza rimanere pregiudicati ne' loro diritti d'ipoteca.

10. Nell'abolita procedura, la giurisprudenza del foro avea ammesso che l'immobile passava all'aggiudicatario depurato dalle ipoteche. Cotesta giurisprudenza avea il grave inconveniente di una pregiudizievole imperfezione: bisogna convenire che dessa o non comprendeva le ipoteche legali non aventi bisogno d'iscrizione, per le quali niuna notificazione si facea ai creditori, e per le quali l'aggiudicatario rimanea sempre esposto alla pericolosa eventualità di un secondo giudizio di purgazione; ovvero

incontrava la più ingiusta conseguenza, cioè quella, che le persone aventi ipoteche legali senza bisogno d' inscrizione venivano spogliate del loro diritto, senza essere state neppure citate.

Art. 29

La nuova legge ha fatto scomparire così fatta incoerenza. Dessa, mentre negli art. 70, 71 e 72 ha stabilito per principio fondamentale che la spropriazione fa passare l'immobile nelle mani dell'aggiudicatario, allorchè ne ha pagato il prezzo, purgato da tutti i privilegj e le ipoteche di qualunque natura, inscritti o non inscritti, legali, convenzionali, o giudiziali; ha voluto che questa interessante operazione si compisse ne' modi legali. Da ciò la necessità di far serbare in questa tutte le procedure necessarie onde conseguire la purgazione dell'immobile, per modo che niun creditore risentisse menomo detrimento; e conseguentemente la idea di denunziare la procedura di spropriazione ai creditori incritti non che ai creditori aventi ipoteca legale, ed alle persone che potessero rappresentare diritto di prelazione nell' acquisto dell' immobile; ad oggetto che ciascuno potesse in tempo utile prendervi quella parte che crederebbe utile a' proprj interessi. È questo lo scopo degli art. 26 a 29 testè riportati.

12. Il termine di quindici giorni da quello della trascrizione fissato coll' art. 26 pare stabilito per lasciare libero il tempo utile fra cui i creditori anteriori al pegnoramento possono inscrivere le loro ipoteche a' termini dell' art. 2077 *Leg. civ.* Dippiù il detto termine si vede coordinato a quello accordato al debitore per dimandare l'apprezzo, e ch' è pure di quindici giorni, giusta l'art. 102.

13. La denunzia del pegnoramento segna l' epoca in cui si perfeziona il passaggio della proprietà dell' immobile dalle mani del debitore in quelle del giudice, che nella procedura di spropriazione forzata si opera per virtù del pegnoramento: la trascrizione poi consolida questo passaggio in riguardo ai diritti de' terzi: la disposizione quindi risguardante i creditori cui debba notificarsi il pegnoramento non è che una conseguenza dell' esposto principio, e l' esatta applicazione delle regole stabilite negli art. 2077 e 2078 delle *Leggi civili* intorno alle ipoteche utilmente acquistate ed inscritte.

14. Secondo lo spirito dell' art. 28, la notificazione

Art. 29

che fosse fatta anche nel domicilio reale della moglie o de' surrogati tutori conosciuti, non dispenserebbe dalla inserzione nel giornale ufiziale: questa dee farsi indispensabilmente in qualunque caso; cioè tanto se si faccia nel domicilio reale quanto se si faccia nel domicilio elettivo. La inserzione nel giornale serve a dare la pubblicità, onde prevenire l' inconveniente di alcuna ipoteca legale che fosse ignota.

15. Quelli che nell' attuale sistema legislativo possono aver diritto di prelazione legale sono i padroni diretti, ed i padroni utili di un immobile, giusta gli articoli 1691 e seg. *Leg. civ.*

16. Nell' interesse di colui il quale possa esercitare un diritto di prelazione legale, basta notificargli personalmente, o nel domicilio, la spropriazione incoata: questo atto vale per interpellazione. Quando il creditore non avesse altro motivo legale per far annunziare la spropriazione nel giornale ufiziale, la detta notificazione lo dispenserebbe da tale annunzio. Nel senso dell' art. 74 della stessa legge, vale per interpellazione tanto la notificazione alla persona o nel domicilio reale, quanto l' annunzio nel giornale: quindi l' adempimento di una sola di tali formalità compie il voto della legge per la interpellazione.

17. Pei contratti di enfiteusi, o di succensuazioni formati dopo il 1809, si può facilmente aver notizia dai registri della conservazione delle ipoteche ne' quali debbono essere trascritti i contratti che producono passaggio di proprietà. I creditori sproprianti quindi dovranno esser vigili onde far questa ricerca pria di andar oltre negli atti, ad oggetto di prevenire ogni disputa futura. Allorchè tale notizia manchi, essi dovranno pubblicare la spropriazione per mezzo del giornale, giusta l' art. 28.

18. Quel che è disposto pe' tutori debbe anche applicarsi agli amministratori provvisorj degli interdetti, i quali col real decreto dei 12 sett. 1828 sono assimilati ai tutori.

19. Le Leggi civili han determinato il periodo di due mesi per la inscrizione della ipoteca non ancora inscritta in favore della moglie, de' minori, e degli interdetti, nella purgazione per vendita volontaria. Questo termine è regolare per una vendita già consumata, che non è giusto di tenere lungamente in sospeso; ma non può dirsi lo stesso nella spropriazione forzata, la quale si compie in-

teramente solo nel momento dell'aggiudicazione diffinitiva. Finchè adunque non si sollennizzi il contratto in giudizio, si considera come periodo utile ad inscrivere, tutto quello che intercede tra la notificazione e l'aggiudicazione diffinitiva, e che oltrepassa due mesi.

Art. 29

20. L'art. 29 dispone che in vista della notificazione, il Proccuratore del Re, se vi sia luogo, richieda ed il conservatore delle ipoteche prenda di ufizio la inscrizione per le ipoteche legali: questa disposizione dà luogo a due dubbj. 1.° Il conservatore dee da se prendere inscrizione ovvero dee attenderne la richiesta dal Proccuratore del Re? 2.° In qual modo il Proccuratore del Re dee liquidare se sia in caso di prendere la inscrizione?

21. Sul primo dubbio, posto mente alla natura dell'ufizio del conservatore, il quale nulla può fare se non quando sia richiesto dagli interessati, o quando da documenti a lui esibiti risulti l'obbligo di un adempimento da parte sua, sembra che debba conchiudersi non poter altrimenti il conservatore prendere la inscrizione se non su la richiesta che gliene faccia il Proccuratore del Re, ovvero in vista di documenti che pervenissero nelle di lui mani, anche prima della richiesta del pubblico ministero, e dai quali risultasse la necessità di una inscrizione.

Sembra che nel vero senso della legge il Proccuratore del Re sia il solo chiamato ad indagare se sia il caso di prendere la inscrizione di ufizio, perciocchè egli è il tutore nato dei diritti delle persone costituite sotto l'altrui autorità, ed egli solo ha tutti i mezzi onde conoscere con esattezza se debba tale formalità adempiersi; quindi a lui tocca richiedere la inscrizione.

22. Sul secondo dubbio sembra che il miglior metodo sia il seguente. Appena ricevuta la notificazione del creditore istante, il Proccuratore del Re dovrebbe, per mezzo del giudice del circondario del domicilio del debitore, far verificare se questi abbia contratto matrimonio, e per mezzo di qual notajo: se abbia alcuna tutela, ed in virtù di quale atto la tutela gli sia stata conferita: quindi dovrebbe richiedere al notajo stipulatore del contratto di nozze, tutte le notizie necessarie per la inscrizione. Raccolte queste notizie formerebbe la nota da passare al conservatore richiedendone la inscrizione di ufizio.

Art. 29 In alcune province, le notizie del contratto di nozze possono ottenersi anche meglio dalla camera notariale, perciocchè negli archivj della medesima esiste la pandetta di tutti i contratti stipolati. Le notizie poi delle tutele conferite dal consiglio di famiglia possono estrarsi dal registro che in alcune cancellerie dei tribunali si tiene per le omologazioni delle deliberazioni del consiglio per dazione di tutela. (*Veggansi le istruzioni pag. 88.*)

23. Nella esistenza delle disposizioni degli art. 2028 e 2031 delle Leggi civili, potrebbe taluno riputare superfluo l'obbligo imposto ai Proccuratori del Re per le inscrizioni di ufizio delle ipoteche legali, che ora, quantunque esistenti sempre senza inscrizione, debbono essere inscritte a cura de' notai per le doti, e de' tutori per le tutele: È però da notare che tali inscrizioni durano per 10 anni, e che la legge non ancora ha provveduto al loro rinnovamento: oltre a ciò tale osservazione non varrebbe per le convenzioni matrimoniali, e le tutele anteriori alle Leggi civili, e per le tutele legittime.

Disposizioni governative. — 1. L'atto di notificazione ai creditori inscritti, da inserirsi nel giornale ufiziale di Napoli o di Palermo debb' essere redatto dal patrocinatore. Desso debb' essere in sostanza non già la copia fedele dell' atto dell' usciere notificato nei domicilj elettivi, bensì un estratto del medesimo in cui sieno enunciate soltanto le circostanze volute dall' art. 26, senza tutte le altre formalità dell'atto dell' usciere, le quali riescono inutili e superflue in un annunzio nel giornale. Tutto ciò risulta dalle circolari del Ministro di grazia e giustizia de' 12 e 30 sett. 1829 e de' 10 marzo 1830 diretti ai Procc. nel Re presso i tribunali civili (*a*).

(*a*) *Circolare dei* 12 *Settembre* 1829.

Nel supplimento al giornale ufiziale ho avuto occasione di osservare che, per l'atto di notificazione della procedura di spropriazione forzata prescritto cogli art. 26, e 28 della legge de' 29 Dicembre 1828, si è quasi generalmente adottato il sistema di pubblicare pel giornale l'intero atto di notificazione fatto dall' usciere ai creditori, al Proccuratore del Re, ed al conservatore delle ipoteche, in vece di un semplice annunzio dell' adempimento di tale atto, colle indicazioni prescritte dal detto art. 26; sgombre di tutte le altre forme richieste nelle notificazioni. Sì fatto metodo non è

2. Essendosi dubitato se l'atto da inscrirsi nel giornale ufiziale dovesse redigersi dal patrocinatore, e dovesse poi essere legalizzato dal cancelliere del tribunale per la verità della firma del patrocinatore, si è il dubbio risoluto per la negativa dal Ministro di grazia e giustizia come

Art. 29

---

uniforme allo spirito della legge, e riesce di grave dispendio alle parti. Ed a rimuovere tale inconveniente incarico le SS. LL. ad avvertire i patrocinatori presso il rispettivo collegio, che per la su enunciata notificazione debbesi inserire nel giornale ufiziale un atto in forma di annunzio; che questo annunzio debbesi redigere dal patrocinatore istante; e che in esso debbono esprimersi l'adempimento della notificazione colle notizie di cui il pubblico debbe aver conoscenza a' termini dell' art. 26 sopra citato ,,.

Circolare dei 30 *Settembre* 1829.

,, In continuazione della circolare de' 12 andante, relativa alla forma degli annunzj da inserirsi nel giornale ufiziale per le pubblicazioni delle spropriazioni forzate, mi è forza richiamare l'attenzione delle SS. LL. su la forma degli avvisi che si inseriscono ne' giornali della provincia per la pubblicazione degl' incanti preparatorj, e diffinitivi. Anche per questi ho avuto occasione di osservare che i patrocinatori non portano quella precisione e brevità che la legge vuole, ma d'ordinario discendono in particolari, non richiesti dalla legge, lo che grava inutilmente le parti di maggior esito ,,.

Incarico quindi le SS. LL. a richiamare l'attenzione de' patrocinatori presso i rispettivi collegi, perchè nella compilazione di tali annunzj si attengano alla stretta osservanza delle prescrizioni dell' art. 41 della legge de' 29 dicembre 1828 su la spropriazione forzata, e nel tempo stesso portare la loro vigilanza su la esatta osservanza di queste disposizioni ,,.

Circolare de' 10 *Marzo* 1830.

,, Le mie circolari de' 12, e de' 30 settembre dello scorso anno, han riguardo alla redazione degli avvisi, e delle notificazioni debbono inserirsi nei giornali, giusta la legge in vigore su la espropriazione forzata. Per esse io osservai alle SS. LL. dover seguire cotesta redazione in modo breve, preciso, e sgombro affatto d'inutili superfluità, e ciò per corrispondere così al voto della legge, come alla regolare economia delle parti interessate. Aggiunsi pure alle SS. LL. aver Elleno a richiamare sull' oggetto l'attenzione de' patrocinatori, i quali debbono versare a tale redazione ,,.

,, Malgrado non però questi provvedimenti, tuttodì delle doglianze mi pervengono sulla eccessiva prolissità degli atti anzidetti, e quindi sull' eccessivo dispendio delle parti. Alcuni tra questi atti

Art. 29 rilevasi da ministeriale de' 23 sett. 1829 al Proccuratore del Re presso il tribunale civile in Napoli (*a*).

3. Il diritto da pagarsi per la inscrizione degli atti nel giornale ufiziale di Napoli è stato fissato a ragione di grana sessanta per ogni 18 versi di stampa del giornale (ministeriale del Ministro di grazia e giustizia de' 21 aprile 1830 al Proccuratore del Re presso il tribunale civile in Lucera).

4. Nel momento in cui il presente foglio è sotto al torchio, una istruzione del Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia traccia il modo come i Proccuratori del Re debbono adempiere il dovere loro imposto dall' art. 29 della Legge per la inscrizione di ufizio delle ipoteche legali di cui abbiam parlato testè nel num. 22. Ecco il tenore delle instruzioni.

---

per verità, che io ho osservato, lungi dal presentare, secondo la legge, i soli dati essenziali richiesti dalla medesima per rendere utilmente avvertiti coloro che hanno interesse all'oggetto, rifluivano di enunciazioni inopportune, sterili, e non pertinenti. È perciò che ad assicurare con mezzi più efficaci la esecuzione delle precedenti disposizioni trovo opportuno incaricare le SS. LL. di provocare nei diversi casi le corrispondenti misure di disciplina contro i patrocinatori che saranno contravventori nella specie: soprattutto Elleno provocheranno, e ciò anche in conseguenza dell' art. 1107 Leg. di proc. civ., che debba cedere a loro danno l' eccesso della spesa sarà occorsa per la inserzione anzidetta nel giornale. Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare ,,.

(*a*) ,, La compilazione degli annunzj da inserirsi nel giornale ufiziale per la pubblicazione delle sproprıazioni forzate a' termini dell' art. 29 della legge de' 29 dicembre 1828 appartiene esclusivamente al patrocinatore istante, tanto se si riguardi che questo ufiziale è il solo incaricato dalla legge a regolare l' adempimento della procedura di spropriazione, mentre gli uscieri debbono prestare il loro ministero pei soli atti di notificazioni, e pubblicazioni; quanto se si ponga mente all' art. 78 della tariffa de' 31 agosto 1819, il quale per un atto che molto si assimila a quello di sopra enunciato incarica il patrocinatore, e gli fissa un compenso di redazione.

In quanto alla legalizzazione che si richiede dal direttore del giornale ufiziale per la firma del patrocinatore istante che compila, e sottoscrive l' annunzio, siccome questa formalità è affatto superflua, così ho pregato il Ministro della Polizia generale a compiacersi disporre che le firme de' patrocinatori vengan ricevute senza legalizzazione. È questo il riscontro del di lei rapporto del 16 andante ,,.

Circolare de' 12 marzo 1831 ai Proccuratori del Re presso i tribunali civili de' Reali dominj di qua dal faro. *Art.* 29

Gli art. 2093 e seg. delle LL. CC. avean determinato in qual modo seguir potesse pei compratori d' immobili la purgazione delle ipoteche legali non inscritte su beni de' mariti e de' tutori. Posteriormente costesto beneficio, per la legge de' 29 dicembre 1828, è stato introdotto per gli immobili soggetti ad espropriazione forzata.

A fin di assicurare compiutamente ed uniformemente la esecuzione delle correlative disposizioni di legge in ciò che riguarda i doveri imposti alle SS. LL. ho trovato opportuno determinare le seguenti norme.

1. I Proccuratori del Re in conseguenza delle intimazioni loro dirette giusta gli art. 2094 e 2095 delle Leggi civili, e l' art. 28 della Legge de' 29 dicembre 1828 su la spropriazione forzata, per la purgazione delle ipoteche legali non inscritte su beni de' mariti e de' tutori, richiederanno ai conservatori d' ipoteche delle rispettive province se nei loro registri esistano inscrizioni per ragione di doti, e di convenzioni matrimoniali o di tutela e sotto quale data a carico dei venditori degli immobili, o dei debitori soggetti a giudizio di espropriazione.

2. Qualora non si trovi esistente alcuna inscrizione su i registri ipotecarj per ragione di doti, e di convenzioni matrimoniali, e di tutele, o per alcuno di questi oggetti i Proccuratori del Re avranno cura di acquistare le le nozioni corrispondenti alla esecuzione de' doveri che nella specie sono imposti dalla Legge. Eglino perciò si dirigeranno principalmente al giudice del circondario ed al sindaco del comune ove rimane il domicilio del venditore o del debitore, richiederanno altresì i Proccuratori del Re ai Presidenti delle camere notariali se dagli *indici generali* esistenti nei rispettivi archivj alcuna notizia risulti relativa all' oggetto.

3. Riunite le opportune dilucidazioni i Proccuratori del Re richiederanno nel tempo utile le corrispondenti inscrizioni.

4. Nelle inscrizioni per ragion di doti e di convenzioni matrimoniali dovrà aversi particolare riguardo all' importo delle une e delle altre, al modo secondo il quale

Art. 30 sia avvenuta la costituzione della dote, e se vi sia determinazione di immobili per la correlativa ipoteca giusta gli art. 2034, 2038, e 2039 delle Leggi civili.

5. Per le ipoteche a ragion di tutela dovrà aversi riguardo, se esista determinazione d' immobili giusta gli art. 2035, 2037, e 2039 delle medesime Leggi civili.

6. La formazione delle note per le inscrizioni anzidette è a carico dei Proccuratori del Re.

7. Qualora alcuna inscrizione si trovi esistente su i registri ipotecarj per ragion di tutela, o per ragion di doti e di convenzioni matrimoniali, i Proccuratori del Re esamineranno se tali inscrizioni sieno in regola e per la giusta somma. Essendone il caso sarà loro dovere di curare che tali inscrizioni sieno supplite o rettificate nel modo che dalla legge è stabilito.

8. Nella esistenza d' inscrizioni i Proccuratori del Re dovranno altresì liquidare, giusta i numeri precedenti, se altre inscrizioni della medesima specie debbano ancora aver luogo contro i venditori o debitori. Nell' affermativa eglino dovranno richiedere tali inscrizioni.

9. Le disposizioni precedenti per le inscrizioni in fatto di tutela saranno altresì osservate per l' amministratore provvisorio dato ad individuo soggetto a giudizio d'interdizione.

10. Le inscrizioni dovranno richiedersi in favor di coloro che vi hanno diritto, specificandone soprattutto i rispettivi nomi e cognomi.

11. Elleno curreranno la esatta esecuzione di questa circolare e me ne accuseranno la ricezione.

Art. 30.

» *Della notificazione adempiuta secondo gli articoli 26, 27 e 28 si dovrà prendere notamento in margine del pegnoramento trascritto nell' ufizio della conservazione delle ipoteche, sotto pena di danni interessi, se vi sia luogo, pel ritardo* ».

Art. 31.

» *Dal momento, in cui sarà passato a notizia de' creditori il seguito pegnoramento, questo non potrà can-*

cellarsi, se non in virtù di consenso di tutti quei creditori inscritti, i cui crediti si trovassero scaduti, od in qualsivoglia modo fatti esigibili; come anche de' creditori pegnoranti; ovvero in virtù di sentenza profferita contro di essi ». *Art. 31*

Da conferirsi *l' art.* 690 *Cpc.*; — *art.* 785 *Lpc.*; —*art.* 26, 27, 28 *e* 80 *leg. nuova*;—*art.* 82 *e* 105 *Tar.*).

Osservazioni — 1. Oltre i danni interessi pel ritardo, la omessione di ciò che prescrive l' art. 30 mena a nullità.

2. La tariffa non parla di questo atto, ma può applicarvisi l' art. 82 della medesima.

3. Coll' atto di denunzia del pegnoramento i creditori sono in certa guisa chiamati ad intervenire nel giudizio, e la causa diventa loro comune: essi quindi acquistano diritto a tutti gli atti, e principalmente al pegnoramento. Da ciò la disposizione degli art. 30, 31 e 32. La registrazione dell' atto di notificazione in margine del pegnoramento consolida e rende pubblico il loro diritto.

4. Nell' abolita procedura i creditori acquistavano diritto al pegnoramento nel tempo della pubblicazione degli avvisi ed affissi (*art.* 785 *Lpc.*), perciocchè non prima di questo atto i creditori aveano scienza legale della spropriazione, e di questo atto era prescritto il notamento sul registro del conservatore. Ora la notificazione e 'l notamento si sono più utilmente riportati ad uno stadio molto anteriore, e da ciò la necessità di anticipare la registrazione della denunzia nell' ufizio della conservazione delle ipoteche, ad oggetto di non pregiudicare il diritto acquisito.

5. La notificazione dee registrarsi sul registro del conservatore nel margine del pegnoramento: se in vece si noti dal conservatore sopra un registro separato, ciò non sarebbe motivo di nullità. In questo caso però il conservatore ha il dovere di segnare in margine del pegnoramento il rinvio all' altro registro.

6. L' art. 31 diffinisce chiaramente i creditori che debbono consentire alla radiazione. Nulla cale se alcuno di essi non sia stato notificato. La mancanza di tale notificazione non può opporsi da alcuno, eccetto che dallo stesso creditore non notificato. Quindi è necessario anche il con-

Art. 31 senso del creditore ipotecario non intimato, purchè siasi utilmente iscritto, ed il suo credito siasi renduto esigibile; e del creditore ulteriore pegnorante, che abbia presentato l' atto del suo pegnoramento al conservatore per la trascrizione. Il conservatore quindi con ragione rifiuterebbe la radiazione se alcuno di costoro non fosse stato inteso, e ciò quando anche il tribunale l'abbia ordinata senza tener conto di questa circostanza.

7. Se il creditore istante fosse stato soddisfatto, potrebbero gli altri creditori proseguire essi la procedura, ed opporsi alla radiazione? — Dopo notificato loro il pegnoramento, non vi è dubbio, che i creditori i quali debbono consentire alla radiazione possono opporvisi, e dimandare di esser surrogati nella procedura al primo pegnorante soddisfatto (*art. 121, 122 e seg. leg. nuova. Veg.* Carrè *quist. 2342*).

8. Il creditore che abbia diversi titoli di credito, ed abbia proceduto al pegnoramento per un solo, può, nel caso che sia soddisfatto di questo credito, proseguire le procedure in virtù degli altri titoli, qualora i crediti sieno esigibili? Se la legge permette a chiunque di farsi surrogare, ciò dee intendersi anche, e con maggior ragione, pel creditore istante: ma soltanto per crediti già inscritti nel tempo della notificazione (*Sirey tom. 10 nel sup. pag. 366; Carrè quist. 2342*).

9. La quistione per la cancellazione del pegnoramento è un incidente della procedura di spropriazione, quindi è sommessa a tutte le regole per la medesima stabilite negli art. 93, 94, 95 e 96.

ART. 32.

» *I creditori inscritti, cui siasi fatta la notificazione del pegnoramento, si avranno come presenti nel giudizio di spropriazione. Qualora essi costituiscano patrocinatore, avranno il diritto d' impugnare tutti quegli atti del procedimento di spropriazione, che vi saranno tuttavia soggetti* ».

(Da conferirsi *gli art.* 27, *28, 29, 113, 119, 121, 127, 136* e seg. *leg. nuova*).

Osservazioni. — 1. La disposizione nuova dell' art. 32 previene ogni quistione intorno agli effetti della notificazione ai creditori. La legge li considera ora come presenti nel giudizio, e perciò non possono venire ad impugnare alcun atto della procedura con opposizione di terzo, per non essere stati intesi, qualora sieno stati legalmente citati.

Art. 33.

2. In quanto ai termini per impugnare gli atti della procedura da parte dei creditori, veggansi gli articoli 113, 119, 121, 127, 136, 137, 138, 139 e 141.

3. Il termine per impugnare gli atti corre sempre utilmente e senza interruzione contro i creditori; per modo che se nel tempo in cui un creditore costituisce patrocinatore si trovi scorso il termine, egli non può pretendere che per lui il termine cominci a correre dal momento della costituzione del patrocinatore, e che la procedura retroceda nel suo interesse.

SEZIONE IV.

Della liquidazione del prezzo venale degli immobili.

ART. 33.

» *Ciascun immobile pegnorato sarà esposto venale al prezzo risultante dalla valutazione, che se ne farà, secondo le seguenti norme* ».

1. » *Ne' reali dominj di qua dal Faro, il prezzo sarà eguale all' imponibile depurato della contribuzione fondiaria che pagasi nell' anno in cui si fa la valutazione, e degli altri pesi reali gravitanti su l' immobile, moltiplicato venti volte pei predj rustici, e quindici volte per gli edificj siti nella provincia di Napoli; — venticinque volte pe' predi rustici, e venti volte per gli edificj siti nelle altre province* ».

2. » *Nei reali dominj oltre il Faro, finchè non vi saranno compiuti i nuovi catasti, il prezzo sarà eguale alla rendita, che trovasi rivelata negli attuali interini catasti, depurata come nel precedente numero, moltiplicata venti volte pei predj rustici, e quindici volte per gli edificj* ».

Art. 34

ART. 34.

» *Se un immobile pegnorato possa comodamente dividersi senza deteriorarne il prezzo, il tribunale, su la dimanda delle parti interessate, ed anche di ufizio, potrà, ove il creda utile per richiamare maggior numero di concorrenti, disporre che se ne faccia la vendita in dettaglio. In questo caso, il prezzo verrà ragguagliato rispettivamente per ciascuna parte su la rendita imponibile, rivelata su i catasti fondiarj, giusta il precedente articolo.* »

ART. 35.

» *Qualora il creditore istante, il debitore, o qualunque degli altri creditori inscritti, cui siasi fatta la notificazione prescritta coll' art. 16, non sieno rispettivamente contenti del prezzo risultante dal metodo di valutazione legale, stabilito nell' art. 33, potranno dimandare l' apprezzo, pel quale saranno osservate le regole stabilite nel seguente titolo degli* Incidenti. — *Il creditore istante dovrà necessariamente dimandare l'apprezzo nei casi preveduti nell' ultima parte dell' art.* 5.»

(Da conferirsi *l' art. 697 Cpc.*; — *art. 773 n.* 5 *e 775 Lpc.*; — *art. 54, 73, 83, 84, 107 e 115 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Il metodo di valutazione legale stabilito coll' art. 33 è tratto dagli art. 773 n. 5 *Lpc.* pe' dominj di qua dal Faro, e dal decreto dei 14 dicembre 1819 pe' dominj di là dal Faro, aumentato però in uno dei *fattori* della multiplicazione.

2. Uno degli articoli i più delicati, che abbia sofferto importante variazione nella procedura di spropriazione, è quello della liquidazione del prezzo, pel quale debba esporsi in vendita un immobile.

Nella introduzione si è fatto un cenno dei nostri antichi sistemi in questa parte di procedura, per lo che superfluo sarebbe dirne qui di più. Solo giova osservare che la nuova legge mentre ha cangiato in dati necessarj,

la offerta arbitraria del creditore spropriante, ha però conservato il principio che il creditore istante per la spropriazione è compratore volontario dell' immobile intero, quantevolte non manifesti una contraria idea (*arg. art.* 54) ; per lo che il risultato della valutazione forma per lui la offerta necessaria su cui può diventare aggiudicatario.

Art. 35

3. Perchè mai la legge ha stabilito norme diverse per la valutazione di predj esistenti nella provincia di Napoli, e ne' dominj di là dal faro ? Tale diversità può trarre origine dalla differenza esistente nella liquidazione dell' imponibile, che nella provincia di Napoli e nei dominj di là dal faro si approssima più al vero prodotto, mentre per le altre province l' imponibile si trova, per lo più, in una proporzione sfavorevole in rapporto al valore intrinseco. È pure da notare che il legislatore nel fissare i fattori per la valutazione legale ha potuto aver riguardo che nella capitale del regno, ove sono riuniti i principali proprietarj, e nei paesi popolosi della Sicilia, ove sono stabiliti i tribunali, potesse trovarsi, nella maggior facilità di una concorrenza di oblatori (che si può ottenere più agevolmente nel prezzo basso) un compenso a qualche differenza, che non potrebb' essere notevole, tra la valutazione ed il vero prezzo relativo dell' immobile.

4. Ne' dominj di qua dal faro l' imponibile è uno de' fattori della moltiplicazione; nei dominj di là dal faro lo è la rendita rivelata. La differenza di questi due fattori nasce dal diverso metodo secondo cui si sono formati i catasti nelle due parti del regno; poichè nella prima la rendita si è stabilita sopra dati generali dagli incaricati del governo, e nella seconda si è fissata su la rivelazione delle parti.

7. Per le circostanze, le forme, i termini e tutt'altro che concerne le perizie si veggano gli art. 102 a 115.

6. I creditori, nel caso non si trovino obblatori, possono, se il vogliono, aggiudicarsi l' immobile col sesto di meno (*art.* 73).

7. Le disposizioni dell' art. 33 non risguardano il caso contemplato nell' art. 2084 n.° 2 delle *Leg. civ.*, pel quale il prezzo venale debb' essere regolato sul prezzo convenuto, aumentato del decimo secondo il disposto in detto articolo.

Art. 36

SEZIONE V.

Degli atti per la vendita giudiziale.

§ I. — *Del quaderno delle condizioni della vendita.*

ART. 36.

« *Scorsi quindici giorni, sia dalla notificazione ai creditori prescritta cogli articoli* 26, 27 e 28, *qualora non si fosse avvanzata alcuna dimanda di apprezzo; sia dal giorno in cui rimarrà fissato diffinitivamente il prezzo venale del fondo, nel caso che si fosse chiesto l'apprezzo, giusta il precedente articolo; il creditore istante dovrà depositare nella cancelleria del tribunale il quaderno delle condizioni della vendita degl' immobili pegnorati, nel quale si dovrà enunciare:*

1.° » *il titolo in forza del quale si procede, il precetto di pagamento fatto al debitore, e gli atti di pegnoramento, di denunzia, e di trascrizione;*

2.° » *gli atti formati, e le sentenze forse pronunziate nella procedura di spropriazione, fino al tempo della formazione del quaderno;*

3.° » *gli immobili pegnorati tali quali trovansi descritti nel processo verbale di pegnoramento;*

4.° » *i pesi reali che forse gravitano su gl' immobili medesimi, e pe' quali debbe farsi deduzione dal prezzo;*

5.° » *il prezzo venale degli immobili pegnorati;*

6.° » *le condizioni della vendita.* »

(Da conferirsi *l' art. 697 Cpc.*; — *art. 173 Lpr.*; — *art. 4, 5, 26 a 29, 33 a 35, 80, 119, 120, 132 e 133 leg. nuova*; — *art. 76, 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. Le formalità prescritte per lo quaderno delle condizioni della vendita, debbono adempiersi a pena di nullità.

2. La formazione ed il deposito del quaderno non ha termine di rigore. Desso però non potrebbe essere utilmente formato prima del tempo in cui sia stabilito il prezzo; in caso contrario le spese per la riforma del quaderno non sarebbero mai ammesse nella specifica delle spese di spropriazione.

Art. 36

3. Dopo il termine designato nell' art. 36 il ritardo potrebbe esser imputato a negligenza (*art. 123*); perciò il creditore istante non dee far passare molto tempo.

4. Fin qui la legge si è occupata degli atti che debbono preparare la vendita giudiziale, tanto per assicurare la proprietà ed i frutti degli immobili e de' loro accessorj, quanto per liquidarne il giusto prezzo. Stabilito così il sostrato della vendita un nuovo ordine di cose si presenta. Contestato ormai il giudizio, comincia desso a correre al suo compimento con maggior semplicità.

5. Il primo atto importante della vendita è il quaderno contenente le condizioni della medesima, il quale può dirsi in certa guisa la minuta del contratto che si stipola sotto la garantia dell' autorità del magistrato. Riguardato anche sotto altro rapporto, il quaderno delle condizioni può dirsi che forma la narrativa della sentenza di aggiudicazione (*arg. art. 78*). Considerando l' atto sotto questo doppio aspetto, si rimarrà convinto essere ben naturale il sistema dalla legge ora adottato, di prescrivere la formazione ed il deposito del quaderno delle condizioni della vendita, nel momento in cui, stabilito il prezzo, e data la necessaria pubblicità agli atti della medesima nell' interesse de' creditori, si è al caso di stabilire tali condizioni colla conveniente precisione.

6. L' abolita procedura prescriveva il deposito delle condizioni tre giorni dopo la denunzia del pegnoramento: questo metodo regolare sotto l' impero del codice di procedura, il quale escludeva la intervenzione necessaria di altri creditori nella procedura di spropriazione, e non prescrivea altre formalità intermedie fra quei due atti, mal si accordava col metodo dell' apprezzo, perciocchè dopo tal deposito avrebbe potuto facilmente accadere che dietro le perizie avessero dovuto alterarsi le basi del quaderno e riformarsi questo; lo che avrebbe dato luogo a spese inutili ed a perdita di tempo. Questo inconveniente non è più da temersi.

Art. 37

7. Non è necessario di enunciare nel quaderno della vendita gli atti e le contestazioni fatte coll'amministratore e coi conduttori per lo versamento delle somme dovute : queste procedure, comunque incidenti, pure sono estranee alla procedura di spropriazione, della quale unicamente vuole il num. 2 che si occupi il quaderno delle condizioni.

8. Per quanto concerne la descrizione degli immobili conviene che si trascriva letteralmente, nel quaderno delle condizioni, la parte del processo verbale di pegnoramento che la comprende, cioè quella parte che contiene la descrizione fattane dall' usciere; e che inoltre vi si aggiunga la copia dell' estratto del catasto.

9. Le condizioni dipendono interamente dall' arbitrio del creditore istante. Egli però dee in questa parte uniformarsi alle leggi ed agli usi comuni per cotesti contratti, come se si trattasse di fare un contratto di vendita volontaria; ed apporvi quindi tutti i patti che possono tendere particolarmente ad assicurare l' adempimento dell' aggiudicazione per parte dell' acquirente, senza però inceppare la libertà degli incanti.

10. I creditori citati ed il debitore, presenti in giudizio, o che vi si rendano in quel momento col mezzo della costituzione del patrocinatore, possono domandare la rettificazione delle condizioni che credessero irregolari od oscure. Il tribunale può far ciò anche di ufizio (*art. 120*), ma sempre prima dell' aggiudicazione preparatoria.

11. Se pendente la procedura si è prodotto un reclamo di proprietà, il creditore istante, giunto al punto del deposito del quaderno di vendita, dee sospendere le procedure (*art. 133*).

12. Del deposito del quaderno dee stendersi apposito atto nella cancelleria a' termini della legge sul registro, e del decreto de' 17 gennajo 1827 su i diritti di cancelleria.

ART. 37.

« *Fra le condizioni della vendita si avrà cura di esprimere, tra l' altro, i diritti e le obbligazioni reciproche delle diverse porzioni di un medesimo immobile, che si venda diviso* ».

» *Allorchè si espropriano più immobili separati e*

distinti tra loro, il prezzo dovrà enunciarsi nel quaderno separatamente per ciascuno di essi; e qualora un medesimo immobile sia esposto venale diviso, il prezzo dovrà enunciarsi per ciascuna porzione ».

» *Nello stesso quaderno il creditore istante potrà dichiarare, che in mancanza di offerenti intenda aggiudicarsi tanta parte degl' immobili pegnorati, quanta corrisponda alla somma del suo credito, che sarà ammesso in graduazione; salvo la disposizione dell' articolo 54.*

(Da conferirsi *gli art. 774 e 800 Lpc.*; — *art. 34, 54 e 110 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Il primo paragrafo di questo articolo è nuovo: gli altri due sono tratti dagli art. 774 e 800 *Lpc.*

2. Le disposizioni de' due primi paragrafi dell' art. 37 non sono imperative a pena di nullità, ma conviene che il patrocinatore le osservi esattamente, perciocchè, non attenendosi alle medesime, si esporrebbe ad un incidente di rettificazione, risentirebbe perdita di tempo e di spese, e quel che è più dannoso ancora, darebbe luogo a litigj anche dopo l' aggiudicazione.

3. L' articolo 37 annunzia con più precisione le altre cose che debbono rilevarsi nelle condizioni della vendita: è agevole il ravvisare la utilità di tal provvedimento che giova eseguire con esattezza.

4. I diritti e le obbligazioni reciproche, di cui parla l' articolo 37, sono le servitù che una porzione dell' immobile possa esercitare su l' altra, quando si faccia la vendita in dettaglio; ed i diritti su le cose che, essendo indivisibili, debbano per necessità rimanere di uso comune, e conseguentemente a carico comune per le spese di manutenzione. Tali sarebbero per esempio i pozzi, le conserve di acqua, le fontane, gli acquedotti, le case rurali, e tutte le altre cose simili.

5. La dichiarazione prescritta dal terzo paragrafo dell' art. 37 è facoltativa. Il creditore istante può anche farla nel momento dell' aggiudicazione preparatoria. Ove non la faccia fino a quel punto, egli è riguardato aggiudicatario semplice, ossia compratore volontario dell' im-

Art. 38 mobile, allorchè non vi sieno altri oblatori ; ed è tenuto a pagarne il prezzo in contanti senza beneficio di sesto. Allorchè il creditore istante faccia la dichiarazione prescritta nel detto paragrafo, gli altri creditori citati possono far anch' essi lo stesso, utilmente fino al momento dell' aggiudicazione diffinitiva in cui non siensi presentati oblatori ; il tutto a' termini dell' art. 54.

ART. 38.

» *Il quaderno delle condizioni della vendita sarà riunito al rapporto de' periti, qualora abbia avuto luogo l' apprezzo. Il patrocinatore istante denunzierà con semplice atto agli altri patrocinatori costituiti nel giudizio, il già seguito deposito del quaderno delle condizioni della vendita, con avviso a prenderne comunicazione fra tre giorni* ».

(Da conferirsi *gli art. 119 e 120 leg. nuova ; — art. 76 § 2, 77 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione di questo articolo è conseguenza necessaria della facoltà accordata agli interessati di poter fare opposizione al quaderno. Desso deroga la disposizione dell' art. 76 § 2 della tariffa.

2. Circa il metodo da serbarsi per le opposizioni, e per la rettificazione del quaderno, veggansi gli articoli 119 e 120.

3. L' inadempimento della notificazione, se non produce nullità di atti, fa sì che i creditori non decadano dal diritto di far opposizione al quaderno. Bisogna perciò che il patrocinatore istante adempia questo dovere. Non è necessario di notificar copia del quaderno. La legge prescrive la sola denunzia. La tariffa non parla di questo atto ; ma per analogia potrebbe darsi al patrocinatore il diritto fissato nell' art. 114 della tariffa medesima.

ART. 39.

» *Al quaderno delle condizioni della vendita, il patrocinatore istante unirà un notamento de' coloni o conduttori sequestratarj, enunciandovi quel che risulti*

dalla rispettiva dichiarazione, se l' abbiano fatta; e le notizie che si abbiano su la durata delle locazioni e la quantità degli estagli ». **Art. 40**

(Da conferirsi *gli art. 17 a 21 leg. nuova*; — *art. 76 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. Il notamento prescritto nell' art. 27 è utile, perchè ogni creditore possa conoscere lo stato delle rendite immobilizzate; e perchè, in caso di surrogazione, il patrocinatore surrogato trovi nel quaderno tutte le notizie necessarie per la continuazione degli atti. È anche utile per lo giudizio di graduazione, ad oggetto di conoscersi le persone presso cui le rendite possono rinvenirsi.

2. La tariffa non fa menzione di questo atto che è nuovo, ma per analogia potrebbe accordarsi al patrocinatore lo stesso diritto fissato per lo quaderno di cui fa parte.

ART. 40.

» *Se i creditori che abbiano costituito patrocinatore sieno tre o più, essi dopo assodato il quaderno delle condizioni della vendita, dovranno concordarsi su la scelta di un solo patrocinatore : altrimenti saranno di diritto rappresentati negli atti posteriori dal patrocinatore del creditore che sia primo inscritto, e non espropriante* ».

(Da conferirsi *art. 844 e 1111 Lpc.;—art. 170 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Disposizione nuova, tratta per analogia dall' antica procedura e da quello della nuova legge.

2. Dopo assodato il prezzo, dopo stabilite le condizioni della vendita, cessano certamente nel giudizio di spropriazione le divergenze d' interessi, e le collisioni degli opposti diritti de' creditori e del debitore. Sembra che in quel punto unico scopo di tutti gl' interessati debb' essere quello di spingere sollecitamente gli atti della spropriazione, senza che alcuno di essi possa frapporvi ostacolo con cavilli. In questa veduta certamente la legge, prendendo norma da ciò che ha disposto per casi simili, in

Art. 41 cui la concentrazione de' diritti in un medesimo interesse rende inutile, ed anzi dannosa la concorrenza di più patrocinatori, ha voluto che anche in questo caso i creditori tutti fossero rappresentati da un solo patrocinatore scelto da essi; ed in mancanza designato dalla stessa legge, ad oggetto di proseguirsi gli atti con minore dispendio.

§. II. — *Della forma degli avvisi, ed affissi, e della rispettiva pubblicazione e notificazione.*

ART. 41.

» *Stabilito il quaderno delle condizioni della vendita, si annunzierà al pubblico, ad istanza del creditore pegnorante, la vendita giudiziale per mezzo di un atto, nel quale dovrà enunciarsi:*

» 1. *la data del pegnoramento, della denunzia al debitore e della trascrizione, ed i nomi de' Sindaci, che han* vistato *il pegnoramento.*

» 2. *i nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicilj del debitore, del creditore istante e del suo patrocinatore.*

» 3. *il tribunale, innanzi a cui si procede, ed il giorno in cui avranno luogo gl' incanti.*

» 4. *il circondario, il cognome, la strada, e contrada, ove sono siti gl' immobili pegnorati.*

» 5. *la designazione sommaria e distinta di ciascuno immobile, divisa in tanti articoli, quanti sono i comuni in cui sono siti i diversi immobili (in ciascun articolo si esprimerà distintamente la natura degl' immobili e degli oggetti locati, che ne fanno parte; se sieno in amministrazione, ovvero locati; ed in quest' ultimo caso, le annue mercedi, e la durata degli affitti, se si conoscano: nel caso di vendita in dettaglio tale designazione si farà per ciascuna parte dell' immobile);*

» 6. *i pesi che gravitano su ciascun immobile, qualora sieno noti.*

» 7. *il prezzo venale netto di ciascun immobile, o di ciascuna parte di esso, risultante dalla valutazione fattane o su la rendita o con apprezzo, giusta gli articoli* 33, 34, 35, e 104. »

(Da conferirsi *l' art. 682 Lpc.* ; — *art. 23 e 25 dec. 14 ag. 1814* ; — *art. 777 Cpc.* ; — *art. 80 leg. nuova* ; — *art. 78, 79 e 105 Tar.*)

Art. 42

Osservazioni — 1. La forma dell' atto enunciato nell' art. 41 è prescritta a pena di nullità.

2. Nella redazione del nuovo articolo si vede aggiunto il num. 6, e meglio enunciate le cose marcabili che debbono essere rilevate nell' avviso, onde il pubblico abbia notizia esatta di ciò che si vende.

3. La nuova redazione esclude diverse quistioni che sorgevano sotto la vecchia procedura intorno alla forma degli avvisi ed affissi.

4. Il termine per pubblicare utilmente gli avvisi e gli affissi è il terzo giorno seguente quello del deposito delle condizioni allorchè non vi sono opposizioni a queste, od il terzo giorno dopo quello della sentenza che ne ordinerà la rettificazione, in caso di opposizioni accolte ; o finalmente l'ottavo giorno dalla sentenza che abbia rigettate le opposizioni (*art. 119 e 120 leg. nuova*).

5. Il termine non è di rigore, ma il creditore istante per non esser in negligenza non dee far passare molto tempo dallo spirare del termine suddetto ; altrimenti potrebbe essere convenuto per surrogazione (*arg. art. 122 e 123*).

6. L' avviso originale dee compilarsi dal patrocinatore istante : a questo uopo la tariffa gli accorda un onorario (*art. 78*).

A R T. 42.

» *L' atto prescritto nel precedente articolo ad istanza del creditore spropriante sarà inserito in Napoli ed in Palermo nel rispettivo giornale ufiziale , e nelle altre province o valli in uno di que' fogli pubblici che vi si stampano nel capoluogo ; ed in mancanza , nel giornale della rispettiva Intendenza.* »

» *Tale inscrizione sarà documentata colla produzione di un esemplare del foglio che conterrà l' atto , sottoscritto dallo stampatore e legalizzato dal sindaco del luogo.* »

Art. (Da conferirsi *art. 683 Cpc.*; — *art. 788 Lpc*; — *art. 41, 43, 49, 50 leg. nuova*; — *art. 78, 79*
42 *e 105 Tar.*)

Osservazioni — 1. Si è più regolarmente stabilita la inserzione nel giornale della Intendenza, che è un giornale uficiale, allorchè manca altro giornale che abbia maggiore pubblicità.

2. La pubblicazione degli avvisi, a differenza delle notificazioni prescritte negli articoli 26, 27 e 29, debbe farsi per mezzo del giornale che si stampa nella provincia o valle. La ragione di tale differenza nasce dalla diversa natura degli atti. Le prime pubblicazioni sono destinate a render nota la spropriazione, i creditori che possono dimorare in luoghi lontani fuori la provincia o valle; le seconde servono a rendere pubblica nella provincia o valle la vendita dei beni pegnorati, ad oggetto di richiamare de' concorrenti.

3. La legge non determina un periodo per tale inserzione, nè prescrive se debba farsi prima o dopo la pubblicazione degli affissi ordinata coll'articolo seguente. Combinando però le disposizioni di questo articolo con quella dell' art. 50 della legge, sarà agevole il ravvisare che sia indifferente di farla contemporaneamente, o consecutivamente: solo è indispensabile, che tali pubblicazioni si facciano dopo stabilito il quaderno delle condizioni, giusta l' art. 41, e quindici giorni almeno prima del giorno negli avvisi ed affissi designato per gli incanti; e ciò ad oggetto di non incorrere nella penale di nullità comminata nell' art. 50.

4. Il foglio del giornale debb' essere firmato dal direttore della tipografia. Il proprietario di questa non potrebbe validamente adempiere cotesta formalità, qualora non ne fosse egli medesimo il direttore.

ART. 43.

» *Lo stesso atto stampato in forma di affisso sarà posto:*

1. *nella porta del domicilio del debitore*;
2. *nella porta principale degli edifizj pegnorati*;

Art. 43

3. *nella piazza principale del comune ove è domiciliato il debitore, in quella del comune ove sono situati i beni, ed in quella della residenza del tribunale in cui si procede alla vendita;*

4. *nel luogo ove si tiene il mercato principale di ciascuno de' detti comuni: ed in mancanza di questo, nel luogo de' due mercati più vicini;*

5. *nella porta principale del giudicato del circondario del luogo ove sono i fabbricati; e se questi non esistono, nella porta principale del giudicato del circondario dove trovasi la maggior parte de' beni pegnorati;*

6. *nelle porte esteriori del tribunale civile del domicilio del debitore, di quello del luogo ove sono siti i beni, e di quello ove si procede alla vendita.* »

(Da conferirsi *l'art. 694 Cpc.; — art. 23 dec. 14 ag. 1815; — art. 779 Lpc.; — art. 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 80, 90 e 145 leg. nuova; — art. 78, 79 e 105 Tar.*)

Osservazioni — 1. Le disposizioni dell'art. 43 sono imperative sotto pena di nullità.

2. Nell'art. 43 si sono enunciati con più precisione di quello che lo erano nell'antica procedura, i luoghi ove debbono apporsi gli affissi per la vendita: per tal modo sono cessate le quistioni elevate sotto la vecchia procedura. (*Carrè quist. 2289 e 2290*).

3. Non potrebbe elevarsi a mezzo di nullità se l' affisso fosse manoscritto. La stampa è una qualità accidentale che la legge indica per servire alla esattezza ed uniformità di cotesti atti. La parte dispositiva ed imperativa dell'articolo è quella che riguarda i luoghi dell'affissione. La forma dell' affisso prescritto sotto pena di nullità, è quella soltanto designata nell' art. 41. (*Sirey tom. 22, pag. 262*).

4. La *piazza principale* di un comune si è creduto doversi dire quella ove ordinariamente suole raccogliersi la maggior parte degli abitanti, ed ove metton foce maggior numero di strade, e sono stabiliti i principali edifizj delle autorità amministrative o giudiziarie del luogo. Crediamo però che si possa tra noi dare una più precisa de-

Art. 43 signazione del luogo di cui intenda parlare la legge. Attualmente in ogni comune vi è un sito in parte più popolosa ove si affiggono gli atti del governo allorchè si rendono pubblici: sembra quindi più analogo al senso della legge il far seguire l' affissione in questi luoghi medesimi, ed ove ne sieno più in un medesimo comune, è utile di affiggerli in tutti.

5. Nelle città divise in sezioni o quartieri che abbiano una particolare cancelleria comunale l' affissione debbe farsi non solo nella sezione o quartiere rispettivo ove sono gli immobili, ma benanche nella piazza principale della città.

6. Il *mercato principale* debbe intendersi nel senso che l' affissione dee farsi nel luogo del mercato, qualunque esso sia, nel caso che nel comune un solo mercato esista. Qualora poi vi sieno luoghi diversi per più mercati dee apporsi in quello ove si tiene il mercato maggiore. Pei comuni divisi in più sezioni o quartieri, il mercato principale debbe intendersi pel comune intero non già per ciascuna sezione. Queste sezioni si troverebbero certamente nel caso preveduto nella eccezione del secondo comma del numero 4 del soprascritto articolo.

7. Nel numero 6 dell art. 43 si è renduto chiaro che l' affissione debba farsi nelle porte esteriori del tribunal civile rispettivo. Ciò formava oggetto di dubbio nell' antica procedura, ove parlavasi in generale di *tribunali*.

8. Il creditore istante può far apporre gli affissi in altri luoghi, ma la spesa occorrente per tale affissione non può essergli ammessa nella liquidazione delle spese, perchè in essa debbono comprendersi solo le spese per gli atti prescritti dalla legge.

9. L' affissione può adempiersi prima, contemporaneamente, ed anche dopo della notificazione ai creditori. Ciò è indifferente: la legge vuole soltanto che tutte queste formalità si adempiano almeno quindici giorni prima dell' aggiudicazione preparatoria o diffinitiva. Non così per la notificazione al debitore la quale dee seguire l' apposizione degli affissi.

ART. 44.

» *L' apposizione degli affissi sarà eseguita da un usciere presso il tribunale che procede. Egli ne attesterà l' adempimento con un atto unito ad un esemplare stampato dell' affisso da lui sottoscritto: nell' atto esprimerà in generale la seguita apposizione degli affissi ne' luoghi designati dalla legge, senza specificarli. Questo atto sarà* vistato *dal sindaco di ciascuno de' comuni, ne' quali avrà fatta l' apposizione, o da chi ne fa le veci.* »

(Da conferirsi gli *art. 685 e 687 Cpc.; — art. 25 e 26 dec. 14 ag. 1815; — art. 781 782 Lpc.; — art. 45, e 46, 50, 80, 89 e 90 legge nuova; — art. 24 n.° 37, art. 45 n.° 25 Tar.*)

Osservazioni — 1. La inosservanza delle formalità prescritte nell' art. 44 mena a nullità. Non è necessario lasciare presso il sindaco o nella cancelleria comunale, copia dell' atto di affissione, perciocchè la legge nol prescrive.

2. L' atto di affissione dee redigersi separatamente non già in piedi dell' affisso: l' art. 49 fa chiaramente divedere esser questo il vero senso della legge.

3. Se l' usciere indicasse i luoghi ove ha fatto l' affissione non sarebbe certamente un motivo di nullità: *utile per inutile non vitiatur.*

ART. 45.

» *Ne' luoghi fuori la residenza del tribunale, l' apposizione degli affissi potrà farsi anche per mezzo degli uscieri presso i rispettivi giudicati di circondario de' luoghi ov' è prescritta. Ciascun usciere redigerà in tal caso il suo processo verbale, nella forma del precedente articolo, per le affissioni da lui fatte, e farà* vistare *l' atto medesimo da' sindaci de' rispettivi comuni, o da chi ne fa le veci.* »

(Da conferirsi *art. 685 e 687 Cpc, ; — art. 25 e 26 dec. de' 14 ag. 1815; — art. 781, 783 Lpc.; — art. 89 e 90 leg. nuova; — art. 24 n.° 37 Tar.*)

Art. 46

Osservazioni — 1. L'inadempimento delle formalità prescritte nell'art. 45 mena a nullità. La tariffa non parla dell'atto di affissione da farsi dagli uscieri di circondario: per analogia potrebbe applicarsi la tassa dell'art. 24 n. 37.

2. La permissione di servirsi degli uscieri di circondario è conforme a ciò che il decreto de' 17 agosto 1819 prescrive, circa le attribuzioni degli uscieri, i quali han tutti le medesime facoltà; salvo poche limitazioni. Non pertanto è utile che la legge l' abbia quì indicata nel soggetto caso.

3. La disposizione degli art. 45 e 46 dee intendersi sempre ne' limiti del territorio su cui gli uscieri possono istrumentare, e che son segnati dal decreto dei 17 ag. 1819. Quindi l' usciere del tribunale che procede non può in verun caso credersi autorizzato ad andare fuori della provincia o valle onde adempire l' apposizione degli affissi nel caso dell' art. 10 della *presente legge*. In cotesto caso le pubblicazioni fuori provincia van fatte per mezzo degli uscieri di circondario.

ART. 46.

» *Nel caso del precedente articolo l' usciere presso il tribunale civile che procede, formerà il suo atto generale, conforme è prescritto nell' art.* 44, *enunciandovi i diversi processi verbali che avranno avuto luogo, gli uscieri che gli avranno formati, ed i funzionarj che gli avranno* vistati. *Questo atto sarà del pari* vistato *dal sindaco del comune della residenza del tribunale, o da chi ne fa le veci.* »

(Da conferirsi gli *art. 685 e 687 Cpc.*; — *art. 25 e 26 dec. de' 14 ag. 1815*; — *art. 781, 783 Lpc.*; — *art. 80, 89 e 91 leg. nuova*; — *35 n.° 25 Tar.*).

Osservazioni — 1. La prescrizione dell' art. 46 è a pena di nullità.

2. La tariffa non parla dell' atto prescritto nell' art. 46: potrebbe applicarvisi la tassa dell' art. 35 n. 25.

3. La riunione in un solo processo verbale è diretta a concentrare l'adempimento delle formalità delle affissioni e notificazioni sotto la responsabilità di un medesimo usciere.

ART. 47.

» *Il processo verbale dell' apposizione degli affissi formato dall' usciere presso il tribunal civile, giusta gli art.* 44 *e* 46, *dovrà notificarsi al debitore unitamente ad un esemplare in istampa degli affissi medesimi* ».

» *Il debitore potrà far apporre a sue spese i detti affissi nelle altre provinçe o valli, secondochè meglio stimerà, senza che per tal motivo possa pretendere prorogazione di termini sotto qualsivoglia pretesto* ».

(Da conferirsi *l' art. 689 Cpc.* ; — *art. 767 e 783 in fin. Lpc.* ; — *art. 50, 80 e 145 leg. nuova* ; — *art. 31 n.° 44 Tar.*)

Osservazioni — 1. La notificazione al debitore è prescritta dall' art. 47 a pena di nullità.

2. La notificaziouc dovrà farsi alla persona o nel domicilio del debitore, allorchè questi non abbia costituito patrocinatore; altrimenti nel domicilio di costui. Nel primo caso debbono serbarsi le norme dell' art. 162 e 165 *Lpc.*

ART. 48.

» *Un altro esemplare degli affissi dovrà notificarsi a ciascuno de' creditori inscritti nella persona del patrocinatore che li rappresenta giusta l' art. 40, ovvero nel domicilio eletto nelle rispettive inscrizioni, qualora non abbiano costituito patrocinatore* ».

(Da conferirsi *l' art. 695 Cpc.* ; — *art. 784 Lpc.* — *art. 50, 80, 89, 143 e seg. leg. nuova* ; — *art. 31 num. 45 Tar.*)

Osservazioni — 1. La notificazione a' creditori è prescritta e dee adempiersi sotto pena di nullità.

2. La notificazione ai creditori si fa al patrocinatore comune che rappresenta quelli che han costituito patrocinatore, giusta l' art. 40; gli altri si notificano nel domicilio eletto per le inscrizioni.

Art. 48

3. Questa disposizione dee intendersi coordinatamente cogli art. 26 e seg., e 49 della presente legge.

4. Sotto l'antica procedura il verbale di notificazione ai creditori dovea notarsi su i registri della conservazione delle ipoteche in margine del pegnoramento trascritto, e da tal momento non più si potea radiare il pegnoramento senza il consenso de' detti creditori; perciocchè da quel momento i creditori acquistavano diritto al pegnoramento. Ora ciò è cangiato: questo atto non più si nota su i registri della conservazione delle ipoteche, perchè con esso niun diritto novello si acquista da' creditori. Costoro acquistano diritto al pegnoramento dal momento della denunzia prescritta nell' art. 26, e per ciò la legge ha disposto che di tale denunzia si prendesse nota in margine del pegnoramento trascritto nell' ufizio della conservazione (*art. 30 e 31*).

5. Le notificazioni prescritte nell' art. 48 debbono farsi colle formalità prescritte nell'art. 162 e 165 *Lpc.*

6. La notificazione debbe farsi ai soli creditori compresi nella nota dal conservatore rilasciata ai termini dell' art. 28. Per gli altri non è necessaria l' intimazione, poichè costoro non avendo inscritta, o avendo incritta tardi, la loro ipoteca anteriore, non han diritto ad essere intesi. Qualora però abbiano costoro costituito patrocinatore è chiaro che debba anche farsi a costoro la notificazione.

7. Per coloro che hanno ipoteca legale non fa mestieri di notificare l' affisso allorchè fino a quel tempo non siasi curato di prendere inscrizione; mentre in questo caso manca il luogo in cui la legge vuole che sieno notificati; ed in tale mancanza la legge non richiede che la intimazione sia fatta altrimenti.

8. Dee l' affisso essere notificato ai creditori del terzo possessore contro cui si continui la spropriazione nel caso dell' art. 2063 *Lc.*, qualora essi abbiano ipoteca inscritta su l' immobile? — Ponendo mente alla disposizione dell' art. 26 e 72 della presente legge, ed all' art. 2071 *Lc.*, sembra doversi conchiudere per l' affermativa. L' aggiudicatario dee godere del fondo purgato dalle ipoteche; d' altronde i creditori del terzo possessore, esercitando la loro ipoteca dopo quelli del primo debitore, debbono es-

sere citati anche essi, come si è detto nell' art. 26: quindi non pare dubbio che debba loro notificarsi anche l'affisso.

9. Negli art. 665 *Cpc.*, e 784 *Lpc.*, si stabiliva il termine di otto giorni per la notificazione ai creditori, aumentato però in ragione della distanza tra la residenza dell' ufizio della conservazione delle ipoteche a quella del tribunale che procedeva. Questo aumento nel sistema organico dei nostri ufizj di conservazione era affatto efimero, mentre niuna distanza legale intercede tra l' ufizio della conservazione ed il tribunale, essendo essi per legge stabiliti nel medesimo comune. L' art. 48 ha più regolarmente eguagliato il termine a quello delle altre notificazioni, sopprimendo l' inutile aumento.

10. La omessione della notificazione al debitore ed ai creditori produce nullità: ma ove questa non venga opposta prima dell' aggiudicazione preparatoria, non è dubbio che la nullità sarebbe sanata.

11. La notificazione ai creditori è destinata a dar loro notizia del giorno della vendita, perchè vengano ad offrire se il vogliano, ovvero proccurino delle offerte, od in fine si decidano a dichiarare se vogliano aggiudicarsi una porzione dell' immobile in mancanza di oblatori, giusta l' art. 54.

12. Per le procedure in caso di rivendita in danno vedi art. 143 e 145. Anche in questo caso debbono essere notificati gli avvisi per l' aggiudicazione preparatoria ai creditori del debitore spropriato, perchè sappiano di essere andato a vôto la prima aggiudicazione. L' art. 143 della nuova legge vuole che la procedura si ripigli serbando le formalità prescritte negli articoli 41 e seguenti, salvo le modificazioni riportate negli art. 143, 145 e 146.

Art. 49.

» *Un esemplare del giornale in cui sia inserito l'avviso per la vendita, verificato giusta l' art. 42; un esemplare dell' affisso stampato sottoscritto dall' usciere; l' atto originale di apposizione degli affissi formato dall' usciere presso il tribunale che procede, giusta gli art. 44 e 46; e l' atto di notificazione dell' affisso al debitore ed a' creditori, giusta gli art. 47 e 48; saranno*

Art. 49 *depositati nella cancelleria ed uniti al quaderno delle condizioni della vendita, almeno tre giorni prima dell' aggiudicazione. Il cancelliere vi noterà in piedi il giorno in cui si saranno presentati* ».

(Da conferirsi *gli art.* 42, 44 *a* 46, 50, 52, 80, 89, 90, 143 *a* 145 *e* 178 *leg. nuova*; — *art.* 77 *e* 105 *Tar.*).

Osservazioni — 1. Le prescrizioni del su riportato articolo sono a pena di nullità.

2. La tariffa neppure fa parola dell' onorario al patrocinatore per lo deposito dell' atto prescritto dall' art. 49 : per identità potrebbe applicarsi a questo la tassa dell' art. 77.

3. Gli art. 44 a 49 han meglio regolato il metodo col quale debbe farsi e documentarsi l' adempimento delle pubblicazioni, delle affissioni, e delle notificazioni.

4. La nuova legge ha soppressa l' antica disposizione dell' art. 686 *Cpc.* e dell' art. 782 *Lpc.*, che vietava di rilasciare spedizione degli affissi e degli atti di affissione: in vero questa disposizione pareva senza oggetto. Secondo l' art. 178 della nuova legge le parti ora hanno diritto di domandare copia di tutti gli atti di spropriazione che sono in cancelleria, ma niuna di tali copie può darsi in forma esecutiva, la quale è riserbata soltanto per le sentenze e per le ordinanze.

5. La disposizione dell' art. 49 è utilissima, perciocchè fa conservare nella cancelleria gli atti originali contestanti la pubblicazione degli avvisi e l' apposizione degli affissi. Un atto di tanta importanza che è di diritto comune di tutti gli interessati è di bene che resti depositato nella cancelleria. In tal modo si troverà in essa tutto ciò che ha rapporto alla vendita.

6. Combinando la disposizione dell' art. 49 con quella dell' art. 27 del decreto de' 13 gen. 1817 relativo ai diritti di cancelleria si raccoglie che nel presentarsi in cancelleria l' atto di pubblicazione degli affissi dee farsene atto di deposito all' oggetto di assicurarne in modo legale la presentazione in tempo utile.

§ III. — *Degl' incanti preparatorj.*

ART. 50.

» *Non si potrà procedere agli incanti ed all' aggiudicazione preparatoria, se non quindici giorni dopo la pubblicazione degli avvisi per mezzo de' fogli pubblici a norma dell' art.* 42, *l' apposizione degli affissi ne' luoghi enunciati nell' art.* 43, *e la notificazione al debitore ed a' creditori, giusta gli articoli* 47 *e* 48.

(Da conferirsi *art. 698 Cpc.*; *art. 32 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 786 Lpc.*; — *art. 42, 43, 47, 48, 53, 54, 62 a 69 e 80*; — *art. 83, 105 e 133 n. 3 Tar.*).

ART. 51.

» *Nella sentenza che proclamerà l' aggiudicazione preparatoria, il tribunale fisserà il giorno in cui si dovrà procedere all' aggiudicazione diffinitiva. Il termine fra le due aggiudicazioni non potrà essere minore di trenta giorni* ».

(Da conferirsi *l' art. 706 Cpc.*; — *art. 34, dec. 14 ag. 1815*; — *art. 790 Lpc.*; — *art. 48, 52, 54, 62, 69 e 80 leg. nuova*; — *art. 84, 85, 105 e 133 num. 4 Tar.*).

Osservazioni — 1. Gli art. 50 e 51 hanno meglio regolati i termini per l' apertura degli incanti alla pubblica udienza del tribunale.

2. La disposizione dell' art. 50 dee osservarsi a pena di nullità. Quella dell' art. 51 non contiene sanzione di nullità, perchè trattasi di formalità da adempiersi dal tribunale, le cui violazioni menano ad emendazione in via di appello, e quindi di ricorso per annullamento non mai in via di eccezione innanzi al medesimo tribunale (*art. 114 leg. org. de' 29 mag. 1817*, *ed art. 123 leg. de' 7 giug. 1816.*)

Art. 51

3. Il periodo di quindici giorni debb' essere utile per intero; quindi debbe computarsi a norma dell' art. 1111 LL. pr.

4. Gli atti di cui si occupa la legge nei due riportati articoli, e nei seguenti, sono quelli che compiono la procedura di spropriazione, e sanzionano coll' autorità del magistrato il contratto giudiziale circa il passaggio della proprietà dalle mani del debitore in quelle dell' aggiudicatario, qualunque esso sia. Dessi quindi sono della maggiore importanza, tanto più in quanto che la violazione delle forme può dar luogo a dispendioso giudizio. Conviene adunque che da parte dei magistrati, del pari che da parte de' cancellieri e de' patrocinatori si porti la maggiore attenzione alla esattezza di questa procedura.

5. Qualora gli incanti preparatorj, per qualunque motivo dipendente dalla volontà delle parti, non possano aver luogo nel giorno designato, debbono ripetersi gli avvisi, e gli affissi. Non potrebbe mai supporsi prorogata la udienza, e darsi luogo agli incanti senza far precedere nuovi avvisi ed affissi; eccetto se avvenga che per disposizione del tribunale sia differito l' incanto a giorno designato per motivo di legittimo impedimento; perciocchè allora la causa figura sempre nel ruolo di udienza. L' abolito codice di procedura conteneva nell' art. 732 una disposizione espressa su di ciò. Questo articolo non fu conservato nelle leggi di procedura civile, e non vedesi ripetuto nella nuova legge, forse perchè si è ritenuto per vero che secondo la regola generale dell' art. 41 n.° 3, il giorno degli incanti debb' essere determinato negli affissi: ed in fatto di assegnazioni all' udienza per giorno fisso, è regola che non avendo luogo nel giorno designato, le cause decadano dal ruolo, e debba ottenersi nuova assegnazione per riprodurle.

6. Se nella sentenza di aggiudicazione preparatoria si omettesse di designare il giorno per la diffinitiva, dovrebbe supplirsi la omessione con altra sentenza del tribunale, a semplice dimanda dell'espropriante senza formalità di giudizio e senza sentirsi nè citarsi alcuno, essendo ciò di facoltà del collegio.

§. IV. — *Degli incanti diffinitivi e delle loro conseguenze.*

ART. 52.

» *Fra i quindici giorni consecutivi all' aggiudicazione preparatoria si dovranno inserire nuovi avvisi nei fogli pubblici, secondo è disposto nell' articolo 42, e si dovranno apporre nuovi affissi nei luoghi designati nell' articolo 43, nella forma e nel modo stabilito negli articoli 42, 44, 45 e 46* ».

» *Nei nuovi avvisi ed affissi per l' aggiudicazione diffinitiva si aggiungerà la menzione dell' aggiudicazione preparatoria già seguita, e del prezzo pel quale si è proclamata; del pari che la designazione del giorno stabilito dal tribunale per l' aggiudicazione diffinitiva* ».

» *La inserzione di questi nuovi avvisi ne' fogli pubblici, e l' apposizione de' secondi affissi sarà documentata ne' modi stabiliti negli articoli 42, 44, 45 e 46. Gli atti che se ne redigeranno, saranno depositati nella cancelleria, giusta l' articolo 49.*

(Da conferirsi *art. 704 Cpc.*; — *art. 34 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 788 Lpc.*; — *art. 42, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 62, 63, 69 e 80 leg. nuova*; — *art. 79, 80 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione del art. 52 dee adempiersi a pena di nullità.

2. La redazione dell' articolo 52 ha meglio espresse le formalità che debbono precedere gli incanti diffinitivi.

3. La sola inserzione degli avvisi nel giornale, e l' apposizione degli affissi dee aver luogo per l' aggiudicazione diffinitiva. La legge non prescrive la notificazione di questi nuovi avvisi ed affissi al debitore ed al creditore; quindi implicitamente l' ha voluta dispensare. Nella vecchia procedura si è molto dibattuto se fosse necessaria la notificazione al debitore ed ai creditori. Per questi ultimi si conveniva nella negativa: non così pel debitore.

Art. 53 Si credette che la sentenza di aggiudicazione diffinitiva non potesse pronunziarsi contro al debitore senza citarlo in giudizio ed avvertirlo del giorno in cui si pronunzierebbe tale sentenza. Questa ragione più speciosa che solida trovò pure qualche seguace: ma la forza d'una ragione più solida, quella cioè della mancanza di una prescrizione positiva della legge, superò finalmente ogni contraddizione, e venne accolta con due decisioni della corte di cassazione di Parigi, una de' 12 ottobre 1824, l'altra de' 10 maggio 1819, riportate da Sirey *tom.* 5, *pag.* 111; *e tom.* 19, *pag.* 337 (*veg. Carrè quist.* 2359).

4. Nel sistema della nostra nuova procedura è detto chiaramente che la sola pubblicazione degli avvisi e l'apposizione degli affissi dee adempiersi per procedere legalmente all'aggiudicazione diffinitiva. Nè il debitore, nè il creditore han diritto di pretendere una seconda notificazione di questi affissi; e se il creditore il facesse, non avrebbe diritto al rimborso della spesa, poichè adempirebbe ad un atto superfluo. È ben facile intendere cotesta differenza fra le formalità dell'aggiudicazione preparatoria e quelle per l'aggiudicazione diffinitiva. Il giorno per la prima è fissato dal creditore istante a suo arbitrio; quello per la seconda si stabilisce dal tribunale nella sentenza di aggiudicazione preparatoria: e siccome tale sentenza s'intende pronunziata presenti le parti interessate, a' termini specialmente dell'art. 32 della nuova legge, così è chiaro che per la esecuzione della medesima non fa mestieri di notificazione speciale alle parti, le quali citate una volta si considerano legalmente presenti, specialmente allorchè nulla dee adempiersi da parte loro.

ART. 53.

» *Il patrocinatore ultimo offerente negl'incanti per le aggiudicazioni sarà tenuto di dichiarare il nome dell'aggiudicatario nel momento medesimo in cui si proclamerà all'udienza l'aggiudicazione; e quindi nel termine perentorio de' tre giorni consecutivi all'aggiudicazione diffinitiva dovrà presentare l'accettazione dello stesso aggiudicatario fatta personalmente nella cancelleria o innanzi notaro, ovvero esibire in cancel-*

leria il mandato speciale in virtù del quale egli è stato autorizzato a licitare ». *Art. 53*

» Questi atti saranno riuniti al quaderno delle condizioni della vendita ».

» Il patrocinatore che tra il termine designato nel presente articolo manchi di adempire la detta obbligazione, sarà considerato aggiudicatario nel proprio nome ».

(Da conferirsi *l' art. 709 Cpc.*; — *art. 793 Lpc.*; — *art. 50 e 52 leg. nuova* — *art. 85 e 105 Tar.*)

Osservazioni — 1. Secondo il vero senso dell' art. 53 il patrocinatore offerente in cui favore siensi estinte le tre candele, ha l' obbligo di manifestare il nome della persona per la quale ha licitato, tanto negli incanti preparatorj, quanto ne' diffinitivi; perciocchè la legge parla in generale di *aggiudicazioni*. Nel sistema abolito si era introdotto l' uso che nell' aggiudicazione preparatoria non si manifestasse il nome dell' aggiudicatario, di tal che figurava il solo patrocinatore aggiudicatario per persona da nominare: se questi moriva era facile di compromettere la sorte dell' aggiudicazione, specialmente quando, per dispersione del mandato di procura, i di lui eredi non erano al caso di conoscere chi mai fosse stato il mandante, il quale potea tacersi, qualora avesse voluto recedere dalla sua offerta. Questo inconveniente, del pari che molti altri nascenti da poca delicatezza de' patrocinatori, sono ora interamente scomparsi.

2. Secondo le abolite leggi il patrocinatore offerente ultimo avea tre giorni da quello dell' aggiudicazione diffinitiva per dichiarare il nome dell' aggiudicatario pel quale egli avea licitato: questo metodo era per se stesso poco legale, poichè la sentenza di aggiudicazione diffinitiva dovea rimanere per tre giorni incompleta; e lasciava all' arbitrio di un agente estraneo alla confezione della sentenza il renderla completa.

Ciò oltre di esser contrario all' essenza dell' atto del giudice, poichè la dispositiva debb' essere pronunziata completa alla udienza, e non può dopo di questa ricevere alcun' alterazione o aggiunzione, eccetto la liquidazione delle spese, qualora abbia luogo; potea dar pure occa-

sione ad intrighi a danno dell' aggiudicatario medesimo, il quale non aveva altro garante eccetto la buona fede del suo patrocinatore. L' esperienza ha mostrato la facilità di sì fatto intrigo, che ora sembra essersi estirpato col provvedimento adottato. La nuova legge con più regolarità ha prescritta la dichiarazione del nome all' udienza stessa, salvo il documentarne le verità fra tre giorni.

3. Lo stesso art. 50 ha pure dichiarato perentorio il termine di tre giorni per presentare l' accettazione dell' aggiudicatario, lo che formava dubbio nella vecchia procedura: ha inoltre stabilito il modo come debbe farsi l' accettazione, ed in fine ha stabilita la riunione di tutte le carte al quaderno delle condizioni, ad oggetto di tenere riunito in un volume tutto ciò che sia relativo alla medesima spropriazione.

4. Le prescrizioni dell' articolo 53 non portano a nullità: tutta la sanzione penale dello stesso articolo consiste nel far dichiarare il patrocinatore offerente ultimo, aggiudicatario nel proprio nome. Se l' articolo avesse portato la penale di nullità avrebbe indirettamente giovato al patrocinatore offerente, il quale si sarebbe trovato sciolto dalla sua obbligazione.

5. Gl' incanti per le offerte di sesto non ricadono nelle sanzioni dell' art. 53. Per tali incanti niun oblatore può serbare l' incognito prima dell' apertura degli incanti medesimi: il patrocinatore nell' esibire la procura, o il documento del deposito della somma sopraimposta, dee necessariamente manifestare il nome dell' oblatore, per lo quale è personale il beneficio dell' intervento agli incanti. Non potrebbe dirsi legale la offerta di un patrocinatore per persona da nominare.

ART. 54.

» *Qualora negli incanti non si presenti alcun oblatore, il creditore istante sarà dichiarato aggiudicatario degl' immobili pegnorati pel prezzo designato negli affissi. Dopo l' aggiudicazione diffinitiva egli sarà tenuto di pagarne il prezzo in contante, sempre che nel quaderno delle condizioni della vendita, o anche nel momento stesso dell' aggiudicazione preparatoria non abbia dichiarato, che egli, in mancanza di oblatori, intenda di aggiudicarsi soltanto una porzione degli im-*

mobili spropriati, corrispondente alla somma del suo credito, quante volte trovi capienza nel giudizio di graduazione. Questa dimanda però non potrà aver alcun effetto, qualora il creditore abbia licitato in concorso con altri oblatori ».

Art. 54

» *In mancanza di oblatori ciascuno degli altri creditori potrà chiedere che gli si aggiudichi una parte degl' immobili pegnorati in proporzione del rispettivo credito che sarà ammesso in graduazione e capiente. Essi dovranno farne la dimanda al più tardi nella udienza per gli incanti diffinitivi, e prima di proclamarsi l' aggiudicazione. In tal caso il tribunale pronunzierà l' aggiudicazione diffinitiva condizionale in favore de' creditori richiedenti, i quali risulteranno capienti nel giudizio di graduazione* ».

» *I creditori, che ometteranno di domandare in loro favore l' aggiudicazione, perderanno l' anteriorità e poziorità d' ipoteca su gli immobili pegnorati, in rapporto agli altri creditori aggiudicatarj* ».

(Da conferirsi *art. 698 Cpc.*; — *art. 36 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 757, 786 § 2 e 800 Lpc.*; — *art. 36, 37 e 73 leg. nuova*; — *art. 83. Tar.*)

Osservazioni — 1. Per regola il creditore istante, quando non vi sono altri oblatori all' asta, è considerato egli come acquirente del fondo pel prezzo di valutazione. Da ciò l' obbligo impostogli di pagare il prezzo dell' immobile, o di rimanerne depositario, salvo il concorrere nella graduazione per essere soddisfatto del credito sul prezzo medesimo, qualora vi trovi capienza. Ad oggetto di non essere considerato come compratore fa d' uopo che il creditore istante manifesti la sua volontà contraria; ed in in tal caso la legge, per eccezione, gli dà la facoltà di aggiudicarsi il fondo o parte di esso, per quanto corrisponda al suo credito che venga ammesso, e sia capiente. Erano anche questi i principj delle abolite leggi su la spropriazione, quantunque non così chiaramente espressi (*arg. art. 772 e 800 Lpc.*).

2. L'aggiudicazione dell'immobile ai creditori sotto l'impero delle Leg. di proc. civ. era volontaria: ora è anche vo-

Art. 54 lontaria, ma dessa viene accompagnata da una penale di decadenza di diritto, che in certo modo impone loro la necessità di aggiudicarsi l'immobile, quando non possono essere altrimenti assicurati del loro credito. Questa penale era pure in certa guisa comminata dall' art.° 800 *leg. di proc. civ.* quando i creditori non comparivano in graduazione.

3. La disposizione dell' ultima parte del § 2 dell'art. 65, risolve la quistione agitata sotto le abolite leggi, circa il metodo di pronunziare l' aggiudicazione diffinitiva in favore de' creditori, per mancanza di oblatori. Dessa non potea pronunziarsi in favore del creditore istante, perchè questi era acquirente eventuale, cioè se era ammesso e capiente nella graduazione; e non potea pronunziarsi in favore di altri creditori, perchè spesso non erano presenti, o non vi prendeano parte, ed anche potea alcuno di essi non trovarvi capienza. I tribunali del regno erano stati divergenti circa il sistema su di ciò; e non è mancato chi abbia opinato non doversi pronunziare alcun' aggiudicazione, ma soltanto enunciarsi nella sentenza la mancanza degli oblatori. Questo sistema non potea dirsi regolare; il novello certamente è più esatto.

4. Le leggi di procedura civile (*art.* 757) pronunziavano la decadenza per coloro che non dichiaravano fra otto giorni di voler concorrere sul prezzo: la nuova legge nell' art. 54 ha riportata questa decadenza alla concorrenza su l' immobile.

5. I creditori che non dichiarano volersi aggiudicare l' immobile, han dessi diritto di essere citati nella graduazione per la ripartizione dell' immobile? Potrebbe dirsi inutile citarli quando non han dichiarato di voler concorrere, poichè essi han perduto l' anteriorità della loro ipoteca. Inoltre siccome la legge prescrive che in mancanza di oblatori si dee pronunziare l' aggiudicazione in favore de' creditori che han dichiarato di voler concorrere su l' immobile, così i creditori che non dichiarino di voler essere aggiudicatarii non potrebbero concorrere nella graduazione e domandare in quel giudizio l' assegnazione di una parte dell' immobile, perciocchè per essi mancherebbe la sentenza di aggiudicazione in loro favore; senza di che non può farsi loro l' assegnazione. Costoro quindi debbono

attendere il risultato della graduazione, e qualora rimanga al debitore parte dell' immobile, su questa dovranno iniziare altra procedura per una nuova spropriazione.

6. Se l' aggiudicazione diffinitiva siasi pronunziata sotto l' impero delle leggi di procedura, i creditori possono fare la dimanda nel giudizio di graduazione, perchè dessi non potrebbero essere privati del beneficio acquistato già sotto l' impero della vecchia legge.

7. I creditori che si aggiudicano l' immobile per mancanza di oblatori godono il beneficio della diminuzione del sesto sul prezzo, ciascuno per la parte che prende *in solutum*, giusta l' art. 73.

8. La tariffa si tace su l' onorario al patrocinatore per la dichiarazione del creditore non espropriante, di voler concorrere all' aggiudicazione dell' immobile che rimanesse invenduto per mancanza di oblatori: potrebbe per identità di ragione darsi al patrocinatore il diritto fissato nell' art. 83 della tariffa medesima.

Giurisprudenza — 1. Se un fondo aggiudicato all' incanto si trovi di una estensione minore di quella additata nell' atto sul quale siasi licitato, l' aggiudicatario avrà o pur no diritto ad una diminuzione di prezzo? La G. C. Civile in Napoli 1.ª camera ha giudicato per l' affermativa con decisione de' 27 luglio 1829 in causa Comella e Siniscalchi (*Agresti*, vol. 3.° pag. . . . .)

N. B. È rispettabile la opinione della G. C. ma sembra che la massima esposta non possa aver luogo in tutti i casi. Le vendite giudiziali si fanno a corpo e non a misura: in esse si esprime la rendita del fondo, e quando questa esiste realmente, ed indipendentemente dalla sua estensione, il compratore non ha diritto ad altro. Potrebbe solo farsi disputa nel caso la rendita fosse fissata secondo la estensione per modo che una mancanza in questa produrrebbe diminuzione di rendita, e quindi mancanza della cosa venduta, per la quale il compratore avrebbe diritto a chiedere ed ottenere una diminuzione di prezzo. Questa diminuzione potrebbe dimandarla nel giudizio di graduazione se il prezzo non è distribuito; o contro il debitore quando il prezzo sia distribuito.

2. L' aggiudicazione diffinitiva sotto l' impero della

Art. nuova legge dee pronunziarsi su le basi dell' aggiudicazione
55 provvisoria pronunziata sotto l' impero delle leggi di procedura civile. — La nuova legge non colpisce di nullità nè risolve l'aggiudicazione provvisoria (1). — (Decisione della G. C. Civile in Trani, de' 26 ottobre 1829 in causa Cutino ed Affatati).

3. L' aggiudicazione diffinitiva sotto l' impero della nuova legge dee aver luogo sul prezzo di valutazione legale stabilito colla medesima; senza tenersi conto del prezzo della provvisionale pronunziata sotto l' antica procedura. La dimanda di apprezzo però non è ammessibile perchè scorsi i termini utili per dimandarlo. (*G. C. Civ. in Catanzaro decis.* 8 *feb.* e 39 *marzo* 1830 *in causa Morice e Papajanni*; *ed in causa Pacenza e Granilli* (a).

---

§. V. — *Della nuova offerta del sesto: sue forme e conseguenze.*

ART. 55.

» *Fra dieci giorni da quello della sentenza che avrà proclamata l'aggiudicazione diffinitiva, potrà chiunque fare nella cancelleria del tribunale o personalmente, o per mezzo di proccuratore speciale, una nuova offerta, purchè superi del sesto almeno il prezzo dell'aggiudicazione diffinitiva. L' atto di offerta sarà unito al quaderno delle condizioni della vendita. Nell'atto di offerta dovrà il nuovo offerente costituire patrocinatore, presso cui si intenderà eletto di diritto il suo domicilio.* »

(Da conferirsi *l' art.* 710 *Cpc.*; — *art.* 41 *dec.* 14 *ag.* 1815; — *art.* 794 *Lpc.*; — *dec. de'* 23 *mar.* 1827; — *art.* 56, 61, 80 e 81 *leg. nuova*; — *art.* 87, 105 *Tar.*)

---

(1) Nel numero 3 seguente si riporta una decisione della G. C. in Catanzaro che ha pronunziato in senso contrario.

(a) Nelle quistioni transitorie su l' ultimo articolo della presente legge si riporta il testo delle due decisioni che han deciso in senso opposto la medesima quistione, ed alcune osservazioni in proposito.

Osservazioni — 1. Le formalità prescritte nell'articolo 55 debbono adempiersi a pena di nullità.

Art. 55

2. L'articolo 55 ha ampliato il termine per la offerta del sesto, conservando il metodo adottato nel decreto del 23 marzo 1827; ed ha meglio determinato il modo e la forma, con cui tale offerta debba farsi; non che la somma da sopraimporsi.

3. Il creditore istante che non sia rimasto aggiudicatario, può far anch'egli la nuova offerta; ma rimanendo aggiudicatario in seguito di questa, egli è considerato come compratore volontario, e quindi non può godere il vantaggio del ribasso del sesto sul prezzo di aggiudicazione, che dee pagare per intero in danaro contante (*arg. dall' art.* 54).

4. La offerta del sesto, fatta da due offerenti uno capace e l'altro incapace è nulla per quest' ultimo; ma il primo può dimandare i nuovi incanti nel suo interesse, allorchè il danaro versato per la offerta sia tutto suo: altrimenti la offerta dovrà dichiararsi irricettibile, perchè, annullata per una parte, la offerta rimane di somma minore del sesto.

5. La nuova offerta dee farsi sempre pel ministero del patrocinatore, e perchè così prescrive l' art. 64 della presente legge, e perchè è principio di procedura che innanzi al tribunale civile la presenza del patrocinatore è indispensabile in ogni atto; imperciocchè questi dee avvalorare la identità della persona che dee personalmente adempiere l'atto (*arg. art. 173 leg. 29 mag. 1817, ed art. 185 leg. 7 giug. 1819*).

6. Il mandato di procura per far una offerta maggiore può essere fatto tanto per atto pubblico, quanto sotto firma privata: la legge non limita la forma di tale atto.

La legge richiede essenzialmente che la procura sia speciale: un mandato generico in cui non sia espressamente attribuita la facoltà di far la offerta di sesto in determinato caso non autorizza il mandatario a farla.

7. Il termine di dieci giorni decorre dal giorno seguente a quello della sentenza che ha proclamata l' aggiudicazione diffinitiva.

8. I giorni feriali sono computati nel termine de'dieci giorni, poichè la legge non fa differenza alcuna. Non per-

Art. 56 tanto se l'ultimo giorno fatale fosse feriale, potrebbe regolarmente riceversi nel lunedì la nuova offerta? Per l'affermativa si osserva che l'offerente dee godere dieci giorni interi: la legge in casi simili ha serbato questo metodo, come si scorge nell'art. 51 § 3 della legge de' 21 giug. 1819 relativo alla registratura degli atti. A stretto rigore però sembra più fondata la negativa, altrimenti il termine si estenderebbe per interpetrazione, lo che non più farsi (*Veg. osservaz. 4 sull' art. 58*).

9. Il cancelliere non dee ricevere nuova offerta che non fosse del sesto o più del prezzo dell'aggiudicazione diffinitiva, perciocchè la legge glie lo vieta espressamente (*art. 56*).

10. La offerta si fa con atto formato dal Cancelliere, e che si unisce al quaderno delle condizioni. Se l'offerente non sappia scrivere dovrà farsi menzione di ciò nell'atto.

ART. 56.

» *La nuova offerta, giusta il precedente articolo, non potrà riceversi se non sia accompagnata dal documento del deposito della somma sopra imposta. Il deposito dovrà farsi nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi giudiziarj, e colle formalità prescritte da' regolamenti di amministrazione.*

(Da conferirsi, su la prima parte, *art. 711 Cpc.*; — *art. 42 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 795 Lpc.* — *art. 55, 57, 58 e 148 — leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Il deposito si fa a norma de' decreti de' 30 dic. 1819 e 26 marzo 1827 ne' dominj di qua dal faro, e del decreto de' 9 giug. 1819 pe' dominj oltre il faro: questi decreti sono riportati sotto l' art. 13.

2. Se il deposito non fosse fatto nelle casse pubbliche sarebbe nulla la offerta, perciocchè la legge così prescrive: nè basterebbe a sanarne la nullità il deposito del danaro presso del cancelliere del tribunale: questo metodo dell' antica procedura si è ora abolito come non conveniente alla dignità dell' autorità giudiziaria.

3. Il deposito serve ad assicurare in parte gli effetti

del nuovo incanto ed è un utile freno all' intrigo. Sotto l' impero del codice di procedura civile la nuova offerta dovea essere del quarto almeno del prezzo dell' aggiudicazione diffinitiva e non si richiedea il deposito; ma il fatto dimostrò che spesso le offerte maggiori si faceano per inciampare la procedura, per lo che erano frequenti i casi in cui rimaneano senza effetto, e davasi occasione a rivendita in danno contro persone le quali erano trovate poco solvibili.

Art. 57

ART. 57.

» *La nuova offerta maggiore e l' atto di deposito della somma, dovranno denunziarsi a' patrocinatori dell' aggiudicatario diffinitivo, e del creditore instante. Se il debitore pegnorato abbia costituito patrocinatore, la denunzia dovrà farsi anche a costui.* »

» *Qualora l' aggiudicazione diffinitiva sia stata pronunziata in favore de' creditori, giusta l' art.* 54, *la denunzia sarà fatta soltanto al patrocinatore del creditore spropriante, ed a quello del debitore, se vi sia.* »

(Da conferirsi, su la prima parte, *art.* 711 *Cpc.*; — *art.* 42 *dec.* 14 *ag.* 1815; — *art.* 795 *Lpc.*; — *art.* 54, 55, 56, 58, 60, *leg. nuova*; — *art.* 88 *e* 105 *Tar.*).

Osservazioni, — 1. La notificazione al debitore non dee farsi quante volte non abbia costituito patrocinatore. Egli è estraneo a questo giudizio il quale interessa esclusivamente l' aggiudicatario diffinitivo, e l' espropriante.

2. La seconda parte dell' art. 57 è nuova, e coordinata colle disposizioni dell' art. 54.

3. Nel caso di prelazione dimandata a' termini dell' articolo 74 di questa legge la offerta maggiore, se si produca dopo la dimanda fattane in cancelleria giusta l' articolo medesimo, dovrà notificarsi anche a costui perciocchè costui è messo in luogo dell' aggiudicatario diffinitivo che rimane tolto di mezzo (*arg. art.* 73 *e* 74.)

4. Se la dimanda di prelazione sia fatta posteriormente alla offerta del sesto, la notificazione di questa non dee farsi al richiedente, per lo concorso agli incanti: questi, avendo notizia in cancelleria della nuova offerta, se voglia ciò non ostante esercitare la prelazione dee fare la

Art. dichiarazione, e quindi presentarsi agli incanti. Vedi su
58 l'art. 60 osservazione n.° 4.

ART. 58.

» *La denunzia dovrà eseguirsi fra le ventiquattr'ore dalla esibizione della offerta nella cancelleria, con atto di patrocinatore contenente chiamata pe' nuovi incanti alla prima udienza del tribunale, che ricade immediatamente dopo il decimo giorno della seguita aggiudicazione diffinitiva.* »

(Da conferirsi *art. 711 Cpc.*; — *art. 42 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 795 Lpc.*; — *art.* — *55, 56, 59, 60, 80 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La formalità prescritta nell' articolo 58 lo è sotto pena di nullità.

2. Questo articolo ha meglio diffinito la forma dell'atto, ed il termine per la chiamata all'udienza per gli incanti.

3. Il cod. di proc. abolito ordinava la denunzia con atto semplice, lo che importava atto di patrocinatore. Le leggi di procedura prescrivevano che la denunzia dovesse farsi con atto di citazione a comparire alla prossima udienza, la quale avrebbe potuto essere anche per un giorno compreso nel periodo utile a produrre nuove offerte: inoltre la citazione andava soggetta alle regole stabilite nell' art. 153 *Lpc.*, lo che potea facilmente dare occasione a dilazioni e dispute. Il metodo della nuova legge, conforme al primitivo sistema, sembra più regolare, perchè la denunzia si fa con atto di patrocinatore, e la chiamata si fa per la udienza seguente al termine di dieci giorni per fare le offerte. In tal modo si fa decorrere utilmente per chiunque il termine a produrre la nuova offerta, e si opera naturalmente la riunione di tutte le offerte nuove nella medesima udienza, nella quale debbono comparire soltanto tutti gli oblatori nuovi, e l' aggiudicatario diffinitivo o il preferito a costui (*art. 60*).

4. Se la offerta fosse fatta in cancelleria nel giorno di sabato si potrebbe utilmente intimarla nel mattino di lunedì? — Carrè opina per l' affermativa a motivo che nella domenica non si possono far atti, ed i termini deb-

bono essere tutti utili: egli cita in appoggio una decisione della corte di cassazione di Parigi del 28 nov. 1819, sezione de' ricorsi. Secondo quello si è osservato nell' art. 55 debbe dirsi lo stesso tra noi; se non che potrebbe in contrario osservarsi che non faccia uopo di altra dilazione, mentre nella specie si può col permesso del magistrato eseguire la notificazione anche in giorno festivo (*art. 1114 Lpc.*).

5. Le ventiquattro ore debbono intendersi pel giorno intero, mentre la legge non esige il calcolo *ad horas* (*decis. de' 3 gen. 1809 della corte di cass. di Parigi*).

Art. 59.

« *Potranno riceversi più offerte nuove sul medesimo immobile; ma ciascun oblatore dovrà fare la sua offerta fra' i termini, e colle formalità prescritte ne' quattro precedenti articoli.* »

» *Nel caso di concorso di più offerenti, le nuove offerte dovranno denunziarsi anche a' patrocinatori degli altri nuovi offerenti anteriori.* »

(Da conferirsi *art. 56, 57 e 58 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell'art. 59, che è nuova, cangia in legge una pratica ammessa dalla giurisprudenza. Erasi quistionato sotto l' impero delle leggi abolite se poteansi ammettere più offerte nuove: l'uso costante de' tribunali avea deciso per l' affermativa, stante che la legge non facea limitazione alcuna, e che per essere ammesso agli incanti facea mestieri di aver depositato la somma sopra imposta.

2. Le nuove offerte debbono essere di somme eguali, l' offerta maggiore esclude le altre minori, per modo che i minori offerenti sieno esclusi dal concorso all' asta? — La legge vuole che le offerte non sieno di somma minore del sesto del prezzo dell' aggiudicazione diffinitiva; dessa quindi ne fissa il minimo, e nell' aumento ulteriore non mette limiti. Conseguentemente debbono riceversi tutte le offerte, comunque di somme diverse, purchè non sieno minori del sesto: gli incanti però debbono aprirsi su la of-

Art. ferta maggiore; e gli oblatori nuovi sono ammessi agli
60 incanti onde poter licitare. In fatto di nuove offerte, la maggiore non esclude nè scioglie la minore che le fosse precedente o posteriore, se non nel momento in cui si aprono gli incanti: è in quel tempo che tutto si rende semplice, e gli altri oblatori inferiori rimangono liberati, qualora non sopraimpongano alla maggiore, su la quale esclusivamente debbono aprirsi gl' incanti. (*arg. anche art.* 60).

ART. 60.

» *Nel giorno designato nell' atto di chiamata alla udienza, e senza bisogno di pubblicare nuovi avvisi ed affissi, si apriranno i nuovi incanti; ne' quali non potranno ammettersi a licitare se non l' aggiudicatario diffinitivo, gli oblatori dell' aumento del sesto in tempo utile, del pari che ogni altro che sino al tempo degl' incanti presenterà presso il cancelliere del tribunale il documento del deposito designato nell' art. 56. Quante volte l' aggiudicazione diffinitiva sarà stata pronunziata in favore de' creditori, giusta l' art. 54, potranno concorrere agl' incanti tutti i creditori dichiarati aggiudicatarj condizionali, a' termini del citato articolo* ».

(Da conferirsi su la prima parte *l' art. 718 Cpc.*; — *art. 43 dec. 14 ag. 1815*;—*art. 769 Lpc.*;—*art. 57, 58, e 59 leg. nuova*; — *art. 185, 89, 105 e 133 n. 4. Tar.*)

Osservazioni — 1. La seconda parte è nuova, ed è coordinata cogli art. 54 e 57 della stessa legge.

2. La nuova legge si è occupata di agevolare la concorrenza degli offerenti nei nuovi incanti. Ed in questo scopo ha permesso a chiunque di concorrervi sotto la sola condizione che prima dell' apertura degli incanti esibisca al cancelliere il documento del deposito della somma da lui sopra imposta.

3. Secondo il metodo adottato nell' articolo 60, che in certa guisa modifica la disposizione del precedente articolo, basta che una sola offerta sia stata prodotta nella forma e ne' termini prescritti negli articoli 55, 56, 57 e 58, perchè ogni altro possa dispensarsi dalla notificazione

della sua offerta. Conviene però avvertire che se la nuova offerta notificata venga rigettata dal tribunale come nullamente fatta, gli altri offerenti che non abbiano notificata in tempo utile la loro offerta non possono pretendere che si aprano gl' incanti su le loro offerte; non ostante che abbiano fatto il deposito della somma offerta.

Art. 61

4. Si era disputato sotto l' impero dell' abolita procedura se nel caso di aggiudicazione ai creditori dovesse il nuovo offerente soffrire la concorrenza di tutti costoro, ovvero del solo creditore istante. Dava occasione al dubbio la disposizione dell' art. 796 *Lpc.* il quale ammetteva il solo aggiudicatario che era il creditore istante. Ora però che la legge ha disposto che quando non si rinvengano oblatori, ed il creditore istante non voglia essere egli il compratore, possono tutti i creditori chiedere l' aggiudicazione di parte dell' immobile pel rispettivo credito (*art.* 54), era ben regolare che in caso di offerta di sesto i creditori dichiarati dal tribunale aggiudicatarj condizionali potessero concorrere ne' nuovi incanti. Ciò rientra nella stretta applicazione del principio assunto nella prima parte dell' art. 60.

5. L' aggiudicatario diffinitivo contro cui si è fatta la dimanda di prelazione non ha diritto di concorrere agli incanti nuovi, se non si faccia anch' egli offerente del sesto, imperocchè la detta dimanda lo toglie affatto di mezzo, e di pieno diritto, dall' aggiudicazione, cui diventa estraneo. (*arg. art.* 75 *e* 76).

Art. 61.

» *Se il nuovo offerente non comparisca agl' incanti nel giorno designato, il tribunale escluderà la di lui offerta, ed ordinerà la esecuzione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva. In questo caso la somma depositata giusta l' art. 56, cederà a titolo di multa in aumento del prezzo, ond' essere distribuito tra i creditori, come per legge, nel giudizio di graduazione, unitamente al prezzo dell' aggiudicazione, o all' immobile che fosse rimasto invenduto* ».

» *Nel caso poi di concorso di più offerenti nuovi che si fossero renduti tutti contumaci agl' incanti, cederà in*

Art. 61 *aumento del prezzo, soltanto la offerta maggiore, e lo importo di questa sarà contribuito da tutti gli offerenti in porzioni eguali. Le rimanenti somme saranno restituite a chi di diritto. Non pertanto il tribunale, quante volte conosca che la contumacia del nuovo offerente sia cagionata da giusti e gravi motivi impreveduti, potrà, sulla domanda delle parti, far differire gl' incanti nuovi ad una delle prossime udienze, che non potrà in verun caso esser al di là della terza. La parte contumace ne sarà avvisata senza che si levi la sentenza* ».

(Da conferisi *gli art. 55, 56, 57, 58 leg. nuova ; — art. 89 e 105 Tar.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 61 è nuova : dessa comprende una giusta penale contro chi viene a disturbare il corso dell' aggiudicazione diffinitiva.

2. Nell' abolita procedura si è disputato se per la contumacia del nuovo oblatore dovesse l' aggiudicazione pronunziarsi in favore di costui. Questo dubbio è stato risoluto dalla nuova legge, la quale ha ritenuto che la nuova offerta del sesto non iscioglie di per se stessa l'aggiudicatario diffinitivo dalla sua offerta. Dal momento dell' aggiudicazione diffinitiva l'aggiudicatario acquista diritto all' immobile, per modo che egli solo può impugnare la nuova offerta. Perchè l' aggiudicatario rimanga sciolto, è indispensabile che intervengano gli incanti all' udienza : ciò è una conseguenza de' principj stabiliti negli art. 62, 64, 65, 67. Allorchè gli incanti non possono aver luogo per la contumacia dell' offerente nuovo, è giusto che sia costui escluso, e l' aggiudicatario diffinitivo venga sostenuto nel suo diritto.

3. Il caso della contumacia, preveduto nel § 3 dell'articolo 61, previene alcun inconveniente nel caso di cangiamento di stato, sia per morte sia per interdizione avvenuta nel tempo scorso fra la offerta e gli incanti. Due casi possono verificarsi, o che la parte offerente sia morta, o caduta nella interdizione ; ovvero che sia ciò avvenuto in persona del patrocinatore. Nel primo caso, la morte distrugge il mandato in persona del patrocinatore, e questi non più potrebbe validamente licitare ; quindi la necessità

di accordare al suo erede il tempo di riflettere se convenga a' suoi interessi abbandonare o proseguire la procedura. Se egli però non vi si determina al più tardi fra le tre udienze successive, il tribunale dovrà pronunziare la caducità della offerta, ed addirne la valuta in aumento di prezzo in favore de' creditori. Ove poi avvenga la morte o la cessazione del patrocinatore, il dubbio è di più facile soluzione; perciocchè in questo caso la parte può tosto provvedersi di altro patrocinatore, senza bisogno di far differire gli incanti.

4. La contumacia dell' aggiudicatario diffinitivo, o quella del creditore istante non potrebbe dar luogo a differimento della udienza: questo beneficio è accordato solo al nuovo offerente per la considerazione che la sua contumacia gli produce il danno della perdita della somma sopraimposta.

5. La legge ha dichiarato il modo come debba annunziarsi il differimento. Non è necessario nè di spedire nè d' intimare la sentenza. Del differimento si fa menzione soltanto sul primo foglio di udienza (*art. 295 del regol. de' 15 nov. 1828*), e se ne prende nota nel quaderno della vendita (*arg. dall' art. 63 leg. nuova*). Il contumace n' è avvisato con atto di patrocinatore.

---

§. VI. *Delle formalità generali da serbarsi negl' incanti all' udienza pubblica — Persone che possono licitare.*

ART. 62.

» *Gl' incanti si pubblicheranno colla lettura delle sole condizioni della vendita inserite nel quaderno depositato in cancelleria. La pubblicazione si farà all' udienza dall' usciere di servizio* ».

(Da conferirsi *art. 700 e 702 Cpc.* ; — *art. 50, 62, 61 leg. nuova* ; — *art. 76 § 3, 133 Tar.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 62 è nuova, e perfeziona il metodo delle pubblicazioni. Dessa si vede tratta per analogia e per isviluppo del principio

Art. stabilito negli art. 700, e 702 *Cpc.*, che prescriveva la
63 pubblicazione del quaderno nella udienza del tribunale.

2. Il metodo stabilito sembra naturale, ed anche uniforme al sistema generale di procedura. Gli incanti costituiscono certamente un affare sommesso alla giurisdizione del tribunale: quindi al pari di ogni altro si porta e si discute alla udienza pubblica. Allorchè non vi sieno contestazioni essa può riguardarsi come semplice atto di giurisdizione onoraria, su cui il tribunale dee provvedere sempre con cognizione di causa.

3. La lettura delle condizioni può dirsi che in certa guisa tenga luogo della lettura delle conclusioni all' udienza, su le quali, dopo il dibattimento degli incanti, si pronunzia la sentenza di aggiudicazione.

4. La lettura delle condizioni è necessaria ed utile, anche per altro motivo, cioè perchè il pubblico, nel momento in cui è per accendersi la gara delle subaste, sia avvertito delle condizioni su cui si licita, onde ponga mente alle obbligazioni che contrae chi offre, e sappia ciascuno meglio regolare i suoi passi.

5. Cotesta lettura non può occupare molto tempo, poichè le condizioni si riducono ordinariamente a cinque o sei patti i più essenziali. Ove per la moltiplicità del dettaglio si richiedesse tempo, ciò non pregiudicherebbe alla cosa, perciocchè potrebbe sempre il tribunale rinviare la continuazione delle operazioni alla seguente udienza (*arg. art. 66*).

6. La lettura si esegue sopra un estratto del quaderno che il cancelliere passa all' usciere di udienza. Non vi è bisogno di levare un estratto legale delle condizioni (*arg. art. 76 tar.*);

7. Dell' adempimento di ciò che è prescritto nell' articolo 62 dee farsi menzione nel processo verbale degli incanti, giusta le prescrizioni dell' articolo seguente.

ART. 63.

» *Le pubblicazioni degli incanti, le aggiudicazioni, e tutto ciò che verrà dedotto dalle parti alla udienza, e deciso dal tribunale, in occasione e durante il tempo degli incanti, si scriverà sul quaderno degli atti della*

vendita in continuazione dell' ultimo atto di apposizione degli affissi, o di nuove offerte. Delle pronunziazioni del tribunale su tali deduzioni sarà preso semplice notamento sul primo foglio di udienza ».

(Da conferirsi *l' art.* 699 *Cpc.* ; — *art.* 787 *Lpc.*; — *art.* 50 *e seg.*, 80 *leg. nuova* ; — *art.* 85 *e* 105 *Tar.*).

Osservazioni — 1. L' art. 63 ha renduto più completo il metodo per la redazione del verbale degli incanti alla udienza pubblica, coordinandolo colle disposizioni regolamentarie relative al foglio di udienza.

2. Gli art. 334 e seg. del regolamento disciplinare prescrivono due fogli di udienza. Per gli incanti e per le aggiudicazioni la legge vuole che la parte da inserirsi nel secondo foglio di udienza, si scriva sul quaderno delle condizioni della vendita, al quale dee rimanere unito anche il foglio di udienza per gl' incanti.

3. Le deduzioni delle parti consistono nelle osservazioni, dimande, o spiegazioni fatte dal pegnorato, dal pegnorante o da ogni altro intervenuto negli incanti, sopra oggetti relativi agl' incanti medesimi. Non possono mai essere quelle relative alle nullità o ad altri incidenti che si elevassero nel momento del cominciamento degli incanti; perciocchè di questi il tribunale si occupa per esaminarli e decidervi prima di aprire gli incanti.

4. La discussione dell' eccezioni di nullità, qualora avvenga nel giorno stesso della udienza per gli incanti, dee anche comprendersi nel quaderno delle condizioni della vendita, giusta il senso dell' art. 137 ; ma non dee far parte del processo verbale d' incanti, perciocchè lo precedono.

5. Per quello concerne le osservazioni che potessero presentarsi relativamente alle condizioni della vendita, conviene anche aver presente quanto dispone la legge nell'art. 119 e 120.

6. Nell'antica procedura si è quistionato a carico di chi dovesse essere la carta di bollo necessaria per iscrivere il verbale di udienza per gli incanti e le somme di aggiudicazione. Ponendo mente allo spirito degli articoli dell' abolita procedura, alle disposizioni regolamentarie per

Art. 64 la tenuta de' fogli di udienza, e più ancora allo spirito dell'art. 63 di questa legge, si rimarrà convinto che il verbale degli incanti contiene in realtà il secondo foglio di udienza, il quale nella specie particolare degli incanti dee rimanere unito al quaderno della vendita: e siccome la carta pel foglio di udienza debbe somministrarsi dal cancelliere; così sembra chiaro che la carta di bollo occorrente per lo verbale degli incanti all'udienza, debb'anche fornirsi dal cancelliere, da quella che l'amministrazione del registro e bollo somministra pel foglio di udienza.

ART. 64.

» *Le offerte agl' incanti dovranno farsi alla udienza per lo ministero de' patrocinatori. È vietato però a costoro di far offerte e rendersi aggiudicatarj — 1.° pel debitore spropriato; — 2.° per gli aggiudicatarj inadempienti; — 3.° per le persone insolvibili — 4.° pe' tutori, pe' mandatarj, per gli amministratori de' beni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, pe' pubblici ufiziali, e per le persone interposte per essi ne' termini dell' art. 1441 delle leggi civili* (a); — *5.° pe' giudici, per gli agenti del pubblico ministero, pe' cancellieri e pe' loro supplenti nel tribunale ove si agisce e si esegue la vendita: e tutto ciò sotto pena di nullità dell' aggiudicazione, e di ristoro di tutti i danni, interessi e spese, cui sarà solidalmente tenuto il patrocinatore anche coll' arresto personale; oltre l' azione per misure disciplinari da applicarsi secondo la gravezza de' casi, e che potranno estendersi fino alla destituzione* ».

(a) L' art. 1441 delle Leggi civili cui si riporta l' art. 64 è così concepito

,, Non possono esser aggiudicatarj, sotto pena di nullità, nè ,, direttamente, nè per interposte persone; — i tutori, de' beni di ,, coloro de' quali hanno la tutela; — i mandatarj, de' beni che ,, sono incaricati di vendere; — gli amministratori, de' beni de' ,, comuni, o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura; — ,, i pubblici ufiziali, de' beni nazionali che si vendono col loro ,, ministero ,,.

(*Da conferirsi art. 707, 713 Cpc.*; — *art. 44 dec. 14 agosto 1815*; — *art. 791, 797 Lpc*; — *art. 50, 52, 55, 60 e 80 leg. nuova*; — *art. 86 e 105 Tar.*). **Art. 64**

Osservazioni — 1. L' art. 64 ha portato maggior chiarezza nel divieto ai patrocinatori di offrire per le persone dichiarate dalla legge incapaci di acquistare ne' pubblici incanti.

2. La disposizione della prima parte dell' articolo 64 è imperativa sotto pena di nullità, giusta l'art. 80. Quella della seconda contiene in se la dichiarazione di nullità, poichè la legge riguarda come inesistente tutto ciò si faccia contro la sua prescrizione.

3. L' intervento necessario del ministero di patrocinatore nelle offerte è una conseguenza del principio che nella procedura presso i tribunali civili gli atti debbono farsi tutti per ministero di patrocinatore (*art. 173 leg. de' 29 mag. 1817, ed art. 185 leg. de' 7 giug. 1819*).

4. Gli incanti debbono farsi innanzi al tribunale in udienza pubblica. Ciò importa che il tribunale debb' essere composto del numero di tre giudici, e che debba esservi presente il pubblico ministero, senza di che non può dirsi esistere legalmente il tribunale (*Dec. de' 12 sett. 1828*; — *art. 550 Reg. de' 15 nov. 1828*).

5. Le licitazioni all' udienza debbono riguardarsi come tante cause. Quindi, prima di aprirsi gli incanti, il creditore istante ha l' obbligo di far inscrivere sul ruolo generale la spropriazione da lui incoata, e prima di pubblicare gli avvisi e gli affissi dee far designare dal presidente il giorno in cui debbono aver luogo gli incanti preparatorj: questa designazione speciale non è necessaria per gli incanti diffinitivi, perciocchè vengono fissati dal tribunale: nè per gli incanti in grado di sesto, che vengono all' udienza per ministero di legge (*art. 51 e 58 Reg. discip*).

6. Nei tribunali di più camere la spropriazione è soggetta come ogni altra causa al bussolo (*art. 200, e seg. Reg. de' 15 nov. 1828*).

7. Il presidente non mai può negare la dispensa all' ordine del ruolo, poichè cotesti affari debbono trattarsi sempre come urgenti (*art. 93 e 94*). Per la stessa ragione che cotesti affari sono dalla legge considerati come

Art. 64

sommarj ed urgenti, essi debbono esser trattati sempre con preferenza nelle udienze tanto ordinarie, quanto feriali: non mai però in udienze straordinarie (*arg. art. 136 del regol.*).

8. Un patrocinatore non può rendersi aggiudicatario pel pegnorato, neppure allorchè costui non è il debitore originario, ma solo il possessore dell' immobile, pegnorato per azione ipotecaria, nel caso dell' art. 2063 *Leg. civ.* Non può stabilirsi differenza tra questo, ed il caso del debitore; perciocchè avendo il terzo possessore la facoltà di sottrarsi alla spropriazione pagando i debiti ipotecarj, egli si trova per questa parte nella stessa circostanza del debitore, e dell' aggiudicatario inadempiente, cui è vietato di licitare nuovamente.

9. La moglie creditrice del marito può licitare per l' acquisto de' beni che si vendono in danno del medesimo, allorchè la moglie abbia de' beni parafernali, o viva divisa di beni.

10. I componenti delle Gran corti civili possono licitare nei tribunali dipendenti dalla giurisdizione della Gran corte cui essi appartengono, perciocchè essi non sono compresi nel divieto dell' articolo 63, e d' altronde per essi non vale il principio che ha dato luogo al divieto pei componenti del tribunale ove si licita.

11. Per la stessa ragione i componenti di una camera del tribunale che ne abbia più, non sono impediti a far licitare per conto loro nell' altre camere. Secondo lo spirito della legge le diverse camere di un tribunale sono considerate come tanti tribunali indipendenti.

12. L' articolo 64 dichiara nettamente incapaci di licitare anche gl' impiegati nelle cancellerie, i quali suppliscano i cancellieri: ma ciò si dee intendere soltanto nel caso in cui essi suppliscano all' udienza, poichè in quel caso soltanto essi spiegano carattere negli atti degli incanti medesimi.

13. La nullità dell' aggiudicazione, comminata nell' art. 64, non s' incorre di pieno diritto: essa debb' essere dimandata e giudicata nei modi ordinarj.

14. Le penali contro i patrocinatori, pronunziate dallo stesso articolo sono un utile freno per ovviare le frodi. La solidalità della condanna a carico de' patrocinatori, dichiarata col presente articolo, rimuove la disputa suscitata

sotto l' antica procedura intorno agli effetti della responsabilità da parte del patrocinatore.

ART. 65.

» *Aperti gl' incanti, si accenderanno successivamente le candele che saranno preparate in modo che ciascuna di esse duri un minuto circa. Ogni offerente rimarrà liberato, se la sua offerta verrà superata da altra, quando anche questa ultima offerta fosse dichiarata nulla* ».

(Da conferirsi *l' art. 707 Cpc.* ; — *art. 33 dec. 14 ag. 1815* ; — *art. 791 Lpc.* ; — *art. 80 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La formalità dell' articolo 65 è prescritta a pena di nullità : quindi il processo verbale dee contenere la menzione dell' adempimento, senza di che mancherebbe la pruova della sua osservanza.

2. L' annullamento di un' ultima offerta non potrebbe mai far rivivere la offerta precedente fatta nella stessa licitazione. La legge dichiara espressamente sciolta la offerta precedente, allorchè è stata superata da altra nel corso del medesimo incanto : ciò importa che l' offerta superata si riguarda come non avvenuta.

3. La disposizione del presente articolo sembra applicabile allo stesso incanto, non già alle offerte in incanti diversi. Se però avvenisse che l' aggiudicazione diffinitiva fosse annullata, potrebbe dirsi che rimarrebbe ferma l' aggiudicazione preparatoria? Secondo la disposizione di questo articolo 65, vi è ragione da dire che rimasto sciolto l' aggiudicatario provvisorio, dalla sua offerta, per effetto della offerta maggiore sopraggiunta negli incanti diffinitivi, ove questi rimangano annullati non si possa obbligare il primo aggiudicatario a tener ferma la sua offerta già sciolta di pieno diritto.

4. Da ciò però non seguirebbe che annullata l'aggiudicazione diffinitiva si dovesse retrocedere fino alla preparatoria inclusivamente, la quale non è colpita da nullità. Nel supposto caso pare giusto che su le basi del prezzo venale solo dato che rimane fermo, in unico incanto dif-

Art. 66 finitivo si compia la vendita giudiziale, e che dopo di questo non vi sia altro sperimento se non la nuova offerta di sesto.

ART. 66.

» *Qualora la vendita si faccia in dettaglio nei casi degli art. 34 e 110, le subastazioni preparatorie, diffinitive ed in grado di sesto, si faranno con incanti separati per ciascuno articolo, ma sempre in continuazione nella medesima udienza, o in più udienze consecutive, senza bisogno di nuovi affissi, in questo ultimo caso* ».

(Da conferirsi *art. 776 Lpc.*; — *art. 34, 80, 91, 106 leg. nuova*).

Osservazioni. — 1. La disposizione dell' articolo 66 è anche imperativa sotto pena di nullità.

2. La redazione dello stesso articolo ha renduta più chiara la idea che il metodo medesimo debba serbarsi in tutti gl' incanti, ed ha rimesso il dubbio se potessero farsi in più udienze consecutive.

3. Se per qualche accidente alcuna lunga sospensione d' incanti incominciati avesse luogo, dovrebbe in questo caso rinnovarsi la pubblicazione degli affissi (*arg. art. 50*).

ART. 67.

» *Non potrà proclamarsi alcun' aggiudicazione se non dopo estinte tre candele accese successivamente.* »

(Da conferirsi *art. 708 Cpc.*; — *art. 32 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 792 § 1 Lpc.*; — *art. 68, 69, 80, 91, 143 e 147 leg. nuova*):

Osservazioni — 1. La formalità prescritta in questo articolo dee adempiersi sotto pena di nullità. Finchè non si proclami l' aggiudicazione sia preparatoria, sia diffinitiva, ogni offerta all' udienza si considera come provvisoria, e non può produrre di per se alcun effetto legale.

2. Per ogni offerta che si fa durante le candele dee

l'usciere ad alta voce annunziare al pubblico la nuova offerta maggiore, e su questa si debbono accendere le altre due candele, giusta il seguente articolo.

ART. 68.

» *Se nella durata di qualunque delle tre candele, così dell' aggiudicazione preparatoria o diffinitiva, come di quella in grado di sesto, sopraggiunga nuova offerta, l' aggiudicazione non potrà essere pronunziata se non dopo l' accensione di altre due candele, durante le quali non siasi fatta verun' altra offerta.* »

(Da conferirsi *art. 708 Cpc.* ; — *art. 33 dec. 14 ag. 1815* ; — *art. 792 § 3 Lpc.* ; — *art. 67, 69, 80, 91 e 143 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. La formalità prescritta nell' art. 68 dee adempiersi a pena di nullità.

2. Dalle parole dell' art. 68 chiaro si scorge che, se durante l' accensione di una terza candela, e prima che questa sia estinta, si produca nuova offerta, è sempre necessario di accendere le altre due candele.

ART. 69.

» *L' aggiudicazione preparatoria seguita in persona di un oblatore che si fosse presentato agl' incanti, ed in difetto, in persona del creditore istante, non diverrà diffinitiva se non dopo di tre altre candele nella giornata destinata per l' aggiudicazione diffinitiva, nel corso delle quali non sia sopraggiunta nuova offerta.* »

(Da conferirsi *l' art. 707 Cpc.* ; — *art. 34 dec. 14 ag. 1815* ; — *art. 792 § 2 Lpc.* ; — *art. 62 a 68, 80, 91 e 143 leg. nuova*).

Osservazioni — L' articolo 69 compie nel modo più preciso ed esatto il ruolo delle formalità che debbono accompagnare la solennità degli incanti sotto l' autorità del magistrato. La disposizione in esso contenuta è imperati-

Art. va ; la sua violazione produce nullità : quindi è necessa-
79 rio di far menzione, nel processo verbale degl' incanti, di essersi accese le candele secondo è prescritto nel detto articolo, onde ne sia assicurato l' adempimento.

§ VII. — *Effetti dell' aggiudicazione in rapporto tanto agli oblatori, quanto ai creditori presenti e cóncorrenti.*

ART. 70.

» *L' aggiudicazione diffinitiva tanto in favore degli oblatori agl' incanti, quanto in favore de' creditori, non trasmette all' aggiudicatario altri diritti su la proprietà del fondo aggiudicato, se non quelli che vi aveva il debitore spropriato, il quale rimane soggetto alla garantia pe' casi di evizione, ne' termini della legge in mancanza di stipulazione* (a). »

(a) Ecco le disposizioni delle Leggi civili che stabiliscono le regole pe' casi di evizione in mancanza di stipulazione.

Art. 1472 ,, Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantia, il venditore è tenuto per legge a garentire il compratore dalla evizione che soffre di tutto o di parte delle cose vendute, o da pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati nell' atto della vendita ,,.

Art. 1475 ,, Nel caso medesimo che siasi stipulato di non esser tenuto a veruna garantia il venditore, accadendo la evizione è tenuto alla restituzione del prezzo; eccetto quando il compratore fosse consapevole del pericolo della evizione nell' atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo ,,.

Art. 1476 ,, Quando siasi promessa la garentia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferto la evizione ha diritto di domandare dal venditore : 1. la restituzione del prezzo; 2. quella de' frutti quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la cosa ; 3. le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall' attore principale ; 4. finalmente i danni ed interessi, come pure le spese legittime del contratto ,,.

Art. 1477 ,, Quando nell' epoca dell' evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, sia per negligenza del compratore, sia per l' accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l' intero prezzo ,,.

(Da conferirsi *art. 731 Cpc.*; — *art. 50 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 816 Lpc.*; — *art. 53, 54 e 60 leg. nuova*).

Art. 70

Osservazioni — 1. Le disposizioni della legge fin qui esposte, tendono ad iniziare e compiere progressivamente tutto il processo necessario per mandare ad effetto

---

Art. 1478 „ Se però il compratore ha ricevuto utile da' deterioramenti che ha fatto, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente a tale utile „.

Art. 1479 „ Se la cosa venduta si trovasse aumentata di prezzo nel tempo dell' evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che vale più del prezzo della vendita „.

Art. 1480 „ Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, o farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni, e miglioramenti utili che vi abbia fatti „.

Art. 1481 „ Se il venditore ha venduto con mala fede il fondo di un altro, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuose o di delizia, che costui avesse fatte sul fondo „.

Art. 1482 „ Se il compratore ha sofferto la evizione per una parte soltanto della cosa, e questa parte sia di tale importanza, relativamente al tutto, che l' acquirente non avrebbe comprato senza di essa, potrà far rescindere la vendita „.

Art. 1483 „ Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi rescissa la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore, secondo la stima che avrà nell' epoca dell' evizione, e non a proporzione del prezzo totale della vendita, o che sia aumentata, o che sia diminuita di valore la cosa venduta „.

Art. 1484 „ Se il fondo venduto si trovi gravato di servitù non apparenti senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste sieno di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, può egli domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi piuttosto di una indennità „.

Art. 1485 „ Le altre quistioni che possono nascere pel risarcimento de' danni ed interessi recati al compratore coll' inadempimento della vendita debbono esser decise, secondo le regole generali stabilite nel titolo *de' contratti* o *delle obbligazioni convenzionali in generale* „.

Art. 1486 „ La garentia per causa di evizione cessa, quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunziata in ultima istanza, o di cui non si possa più ammettere l' appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda „.

Art. 70 la vendita giudiziale. Compiuta questa, in virtù dell' aggiudicazione diffinitiva, colle formalità testè esposte, la legge passa negli art. 70 e seg. a diffinire gli effetti della vendita. Ed in prima dichiara lo stato morale del passaggio della proprietà dalle mani del debitore in quelle dell' aggiudicatario, determinando le reciproche obbligazioni tra questi due. Cotesta dichiarazione, che mancava nelle leggi abolite, sotto il cui imperò erasi dato luogo a delle dispute intorno a ciò, si è ora dalla nuova legge fatta nel modo più preciso, e conforme alle regole del diritto contenute nelle Leggi civili.

2. La legge (*art. 1472 e seg. leg. civ.*) avea diffinita la garantia del venditore verso il compratore. Erasi non pertanto dubitato se cotesta garantia fosse applicabile al caso della vendita giudiziale, poichè in essa il debitore niuna parte prende, e potea dirsi che l acquirente comprava a suo rischio, mentre per legge l' aggiudicazione non trasmetteva all' aggiudicatario altri diritti su la proprietà dell' immobile, se non quelli stessi che vi avea il debitore (*arg. art. 1475 Leg. civ. in fine, ed art. 186 Lpc.*).

3. Inoltre nella vecchia procedura erasi pure dubitato se, quando vi era luogo a garentia l' aggiudicatario evitto dovea agire contro il debitore, ovvero contro i creditori che si aveano ripartito il prezzo. Queste dubbiezze sono ora svanite.

4. L' aggiudicazione diffinitiva libera il fondo dalle ipoteche, ma non lo purga delle altre affezioni che riguardano la proprietà dell' immobile, come sarebbero il condominio, le servitù, l' usufrutto, l' abitazione (*art. 12 e 130 leg. nuova*). Per queste la legge lascia intatto alle parti lo sperimento de' diritti nel tempo utile, poichè non vi è altro mezzo legale onde sottrarsene, eccetto la prescrizione. L' acquirente all' asta non sarebbe per questa sua qualità sottratto alle azioni de' terzi, i cui diritti non vengono, per questa parte, in nulla colpiti, nè pregiudicati dalla procedura di spropriazione.

5. Sarebbe desiderabile che il nostro legislatore, seguendo il sistema già proclamato della pubblicità per la conservazione de' diritti reali nascenti da privilegio od ipoteca, estendesse questo utilissimo metodo anche ai diritti nascenti da dominio, e specialmente per quelli che

hanno origine da titoli antichi. Il pubblico sente da più tempo il bisogno di una riforma in questa parte importante di legislazione, e dobbiamo augurarcela dalla saggezza sovrana. Finchè però un nuovo metodo non venga dalla legge adottato, conviene tener per fermo che i diritti *in re* possono sperimentarsi in ogni tempo dopo l'aggiudicazione, non ostante la pubblicità della procedura di spropriazione, la quale non li pregiudica per alcun verso; che il termine utile ad esercitarlo è quello solo dalla legge stabilito tanto per la prescrizione delle azioni, quanto per la prescrizione della proprietà di un immobile acquistato in buona fede e per giusto titolo, secondo le regole stabilite dalle Leggi civili (*art. 2166 e seg.*) Nello stato attuale delle cose adunque ogni evizione che risenta l'aggiudicatario è a carico del debitore, contro del quale soltanto l'aggiudicatario medesimo dee esercitare la sua azione, specialmente allorchè il prezzo sia stato già distribuito ai creditori.

6. Il tempo utile per la prescrizione in favore del nuovo acquirente comincia a decorrere, in danno di colui che possa vantare cotesti diritti, dal giorno della trascrizione del pegnoramento. Per le cose dette di sopra (*art. 4 e 8*) il debitore, dal momento del pegnoramento, è spogliato dalla proprietà dell'immobile, il quale passa nelle mani del magistrato. Il nuovo acquirente può quindi giovarsi, onde far valere la prescrizione, del periodo di tempo in cui l'immobile è stato nelle mani del giudice per effetto del pegnoramento; e ciò nella stretta applicazione della regola dell'art. 2141 *Leg. civ.*

Art. 71.

» *L'acquirente farà suoi i frutti dal giorno dell'aggiudicazione diffinitiva, coll'obbligo di corrispondere sul prezzo, dal giorno medesimo e fino al pagamento l'interesse legale che corre nell'anno dell'aggiudicazione. Quante volte nel quaderno delle condizioni della vendita, o per disposizione del tribunale nel tempo degl'incanti, o per consenso de' creditori presenti in giudizio, spiegato con posteriore dichiarazione in cancelleria, non siasi permesso all'aggiudicatario di ri-*

Art. 71 *tenere in deposito il prezzo, per pagarlo in esito del giudizio di graduazione, il prezzo dovrà essere depositato nelle casse pubbliche designate nell' art.* 56, *fra i venti giorni che seguono quello dell' aggiudicazione diffinitiva od in grado di sesto* »

(Da conferirsi *art.* 52, 53 e 60 *leg. nuova*; — *art.* 1460, 1498 *leg. civ.*; — *art.* 49 *n.°* 35 e *art.* 85 *Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 71 è affatto nuova. Esso diffinisce le quistioni agitate sotto la vecchia procedura circa la percezione de' frutti, e la corrisponsione degli interessi sul prezzo di aggiudicazione, giusta la legge de' 7 aprile 1828.

2. Il principio stabilito nella prima parte dell' articolo è uniforme a ciò ch' è prescritto nell' art. 1460 delle *Leg. civ.*

3. La disposizione della seconda parte dell' articolo 71 è conseguenza di ciò ch' è prescritto nell' art. 1498 delle stesse leggi, che stabilisce la corrisponsione degli interessi sul prezzo dell' immobile venduto che fosse fruttifero.

4. In qual modo debbe farsi la liquidazione de' frutti e delle rendite in favore dell' acquirente? L' art. 1460 delle Leggi civili, la cui disposizione è ripetuta nell' art. 71, accorda all' aggiudicatario tutti i frutti dal giorno della vendita; ciò non si rivoca in dubbio: ma sarebbe mai applicabile alla specie la regola dell' art. 506 delle Leggi civili circa il godimento de' frutti naturali pendenti nel momento dell' apertura di un diritto di usufrutto. La regola stabilita per un godimento a titolo gratuito, non pare regolarmente applicabile al caso di un godimento a titolo oneroso.

5. Il compratore ha diritto ai frutti dell' immobile per compenso de' frutti del capitale contante che paga. Or se egli cede i frutti civili dal giorno del pagamento, da quel momento dee far suoi i frutti naturali, non già nella integrità dello stato in cui si trovano, bensì per la porzione del prodotto de' medesimi, che possa ricadergli proporzionatamente ai giorni dell' anno colonico del rispettivo godimento. Non sarebbe in vero conforme alla legge che il

compratore si raccogliesse tutti i frutti che trovasse pendenti nel tempo della vendita, i quali sono il prodotto delle cure e del danaro del terzo che coltiva l'immobile e che trovansi destinati per legge a far massa col prezzo dell' immobile ad oggetto di ripartirsi ai creditori. Questi frutti non appartengono al debitore, e perciò non possono mai dirsi compresi nella vendita, che si fa, non da creditori i quali han diritto su i frutti, ma dal magistrato in nome del debitore.

6. Ogni quistione che sorgesse per la liquidazione delle rate de' frutti forma un incidente della procedura della graduazione, e perciò dee trattarsi come ogni altro incidente di tale specie, colle regole degli art. 93 a 96 di questa legge.

7. Il consenso dei creditori debb' esser dato da essi personalmente o per mezzo di speciale procuratore. Il cancelliere dee ricevere tale consenso dalla persona direttamente o dal suo procuratore, assistito sempre dal patrocinatore.

8. L'atto di consenso dee rimanere unito al quaderno delle condizioni della vendita, poichè dee riguardarsi come una giunta o modificazione al quaderno già assodato.

9. Qual patrocinatore dovrà assistere i creditori per tale dichiarazione? — Sembra che trattandosi di una formalità della procedura di spropriazione, questo atto appartenga esclusivamente al patrocinatore del creditore istante.

10. La tariffa non stabilisce vacazione al patrocinatore per tale assistenza, ma per identità di ragione potrebbe applicarsi la vacazione stabilita nell' art. 86. § 3.

11. Il consenso dei creditori va dato complessivamente in un medesimo atto per non gravare il debitore di tante spese.

12. La liquidazione de' frutti si dee fare dal patrocinatore istante di accordo coll' aggiudicatario.

13. Il patrocinatore dee comprendere la liquidazione delle rate nella nota che dee formare nel giudizio di graduazione a' termini dell' art. 182 di questa legge.

14. L' onorario del patrocinatore per l' aggiusto di rate neppure è fissato dalla tariffa: potrebbe applicarsi quello dell' art. 49 n.° 35.

Art. *Giurisprudenza* — Il deposito del prezzo non può
72 validamente farsi presso un privato: questo mezzo sarebbe contrario al voto della legge, quindi dee ritenersi come vietato. — (G. C. Civile in Catanzaro, decis. del 1.° feb. 1830 in causa Campolongo Campagna e Battendini.)

ART. 72.

» *Allorchè l' aggiudicatario avrà soddisfatto il prezzo pagandolo a' creditori utilmente graduati, ovvero allorchè gl' immobili si saranno assegnati in aggiudicazione a' creditori, gl' immobili venduti o le porzioni di essi aggiudicate rispettivamente a' creditori, passeranno ai nuovi acquirenti purgati da tutte le affezioni di qualunque privilegio od ipoteca, tanto de' creditori inscritti, ancorchè non comparsi, o rimasti esclusi od incapienti nel giudizio di graduazione, quanto de' creditori aventi privilegio o ipoteca legale senza bisogno d' inscrizione.*

Nel caso che il prezzo venga depositato nelle casse pubbliche, l' aggiudicatario esibendo la spedizione della sentenza di aggiudicazione ed il documento del deposito, potrà ottenere dal giudice commessario della graduazione un' ordinanza perchè vengano cancellate le inscrizioni che gravitano sull' immobile aggiudicatogli; e ciò senza attendere l' esito del giudizio di graduazione. »

(Da conferirsi *art. 800 in fin. Lpc.*; — *art. 26, 27, 28, 181, 191 e seg. leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 72 § 1 è nuova. Per essa si è cangiato in espressa disposizione di legge una massima ricevuta dall' antica giurisprudenza, determinando con precisione gli effetti dell' aggiudicazione in rapporto alle ipoteche. Cotesta disposizione è la conseguenza legittima del nuovo sistema, introdotto nella procedura di spropriazione nello scopo di purgare il fondo dalle affezioni ipotecarie, cioè della notificazione ai creditori prescritta cogli art. 26, 27 e 28.

2 A quali ipoteche debba applicarsi la disposizione dell' articolo 72 non sembra poter più formare oggetto di dubbio. La locuzione generalissima adottata nell' articolo

non n' esclude alcuna. Non pertanto giova osservare che secondo i principj assunti dalla legge ne' tre citati articoli, e secondo le regole degli art. 2077 e 2078 delle Leggi civili, debbe intendersi di ipoteche validamente costituite ed utilmente conservate su l' immobile spropriato. Le altre, siccome non possono in alcun modo legale affliggere l' immobile pegnorato, così per esse nulla può giovare, neppure la inserizione, di cui non dee farsi alcun conto. Quindi le sole ipoteche anteriori al pegnoramento, ed inscritte al più tardi fra i quindici giorni seguenti quelli della trascrizione del medesimo, non che le ipoteche legali ed i privilegj, anteriori sempre al pegnoramento, sono quelli che possono gravitare utilmente su l' immobile, ed alle quali han rapporto le disposizioni della legge.

Art. 73

3. La disposizione della seconda parte dell' articolo 72 circa la radiazione delle inscrizioni nel caso del deposito del prezzo è anche nuova: dessa è una utile aggiunzione per rendere efficace la purgazione già operata per ministero di legge delle inscrizioni gravitanti su l' immobile venduto. Sanzionato il principio che, pagato il prezzo in favore de' creditori, il fondo rimane purgato da ogni affezione ipotecaria, era una conseguenza necessaria che le inscrizioni dovessero cancellarsi immantinente, senz' altra formalità: nell' abolita procedura doveasi attendere l' esito del giudizio di graduazione per potersi radiare tali Inscrizioni.

4. Per tutt' altro che concerne la cancellazione delle ipoteche si osservino gli art. 181, 205, *e seg.* della presente legge.

5. Nel caso preveduto nell' ultima parte dell' art. 72 l' aggiudicatario dee attendere sempre l'esito della graduazione per essere rimborsato della spesa necessaria per la radiazione, la quale nel senso dell' art. 192 debb' essere detratta dalle somme che a ciascun creditore capiente si accreditano.

Art. 73.

» *Il creditore instante e tutti gli altri creditori i quali per mancanza di oblatori si saranno renduti, giusta l' art. 54, aggiudicatarj diffinitivi degl' immobili pegnorati, godranno ciascuno su la porzione degl' immo-*

Art. 73 *bili che dovrà prendere in soddisfazione del suo credito, tanto per capitale ed interessi, quanto per ispese, il beneficio della deduzione del sesto del prezzo pel quale gl' immobili si sono esposti venali, giusta gli articoli* 33, 34, 35 *e* 104. »

» *Qualora il creditore instante voglia ritenere per se gl' immobili aggiudicati a' creditori, o parte di essi, pagando in danaro gli altri creditori capienti su i medesimi, e costoro vi consentano, cederà in vantaggio di lui tutto il beneficio della deduzione del sesto del prezzo.* »

(Da conferirsi *art. 36 dec. 14 ag. 1815; — art. 33, 34, 35, 54, 104, 195 e 199 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell' articolo 73 è tratta dall' antico sistema del nostro foro, ripristinato nel 1815 coi dec. de' 12 e 14 agosto 1815, art. 3 e 36, e rimasto poi abolito dalle Leggi di procedura civile del 1819. Il ribasso del sesto del prezzo è un ben dovuto compenso a colui il quale, dovendo ricevere un valore in contante, prende in vece un valore in immobili: desso è un beneficio che non può con giustizia negarsi a chi riceve *aliud pro alio*, cioè beni immobili in vece di danaro contante; specialmente avuto riguardo che, per comune consentimento, si attribuisce giustamente un maggior pregio al contante, a motivo del multiplice e variato impiego che può farsene.

2. Non meno giusta è la disposizione della seconda parte dell' articolo che attribuisce tutto il vantaggio del sesto al creditore sproprïante il quale voglia pagare in contante gli altri creditori, e questi consentano a tale condizione. Cotesto espediente offre il mezzo ond' evitare gli inconvenienti che sorgono dal condominio su lo stesso immobile, o dalla divisione di un immobile in più parti.

3. Secondo lo spirito dell' articolo 73 combinato colla disposizione dell' art. 54, il creditore instante ha diritto al beneficio del ribasso del sesto sul prezzo, soltanto quando non siensi presentati oblatori, ed egli abbia dichiarato di non voler acquistare l' immobile, ma di voler essere aggiudicatario condizionale di una porzione del medesimo, corrispondente al suo credito, che sia ammesso e trovi capienza nel giudizio di graduazione. Nel caso che egli

non dichiari di volersi aggiudicare una parte dell' immobile corrispondente al suo credito; ovvero se, dopo fatta tale dichiarazione, egli si faccia offerente all' asta in concorrenza con altri, non può pretendere alcun vantaggio; perciocchè in tal caso egli debb' essere riguardato come un compratore puro e semplice.

4. Può ciascuno degli altri creditori pretendere lo stesso vantaggio che l' ultima parte dell' articolo attribuisce allo spropriante, di pagare cioè gli altri creditori, e prender egli tutto l' immobile col ribasso del sesto? — La legge sembra tassativa pel solo creditore instante; ma poichè dessa suppone sempre la necessità del consenso dei creditori, lo che importa una convenzione, non pare che possa negarsi a qualunque altro creditore di fare altrettanto, allorchè tutti consentano a cedergli il vantaggio loro accordato dalla legge: questo beneficio però potrebbe ottenersi soltanto da coloro che han dichiarato di volersi aggiudicare una porzione dell' immobile.

5. Se dopo la distribuzione dell' immobile ne rimanga una parte al debitore, potrebbe il creditore, che si aggiudica col sesto di meno porzione del detto immobile, pretendere di aggiudicarsi anche la porzione che rimane al debitore con lo stesso beneficio del sesto sul prezzo, obbligando il debitore a riceversi il prezzo della medesima col sesto meno? La negativa pare fuori dubbio. Il beneficio è dovuto unicamente su le porzioni che si ricevono in *solutum*; per la porzione di fondo che rimanga al debitore, il creditore non può pretendere cosa alcuna: egli può soltanto esserne compratore, e per quel prezzo che possa col medesimo convenire.

Art. 74

SEZIONE VI.

Dell' esercizio della prelazione legale all' acquisto dell' immobile.

ART. 74.

Le persone che abbiano per legge diritto di prelazione all' acquisto di un immobile in caso di vendita potranno esercitarlo anche nella spropriazione forzata. Esse però dovranno, a pena di decadenza, farne la dichiarazione al più tardi tre giorni dopo l' aggiudicazione diffinitiva, anche nella rivendita in danno. La notificazione o la inserzione dell' avviso nel giornale ufiziale, prescritta coll' art. 27, terrà luogo per esse d' interpellazione. »

(Da conferirsi *gli art. 1692, 1693, 1695 e 1701 Leg. civ.; — art. 28 e 84 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Le disposizioni degli art. 74, 75 e 76 hanno fatto scomparire il voto che, intorno a ciò, si scorgea nella vecchia procedura; ed hanno pure decisa la quistione sorta per l' esercizio della prelazione nel caso di vendita giudiziale.

2. Nel sistema dell' attuale nostra legislazione un solo caso di prelazione accordato dalla legge si verifica: questo è per la enfiteusi; contratto che tra noi è frequentissimo. Del rimanente le disposizioni de' suddetti articoli sono generali ed applicabili ad ogni altro caso in cui la legge possa accordare diritto di prelazione per l' acquisto di un immobile.

3. La disposizione particolare dell' art. 74 contiene una modificazione dell' art. 1695 relativa al termine accordato al padrone diretto od utile per fare la dichiarazione.

4. La prelazione convenzionale, od il diritto di ricompra sono compresi nella disposizione dell' articolo 74? Sembra che la negativa non possa ammettere dubbio pel primo caso. Il diritto di prelazione convenzionale, che altrimenti

potrebbe dirsi promessa di vendita, sarebbe una vendita volontaria perfetta quando le parti avessero consentito su la cosa e sul prezzo (*art. 1434 Leg. civ.*): e sotto questa veduta in caso di pegnoramento il compratore avrebbe diritto di far sospendere gli atti di spropriazione, adempiendo a ciò che la legge prescrive pei terzi acquirenti; sempre però prima dell' aggiudicazione diffinitiva la quale risolve per lui ogni suo diritto (*art. 13*). Qualora poi la prelazione non fosse una promessa perfetta di vendita, la convenzione, stante il cangiamento avvenuto nello stato del debitore in rapporto all' immobile, è chiaro che rimane senz' alcuna efficacia. In quanto alla *ricompra* poi il dubbio può sembrare di più difficile soluzione. Ravvicinando le diverse disposizioni della legge su questo proposito si ha, che il patto di ricompra costituisce un diritto reale esercibile anche contro i terzi acquirenti, quantunque di tal diritto non fosse menzione nel contratto di costoro (*art. 1510 Leg. civ.*); e che il venditore ha diritto di riprendere il suo fondo rimborsando il prezzo capitale, le spese legittime del contratto, le riparazioni necessarie ed i miglioramenti che hanno aumentato il valore dell' immobile (*art. 1519 Leg. civ.*). Da ciò segue che il primo proprietario potrebbe legalmente evincere l' aggiudicatario del fondo; ma ciò non importa che egli possa in alcun caso pretendere la prelazione nei termini in cui è permessa col presente articolo; perciocchè egli coll' esercizio del suo diritto arresta le azioni dei creditori contro l' immobile, e quindi risolve la procedura di spropriazione in quanto all' aggiudicazione dell' immobile stesso; salvo soltanto il far aprire la graduazione sul prezzo che egli restituisce.

Art. 75.

» *La dichiarazione prescritta nel precedente articolo dovrà farsi nella cancelleria del tribunale che procede, o personalmente o per mezzo di proccuratore speciale con atto autentico; e dovrà contenere la obbligazione di pagare il prezzo, e di adempiere tutte le altre condizioni della vendita, ai termini dell' aggiudicazione diffinitiva, come anche di rimborsare all' aggiudicatario diffinitivo le spese da lui erogate.* »

Art. 75 » *La detta dichiarazione ed obbliganza sarà unita al quaderno delle condizioni della vendita. Dessa scioglierà, di pieno diritto, l' aggiudicatario diffinitivo dalla sua offerta.* »

» *Il tribunale in vista della dichiarazione pronunzierà, con sentenza in camera di consiglio, e senza formalità, la surrogazione del dichiarante all' aggiudicatario, e la consolidazione de' diritti nella medesima persona. Tale surrogazione non mai potrà essere considerata come un nuovo passaggio di proprietà.* »

(Da conferirsi *art. 28 e 84 leg. nuova*; — *art. 1696 Leg. civ.*; — *art. 86 § 2 e 3 Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 75 relativa al prezzo da pagarsi è una conseguenza dell' art. 1969 *Leg. civ.*

2. Per lo patto di ricompra la legge non obbliga ad interpellazione: non pertanto il primo venditore può riscattare l' immobile, fra il termine utile, anche dalle mani del terzo possessore. I creditori sproprianti per evitare le contestazioni che potessero sorgere su di ciò debbono fare accurate ricerche onde conoscere se l' immobile sia soggetto a questo patto. Coteste notizie, in mancanza di altro mezzo, possono agevolmente attingersi colla guida delle matrici de' catasti fondiarj, ove sono notati tali passaggi; od anche da' registri della conservazione delle ipoteche allorchè si tratti di contratti nuovi.

3. La spiegazione contenuta nell' ultima parte dell' art. 75 fa chiaramente conoscere che quando si trascrive la sentenza di aggiudicazione non si dee pagare doppio diritto di trascrizione, perciocchè, nel caso di esercizio di prelazione, la proprietà s' intende passata direttamente dalle mani del debitore in quelle della persona preferita, senza l' intermedia persona dell' aggiudicatario diffinitivo; il quale rimane tolto di mezzo.

4. La dichiarazione dee farsi in cancelleria con atto che si riceve dal cancelliere, e che dee unirsi al quaderno. In seguito di tale dichiarazione il patrocinatore dee far istanza perchè il tribunale dichiari con sentenza la surrogazione, come in caso di espediente volontario, senza bisogno di sentirsi altri, eccetto il patrocinatore istante.

5. La tariffa non parla di questi atti: per analogia potrebbero applicarsi le disposizioni dell' art. 86 § 3 per la dichiarazione in cancelleria, e dell' art. 86 § 2 per ottenere la sentenza.

Art. 75

6. Nelle aggiudicazioni è dovuto il *laudemio*, e da chi? Se la legge accorda l' esercizio pel diritto di prelazione nella vendita giudiziale, non vi è ragione per credere che il padrone diretto non abbia diritto a *laudemio*, allorchè questo sia convenuto. La legge non diffinisce a carico di chi debba cedere il *laudemio*. Ponendo mente però all' indole di tale prestazione, che è dovuta unicamente per la ricognizione del nuovo padrone utile, la quale risguarda esclusivamente l' interesse di costui; e facendo attenzione al disposto dell' art. 77 di questa legge, ne segue che il *laudemio* debba essere a carico dell' acquirente, come spesa necessaria per andare regolarmente al possesso dell' immobile acquistato. Non pertanto ciò è stato sempre sommesso alle particolari stipulazioni de' contraenti: conseguentemente i patrocinatori istanti, nel redigere il quaderno delle condizioni della vendita, debbono esser attenti a diffinire ciò con apposita condizione, ad oggetto di prevenire ed evitare ogni litigio (*a*).

(*a*) Ecco le disposizioni delle Leggi civili in riguardo alla prelazione pei contratti di enfiteusi.

Art. 1691 ,, L' enfiteuta può vendere il dominio utile, e cedere ad altri il suo diritto, col consenso del padrone diretto. ,,

Art. 1692 ,, Sarà nulla qualunque vendita, e si darà luogo alla devoluzione, se il diretto padrone non sarà giuridicamente interpellato a prestare il consenso. ,,

Art. 1693 ,, Fatta la interpellazione, il padrone diretto, fra lo spazio di due mesi, dee dichiarare se voglia prestare il consenso alla vendita, o essere preferito.

Art. 1694 ,, L' atto d' interpellazione debb' esprimere il prezzo convenuto, e tutti i patti e le condizioni che si sono stabilite con altri. ,,

Art. 1695 ,, Se il padrone diretto non dichiarerà fra due mesi la sua volontà, il consenso si avrà per prestato. ;,

Art. 1696 ,, Se dichiara voler essere preferito, dovrà accettare il prezzo e le condizioni offerte o stabilite con altri, ed offerire l'adempimento di ciò che si conviene nella convenzione fatta col terzo, e sottoporsi alle stesse leggi e condizioni quivi spiegate. Se si riconosce esser intervenuta frode o simulazione nella vendita, il prezzo di tutte le migliorie sarà fissato a giudizio de' periti. ,,

Art. 76

ART. 76.

» *La nuova offerta del sesto potrà prodursi anche contra il preferito, sempre però nel termine e nel modo stabilito negli articoli 55 e seguenti. Il preferito dovrà in tal caso concorrere ne' nuovi incanti: qualora non vi concorra, decaderà dal diritto di prelazione contro l'offerente nuovo che venga dichiarato aggiudicatario.*

Art. 1697 ,, Non si esigerà dal padrone diretto in occasione di vendita o di altra alienazione delle migliorie, veruna somma a titolo di *laudemio*, se non quando siasi espressamente convenuto: ma non potrà pattuirsi più della cinquantesima parte del prezzo. ,,

Art. 1698 ,, La prelazione accordata al padrone diretto in caso di vendita avrà luogo parimente se si voglia cedere in pagamento, o succensuare il dominio utile. ,,

Art. 1699 ,, In ogni altra specie di alienazione il padrone diretto non può pretendere di essere preferito. ,,

Art. 1700 ,, Qualunque successore dell' enfiteuta in ogni passaggio del dominio utile è tenuto a stipulare a sue spese l' obbligo a favore del padrone diretto, tra lo spazio di due mesi dopo l'istanza legale del medesimo. L' inadempimento dell' obbligo prescritto in questo articolo dà luogo alla devoluzione. ,,

Art. 1701 ,, Non sarà permesso all' infiteuta di affrancare il canone, pagandone il capitale corrispondente al padrone diretto, tranne il caso di una speciale convenzione. ,,

Art. 1702 ,, Nondimeno se il concedente vuol vendere il suo dominio diretto, l'enfiteuta ha diritto alla prelazione. A qual effetto questi dovrà essere giuridicamente interpellato nel modo stesso, e secondo le regole indicate negli articoli 1693, 1694, 1695, 1696 e 1697, circa la vendita delle migliorie, che vorrà fare l' enfiteuta. ,,

Art. 1703 ,, In ogni caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto di pretendere il compenso per le miglioriazioni di qualunque natura, che forse esistessero nel fondo devoluto. — Nel valutare tali migliorie si atterderà il meno tra lo speso ed il migliorato, e ciò quantevolte la devoluzione sia accaduta per colpa dell' enfiteuta. — Se poi la devoluzione avvenga per esser finita la durata prefissa all' enfiteusi, l' enfiteuta percepirà il valore delle migliorie fatte, secondo l' aumento che vi sarà al tempo che dee restituire il fondo enfiteutico: ed in questo caso è in libertà del padrone diretto di pagare il prezzo in danaro contante, o pure d' invertirne la somma dovuta in annua rendita reluibile al cinque per cento colla ipoteca speciale; salvo sempre la osservanza de' patti in contrario. ,,

(Da conferirsi *art. 55 e 60 leg. nuova*; — *art. 86* § 3 *Tar.*)

Art 77

Osservazioni — 1. Per lo concorso agli incanti in grado di sesto in caso di prelazione, si veggano le *osservazioni* agli art. 57 e 60.

SEZIONE VII.

Della liquidazione delle spese e della spedizione della sentenza di aggiudicazione.

ART. 77.

» *Le spese fatte e liquidate per la procedura di spropriazione si preleveranno dal prezzo di aggiudicazione. Le spese che occorreranno per la spedizione della sentenza di aggiudicazione, e per altri atti posteriori per andare al possesso, saranno a carico dell' aggiudicatario.* »

(Da conferirsi *art. 715 Cpc.*; — *art. 799 Lpc.*)

Osservazioni — 1. Le spese della procedura di spropriazione non debbono essere liquidate nella sentenza di aggiudicazione diffinitiva, la quale non dee contenere condanna al pagamento di spese. La liquidazione di queste debb' esser fatta colle norme degli articoli 627 e seguenti *Leg. di proc. civ.* per via di specifica, che debbe pria di esser eseguita, intimarsi al debitore il quale ha diritto di farvi opposizione, qualora creda esservi eccedenza.

2. Nel caso vi sia contestazione su la quantità delle spese, l' incidente dee riguardarsi colle regole degli art. 93 a 96 della legge nuova.

3. Nella liquidazione delle spese debbono comprendersi soltanto quelle occorse per la procedura principale; non mai quelle per gli incidenti contro il debitore, e le altre per gl' incidenti contro i terzi, perciocchè queste debbono cedere sempre a carico del succumbente, come ne' casi preveduti nell' art. 118, 125 e 179 di questa legge. Giova notare che le spese per gli incidenti contro il de-

Art. bitore possono esser pagate su l'immobile spropriato; non
78 mai però con privilegio.

ART. 78.

» *Non si potrà rilasciare all'aggiudicatario la spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva se pria non esibisca nella cancelleria i documenti dell'adempimento di tutte le condizioni dell' aggiudicazione messe a suo carico, e che debbono eseguirsi prima che sia rilasciata la detta spedizione. Tali documenti saranno alligati al quaderno degli atti per la vendita.* »

» *Nel caso di aggiudicazione in favore de' creditori, la spedizione o gli estratti della sentenza saranno rilasciati dopo la chiusura diffinitiva della nota di graduazione e la formazione del progetto del partaggio, giusta gli articoli* 181 *e* 200.

(Da conferirsi *art. 715 Cpc.*; — *art. 799 Lpc.*; — *art. 36 e 37 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Le condizioni da adempiersi sono quelle che sono state imposte all' aggiudicatario col quaderno delle condizioni di vendita formato dal patrocinatore istante, ovvero colle rettificazioni portatevi a dimanda degli altri creditori, o di ufizio dal tribunale, giusta gli art. 36, 37, 119 e 120

ART. 79.

» *La spedizione della sentenza di aggiudicazione conterrà :*

1.° *la ordinaria intestazione delle sentenze, giusta l'articolo* 239 *delle* Leggi di procedura civile;

2.° *la copia del quaderno delle condizioni della vendita ;*

3.° *la enunciazione del risultamento degl' incanti ;*

4.° *la data della pubblicazione degli avvisi e dell' apposizione degli affissi ;*

5.° *la proclamazione dell' aggiudicazione diffinitiva in favore dell' ultimo oblatore ;*

Art. 79

6.° *la enunciazione dell' adempimento delle condizioni della vendita per parte dell' aggiudicatario, e la inserzione della copia delle quietanze, se abbiano avuto luogo;*

7.° *l' ordine al debitore di rilasciare il possesso dell' immobile spropriato, e delle cose che ai termini della legge facciano parte del medesimo; e ciò immediatamente dopo la notificazione della sentenza, sotto pena di esservi astretto anche coll' arresto personale;*

8.° *in fine il mandato di esecuzione.*

» *Gli estratti della sentenza di aggiudicazione, o la spedizione intera della medesima da rilasciarsi ai creditori aggiudicatarj, nel caso dell' articolo* 54, *conterranno quanto si è prescritto di sopra ne' numeri* 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° *ed* 8.°; *ed in oltre l'estratto della nota di graduazione, dell' articolo correlativo del rapporto del perito incaricato del partaggio, e della ordinanza di assegnazione dell' immobile, giusta i seguenti articoli* 181, 195, 199 *e* 200.

(Da conferirsi *art. 714 Cpc.*; — *art. 789 Lpc.*)

Osservazioni — 1. Le disposizioni degli art. 78 e 79 stabiliscono in modo preciso il tempo in cui può il cancelliere rilasciare la spedizione della sentenza di aggiudicazione; e determinano con precisione la forma della spedizione, o degli estratti esecutivi della sentenza medesima, secondo i diversi casi. Per tal modo sono stati risoluti diversi dubbj promossi sotto l' abolita procedura.

2. L' arresto personale debb' essere pronunziato colla medesima sentenza che proclama l' aggiudicazione diffinitiva. L' aggiudicatario non debb' essere esposto a fare un altro giudizio, per ottenere la coazione personale, che la legge attribuisce alla sentenza di aggiudicazione diffinitiva.

3. La stessa sentenza dee contenere la destinazione dell' usciere per la notificazione del precetto. In mancanza di tale destinazione vi si supplisce con ordinanza del presidente del tribunale del domicilio del debitore (art. *864 Lpc.*).

4. Nella esecuzione di una sentenza di aggiudicazione diffinitiva, oltre l' arresto del debitore, l' usciere esecutore è autorizzato ad introdursi in casa del debitore, ed

Art. espellerlo colla forza unitamente alla sua famiglia, caccian-
80 do fuora tutta la di lui mobiglia, sempre che egli occupi l'immobile spropriato (*V. Berriat Saint Prix*).

5. La sentenza di aggiudicazione non è ora considerata dalla legge, come per lo addietro si è creduto, una mera dichiarazione: essa non solo attribuisce diritto, ma dà benanche i mezzi di esecuzione. Sembra quindi che tra noi debba dirsi cessato il dubbio esaminato dal Merlin nelle sue Quistioni sotto l'articolo *Spropriazione* intorno alla natura di tale sentenza.

6. Conviene far attenzione alle parole adoperate nel n.° 3 dell' art. 79, *risultamenti degli incanti.* Secondo il regolare intendimento di questa frase pare che nella spedizione non debba trascriversi l'intero foglio di udienza per le licitazioni, ma soltanto il risultamento di queste, ossia la prima e l'ultima licitazione di ciascun incanto, omettendo le intermedie, che spesso sono una lunga filastrocca di offerte che fia inutile d'indicare nella spedizione per esser tutte rimaste inefficaci.

SEZIONE VIII.

Delle nullità di procedura e di forma.

ART. 80.

» *Saranno osservate sotto pena di nullità le disposizioni contenute negli articoli* 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 26, 27, 28, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68 *e* 69. »

« *Qualora la procedura di spropriazione incorra in qualche nullità, la medesima dovrà ripigliarsi dall'ultimo atto valido esclusivamente.* »

(Da conferirsi *art.* 771 *Cpc.*; — 801 e 802 *Lpc.*; — *art.* 136, 137, 138, 139 e 152 § 2 *leg. nuova.*).

Osservazioni. — 1. L'articolo 80 diffinisce tutte le formalità della procedura di spropriazione da adempiersi nei termini in cui sono prescritti, e ciò sotto pena di nullità.

2. La legge, come si raccoglie dagli art. 136 a 139, distingue nullità di procedura, e nullità di forma. Questa distinzione par che debba applicarsi, noverando sotto la prima categoria le nullità nascenti, in adempimento degli atti prescritti, o da'termini non serbati nell'adempimento di un atto, e sotto la seconda i vizj di forma incorsi nell'atto medesimo.

Art. 80

3. La seconda parte dell'art. 80. ha meglio dell'art. 802 delle *Leg. di proc. civ.* diffinito come debba ripigliarsi la procedura incorsa in nullità. Questo articolo prescriveva che il procedimento ricominciasse dall'atto dichiarato nullo, ripetendosi quelli che l'avean seguito: potea avvenire però, sotto l'impero di tale disposizione, che l'atto annullato non potesse ripetersi validamente senza ricominciare da qualche atto precedente, come sarebbe stato nel caso si fosse annullato il pegnoramento dopo i sei mesi dal precetto. In questo caso se si fosse dovuto stare alla regola di rinnovare il procedimento dall'atto nullo, ossia dal pegnoramento, sarebbe stato lo stesso che incorrere in una nuova nullità di procedura, a motivo che il precetto non conservava più la sua efficacia: allora sorgea la necessità di allontanarsi dalla regola, e di ripigliare la procedura dall'ultimo atto valido, onde innestare i suoi atti ad un addentellato che potesse reggere l'edificio.

4. La nuova legge ha rimosso ogni equivoco intorno a ciò, quando ha detto che la procedura dee ripigliarsi *dall'ultimo atto valido esclusivamente*; lo che importa che in ogni caso la procedura annullata si ripete innestando i nuovi atti con quelli che possono rimanere in piedi legalmente affinchè l'addentellato sia solido per modo da sostenere la nuova opera.

5. Giova quì notare, a scanso di equivoci, che nei primi esemplari della Legge de' 29 dicembre 1828 fu detto *inclusivamente* in vece di *esclusivamente*. L'errore fu subito emendato negli altri esemplari.

Ed in vero, nella prima erronea locuzione, sarebbe risultato il gravissimo inconveniente che rimaneva di fatto annullato un atto valido e perfetto. Questo assurdo avea dato occasione a far qualche osservazione su la intelligenza di questo articolo, osservazioni che ora rimangono affatto inutili.

6. L'eccezioni di nullità possono opporsi soltanto da chi ha diritto di giovarsi dell'atto impugnato, quindi il

Art. 80

debitore può produrle per tutti gli atti che s' intimano a lui, o che sono stabiliti nel suo interesse. I creditori possono far altrettanto nel medesimo senso.

7. In quanto ai termini utili per produrre coteste eccezioni si veggano gl' art. 136 a 139 e 152 §. 2 di questa legge.

8. Gli atti della procedura di spropriazione prescritti fra certi termini, o con determinate formalità sotto pena di nullità sono;

1.° il precetto di pagamento (*per le formalità — art. 1 e 2*);

2.° il processo verbale di pegnoramento (*per le formalità, e pei termini — art. 2, 4, 6, 82 e 83*);

3.° la denunzia del pegnoramento al debitore (*per le formalità — art. 7.*);

4.° la trascrizione del pegnoramento e della denunzia (*pei termini — art. 8*);

5.° la notificazione ai debitori delle rendite dell'immobile pegnorato (*per le formalità — art. 19*);

6.° la notificazione della spropriazione ai creditori ed a coloro che han diritto a prelazione per l' acquisto dell' immobile. (*per l' adempimento, e le formalità—art. 26, 27, e 28*);

7.° la inscrizione della stessa notificazione sul registro ove è trascritto il pegnoramento, ed in margine di questo (*per l'adempimento — art. 30*);

8.° il quaderno delle condizioni della vendita (*per le formalità — art. 36*);

9.° la pubblicazione degli avvisi nel giornale, e l'apposizione degli affissi nelle aggiudicazioni preparatorie; diffinitive (*per lo tempo in cui debbono farsi, e per le formalità da osservarsi. — art. 41 e 49 e 52*);

10.° gl'incanti alla pubblica udienza (*per le formalità art. 50, 64 a 69*);

11.° la nuova offerta di sesto *pei termini e per le formalità — art. 55 a 59*).

9. Pronunziata la nullità di un atto questa colpisce tutti gli atti posteriormente fatti nella procedura, rimanendo saldi gli atti precedenti a quello annullato, eccetto pe' casi delle seguenti eccezioni.

1.° Della nullità nel processo verbale di pegnoramento

sia pel termine a farlo, sia per le formalità da osservarsi: la nullità di questo atto porta seco la necessità di ricominciare la procedura dal precetto, quando sia scorso il periodo di novanta giorni.

Art. 80

2.° Della nullità della trascrizione del pegnoramento e della denunzia: per la quale è indispensabile ricominciare la procedura dalla nuova denunzia inclusivamente.

10. La nullità del pegnoramento nel caso dell' art. 99 non colpisce gli atti di procedura posteriori (*Veg. sul detto art. 99.*)

Art. 81

CAPITOLO II.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA DE' DIRITTI REALI IMMOBILIARI.

A R T. 81.

» *Per la spropriazione de' diritti reali immobiliari risguardanti dominio diretto per fondi concessi in enfiteusi o colonia perpetua ; e di quelli risguardanti l'usufrutto o qualunque diritto prediale fruttifero , si osserveranno le regole medesime stabilite nel precedente paragrafo per la spropriazione degl' immobili propriamente detti , colle modificazioni però contenute ne' seguenti articoli.* »

Osservazioni — 1. Le disposizioni contenute nel secondo paragrafo del titolo primo della legge nuova, e che si comprendono nel presente capitolo son tutte nuove.

2. Nel capitolo 1. che forma il § 1. della legge su la spropriazione trovansi indicate tutte le formalità generali che debbono serbarsi in qualunque procedura di spropriazione per immobili corporali. Nel secondo paragrafo del titolo primo la legge si occupa di adattare le dette regole alla spropriazione degl' immobili incorporali, che essa chiama diritti *reali immobiliari.* Per servire alla esattezza e precisione , la legge ha dovuto allontanarsi , per talune formalità , dalla procedura ordinaria , ad oggetto di conciliare le forme colla natura e coi rapporti diversi delle cose da spropriarsi.

3. I diritti reali immobiliari che si possono pegnorare e vendere per espropriazione , giusta le disposizioni della presente legge sono quelli nascenti da dominio, non mai quelli che nascono da altro titolo , non ostante che sieno anch' essi diritti reali. Questi ultimi non possono formare, in verun caso, il soggetto di un giudizio di spropriazione, ma solo possono dar luogo all' azione per questo giudizio : in tal categoria sono i privilegj e le ipoteche.

4. Conviene non confondere il pegnoramento di cotesti diritti coll' altro delle rendite costituite sopra terzi , i

quali risguardano azioni di credito per capitali non esigibili o redimibili ad arbitrio del debitore, come lo erano le antiche partite di arrendamento, i capitali di annue entrate, o le soggiogazioni nei dominj di là dal faro, e come potrebbero dirsi ora le rendite iscritte sul Gran Libro del debito consolidato, qualora non ne fosse vietato il pegnoramento od il sequestro. Le disposizioni quindi della presente legge per nulla alterano le disposizioni contenute nel titolo decimo del libro sesto delle Leggi di procedura civile per lo pegnoramento delle rendite costituite.

Art. 82

SEZIONE I.

Atti preliminari ed atti conservatorj.

ART. 82

» *Il processo verbale di pegnoramento in vece delle indicazioni prescritte ne' numeri 2.°, 3.°, 4.° e 5.° dell' articolo 4, esprimerà gl' immobili soggetti a' diritti immobiliari, indicandone il circondario, il comune e la contrada ove sono siti; la natura del diritto pegnorato; i nomi de' possessori o proprietarj de' fondi gravati, come anche la natura, la quantità o la ragione delle corrisposte.* »

(Da conferirsi *art. 1 a 8, e 33 leg. nuova.*)

ART. 83.

» *Il processo verbale sarà* vistato, *a norma della seconda parte dell' articolo* 6, *dal sindaco del comune ove sono siti i beni gravati, o da chi ne fa le veci; e qualora i canoni esistano in più comuni, e sieno compresi in un medesimo atto di pegnoramento, dal sindaco del comune ov' è la maggiore rendita pegnorata. L' usciere lascerà nella cancelleria del detto comune copia del processo verbale.* »

(Da conferirsi *art. 4, 5, 6, 7 e 82 leg. nuova.*)

ART. 84.

» *Il pegnoramento, dopo denunziato e trascritto giusta gli articoli 7 e 8, sarà notificato ai debitori delle prestazioni, o ai conduttori de' beni gravati di usufrutto, o de' diritti prediali fruttiferi, secondo i diversi casi, con citazione a comparire innanzi al tribunale, per fare la dichiarazione; il tutto conforme è stabilito negli articoli 18 e 19. Cotesta notificazione produrrà i medesimi effetti del sequestro della rendita, giusta gli articoli 20 e 21: e per coloro che per legge abbiano diritto a prelazione, per l' acquisto del diritto immobiliare in caso di vendita, potrà tener luogo benanche della interpellazione a dichiarare se vogliano esercitare tal diritto.* »

(Da conferirsi *art.* 7, 8, 18, 24, 29, 75, 76 e 77 *leg. nuova.*)

ART. 85.

» *I reddenti non avranno diritto a bonificazione delle corrisposte anticipate, se non per una sola annata, e sempre che il pagamento risulti da documento di data certa anteriore al precetto di pagamento; salvo però quel che è disposto nella seconda parte dell' articolo 24.* »

(Da conferirsi *art.* 24, 28, 75, 76, 80, *leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Gli art. 82, 83, 84, 86, modificano le regole stabilite negli art. 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 24, 28 della legge stessa.

2. Secondo la disposizione dell' ultima parte dell' art. 84, nella spropriazione de' diritti reali, non è necessario di far la notificazione o la inserzione nel giornale, per colui al quale è dovuta per legge la prelazione, allorchè questi sia il reddente cui si faccia la notificazione per la immobilizzazione della rendita; altrimenti si duplicherebbe inutilmente tale formalità.

SEZIONE II.

Del metodo di valutazione de' diritti reali.

ART. 86.

» *Il prezzo venale de' diritti immobiliari sarà fissato nel seguente modo, cioè:* »

» 1.° *Per le prestazioni in danaro si darà capitale all' annua rendita depurata della ritenuta per causa di contribuzione fondiaria, e degli altri pesi reali che possano gravitarvi, sulla ragione del cinque per cento, se sia di ducati cinquanta o meno.* »

» 2.° *Per le prestazioni certe in derrate, ne' reali dominj di qua del Faro, si ragguaglierà prima il prodotto in danaro al prezzo medio risultante dal coacervo del prezzo di prima voce dell' ultimo decennio fissato nel mercato del comune ove sono siti i beni gravati; ed in mancanza, in quello del comune più vicino.* »

» *Ne' reali dominj di là dal Faro si ragguaglierà il prodotto al prezzo medio risultante dal coacervo delle* mete *che regolano i prezzi nel comune ove sono siti i beni.* »

» *In seguito di tale ragguaglio si darà capitale alla rendita in danaro nel modo stabilito nel numero* 1.° »

» 3.° *Per le prestazioni indeterminate in derrate, e pe' diritti fruttiferi, il cui prodotto sia eventuale, il creditore su le notizie che potrà raccogliere, stabilirà approssimativamente il prodotto annuo, e quindi ragguaglierà la rendita in danaro, e fisserà il capitale, giusta i precedenti numeri.* »

» 4.° *Per l' usufrutto, il creditore istante farà egli un' offerta di prezzo, avuto riguardo alle circostanze che possano prendersi in considerazione per aumentare o diminuire il prezzo.* »

ART. 87.

» *Qualora il creditore spropriante, od il debitore, o gli altri creditori non sieno contenti del prezzo risul-*

Art. 87 *tante dalla valutazione, giusta i diversi numeri del precedente articolo, potranno rispettivamente dimandare l' apprezzo com' è disposto nell' art.* 35. »

(Da conferirsi *art.* 33, 35, 36 *n.°* 6, 102, 103, 104.)

Osservazioni — 1. I sopra riportati articoli modificano l'art. 33 e seg. della presente legge.

2. Il metodo di valutazione stabilito in questi articoli è coordinato tanto coi principj della presente legge relativi all' apprezzo, quanto coi principj stabiliti nella legge de' 7 aprile 1828 su le usure.

3. La ragione della elevazione del capitale dell' annua rendita è fatta su la base dell' attuale interesse legale nei termini del sistema che ora è in vigore. Il metodo stabile di valutazione sembrà adottato per troncare ogni disputa che potesse sorgere nella valutazione, su l' interesse legale variabile a' termini della legge per le usure.

4. La dimanda per l' apprezzo dee farsi nel modo e ne' termini designati nell' art. 102.

5. Il creditore istante per conoscere il prezzo delle derrate dee farsi rilasciare dal sindaco l'estratto delle mercuriali, ossia de' registri comunali ove si notano i prezzi delle derrate.

Le *mete* di cui si parla per la Sicilia sono lo stesso delle mercuriali. Comunque non si dica espressamente, pure è chiaro per l'insieme della disposizione del num.° 2.° che per la Sicilia anche dee farsi il ragguaglio su i prezzi di un decennio, come è detto pei dominj di qua dal faro.

SEZIONE III.

Del quaderno delle condizioni della vendita.

ART. 88.

» *Il quaderno delle condizioni della vendita sarà modificato ne' numeri 3.°, 4.° e 6.° dell' articolo 36, secondo le norme degli articoli 82, 86 e 87. Nell' enunciare il prezzo venale, questo si dovrà indicare separatamente per ciascun fondo gravato, e vi si dovrà esprimere in generale il metodo tenuto nella valutazione del medesimo, e le circostanze prese rispettivamente in considerazione, secondo i diversi casi.* »

(Da conferirsi *art. 36, 80, 82, 87, 103, 104, 119 e 120 leg. nuova*).

Osservazione. Questo articolo contiene la modificazione dell' art. 36 circa la forma del quaderno delle condizioni della vendita.

SEZIONE IV.

Degli avvisi, degli affissi e degli incanti, e della sentenza di aggiudicazione.

ART. 89.

» *Gli avvisi e gli affissi conterranno le notizie prescritte ne' numeri 1.° 2.° 3.° e 7.° dell' articolo 14, ed inoltre enuncieranno :*

1.° il circondario, il comune e la contrada ove sono siti gl' immobili gravati ;

2.° i nomi de' reddenti o de' proprietarj degl' immobili soggetti a prestazione, ed usufrutto od altro diritto prediale fruttifero : qualora il numero de' reddenti sia di cinque o più, basterà enunciare in generale il loro numero, distinguendoli in tanti articoli quanti sono i comuni ove sono siti gl' immobili gravati ; e suddivisi per quanti sono i fondi medesimi ;

Art. 92

3.° *la quantità della rendita annua per ciascun fondo gravato;*

4.° *le deduzioni da farsi, secondo la legge pe' pesi di qualunque natura;*

5.° *il prezzo risultante dalla rendita netta, e fissata a norma degli articoli* 86 *e* 87. »

(Da conferirsi *art.* 41 *a* 43, 86 *e* 87 *leg. nuova.*)

ART. 90.

» *Gli affissi si apporranno ne' luoghi enunciati ne' numeri* 1.°, 3.° *e* 6.° *dell' articolo* 43, *e nella porta principale del giudicato del circondario ove sono situati gl' immobili gravati.* »

(Da conferirsi *art.* 43 *a* 49 *leg. nuova*).

ART. 91.

» *Le subastazioni saranno fatte separatamente per ciascun fondo gravato, sia qualunque il numero de' redenti.* »

(Da conferirsi *art.* 79 *leg. nuova*).

ART. 92

» *La sentenza di aggiudicazione in favore dell' acquirente estraneo o del creditore aggiudicatario, conterrà, in vece della disposizione espressa nell' articolo* 79 *num.°* 7.°, *l' ordine a' debitori de' diritti di riconoscere il nuovo acquirente, e di pagare al medesimo le corrispondenti prestazioni.*

(Da conferirsi *art.* 41, 50, *e seg. leg. nuova.*)

Osservazioni — 1.° Gli art. 89, 90, 91, 92 comprendono delle modificazioni agli art. 41, 63, 66, e 79.

Osservazione generale sul precedente titolo.

Art. 92

Ad oggetto di conoscersi sinotticamente i principali atti della procedura di spropriazione, i termini fra' quali debbano adempiersi, e le formalità da osservarvisi può riscontrarsi la tavola Analitico-cronologica che sarà data nella seconda parte del presente lavoro.

Art. 93

TITOLO II.

DEGL' INCIDENTI DELLA PROCEDURA DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA DEGL' IMMOBILI.

Osservazioni — Nel titolo primo la legge si è occupata di segnare gli stadj diversi del processo di spropriazione, e di tracciarne l'andamento e le forme, indipendentemente dagli ostacoli che potessero disturbarne il regolare andamento.

Nel presente titolo la legge, prevedendo gli ostacoli che per avventura potesse il procedimento incontrare, ha voluto provvedere ai mezzi onde ovviarli, o rimuoverli. Nell' occuparsi di questo non meno interessante oggetto, ha preso principalmente di mira il rendere semplici le forme de' giudizj incidentali, e cedere il corso de'medesimi, onde la procedura principale non rimanga lungamente incerta nel suo andamento, in pregiudizio de'diritti tanto dei creditori, quanto del debitore stesso.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 93.

» *Qualunque controversia concernente tanto gli atti della procedura di spropriazione forzata, del pari che l' amministrazione, le locazioni, la vendita de' frutti ed il deposito delle rendite, o l' apprezzo degl' immobili pegnorati, quanto ogni altra controversia incidente che si proponga nella procedura medesima, sarà ne'tribunali e nelle Gran corti civili discussa e giudicata come causa sommaria ed urgente. La sentenza o decisione dovrà pronunziarsi nella udienza medesima, o al più tardi nella udienza immediatamente seguente.* »

Art. 94

(Da conferirsi *art. 13, 15 a 25, 35 a 40, 97 a 156 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La redazione dell'art. 93 fa comprendere nettamente che ogni contestazione promossa in occasione di una procedura di spropriazione, e per oggetti alla medesima relativi, lungo il corso della stessa procedura, sono quistioni incidentali le quali debbono essere trattate come affari sommarj ed urgenti. Per tal modo la legge ha fatto svanire molte dispute sorte nella vecchia procedura intorno ai giudizj incidentali, ed ha meglio assicurato lo spedito andamento del giudizio.

2. La qualifica di cause sommarie ed urgenti attribuita agl' incidenti nella spropriazione, porta di necessità che debba farsi eccezione all' andamento ordinario per lo disbrigo di somiglianti cause: quindi esse debbono essere messe sempre con preferenza nel ruolo di udienza, e per esse non può darsi mai luogo a forme ordinarie d' istruzione, perciocchè trovansi precisamente ne' casi degli articoli 240, 248, 249, 250, e 262 del Regolamento de' 15 nov. 1828, onde ottenere un' assegnazione a giorno fisso.

ART. 94.

» *In cotesti giudizj non si darà luogo a riunione di contumacia. Le sentenze o le decisioni contumaciali pronunziate sopra le dette controversie non saranno suscettive del gravame di opposizione, eccetto quelle pronunziate sopra incidenti che risguardino richiami di proprietà.* »

(Da conferirsi *art. 242, 247, Lpc.; — art. 172 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 94, oltre che abbrevia di molto le lungherie de' giudizj incidentali nella spropriazione, riporta la procedura ai veri principj dai quali si era deviato nella pratica. La riunione di contumacia suppone l' intervento di più persone che, stando in giudizio, debbono essere intese necessariamente,

Art. 94 e questa circostanza non si verifica nella procedura di spropriazione, in cui il creditore istante ed il debitore sono i soli che vi han parte piena. Gli altri creditori vi rappresentano una parte di vigilatori pei proprj interessi. Questi sono avvertiti in principio della procedura che s'inizia, sol perchè ne abbiano scienza. La legge non esige il loro intervento, come parti integranti, ma solo dà loro il diritto d'impugnare gli atti della procedura che non credessero regolari, non mai di essere intesi per qualunque incidente promosso da altri. Da ciò segue che ogni incidente dee proporsi contro il creditore istante; e con lui, e nel di lui interesse dee discutersi; eccetto il caso del reclamo di proprietà: la presenza degli altri creditori non è richiesta, e per ciò la loro contumacia non altererebbe lo stato semplice del giudizio.

2. La contumacia dovea pur troncarsi allorchè la legge avea stabilito il principio che in giudizio di spropriazione, le persone nel cui interesse si fa, si han come presenti (*art.* 32).

3. Se la contumacia si fosse verificata sotto l'impero dell'abolita procedura, le opposizioni sono ammessibili? Sembra che il dubbio debba risolversi per l'affermativa poichè trattasi di un diritto acquisito già, nel tempo in cui la nuova legge è stata pubblicata. La opinione contraria darebbe alla legge una retroattività che è contraria ad ogni principio di ragione.

4. La soppressione della contumacia fa sì che non possono congedarsi i comparenti delle dimande contro di loro: bensì queste debbono essere sempre discusse e decise in merito come se le parti fossero presenti.

Giurisprudenza. — 1. Le opposizioni alle sentenze contumaciali nei giudizj di spropriazione sono ammessibili allorchè gli incidenti riguardano il merito de' diritti delle parti, non già gli atti di procedura. La G. C. Civile in Catanzaro ha giudicato per l'affermativa, ammettendo la opposizione alla decisione contumaciale, nella causa *Corso e Lojacono*, con decisione degli 8 marzo 1830 di cui leggesi nella nota il breve ragionamento (*a*).

(*a*) » Atteso che, sebbene sia vero che per l'articolo 94 della „ legge de' 29 dicem. 1828 le opposizioni sieno inammissibili nei giu-

ART. 95.

L' appellazione dalle sentenze che ne sieno suscettive a' termini della legge, dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra il termine di dieci giorni dalla notificazione fattane al patrocinatore, senz' altro aumento, salvo i casi particolari contemplati negli articoli 134, 150 e 175 ».

(Da conferirsi *art. 96, 134, 150 e 175 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 95 è nuova. Dessa contiene una regola generale che forma eccezione all' art. 512 *Lpc.* per tutti gli appelli in materia d' incidenti nella procedura di spropriazione.

2. Le leggi abolite non istabilivano un termine generale per l' appellazione; ma per ogni incidente di cui si facea menzione in questo titolo era fissato un termine particolare. Cotesta circostanza avea data occasione a dubitare se ogni altra diversa quistione incidente, che si fosse elevata, avesse dovuto trattarsi ne' termini ordinarj. Ora è cessato questo dubbio colla disposizione del presente articolo, combinato con quella dell' art. 93.

,, dizj di espropriazione forzata, pure una tale disposizione è limi-
,, tata al caso di semplici quistioni di rito o di forma, senza esten-
,, dersi alla specie riguardante il fondo dei diritti delle parti, come
,, per molti rapporti si avvera nel caso in esame. »

È notevole che la presente decisione è stata pronunziata nella specie di un appello prodotto contro sentenza di aggiudicazione diffinitiva, che dalla legge stessa è considerata come un incidente della procedura di spropriazione.

Sembra che negli stretti termini delle testuali disposizioni dell' art. 94 della Leg. de' 29 dic. 1828 non possa sostenersi la opinione della G. C.; e che la negativa sia più consentanea al detto articolo, il quale in termini precisi esclude la contumacia negli *incidenti* di spropriazione; e per incidente dee intendersi ogni contestazione che sia promossa nel mezzo della procedura di spropriazione, e che con essa abbia connessione come risulta dagli stessi termini dell' art. 94 — Per darsi luogo alla contumacia in questo particolare giudizio, fa mestieri di una espressa eccezione; lo che non si verifica nella soggetta specie.

Forse potrebbe dirsi ciò, ove fosse impugnato il titolo in virtù del quale si agisce, perciocchè cotesta quistione forma una contestazione principale, indipendente dalla spropriazione, che anzi n'è l'effetto.

Art. 95 3. L' appellazione è ammessibile sopra qualunque sentenza che diffinisca una quistione incidente la quale costituisca diritto per una delle parti. Conviene eccettuare le sentenze che si pronunziano su le nullità di procedura o di forma, le quali sono dichiarate dalla legge inappellabili (*art.* 137, 138 e 139).

4. Dovrebbero per identità di ragione eccettuarsi le sentenze per le liberanze provvisionali in conto di spese, perciocchè per niun diritto si costituisce, e rimane sempre salda la discussione della specifica delle spese nel tempo della diffinitiva liquidazione.

5. Ogni quistione incidente, allorchè è prodotta, dee sospendere la procedura finchè non sia discussa e decisa; eccetto se altrimenti non venga ordinato dalla legge, come nel caso dell' art. 133.

6. Le sentenze pronunziate su tali incidenti sono anche eseguibili ne' termini dell' art. 514 delle Leggi di procedura civile, cioè dopo gli otto giorni dalla loro pronunziazione, quante volte non siasi interposto appello.

7. Il termine per l' appellazione non è suscettivo di aumento legale in ragione della distanza tra i domicilii delle parti, ma il termine per la citazione in appello debb' essere aumentato proporzionatamente alla distanza che intercede tra il domicilio della parte e la residenza della G. C. civile, nei termini dell' art. 1109 Lpc. L'aumento per ragione di domicilio sembra doversi calcolare dal luogo ove si fa la citazione, non mai dal domicilio reale del citato.

Giurisprudenza — 1. L' appello della sentenza di aggiudicazione diffinitiva pronunziata sotto l' impero delle Leggi di procedura, può prodursi fra i dieci giorni dalla notificazione (G. C. civ. di Catanzaro, dec. de' 4. dic. 1829, in causa Sanghes e Buda).

2. La decisione di congedo su l' appello contro la sentenza di aggiudicazione diffinitiva è suscettiva del rimedio della opposizione (*a*) (G. C. Civ. in Catanzaro, dec. de' 4 dicem. 1829, in causa Lavalle e Falbo).

(*a*) L' appello della sentenza di aggiudicazione diffinitiva è un incidente della spropriazione. Secondo la legge negli incidenti la

Art. 96

3. Possono più creditori appellare col medesimo atto? La G. C. Civile in Napoli 1.ª camera ha deciso per l'affermativa in causa Cilento, Rigoault, Contessa Statella ed altri; nel caso d'interesse unico (Agresti vol. 3. pag. 19). Potrebbe dirsi lo stesso quando gl' interessi sieno tali che non si collidano, perciocchè non è vietato ad un solo patrocinatore di difendere più cointeressati che non abbiano diritti opposti fra loro.

4. In caso di contumacia dell' appellante la corte di appello dee dichiarare deserto l'appello, ovvero discuterlo nell' interesse dell' appellato? Risoluto per la discussione, con decisione della G. C. civile di Trani de' 22 maggio 1830, in causa Bagno e Rapolla.

5. L'appello dalle sentenze di aggiudicazione diffinitiva non è un incidente della procedura di spropriazione. Per lo che la decisione di congedo è suscettiva di opposizione (a). L'appello contro le sentenze di aggiudicazione diffinitiva di un immobile del valore al di sotto di duc. 300 non è ammessibile, perchè non si ammette appello contro le sentenze dei tribunali civili per tal somma (b) (Decisione della G. C Civile di Trani de' 16 aprile 1830 in causa d'Elia, Martino, e Gianfreda).

ART. 96.

» *L'appellazione da sì fatte sentenze sarà intimata alla parte nel domicilio del patrocinatore che l' ha rappresentata nel giudizio in prima istanza, tranne se diversamente venga ordinato dalla legge.*

(Da conferirsi *art.* 94, 95 *leg. nuova*).

---

contumacia non può aver mai luogo, meno ne' casi espressamente eccettuati, fra quali non è quello in esame. La decisione su riferita quindi è contraria al testo della legge.

(a) La legge novera l'appello dall' aggiudicazione diffinitiva fra gli incidenti. Sembra quindi soggetto alla medesima regola dell'art. 94.

(b) In quanto all' appellabilità delle sentenze per le spropriazioni di immobili del valore al di sotto di doc. 300, sembra più legale l'opposto avviso. È nello spirito del sistema giudiziario che le cause abbiano un doppio grado di giurisdizione, quando non sia espressamente a ciò derogato dalla legge stessa.

Art. 97

Osservazioni — 1. L' art. 96 contiene una disposizione nuova la quale tronca le quistioni che finora hanno agitato il foro, circa il luogo ove potesse utilmente notificarsi l' appellazione.

2. Si è disputato se secondo lo spirito del presente articolo, fosse vietato d' intimare l' appello nel domicilio reale, qualora ciò riesca più agevole all' appellante, al cui comodo sembra che miri principalmente la legge. Sembra potersi sostenere con maggior fondamento la negativa. La legge per questa parte è imperativa, e vuole che l' atto sia eseguito nel modo prescritto.

Giurisprudenza — 1. L'appellazione dalle sentenze pronunziate in giudizio di reclamo di proprietà dee intimarsi alla parte nel suo domicilio reale, ovvero nel domicilio del patrocinatore in prima istanza? Questa quistione si è presentata al giudizio dei tribunali. La G. C. civile in Napoli prima camera l' ha decisa per lo domicilio del patrocinatore, e sembra esser ciò conforme allo spirito ed al testo della legge. La legge stabilisce una norma generale per tutti gli incidenti; e la eccezione stabilita nell' articolo precedente pei termini ad appellare non può dare argomento a far eccezione pel luogo ove dee intimarsi l' appellazione.

2. La sentenza non notificata alla parte nel domicilio del patrocinatore non fa decorrere il termine utile per appellare (G. C. Civ. in Trani; decis. de' 4 gen. 1830 in causa Ventimiglia, Ferrigni ed altri) (*a*).

CAPITOLO II.

DELLA RIUNIONE DI PIU' PEGNORAMENTI. DEL CASO DI ANNULLAMENTO DI UNO DI ESSI. DEL PEGNORAMENTO SUPPLETORIO.

Art. 97.

» *Se due creditori abbiano fatto trascrivere due atti di pegnoramenti d' immobili diversi introdotti nello*

(*a*) Questa decisione convalida la opinione emessa nella osservazione num. 2.

stesso tribunale, questi atti ad istanza della parte più diligente, ed anche di ufizio dal tribunale, verranno uniti e continuati dal primo pegnorante. La riunione dovrà ordinarsi, quantunque uno de' pegnoramenti sia più esteso dell' altro: dessa però non potrà in verun caso ordinarsi dopo fatto il deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella cancelleria. Qualora i pegnoramenti riuniti abbiano la medesima data, la continuazione della procedura apparterrà al patrocinatore che produrrà il titolo più antico o di maggior somma; ed ove i titoli abbiano la stessa data, e sieno per somme eguali, apparterrà al patrocinatore più anziano ». *Art. 97*

(Da conferirsi *art. 728 Cpc.*; — *art. 804 Lpc.*; — *art. 4 e 8 legge nuova*; *art. 90 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. L'art. 97 previene il dubbio circa il concorso di due titoli che abbiano la stessa data, e sieno di somme disuguali.

2. Lo stesso articolo, ed il seguente regolano tutto ciò che concerne il concorso di più pegnoramenti sopra immobili diversi di uno stesso debitore, dedotti in un medesimo tribunale.

3. La riunione de' pegnoramenti è di necessità, poichè la legge, volendo provvedere al minor dispendio delle parti, non permette la continuazione di due procedure contemporance contro il medesimo debitore.

4. La riunione può dimandarsi da chiunque, non escluso il debitore, e può esser ordinata dal tribunale di ufizio.

5. Se si omettesse di far la riunione, la procedura non sarebbe perciò nulla, ma il debitore potrebbe farsi ristorare del danno della doppia spesa dal creditore negligente.

6. La dimanda e la risposta per la riunione debbono farsi con atto di patrocinatore a patrocinatore. L'incidente si giudica, ai termini dell'art. 93, dietro semplice avviso.

7. La dimanda non può farsi quando è seguito il deposito delle condizioni della vendita per qualunque de' pegnoramenti concorrenti. Questa eccezione è regolare, perciocchè trovandosi allora già fatta la maggior parte delle spese, ed essendo vicino a compiersi la vendita giudiziale, non vi è ragione per arrestarne il compimento.

Art. 98 8. La continuazione della procedura appartiene al creditore primo pegnorante, il quale debbe intendersi esser quello il cui processo verbale di pegnoramento abbia una data più antica: la data della trascrizione non dee mettersi a calcolo, perciocchè la legge parla della data del pegnoramento.

9. L' ultima parte dell' articolo provvede ai casi di concorrenza di pegnoramenti della medesima data. Le circostanze dell' antichità del titolo o della somma debbono essere calcolate disgiuntamente, cosicchè la preferenza debbe darsi al titolo più antico, quantunque di minor somma: e se i titoli sono della stessa data debbe preferirsi quello di somma maggiore.

ART. 98.

» *Se nell' ufizio della conservazione delle ipoteche si presenterà un secondo atto di pegnoramento più esteso del primo, si dovrà trascrivere il secondo unicamente per gl' immobili non compresi nel primo atto di pegnoramento; e per gli altri si prenderà semplice notamento del secondo pegnoramento nel margine del primo* ».

» *Il creditore secondo pegnorante sarà tenuto di denunziare con atto di patrocinatore a patrocinatore il suo pegnoramento al creditore primo pegnorante, e questi dovrà riunire le procedure per ambidue i pegnoramenti. Se però non si trovino giunti ad un medesimo stadio si sospenderanno le procedure del primo, e si continueranno gli atti pel secondo, fino a che si giunga al medesimo stadio; ed allora verranno entrambi riuniti in una sola procedura, che sarà portata innanzi al tribunale del primo pegnoramento.* »

(Da conferirsi *gli art.* 720 *Cpc.*;—*art.* 805 *Lpc*;—*art.* 9, 10, 11, 97, e 127 *leg. nuova.* —; *art.* 90 e 105 *Tar.*).

Osservazioni.—1. L' obbligo di prendersi nota della porzione del pegnoramento rifiutato è conseguenza di ciò che viene disposto nella seconda parte dell' articolo 11.

2. La forma della denunzia dell'art. 98, tronca la di-

sputa che avea luogo nell' abolita procedura, sotto il cui imperio si dubitava se doveasi fare con atto di parte.

3. La riunione può aver luogo in ogni tempo, ma ciò dee sempre intendersi nel senso del precedente articolo 97; cioè prima del deposito delle condizioni: le parole, *in verun caso*, mostrano chiaramente, che desse sono per modo di regola applicabili ad ogni caso in cui la legge prescrive la riunione de' pegnoramenti.

4. Se il secondo pegnorante proseguisse le sue procedure senza far riunire il pegnoramento, s' incorrerebbe forse di nullità? La nullità delle forme debb' essere pronunziata dalla legge, e questa pronunziazione manca nella specie: non pertanto pare che il secondo pegnorante sarebbe tenuto al ristoro delle spese cagionate colla doppia procedura, come si è osservato nell'articolo precedente. È questa la opinione del sig. Tommines. Carrè però fa osservare che la disposizione dell' articolo è imperativa, e la violazione della sua prescrizione può dar luogo ad annullamento. Ma ove si ponga mente al motivo che ha consigliato la disposizione, è forza di convenire che inopportunamente si userebbe tanto rigore per annullare una procedura già portata al suo termine, od almeno molto progredita, per ripetere atti validi, e riunire i giudizj. Può bastare che si faccia risentire tutto il danno a chi n' è stato l' autore, senza pregiudicare gli altri. A ciò si può aggiungere, che quando le parti interessate presenti non han dimandata la riunione, potrebbe ragionevolmente credersi che abbiano voluto rinunziare al beneficio che per esse ha stabilito la legge.

5. La riunione può nel caso del presente articolo ordinarsi anche di ufizio? Non pare che l'affermativa possa incontrare alcun ostacolo: la disposizione dell' articolo 97 contiene una regola generale la quale dee dirsi applicabile a tutti i casi simili.

Art. 99.

» *Qualora uno de' pegnoramenti riuniti sia dichiarato nullo, sarà continuata la procedura su l' altro pegnoramento valido, adempiendosi prima, ove ne sia il caso, la trascrizione della parte del pegnoramento che*

Art. 100 *ne fosse stata rifiutata. In questo caso il conservatore delle ipoteche prenderà nota sul suo registro della sentenza che ha annullato il pegnoramento trascritto ».*

(Da conferirsi *art.* 8, 9, 10, e 11 *leg. nuova.*)

Osservazioni. — 1. La disposizione dell' art. 99 è nuova: per essa si è provveduto al celere corso del giudizio, senza fargli risentire alcun detrimento per la nullità di una porzione del pegnoramento.

2. È utile che sul registro delle ipoteche si prenda nota della sentenza di annullamento, perciocchè in tal modo se ne conosca legalmente la esecuzione.

3. In qual modo dee continuarsi la procedura? — Tre casi possono verificarsi; 1.° o che siasi annullato il pegnoramento primo trascritto e meno esteso dell' altro riunito; 2.° o che siasi annullato il pegnoramento più esteso, posteriormente trascritto in parte; 3.° o che siasi annullato un pegnoramento che comprenda beni affatto diversi da quelli compresi nell'altro pegnoramento. In tutti i supposti casi gli atti formati nell' interesse di più pegnoramenti riuniti, e che sono validamente formati restano saldi per quel pegnoramento che rimane fermo: non fa quindi d' uopo ripetere alcuno di tali atti; bensì la procedura dee continuarsi regolarmente: e soltanto nel secondo caso dee adempirsi la trascrizione della parte rimasta rifiutata. — La legge in tutti gli esposti casi fa eccezione alla regola stabilita nell' art. 80, poichè l' annullamento di un pegnoramento riunito ad altro che rimanga valido, non pregiudica gli atti della procedura fatti cumulativamente per più pegnoramenti; ma solo toglie di mezzo il pegnoramento annullato.

ART. 100.

» *Ove avvenga che per inscrizioni sopraggiunte in tempo utile, o per altro motivo qualunque, gl' immobili pegnorati non sieno più sufficienti a soddisfare il creditore instante, e gli altri creditori anteriori inscritti, i cui crediti siensi fatti esigibili in qualsivoglia modo; potrà il creditore pegnorante soprassedere dalla proce-*

dura incoàta, e fare un pegnoramento suppletorio di altri immobili, pel quale osserverà le regole stabilite nell' articolo 97 per la riunione degli atti ».

(Da conferirsi *art. 3 e 97 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 100 è nuova; dessa è una conseguenza del principio stabilito nell' art. 3, che permette di spropriare contemporaneamente quanto faccia d' uopo per soddisfare il creditore istante, e coloro che lo precedono di tempo e di diritto. In tal modo si è provveduto alla minore spesa, ed al più celere corso della spropriazione nell'interesse del pegnorante, il quale altrimenti avrebbe dovuto attendere il compimento della prima procedura incoata, onde poter far altro pegnoramento nel caso rimanesse scoverto sul primo.

2. La riunione del pegnoramento suppletorio può aver luogo fino al quaderno delle condizioni della vendita: quindi fino allo stesso tempo può farsi utilmente. In ogni altro caso il creditore dovrebbe prima compiere la spropriazione pendente.

3. Ove avvenga che per reclamo di proprietà si sottragga alla spropriazione una porzione dell'immobile, dopo fatto il deposito del quaderno delle condizioni della vendita, potrebbe il creditore fare il pegnoramento suppletorio: perciocchè per effetto dell' azione di rivindica il quaderno delle condizioni dee riformarsi.

ART. 101.

» *Sempre che il valore degl' immobili pegnorati superi l' ammontare intero de' debiti per capitali, interessi e spese, tanto verso il creditore instante, quanto verso quei creditori utilmente inscritti, i cui crediti siensi fatti in qualunque modo esigibili, il tribunale, sulla dimanda del debitore, e qualora se ne sia venduta una porzione il cui prodotto basti a pagare gli enunciati debiti, potrà ordinare che si soprassegga dagli ulteriori incanti. In questo caso il tribunale ordinerà nel tempo stesso la cancellazione del pegnoramento degl' immobili rimasti non venduti.* »

Art. 102

(Da conferirsi *art. 622 Cpc.* ; — *art. 713 Lpc.* ; — *art. 3 e 100 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 101 è nuova nella procedura di spropriazione; ma può dirsi che sia tratta per similitudine dagli *art.* 622 *Cpc. e* 713 *Lpc.* riguardanti la vendita del mobile pegnorato. In tal modo si è messo un contrappeso alla facoltà illimitata che si è data al creditore di esporre in vendita quanti beni egli crede sufficienti per pagare i creditori che lo vincano di tempo e di diritto.

2. La redazione dell' art. 101 esclude la idea che possa ridursi il pegnoramento prima della vendita. Dee quindi rigettarsi come estemporanea ogni domanda che ne fosse fatta prima di tal tempo.

3. Per *creditori utilmente inscritti*, di cui parla il presente articolo, debbe intendersi coloro che abbiano ipoteca anteriore al pegnoramento, e siensi inscritti prima della dimanda di riduzione.

CAPITOLO III.

DELL' APPREZZO DEGL' IMMOBILI PEGNORATI. TERMINI PER DIMANDARLO, ED ESEGUIRLO. FORMALITA' DA OSSERVARVISI.

ART. 102.

» *La dimanda di apprezzo volontario degl' immobili pegnorati dovrà farsi a pena di decadenza :* ».

per parte del creditore instante nello stesso atto di denunzia prescritto nell' articolo 7 ;

per parte del debitore fra i quindici giorni seguenti la denunzia del pegnoramento prescritta col detto articolo 7 ;

per parte de' creditori cui siasi fatta la notificazione, giusta gli articoli 26 , 27 e 28 ; fra i quindici giorni seguenti la notificazione al domicilio reale, o la seconda inscrizione nel giornale ufiziale , secondo i diversi casi previsti nell' articolo 57.

La detta dimanda dovrà farsi con atto contenente

1.° citazione a comparire fra tre giorni alla udienza del tribunale che procede; 2.° costituzione di patrocinatore; 3.° dichiarazione se l' apprezzo si dimandi per aumentare o per diminuire il prezzo dell' immobile risultante dalla valutazione legale; il tutto a pena di nullità. Questo atto sarà notificato al creditore istante nel domicilio del suo patrocinatore ». *Art. 102*

(Da conferirsi *gli art. 5, 7, 26, 27, 28, 35, 87, 115, 117 e 118 leg. nuova; — art. 90 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. La tariffa non parla dell' onorario del patrocinatore per la dimanda di apprezzo ma sembra che per analogia possa applicarvisi la tassa dell' art. 90.

2. La legge provvidamente, mentre ha voluto dare alle parti interessate il mezzo onde la vendita giudiziale dell' immobile si esegua a giusto prezzo, ha nel tempo stesso divisato di non far servire tale giusta agevolazione alle vedute del cavillo, e di non aprire adito a dispendiose lungherie. Da qui l' utile provvedimento di stabilire de' termini perentorj per la dimanda dell' apprezzo, dopo del quale il tribunale non può accoglierla; di determinare un periodo di tempo onde proccurare la perizia a spese della parte richiedente; di fissare intervalli perentorj fra i diversi atti dell' incidente dell' apprezzo, modificando per questa parte le prescrizioni delle leggi di procedura civile.

3. La disposizione del presente articolo è affatto nuova. Dessa è relativa soltanto alle dimande di apprezzo che si voglian fare allorchè non si sia contento del risultato della valutazione legale, non già ai casi in cui si tratti di apprezzo necessario, giusta l' ultima parte dell' art. 5 e 35; cioè quando l' immobile non sia descritto nel catasto, o abbia cangiato per modo la sua forma che ne sia rimasto notabilmente alterato il valore.

4. Le prescrizioni de' due primi numeri del § 2 dell' articolo 102 risguardano solo la dimanda di apprezzo da parte del debitore o de' creditori: per la dimanda da parte dell' espropriante dee osservarsi l' art. 7 di questa legge.

5. Nelle dimande volontarie per apprezzo, è necessario di esprimere se la dimanda si faccia per aumentare o per diminuire il valore dell' immobile; imperciocchè al risul-

Art. 103 tamento di questa circostanza la legge, nell' art. 108, impone una penale per le spese.

6. Non è così per le dimande di apprezzo necessario, quando manchino o sieno erronee le basi della valutazione legale, cioè della rendita segnata nel catasto fondiario. In tali casi, tendendo l' apprezzo a far fissare un valore giusto, che non può altrimenti determinarsi da alcuna delle parti sopra dati legali, non può esservi luogo a penali; e per ciò le spese dell' apprezzo sono sempre a carico della massa.

Giurisprudenza — La dimanda di apprezzo avanzata dopo la pubblicazione degli affissi per l' aggiudicazione diffinitiva è inammessibile come tardiva.—(G.C.civ. in Catanzaro decisione de' 4 dicembre 1829 in causa Lavalle e Falbo).

ART. 103.

» *Il tribunale nell' ammettere la dimanda di apprezzo, qualora le parti non siensi concordate precedentemente, ordinerà che nei tre giorni dalla data della sentenza, le parti si concordino sulla scelta de' periti, e sul tempo fra il quale debba eseguirsi l' apprezzo; altrimenti questo sarà eseguito da uno o tre periti che colla medesima sentenza eleggerà di ufizio tra quei che sieno legalmente autorizzati ad esercitare il loro ministero, e fra il termine che stabilirà.*

L' apprezzo de' diritti reali immobiliari di cui tratta l' art. 87 sarà fatto da un solo perito.

Il termine che stabilirà il tribunale, non potrà eccedere trenta giorni dal dì in cui i periti avranno prestato il giuramento; eccetto se per gravi circostanze sia indispensabile di estenderlo o di prorogarlo. La sentenza in questo caso dovrà esprimerne i motivi ».

(Da conferirsi *art. 397, 399, 400 Lpc.; — art. 109 e 211 leg. nuova; — art. 43 n.° 4; art. 61 n.° 8 Tar.*).

Osservazioni — 1. Le disposizioni dell' art. 103 sono nuove ed in parte riformatrici delle disposizioni generali degli art. 398 e 399 *Lpc.*

2. Al patrocinatore per ottenere la sentenza che destini i periti ed il giudice commissario per ricevere il giuramento, spetta la vacazione a' termini dell' art. 42 n.° 4 della tariffa, oltre la vacazione accordata coll'art. 61 n.° 8.

3. La sentenza dovrà contenere la destinazione di un giudice per ricevere il giuramento dei periti; questi debb' essere o uno de' componenti del tribunale, o il giudice del circondario ove sono siti gl' immobili pegnorati, secondo che il tribunale crede più conducente pel maggiore risparmio di tempo e di spese, e pel comodo anche dei periti e delle parti.

4. L' art. 103 ha preso in particolare considerazione la economia: esso modificando l' art. 397 *Lpc.* prescrive che l' apprezzo sia commesso ad uno o tre periti. La designazione del numero e la scelta delle persone quando le parti non vi convengano, è lasciata all' arbitrio del tribunale, il quale nel far ciò debbe prendere in considerazione la natura ed il valore approssimativo dell' immobile d' apprezzarsi, onde non gravare le parti inopportunamente di spese considerevoli che assorbissero il valore dell' immobile. Se si dovesse per esempio valutare un picciolo territorio basterebbe commetterne l' operazione ad un perito: se però si dovesse valutare un territorio ed una casa di non molto valore, converrebbe adoperare un perito per lo territorio, ed un altro per la casa quando un solo non possa far tutto.

5. L' apprezzo de' diritti reali, la legge stessa vuole che si esegua da un solo perito, perciocchè trattasi di un semplice calcolo di ragguaglio, le cui operazioni, tutte aritmetiche, sono di più facile esecuzione.

6. Quali sono i periti legalmente autorizzati de' quali parla l' articolo 103 per essere adoperati nelle perizie? Anticamente presso il Sacro Regio Consiglio in Napoli esistea un collegio di periti denominati *Tavolarj*, i quali erano esclusivamente destinati alle perizie giudiziali: questo collegio, che avea per se la privativa di coteste operazioni, rimase abolito allorchè furono introdotte le nuove istituzioni giudiziarie nel 1809. Il bisogno di affidarsi tali operazioni a persone veramente perite, e la difficoltà di stabilire in tutte le provincie un collegio di periti, ha potuto consigliare meglio di limitare in generale la scelta tra co-

Art. 104 loro che avessero un carattere legale. Per periti quindi legalmente autorizzati debbono intendersi ora le persone dichiarate capaci di questo esercizio dalle Università degli studj di Napoli, di Palermo o di Catania, giusta i decreti de' 17 dicembre 1815, e 22 gennajo 1817.

7. La disposizione dell'ultimo paragrafo dell'art. 103 pare applicabile anche agli apprezzi necessarj ne' termini degli art. 5 e 36. Il ritardo però non porta decadenza dal diritto, ma soltanto può dar luogo a' danni interessi, giusta gli art. 109 e 123.

8. Qualora debba apprezzarsi una casa è necessario di destinare periti per ciascun mestiere, di muratore, di falegname, di ferrajo, ovvero un solo può bastare? Sembra che non debbano adoperarsi diversi periti: basta destinare uno o più periti che possano valutare tutte le parti di un edificio: tali sarebbero gli architetti i quali sono versati in tutti i mestieri che concorrono alla costruzione di un edificio.

9. Può appellarsi dalla sentenza che ammette la dimanda di apprezzo? Sì fatta sentenza, a differenza delle altre, non potrebbe dirsi interlocutoria, poichè dessa diffinisce un diritto: ma sembra che non potrebbe altrimenti andar soggetta ad appello, se non per essere tardiva o non pertinente. Sotto questo rapporto, siccome la sentenza viene a diffinire l'utile esercizio di un diritto da cui si era forse decaduto, la parte lesa ha diritto ad appellare, poichè le sentenze che rigettano la eccezione della *forclusione*, ossia della inammessibilità per caducità di diritto, debbono dirsi diffinitive, e quindi soggette a gravame. Per l'appello in questo caso dovrebbero osservarsi le regole degli art. 93 a 96.

Art. 105.

» *Ne' reali dominj oltre il Faro, sempre che vi sia dimanda di apprezzo, il tribunale potrà, senza dar luogo a perizia, fissare egli stesso il prezzo venale dell' immobile, e stabilire se debba vendersi intero o diviso, prendendo norma da' contratti di locazione o da altre notizie e documenti che stimerà opportuni, o con altri mezzi che la prudenza e la conoscenza delle circostanze*

locali potranno suggerirgli. Similmente potrà, senza dar luogo a perizia, fissare il prezzo venale de' diritti reali immobiliari, prendendo norma dalla qualità di tali diritti, dallo stato commerciale della valle, e da altri elementi che stimerà opportuni ».

Art. 105

(Da conferirsi *art.* 5, 35 *e* 87 *leg. nuova*; — *art.* 42 *n.°* 4 *Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 104, nuova, e particolare pei dominj oltre il faro, è conseguenza delle antiche pratiche di quel foro, ove era in uso questo metodo di fissare il prezzo venale di un immobile; metodo del quale si è fatto colà utile sperimento.

2. Al patrocinatore per ottenere la sentenza che fissi il prezzo venale, giusta l' art. 103, spetta la vacazione a norma dell' articolo 42 n.° 4 della tariffa, poichè trattasi d' incidente.

3. La sentenza che nel soggetto caso fissa il prezzo venale, pare che debba dirsi appellabile, poichè dessa è diffinitiva, e forma stato per modo che ove si vada oltre non può più essere impugnata.

ART. 105.

» *La parte che avrà chiesto l' apprezzo, dovrà fra quindici giorni dalla data della sentenza che ammette la dimanda ed elegge i periti, far adempiere da costoro al giuramento, e ciò sotto pena di decadenza dal beneficio dell' apprezzo; eccetto il caso di apprezzo necessario ne' casi preveduti nell' ultima parte dell' art. 5, pe' quali il ritardo di tale adempimento non produce perdita di diritto, ma solo può dar luogo a ristoro di danni ed interessi, giusta l' art.* 123.

(Da conferirsi *art.* 401 *Lpc.*; — *art.* 5, 35, 103, 104, 109 *e* 123 *leg. nuova*; — *art.* 31 *n.°* 12, *art.* 51 *n.°* 9, *art.* 61 *n.°* 8 *e art.* 136 *Tar.*).

Osservazioni — 1. L' articolo 105 modifica l' art. 401 delle Leggi di procedura civile.

Art. 106 2. La legge ha voluto mettere la parte richiedente nel dovere di eseguire subito l' apprezzo : è questo manifestamente lo scopo cui tende il rigore dell' art. 105.

3. *Quid*, se il perito fosse impedito a prestare il giuramento, perchè infermo, ovvero assente? La parte istante per l' apprezzo dovrà sollecitare la nomina di un altro perito, affinchè la operazione non si ritardi, ed egli non decada dal beneficio. Il tribunale potrebbe anche accordare al richiedente l' apprezzo una dilazione per far adempiere al giuramento, allorchè le parti vi consentano; altrimenti non può far a meno di destinare altro perito dietro la dimanda di una delle parti (*arg. art.* 117).

ART. 106.

» *In caso di ricusazione o di volontaria scusa de' periti , il termine pel giuramento decorrerà dalla data della sentenza che avrà rigettata la ricusa o la scusa ; ovvero di quella che avrà nominato il nuovo perito in luogo del ricusato o dello scusato.* »

(Da conferirsi *art.* 402, 403 *Lpc.* ; — *art.* 103, 107 e 108 *leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Limitato il termine pel giuramento era ben naturale di estenderlo nei casi di legale impedimento. Se la ricusa o la scusa sospende la esecuzione della sentenza per parte del ricusato o di colui che si scusa , era ben regolare che il termine a giurare corresse per tutti egualmente dopo la seconda sentenza che decide su la ricusa o la scusa.

2. In quanto alla scusa è da notare che il caso del rigetto si potrebbe verificare soltanto quando fosse contraddetta.

3. Le spese dell' incidente , se viene contraddetta la scusa o la ricusa, sono sempre a carico del succumbente ; nè possono in verun caso imputarsi a carico della massa o fra le spese di perizia , che potessero essere rimborsate ; perciocchè non è giusto far gravitare su la massa le spese cui dà luogo il cavillo di un terzo. Ciò è nella esatta applicazione dell' art. 408 *Lpc.*

ART. 107.

» *La scusa dovrà prodursi da' periti a pena di decadenza ne' tre giorni dalla chiamata per prestare il giuramento con atto di patrocinatore contenente i motivi della scusa. Qualora sia contraddetta, sarà giudicata sommariamente alla prima udienza seguente il termine a proporla.* »

(Da conferirsi *art.* 402 e 403 *Lpc.*; — 105 e 107 *leg. nuova*; — *art.* 42, 46 *n.°* 10 e 11 *Tar.*).

Osservazioni — 1. Su la norma di ciò che la legge ha disposto per la ricusazione si sono stabiliti de' termini uguali, perchè un perito, il quale abbia legali eccezioni per non accettare l'incarico, le faccia note utilmente, e le parti possano provvedersi come di diritto, o per far rigettare la scusa, o per far eleggere il nuovo perito.

2. La tariffa non parla dell' onorario del patrocinatore per l' atto di scusa, ma pare che non sia adattabile lo stesso diritto stabilito nell' art. 46 n.° 10 e 11.

3. Per la sentenza su l' incidente della scusa contraddetta è dovuta la vacazione giusta l' art. 42.

ART. 108.

» *L' atto con cui si produce la ricusazione de' periti, dovrà contenere tra l' altro la chiamata alla prossima udienza a pena di nullità.* »

(Da conferirsi *art.* 403, 404, 405, 705 *Lpc.*; — *art.* 106 e 107 *leg. nuova.*; — 36 *n.°* 10 e 11 *Tar.*).

Osservazioni — 1. È questa un' aggiunzione all' art. 403 *Lpc.*, fatta nello scopo di rendere sempre diligente la parte attrice in eccezione, e non farle trarre vantaggio alcuno dalle sue eccezioni dilatorie.

2. La ricusa dee proporsi dalla parte fra tre giorni dalla data della sentenza che nomina i periti, per mezzo di un semplice atto formato dalla parte stessa o da un suo

Art. proccuratore speciale, ma per ministero di patrocinatore.
110 Questo atto dee contenere: 1. la enunciazione de' motivi della ricusazione; 2. la enunciazione de' documenti in appoggio se vi sieno, ovvero la offerta di provarlo per via di testimonj se fia necessario; 4. la chiamata alla prossima udienza, sotto pena di nullità.

3. La nullità dell' atto per difetto di forma se questo non possa ripetersi, porta seco anche la decadenza dal diritto di proporre la ricusazione.

4. L' atto di ricusazione dee firmarsi tanto dalla parte o dal proccuratore speciale, quanto dal patrocinatore.

5. Per l' incidente della discussione della ricusa è dovuto al patrocinatore la vacazione giusta l'art. 42 n.° 4.

ART. 109.

» *I periti che senza legittimo impedimento non si presentino per lo giuramento, ovvero che per loro colpa o negligenza non compiano le operazioni dell' apprezzo fra il termine stabilito, saranno tenuti nel proprio nome al ristoro de' danni, interessi e spese, anche coll' arresto personale. Lo stesso avrà luogo in caso di frode, dolo, o massima negligenza commessa in danno delle parti.* »

(Da conferirsi *art. 106, 107 e 108 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 109 è nuova, ed allontana efficacemente ogni collusione fra i periti e le parti, tanto per lo disbrigo, quanto per la esattezza dell' appresso.

2. L' azione contro i periti dee considerarsi anche come un incidente nel giudizio di spropriazione, quindi soggetta alle regole degli art. 93 a 96.

ART. 110.

» *Se nell' eseguire l' apprezzo i periti credano che il fondo possa più facilmente trovare oblatori dividendolo, potranno in tal caso formare il progetto della divisione, fissando i diritti e le obbligazioni recipro-*

che, ed il valore rispettivo di ciascuna porzione; ma valuteranno nel tempo stesso il fondo intero. Il tribunale, intese le parti, determinerà se il fondo debba vendersi intero o diviso. »

Art. 111

(Da conferirsi *art. 775 Lpc.*; — *art. 33, 34 e 35 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. L' articolo 110 è conseguenza di ciò che dispone l' art. 34, il quale tende a promuovere il concorso degli oblatori.

2. Questa disposizione è sommamente utile per le province in particolare, ove è facile di rinvenire dieci oblatori per fondi piccioli, mentre non se ne rinverrebbe forse neppur uno per fondi estesi.

ART. 111.

» *Per tutt' altro che concerne la procedura per lo giuramento, per la ricusazione, per la scusa, e per la perizia sarà osservato quanto è prescritto dalle* Leggi di procedura civile *negli articoli* 399 *a* 409 *e* 411 *a* 414 *sotto il titolo* delle relazioni de' periti. »

(Da conferirsi *art. 399 a 409, e 411 a 414 Lpc.*; — *art. 102 a 111 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Le disposizioni delle Leg. di proc. civ. cui si riporta l' articolo 111, sono quelle riguardanti:

la destinazione del giudice che dee ricevere il giuramento dei periti (*art.* 399);

la dichiarazione nel caso che le parti convengano nella scelta dei periti (*art.* 400);

la citazione de' periti per dare il giuramento, coordinate però coll' art. 105 della nuova legge (*art.* 401);

la ricusa de' periti (*a*), coordinate però cogli art. 106 e 108 della nuova legge (*art.* 402 *a* 408);

(*a*) I motivi di sospezione pe' testimonj sono quelli indicati nell' art. 363 e 378 *Leg. di proc. civ.*: secondo i detti articoli non possono far da periti: — 1.° i consanguinei o affini in linea retta

Art. 111 la designazione del giorno della perizia e la presenza delle parti (*art.* 400) ;

la rimessa de' documenti ai periti (*art.* 411) ;

la forma ed il deposito del rapporto (*art.* 412 , 413, e 414) ;

la seconda perizia (*art.* 416) (*a*).

---

di una delle parti, o del di lei conjuge, ancorchè separato di corpo ; — 2.° i consanguinei o affini, collaterali di una delle parti e del suo coniuge sino al quinto grado civile ; — 3.° l' erede presuntivo, il donatario, il commensale di una delle parti ; — 4.° le persone che han rilasciato certificati ; — 5.° le persone soggette ad accusa ; — 6.° i condannati a pene afflittive.

(*a*) Ecco il tenore de' citati articoli delle Leggi di procedura, per le relazioni de' periti.

399 » Se le parti non hanno convenuto nella scelta de' periti, la sentensa ordinerà che la nomina sia fatta ne' tre giorni consecutivi alla notificazione : e che nel caso diverso sia proceduto alla esecuzione della perizia da' periti che saranno nominati di ufizio nella sentenza medesima. »

» Questa sentenza stessa destinerà un giudice a ricevere il giuramento de' periti eletti per convenzione dalle parti, o nominati di ufizio. Nulladimeno il tribunale potrà ordinare che i periti prestino il giuramento davanti al giudice del circondario nel quale dovranno operare. »

» Per gli affari che riguardano la verificazione e la stima degl' immobili, come pure le operazioni che precedono il partaggio di essi, se eccedono il valore di duc. 1000., e le parti non siano di accordo nella scelta de' periti, dovranno questi esser destinati di ufizio dal tribunale. »

400 » Nel termine di sopra stabilito le parti che avranno convenuto per la nomina de' periti, ne faranno in cancelleria la loro dichiarazione. »

401 » Spirato il termine stabilito di sopra, la parte più diligente otterrà l' ordine del giudice, e citerà i periti nominati dalle parti o pure di ufizio a prestare il loro giuramento, a cui non sarà necessario che le parti si trovino presenti. »

402 » Non sarà permesso di proporre una ricusazione se non contra i periti nominati di ufizio ; se pure non sono sopravvenute giuste cause dopo la nomina, ed avanti il giuramento. »

403 » La parte che avrà motivi di ricusa dovrà esporli fra 'l termine di tre giorni dalla nomina, per mezzo di un semplice atto formato da esso, o da un suo mandatario speciale, in cui saranno espresse le cause della ricusazione, e le prove quando vi sono, o la offerta di verificarle per via di testimonj. Spirato il termine predetto, non sarà permessa altrimenti alcuna ricusazione, ed il perito presterà il giuramento nel giorno indicato nella citazione. »

2. Giova osservare in che alcuni esemplari ufiziali della nuova legge, nell'art. 111 si vede citato l'art. 415 in vece del 414. Ciò non ha potuto aver luogo che per equivoco. La citazione dell'articolo 415 presenterebbe una

Art 11

---

404 » Sarà permesso di ricusare i periti per quei motivi stessi pe' quali i testimonj sono allegati come sospetti. »

405 » La ricusazione contraddetta sarà giudicata sommariamente alla udienza, in seguito di un semplice atto, e delle conclusioni del pubblico ministero. I giudici potranno ordinare la prova per mezzo di testimonj; e questa sarà fatta nel modo stabilito nel titolo XXIII per gli *esami sommarj*. »

406 » La sentenza profferita sulla ricusazione sarà esecutiva, non ostante l'appello. »

407 » Se la ricusazione è ammessa, sarà nominato di ufizio nella sentenza stessa un nuovo perito, ovvero saranno nominati nuovi periti, in vece di quello, o di quelli, che sono stati ricusati. »

408 » Se la ricusazione è rigettata, la parte che ne avrà fatto instanza sarà condannata ne' danni ed interessi che saranno di ragione, anche a favor del perito, se egli li domanda: ma in questo caso non gli sarà più concesso di operare in qualità di perito. »

409 » Il processo verbale della prestazione del giuramento conterrà per parte de' periti la indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora in cui eseguiranno la loro operazione. Quando le parti o i loro patrocinatori saranno presenti, la predetta indicazione avrà il valore di una citazione. Nel caso che gli uni o gli altri sieno assenti, saranno citate le parti, per mezzo di un atto di patrocinatore, a trovarsi presenti nel giorno, e nell'ora indicata da' periti. »

411 » Tanto la sentenza che avrà ordinata la relazione, quanto i necessarj documenti, saranno rimessi a' periti. Le parti potranno fare quelle dimande ed osservazioni che stimeranno opportune; e sarà fatta menzione di esse nella relazione, la quale sarà compilata sul luogo controverso, o nel luogo, nel giorno e nell'ora fissata da' periti. La relazione sarà compilata da uno de' periti, e firmata da tutti. Se tutti o alcuno di essi non sappiano scrivere, essa verrà scritta e firmata dal cancelliere del giudice di circondario del luogo nel quale i periti avranno operato. Sarà in oltre sottoscritta da quelli o da quel perito che sappia scrivere. »

412 » I periti stenderanno una sola relazione, e formeranno un sol parere a pluralità di voti. Ciò non ostante, nel caso che vi sieno pareri differenti, saranno espressi i motivi di essi, senza far conoscere quale sia stata la opinione individuale di ciascun perito. »

413 » L'originale della relazione sarà depositato nella cancelleria del tribunale, che avrà commessa la perizia senza nuovo giuramento dal canto de' periti. I loro onorarj saranno tassati dal presidente in piedi dell'originale, e ne sarà rilasciato mandato esecutivo contro la parte che avrà domandato la perizia, o ne avrà procurata la esecuzione, nel caso che sia stata commessa di ufizio. »

Art. 112 antinomia; mentre questo articolo contiene una disposizione contraria al seguente articolo 112 della nuova legge.

3. La tassa de' periti può essere impugnata a' termini dell' articolo 631 *Lpc.*

ART. 112.

» *Depositato nella cancelleria il rapporto de' periti, il patrocinatore instante ne darà notizia ai patrocinatori costituiti dal debitore e dagli altri creditori, con semplice atto contenente interpellazione a prendere comunicazione nella cancelleria, senza estrarne copia, nè intimarla.* »

(Da conferirsi *art.* 412, 413, 415 *Lpc.*; — *art.* 113 *a* 116 *leg. nuova*; — *art.* 48 *Tar.*).

Osservazioni — 1. Disposizione nuova che agevola la comunicazione del rapporto senza spesa. Desso contiene una modificazione all' art. 415 delle *Leg. di proc. civ.*

2. Siccome la perizia per apprezzo, nel soggetto caso di vendita, non dee servire per la decisione di alcuna contestazione, così il legislatore ha creduto inutile spedire copia del rapporto ed intimarla.

3. La tariffa non parla di questo atto, cui pare applicabile l' art. 48.

ART. 113.

» *Fra otto giorni dalla notificazione del deposito del rapporto de' periti, ciascuna parte interessata potrà far opposizione al rapporto medesimo, con atto di patrocinatore contenente tutt' i motivi delle opposizioni, e la chiamata alla prima udienza che ricade dopo il termine degli otto giorni; il tutto a pena di nullità.* »

---

414 » Ritardando, o negando i periti di presentare la loro relazione, potranno esser citati tra 'l termine di tre giorni a comparire davanti al tribunale che gli avrà incaricati, per sentirsi condannare ad esibire la detta relazione, anche per via di arresto personale, se occorra. Sarà provveduto sommariamente e senza instruzione su tal incidente. »

(Da conferirsi *art. 415 Lpc.* ; — *art. 114 a 116 leg. nuova* ; — *art. 42 , 48 , 52 n.° 21 Tar.*).

Osservazioni — 1. Per fare la opposizione alla perizia il patrocinatore ha diritto all' onorario giusta l' art. 48 della tariffa.

2. La citazione per la udienza che segue immediatamente l' ultimo giorno fatale per proporre le opposizioni, giova per far riunire in una medesima udienza la discussione di tutte le opposizioni, che potessero prodursi da' diversi creditori. In tal modo la discussione diventa naturalmente unica, e non si moltiplicano i giudizj incidentali.

3. Per citare a giorno fisso dee ottenersene l' autorizzazione dal presidente del tribunale, o della camera in cui pende il giudizio. — Il patrocinatore opponente quindi dee dimandare tal permesso prima di notificare l' opposizione ; ed ha diritto perciò all' onorario giusta l' art. 51.

4. La nullità dell' atto porta anche decadenza dal diritto di opporre, il cui sperimento è circoscritto fra un determinato periodo di tempo.

ART. 114.

» *Laddove le opposizioni vengano rigettate, il patrocinatore che ha sottoscritto l' atto, potrà esser condannato solidalmente e nel proprio nome alle spese del giudizio di opposizione, oltre le misure disciplinari, se vi sia luogo, secondo la gravezza de' casi. La parte sarà anche tenuta pe' danni interessi se vi ha luogo.* »

(Da conferirsi *gli art. 112 e 113 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. L' art. 114 contiene un freno per alcun patrocinatore che, obbliando la delicatezza de' principj di onore che debbono guidare le sue operazioni giudiziarie, faccia servire alla propria avarizia la credulità, o la passione di clienti facili a cedere alle loro non regolari insinuazioni.

2. La condanna del patrocinatore è facoltativa. La legge ha con accorgimento lasciato al potere discrezionale

Art. del magistrato il decidere, se debba darsi alcun provvedimento a carico del patrocinatore; avuto riguardo alla buona o mala fede del suo operato. Conviene però che i magistrati sieno in ciò rigidi, mentre la indulgenza pregiudica sommamente alle parti ed alla giustizia.

116

ART. 115.

» *Qualora in seguito delle opposizioni il tribunale ordini una seconda perizia, saranno per questa osservate le medesime regole stabilite ne' precedenti articoli, e quanto è prescritto nell'art.* 416 Leggi di procedura civile ».

(Da conferirsi *art. 105 a 114 leg. nuova*; — *art. 416 Lpc.*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 115 è nuova, e provvede al caso di revisione della perizia impugnata.

2. La disposizione dell' art. 416 delle Leggi di procedura civile, ricordato nell' art. 115, è appellabile soltanto per l' ultima parte che concerne le notizie che i nuovi periti possono attingere dai primi, nell' eseguire l'incarico loro affidato. Non potrebbe mai estendersi a tutt' altro che è disposto nel medesimo articolo, perciocchè nel soggetto caso non mai può darsi perizia di ufizio: i magistrati sono in tale circostanza ligati dal fatto delle parti, e non possono allontanarsi dal giudizio de' periti intorno al valore dell' immobile.

ART. 116.

» *Nel caso che non siensi in tempo utile prodotte opposizioni al rapporto de' periti, questo rimarrà omologato di pieno diritto, senza bisogno di alcuna pronunziazione del giudice* ».

(Da conferirsi *art. 112, 113, 114 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 116 stabilisce la omologazione senza dispendio alcuno. Dessa è

conseguenza della regola che il silenzio delle parti s'interpetra per annuenza. *Art.* 117

ART. 117.

» *I tribunali non potranno per qualsivoglia motivo ammettere dimanda di apprezzo, nè opposizioni alla perizia, se non siensi fatte nella forma e fra i termini stabiliti negli articoli* 102 *e* 113, *che sono di rigore* ».

(Da conferirsi *art.* 102 *e* 113 *leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La sentenza che ammette o rigetta una dimanda di apprezzo è soggetta ad appello, poichè pronunzia diffinitivamente sul diritto di chieder l'apprezzo. Ove si produca appello sono applicabili le regole degli art. 93 a 96.

ART. 118.

» *Le spese per l'apprezzo saranno sempre a carico del richiedente, il quale potrà esserne rimborsato su la massa soltanto nel caso in cui il prezzo netto fissato da' periti oltrepassi di un quinto il valore dell'immobile risultante dalla valutazione legale giusta l' art.* 33, *ovvero ne sia un decimo al di sotto; secondo che l' apprezzo si sarà dimandato per aumentare o per diminuire il valore dell' immobile* ».

» *Nel caso di apprezzo necessario, giusta il prescritto nell' ultima parte degli art.* 5 *e* 35, *le spese saranno sempre a carico della massa, e prelevate come le altre spese del giudizio di spropriazione, giusta l'art.* 77 ».

(Da conferirsi *art.* 5, 33, 35, 54, 73, 77, 83 *leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Le disposizioni degli art. 117 e 118 sono un utile freno all' abuso delle dimande di apprezzo.

2. La legge nel volere che i fondi si esponessero venali pel giusto prezzo, non ha divisato di tenersi al rigore della parola. Dessa ha considerato che gli incanti

Art. 118 pubblici possono compensare con usura una picciola differenza che per avventura si verificasse tra il prezzo di valutazione legale e quello della perizia, e che perciò non debba sempre gravarsi della spesa di perizia la massa la quale, se dovesse soffrire tale spesa nel caso di aumento minimo, nulla vantaggerebbe; e nel caso di minima diminuzione, soffrirebbe, nella mancanza di oblatori, il doppio danno della minorazione del prezzo e della deduzione del sesto del prezzo, senza che in realtà i creditori risentissero notabile vantaggio.

3. Donde nasce la diversità della misura adottata dalla legge per la penale delle spese? Sembra potersi dedurre dalla diversa misura che dee tenersi nel valutare il vantaggio che ne risulta pei creditori o pel debitore. L'apprezzo non tende ad altro se non ad evitare il rischio degl' incanti in danno del debitore e degli stessi creditori: desso non può mai prendere in considerazione la concorrenza eventuale, la quale si potrebbe verificare più facilmente nel basso prezzo. Partendo da questo dato si ravviserà che, se l'aumento giova al debitore, bisogna far al medesimo risentire l'esito per la perizia, nel caso in cui l'aumento fosse maggiore del sesto per legge spettante ai creditori che sono aggiudicatarj necessarj in difetto di oblatori, giusta gli art. 54 e 74; se poi l'aumento fosse minore o eguale al sesto del prezzo di valutazione, il debitore si troverebbe gravato della spesa di perizia, senza render migliore la sua condizione; ed i creditori ultimi capienti sarebbero indirettamente defraudati del vantaggio del picciolo aumento ottenuto con dispendio e perdita di tempo.

4. Per l'opposto; in caso di diminuzione conveniva che la differenza in meno tra il valore legale e quello di apprezzo fosse notabile per modo che i creditori deteriorerebbero la loro condizione, e non goderebbero, almeno in buona parte, il beneficio, che la legge loro attribuisce, della diminuzione del sesto: questa differenza si riduce a quantità tenuissima, allorchè la diminuzione si verifica al di sotto del decimo.

5. Giova rischiarare l'esposte idee con un esempio. Si supponga che l'immobile per valutazione legale ammonti a duc. 1000: si domanda l'apprezzo per aumentare, e questo risulta per duc. 1100: non si trovano obla-

tori, il fondo si aggiudica col sesto di meno ai creditori, cioè per duc. 916. 67. Senza l'apprezzo l'immobile si aggiudicherebbe per duc. 833. 34: quindi una differenza di duc. 83. 33 che sarebbero assorbiti dalla perizia; per lo che niun vantaggio ne risulta al debitore. Nella inversa cioè nella diminuzione: si supponga che l'immobile di duc. 1000 fosse valutato nella massima diminuzione per duc. 900. La diminuzione del sesto importerebbe nel primo caso duc. 166. 66, nel secondo duc. 150, quindi tutto il vantaggio si ridurrebbe a duc. 16; che non è da mettersi a calcolo in confronto al danno che per le spese della perizia risente la massa, il cui interesse dee sempre preferirsi al vantaggio individuale del richiedente.

Art. 119

CAPITOLO III

DELLE OPPOSIZIONI AL QUADERNO DELLE CONDIZIONI DELLA VENDITA.

ART. 119.

» *Il debitore ed i creditori notificati giusta gli articoli 26 27 e 28, qualora abbiano eccezioni a produrre contro le condizioni della vendita, dovranno a pena di decadenza dedurle fra i tre giorni seguenti al termine stabilito nell' art.* 38 *per prenderne comunicazione.*

» *Le opposizioni saranno dedotte con atto di patrocinatore contenente i motivi, la conclusione, e la chiamata alla prima udienza che segue il termine de' tré giorni per far opposizione; il tutto a pena di nullità.*

(Da conferirsi *art. 26, 27, 28 leg. nuova; — 48 e 49 Tar.*)

Osservazioni — 1. La tariffa non parla di questo atto; ma pare che per analogia debba darsi l' onorario stabilito negli articoli 48 e 49 per la istanza, e quello fissato nell' art. 42 per l' assistenza all' udienza.

2. L' atto di opposizione s' intima dall' opponente al solo patrocinatore istante per la spropriazione ed al patrocinatore di chi ha dimandato l' apprezzo: non è neces-

Art. sario intimare gli altri patrocinatori i quali possono intervenire se vogliono esser diligenti.
120

ART. 120.

» *Il tribunale, ammettendo le opposizioni, ordinerà la rettificazione delle condizioni, la quale sarà eseguita senz' altra procedura a cura del patrocinatore instante fra tre giorni al più tardi, senza bisogno nè di spedire, nè d' intimare la sentenza.* »

» *Il tribunale potrà anche di ufizio, inteso il pubblico ministero, ordinare la rettificazione di qualche articolo di dette condizioni che non fosse uniforme alla legge, o che potesse tendere ad allontanare gli oblatori. Ove ciò avvenga nel momento delle pubblicazioni, il tribunale rettificherà le condizioni irregolari nella udienza medesima, e quindi passerà oltre agl' incanti senz' altra formalità.* »

(Da conferirsi *gli art. 36, 37, 38, 39, 95 e 96 leg. nuova.*

Osservazioni — 1. La legge colle disposizioni degli articoli 119 e 120, che sono affatto nuove, ha fatto scomparire un vôto dell' antica procedura su di ciò. Sotto l'impero di questa si era sostenuto che il quaderno delle condizioni della vendita fosse del demanio esclusivo del creditore spropriante cui era dato d'imporre la legge a suo talento.

Forse nel sistema del codice di procedura abolito si potea ciò sostenere con ragione, perciocchè la procedura si facea unicamente nell' interesse dell' espropriante come compratore volontario. Ma ora che la procedura progredisce nell' interesse comune de' creditori, era ben giusto che costoro fossero intesi nel progetto del contratto.

La sentenza che ordina la rettificazione delle condizioni è suscettiva di appello? Sembra potersi sostenere la negativa perciocchè secondo lo spirito dell' art. 120 le condizioni si debbono rettificare assolutamente senza spedire la sentenza, nè intimarla. Cotesta sentenza dee dirsi interlocutoria e potrebbe appellarsi quando si appelli dalla aggiudicazione diffinitiva.

CAPITOLO IV.

DELLA DIMANDA DI SURROGAZIONE NELLA PROCEDURA DI SPROPRIAZIONE.

ART. 121.

» *Mancando il primo pegnorante di procedere sul secondo pegnoramento già a lui denunziato, giusta l'art.* 98, *il secondo pegnorante, o qualunque altro creditore in forza di titolo esecutivo inscritto, o non inscritto, potrà dimandare la surrogazione nella intera procedura* ».

(Da conferirsi *art.* 721 *Cpc.*; — *art.* 806 *Lpc.*; — *art.* 97 *e* 98 *leg. nuova*; — *art.* 92 *Tar.*).

ART. 122.

» *Potranno del pari i creditori medesimi chiedere la surrogazione quante volte, sia per collusione o frode, sia per negligenza, il creditore instante non progredisca negli atti della spropriazione* ».

(Da conferirsi *art.* 722 *Cpc.*; — *art.* 807 *in pr. Lpc.*; — *art,* 6, 8, 10 *e seg. leg. nuova*; — *art.* 92 *Tar.*).

ART. 123.

» *Vi è negligenza sempre che il creditore instante non abbia adempiuta una formalità, o non abbia fatto un atto di procedura ne' termini stabiliti* ».

» *Sarà sempre salva l' azione pel risarcimento de' danni interessi in favore di chi ne abbia il diritto, e qualora vi sia luogo, per causa di collusione o di frode* ».

(Da conferirsi *art.* 722 *Cpc.* — *art.* 807 § 2 *Lpc.*; — *art.* 80 *e seg. leg. nuova*; — *art.* 92 *Tar.*).

Art.
126

A R T. 124.

» *La surrogazione si domanderà con atto di patrocinatore a patrocinatore, contenente i motivi in appoggio. Questo atto s' intimerà rispettivamente ai patrocinatori del creditore negligente e del debitore: ove questi non abbia costituito patrocinatore, non avrà diritto di essere inteso* ».

» *Se la surrogazione sarà ammessa pel solo motivo di negligenza, la sentenza sarà inappellabile* ».

(Da conferirsi *art. 721 Cpc.* ; — *art. 806 in fin. Lpc.* ; — *art. 95 leg. nuova* ; — *art. 92, 105 Tar.*).

A R T. 125.

» *Il creditore istante contro cui si sarà profferita la surrogazione sarà tenuto, anche coll'arresto personale, di passare fra tre giorni dalla data della sentenza, al patrocinatore del creditore surrogato, gli atti della procedura mediante ricevuta; e non potrà pretendere il rimborso delle spese fatte se non dopo l' aggiudicazione, ne' termini dell' art. 77* ».

(Da conferirsi *art. 724 Cpc.*; — *art. 809 § 1. Lpc.*; — *art. 154 leg. nuova*).

A R T. 126.

» *Se il creditore istante abbia contraddetta la dimanda di surrogazione, le spese di questo incidente non potrà in verun caso computarle fra le spese della procedura di spropriazione* ».

(Da conferirsi *art. 724 Cpc.* ; — *art. 809 § 2. Lpc.*).

Osservazioni — 1. Negli art. 121 a 126 la legge ha meglio regolato i casi, le forme, il corso, e gli effetti dell' incidente della surrogazione; ed ha fatto scomparire alcun vôto dell'antica procedura intorno a quest'og-

getto, del pari che ha risecato le quistioni che vi esistevano su tale materia.

Art. 126

2. Le disposizioni di questi articoli son comuni ai casi degli art. 97 e 98.

3. La dimanda di surrogazione opera forse di pieno diritto l'effetto che il secondo pegnorante, o il creditore istante per la surrogazione è investito della facoltà di continuare egli esclusivamente la procedura? Sotto l'antica procedura i comentatori sono andati in diverse sentenze. Il Demieau-Crouzilhac opina per l'affermativa, poichè crede che la dimanda di surrogazione sospende ogni procedura, e dopo di essa non può purgarsi la mora per parte del creditore primo istante. Il Carrè opina per la negativa, poichè, essendo la disposizione della legge meramente facoltativa, appartiene al tribunale il giudicar della causa della mora, e dare, ove il creda, anche un termine per purgarla; facendo però soggiacere il patrocinatore moroso alle spese del giudizio dell'incidente, cui ha dato luogo la sua lentezza. Attenendosi però al senso della nuova legge, sembra che il diritto accordato ai creditori di domandare la surrogazione sia per essi meramente facoltativo; ma che il magistrato non può non pronunziarla, allorchè concorra la mora, dipendente dalla sola volontà del creditore pegnorante. Il fatto della negligenza pregindica di per se il creditore negligente, di tal che non può ammettersi la purgazione della mora che potesse il creditore stesso offerire rimettendosi in attività. Nel senso della nuova legge, allorchè la negligenza esiste, non può farsi quartiere al negligente; egli decade dal diritto di continuare semprechè si presenti altro il quale lo redarguisca, e dimandi egli di proseguire la procedura.

4. La collusione e la frode si verifica semprechè il creditore istante sia di accordo col debitore, onde lasciare sospese le procedure che sono a carico del pegnorante; per esempio quando ha fatto uso del pegnoramento per impedire ad altri di agire; quando non serbi la dovuta regolarità nella procedura ad oggetto di far prolungare il possesso dell'immobile presso il debitore o per far incorrere la procedura in alcuna nullità onde favorire il debitore, ed altri somiglianti casi.

5. Il caso di negligenza è espresso nel primo para-

Art. 126 grafo della prima parte dell' art. 123. Per ravvisare con precisione quando possa verificarsi la negligenza si osservi la tavola analitico-cronologica ove s' indicano i termini degli atti della procedura.

6. La salvezza del diritto per lo ristoro de' danni accordata colla seconda parte del detto art. 123, è riferibile a tutti i tre casi in cui può domandarsi la surrogazione, cioè alla collusione, alla frode, ed alla negligenza.

7. La surrogazione è un favore stabilito dalla legge, unicamente nell' interesse de' creditori: non potrebbe quindi ragionevolmente esercitarsi dal debitore. Se però avvenisse che alcun creditore, abusando nell' esercizio de' suoi diritti, pregiudichi quelli del debitore col ritardo delle procedure, sembra che questi potrebbe dimandare il ristoro de' danni ed interessi, onde metterlo così nella necessità di proseguire senza ritardo gli atti della procedura; non mai però potrebbe chiedere la surrogazione, perciocchè questa si risolverebbe nella procedura degl' incanti volontarj ne' termini dell' art. 155 i quali non possono aver luogo altrimenti se non col pieno assentimento della parte.

8. Un creditore del creditore del debitor pegnorato può, arrogandosi il diritto del suo debitore, domandare la surrogazione nella spropriazione di beni pegnorati in danno del primo debitore? Per effetto delle disposizioni dell' art. 1119 *Leg. civ.* il terzo creditore del creditor pegnorante, potrebbe legalmente esercitare l'azione spettante al suo debitore, e quindi dimandare la surrogazione nella procedura incoata dal suo debitore contro il terzo, e dal medesimo lasciata in sospeso. Sembra però che a far ciò regolarmente debba il creditore provvedersi in linea di seqnestro presso terzo, ed ottenere condanna contro il sequestratario pel pagamento.

9. Per far la dimanda di surrogazione, non pare necessario il mandato speciale di procura. Allorchè un creditore ha costituito patrocinatore nel giudizio di spropriazione s' intende ch' egli abbia conferito tutte le facoltà necessarie perchè la procedura corra regolarmente al suo fine.

10. Nei casi degli art. 155 della presente legge e 1029 e seguenti delle *Leg. proc. civ.* per le vendite agli incanti ad istanza del debitore, colla presenza de' suoi cre-

ditori, possono costoro dimandare la surrogazione nella procedura nel caso di ritardo per parte del debitore. *Art.* 127

Giurisprudenza — Seguito un pegnoramento in danno di diversi debitori, il creditore di uno di costoro, in caso di negligenza del primo pegnorante, può oppur nò essere surrogato a proseguire la spropriazione contro il suo debitore? La G. corte civile in Napoli 1. camera ha deciso per l'affermativa con decisione de' 16 dic. 1829 in causa stabilimento di S. Leonardo di Troja, e de Biase (V. Agresti vol. 3. pag. 337).

N. B. Sembra meglio distinguere il caso in cui per ciascun condebitore siensi pegnorati fondi diversi e divisi da quello in cui siasi pegnorato uno o più fondi comuni ed indivisi tra debitori. Nel primo caso potrebbe aver luogo la continuazione della procedura nell' interesse di un solo; ma nel secondo dovrebbe pria dimandarsi la divisione dei beni, e quindi la surroga nella spropriazione.

CAPITOLO V.

DELLA CANCELLAZIONE DI UN PRIMO PEGNORAMENTO, E DELLA SURROGAZIONE DI ALTRO RIFIUTATO.

ART. 127.

» *Allorchè un primo pegnoramento sarà stato cancellato dal registro della conservazione delle ipoteche, il più diligente de' pegnoranti posteriori potrà menare innanzi il suo pegnoramento, qualora in tempo utile sia stato fatto e denunziato al debitore, e registrato nel margine del precedente pegnoramento annullato, giusta gli art.* 2, 7 *e* 11 ».

(Da conferirsi *art.* 725 *Cpc.*; — *art.* 810 *Lpc.*; — *art.* 2, 7 *e* 11 *leg. nuova;* — *art.* 74, 75, 105 *Tar.*).

Osservazioni — 1. Il creditore pegnorante posteriore dee, pria di andar oltre, far trascrivere il suo pegnoramento rifiutato. Senza questa formalità non potrebbesi pro-

Art. 129 cedere agli atti ulteriori; poichè non può la semplice notata al margine del primo pegnoramento supplire la trascrizione dell'intero atto, dalla legge richiesta imperativamente sotto pena di nullità.

2. La formalità della notata in margine del primo pegnoramento trascritto serve solo perchè non incorra in nullità la denunzia che dee aver luogo prima della trascrizione per la quale è ora fissato un termine di rigore.

3. Per l' adempimento di questa formalità il patrocinatore ha diritto ad una seconda vacazione oltre quella di cui è fatta parola nell' art. 8.

4. Se più pegnoranti posteriori concorrano nello stesso giorno per la trascrizione, dee serbarsi l' ordine stabilito nell' art. 9. L' ordine della notata e del rifiuto non dà diritto di preferenza, che dalla legge è accordato solo alla parte più sollecita a dimandare la trascrizione del pegnoramento rifiutato.

A r t. 128.

» *Sempre che la cancellazione del pegnoramento siasi ordinata per causa di nullità incorse nel medesimo, gli atti di apprezzo, se avranno avuto luogo, rimarranno fermi, qualora non sieno anch' essi viziosi* ».

(Da conferirsi *art. 5, 35, 84, 102 a 118 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 128 è nuova, ed è molto utile per abbreviare il corso della procedura. Essa non lede i diritti di alcuno, poichè la procedura viene continuata colle medesime persone.

CAPITOLO VI.

DELL' APPELLAZIONE PRODOTTA CONTRO LA SENTENZA IN VIRTU' DELLA QUALE SI AGISCE.

A r t. 129.

» *Quantunque non sieno scorsi i termini per appellare dalla sentenza che serve di titolo in forza del quale*

il creditore procede, l' appellazione non sarà ricevuta, e sarà proseguita la spropriazione, qualora l' appellazione medesima sia stata prodotta e notificata al creditore nel giorno seguente al deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella cancelleria del tribunale che procede ». *Art. 129*

» *Producendosi prima del detto termine, il debitore dovrà denunziare e far* vistare *l' appellazione dal cancelliere del detto tribunale, a pena di nullità. Il cancelliere dovrà prendere notizia di tal adempimento sul registro delle appellazioni, allorchè vi registrerà l' appellazione prodotta ».*

(Da conferirsi *art.* 726, *Cpc.*; — *art.* 407, 811 *Lpc.*; — *art.* 36 *leg. nuova*; — *art.* 93 *e* 105 *Tar.*).

Osservazioni — 1. La redazione dell' art. 119 ha renduta chiara la prescrizione degli articoli dell' abolita procedura, da cui è tratto, non che il modo della sua esecuzione. Il detto articolo contiene una eccezione e modificazione all' art. 507 delle *Leg. di proc.* circa il termine ad appellare.

2. L' art. 129 si riporta al caso, in realtà non ordinario, in cui si agisca per la spropriazione in virtù di una sentenza renduta in prima istanza, e tuttora soggetta al rimedio dell' appellazione. Ed in tal caso la legge, facendo eccezione al termine di tre mesi accordato coll' art. *Lpc.* per appellare, vuole che questo terminedecorra utilmente solo fino al deposito del quaderno; e che l' atto di appello, a differenza degli appelli ordinarj, sia denunziato e vistato dal cancelliere del tribunale civile che procede.

3. La disposizione della seconda parte dell' articolo contiene un' aggiunta di formalità tendente a meglio assicurare che il creditore, pendente la discussione dell' appello prodotto, vada oltre nella procedura di spropriazione.

4. Nella procedura attuale non è facile cosa che si verifichi il primo caso, ove si tratti di appello avverso sentenza di condanna, perciocchè, a differenza della vecchia procedura, le condizioni della vendita ora si formano e si depositano dopo molto tempo: ma supponendo che il creditore agisca con celerità, ed in virtù di sentenza contumaciale, può ben avvenire il supposto caso, quando la procedura progredisca senza ostacolo.

Art. 130 5. La sentenza di cui parla l'articolo 129 certamente è quella che condanna il debitore al pagamento (V. *Carrè quist.* 2445; *Berriat S. Prix*).

6. Potrebbe dirsi anche quella che surroga un creditore ad un altro nella procedura? Non pare che questa sentenza possa dirsi esser il titolo in virtù del quale si procede.

7. La formalità di cui parla la seconda parte dell'articolo 129 debbe osservarsi se l'appello sia interposto dopo il precetto? La procedura di spropriazione comincia realmente dal pegnoramento. Ove questo non fosse fatto potrebbe dirsi che l'appello non sia un incidente di procedura.

CAPITOLO VII.

DEL RECLAMO DI PROPRIETA' DI TUTTO O DI PORZIONE DELL' IMMOBILE PEGNORATO.

ART. 130.

» *Un terzo il quale intenda reclamare la proprietà di tutto o di parte di un immobile pegnorato, oppure l'usufrutto, l'uso, l'abitazione del medesimo, od in fine una qualunque servitù su di esso, potrà farne la dimanda in qualunque stato si troverà la procedura della spropriazione* ».

(Da conferirsi *art. 45 dec. 14 ag. 1815; — art. 70 72, 152 e seg. leg. nuova*).

Osservazioni — 1. L'art. 130 è nuovo. In esso è stabilito il principio che la proprietà pegnorata va soggetta alle azioni *in re*, le quali possono esercitarsi in ogni tempo incidentalmente nel giudizio di spropriazione.

2. Gli articoli racchiusi nel presente capitolo provveggono agli interessi dei terzi i quali vantino diritti che affettano la proprietà dell'immobile.

3. Si vuole però ben intendere il senso della dichiarazione compresa nell'art. 130, che il terzo possa reclamare la proprietà in ogni stato di causa. Ciò non importa già, che non possa reclamarsi la proprietà dopo compiuta

la spropriazione, ossia dopo l'aggiudicazione diffinitiva, e contro l'aggiudicatario. Questo articolo dee intendersi coordinatamente agli art. 70 e 72 della presente legge, in cui si dichiara che l'aggiudicazione non trasmette all'acquirente se non quei diritti che il debitore avea su l'immobile spropriato; e soltanto purga il fondo da' privilegj e dalle ipoteche convenzionali, giudiziali, e legali. Il reclamo di proprietà quindi può prodursi anche dopo l'aggiudicazione. L'azione dura per tutto il tempo utile a prescrivere, il quale però decorre dal tempo in cui il pegnoramento fu trascritto. Solo è da notare che dopo la spropriazione dee agirsi con azione principale. In tal caso si verificherebbe la evizione contro l'aggiudicatario il quale dovrebbe agire contro il debitore qualora avesse avuto luogo la graduazione (*art. 70*).

Art. 131

Art. 131.

» *La dimanda ne sarà fatta con atto d' intervento in causa, nel quale si dovrà esprimere sotto pena di nullità 1.° la esposizione sommaria de' titoli giustificativi, i quali dovranno esser depositati nella cancelleria del tribunale; 2.° la notificazione della copia dell'atto di tal deposito; 3.° la chiamata a prenderne comunicazione fra tre giorni; 4.° la chiamata all' udienza pel giorno immediatamente seguente il termine della comunicazione; 5.° le conclusioni* ».

» *La detta dimanda dovrà intimarsi al debitor pegnorato, al creditore istante, al creditore primo iscritto, nel domicilio del rispettivo loro patrocinatore, ed al patrocinatore aggiudicatario provvisorio* ».

(Da conferirsi *art. 727 e 728 Cpc.*; — *art. 812 e 813 Lpc.*; — *art. 55 e 56 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 93 a 96 leg. nuova*; — *art. 95 e 150 Tar.*).

Art. 132.

» *Se il debitore ed il creditore primo inscritto non abbiano costituito patrocinatore, la notificazione sarà fatta loro in persona o nel domicilio il quale, pel cre-*

Art. *ditore primo inscritto, potrà essere anche quello eletto*
132 *nella inscrizione. In questo caso il termine a prendere comunicazione e comparire alla udienza sarà aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra il domicilio reale del debitore o del creditore, e la residenza del tribunale.* »

(Da conferirsi *art. 727 e 728 Cpc.*; — *art. 45 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 812 e 813 Lpc.*; *art. 93 a 96 legge nuova*).

Osservazioni — 1. Le norme date negli art. 131 e 132 troncano moltissime quistioni della vecchia procedura.

2. Anche con azione principale dee agirsi allorchè il reclamo di proprietà si sperimenta pendente la procedura di rivendita in danno? Carrè opina per l'affermativa, ma sembra che la contraria sentenza sia più regolare. La rivendita in danno è certamente un incidente della procedura di spropriazione principale, che colla medesima si connette, e che si fa ad istanza di uno de' creditori. Ogni azione o eccezione che si promovesse nella procedura incidentale sarebbe incidentale anch'essa: quindi dovrebbe proporsi con atto d'intervento in causa.

3. La istanza di rivindica dee contenere la indicazione esatta dell'immobile che si reclama, onde sia conosciuta la identità del medesimo. Si vuol porre mente che l'attore dee presentare la sua azione tutta istrutta, perciocchè dovendosi l'affare esaminare e decidere sommariamente, egli correrebbe rischio di vedere rigettata la sua azione.

4. L'azione di rescissione, per lesione, della vendita fatta al debitore dell'immobile pegnorato in di lui danno, autorizza l'attore in lesione a reclamare la proprietà? La negativa non può esser dubbia. Il venditore non ha diritto a pretendere l'immobile, ma soltanto il supplimento del prezzo. Il solo compratore può restituire l'immobile, e riprendere il danaro pagato. Da ciò segue che se il venditore istituisce l'azione di lesione dopo l'aggiudicazione diffinitiva, dee agire contro l'aggiudicatario per lo sperimento della lesione, con azione principale; ed ove quegli vinca, l'aggiudicatario potrà sperimentare i suoi diritti

per la evizione, tanto nel caso che non voglia ritenere il fondo, quanto se voglia pagare il supplimento del prezzo.

5. Se poi agisce per incidente nella spropriazione, egli in questo caso non può reclamare la proprietà del fondo; ma dopo esaurito il giudizio di lesione, ove vinca, può presentarsi in graduazione onde prelevare la porzione del prezzo a lui aggiudicato; eccetto se i creditori o l'aggiudicatario non consentano di restituirgli il fondo e riprendere la porzione del prezzo pagatogli, per distribuirsi questa in graduazione (*art. 1527 e 1528*)

6. Nel caso di diversità de'termini di cui debbono godere tutte le persone citate per prendere comunicazione, bisogna attendere che spiri il termine maggiore; e la chiamata alla udienza dee farsi pel giorno che succede questo termine (*art. 245 Lpc.*).

7. Secondo il voto della legge la citazione in giudizio incidente dee contenere assegnazione a giorno fisso, e per questa bisogna ottenere prima il permesso dal presidente (*art. 242 regol. per la disciplina*).

8. Se l'assegnazione fosse per un giorno più lungo non sarebbe perciò nulla la citazione. La idea della legge nel prescrivere ciò è quella di rimuovere le lungherie, e di rendere sempre parte diligente l'attore, ond'evitare reclami tendenti solo ad arrestare la procedura. La parte più diligente potrebbe però sempre chiedere una nuova assegnazione per un giorno più breve.

9. Allorchè il termine per la citazione fosse riputato troppo breve, il tribunale su la dimanda delle parti può accordare un differimento (*art. 276 del regolamento per la disciplina*). È però da notare che per questo incidente si dà luogo alla contumacia (*art. 94*); lo che potrebbe offrire una ragione legale di dilazione.

10. Può aver luogo la riunione di contumacia? Non pare che possa dubitarsene, poichè l'art. 94 permette la contumacia: senza di ciò avverrebbe che una sentenza potesse per una parte essere contumaciale, e per un'altra contraddittoria; lo che sarebbe contrario al vero senso della legge, la quale ha stabilita la riunione della contumacia, appunto per evitare che una sentenza, individua nell'interesse di più persone, fosse per l'una contraddittoria e per l'altra contumaciale.

Art. 133 11. Pei reclami di usufrutto, di uso, di abitazione o di servitù non si dee dividere l'immobile, ma solo dee farsi deduzione del loro valore di questo peso dal prezzo dell'immobile medesimo come peso inerente allo stesso.

Giurisprudenza — 1. Il reclamo di proprietà dee intimarsi al secondo creditore inscritto allorchè il primo creditore inscritto sia l'espropriante? Risoluta per la negativa dalla G. C. Civ. in Trani con decisione dei 29 luglio 1829.

2. Pendente la discussione di un reclamo di proprietà per tutti o parte dei beni pegnorati, può destinarsi un amministratore giudiziario pei medesimi? Risoluto affermativamente con decisione della G. C. Civ. in Trani di ottobre 1829 in causa Fazzi e Sarnelli.

Art. 133.

» *Il richiamo di proprietà non sospenderà gli atti della procedura di spropriazione fino al deposito del quaderno delle condizioni della vendita esclusivamente. Sempre che venga reclamata soltanto una porzione degl' immobili pegnorati, si procederà alla vendita di tutto il rimanente, qualora possa comodamente distaccarsene senza depreziarli. Non pertanto sulla dimanda delle parti interessate, il tribunale, ove il creda conveniente, potrà ordinare che si soprassegga sul tutto.* »

» *L' aggiudicatario provvisorio potrà in qualunque de' suddetti casi chiedere di essere sciolto dall' aggiudicazione.* »

(Da conferirsi *l' art. 729 Cpc.*; — *art. 47 dec. 14 ag. 1815*; — *art. 814 Lpc.*; — *art. 36 leg. nuova*; — *art. 97 Tar.*)

Osservazioni — 1. Quì la legge ha deviato dall' antica procedura. Mentre ha provveduto perchè il reclamo di proprietà non fosse impedito, la legge ha pur voluto che con ciò non si ritardasse di troppo la procedura, specialmente quando il creditore istante sia persuaso che il reclamo non possa essere accolto: ed in questo divisamento

vuole che non si sospendano gli atti preparatorj e conservatorj della procedura. La continuazione però di tali atti è meramente facoltativa pel creditore spropriante, perciocchè non sarebbe stato giusto di esporre costui a perdita di spese inutili, allorchè di certo il tribunale ammetterebbe il reclamo ben fondato. La sospensione quindi nel soggetto caso non potrebbe giustamente dar luogo ad imputazione di negligenza, e quindi a dimanda di surrogazione.

2. La soprassessoria per la vendita di tutto, allorchè il fondo sia divisibile, debb'essere dimandata; e debb' essere ordinata, anche di ufizio ove occorra, quante volte non sia divisibile. È questo il senso della prima parte dell' articolo.

3. Per ripigliare le procedure sospese bisogna attendere che il giudizio sul reclamo sia espleto in ultima istanza almeno? Allorchè il tribunale ha deciso in prima istanza, le procedure possono utilmente riprendersi otto giorni dopo la pronunziazione della sentenza, e finchè non venga la medesima sospesa coll' appello: ciò è conseguenza dell' applicazione letterale dell' art. 514 *Lpc.*

4. Secondo il senso letterale dell' articolo 143 l' aggiudicatario provvisionale può dimandare di essere esonerato dall' aggiudicazione preparatoria in qualunque caso di reclamo che porti soprassessoria per tutto o per una parte soltanto. Egli può far la dimanda in ogni tempo che a lui piaccia, poichè la legge non gli diffinisce termine.

ART. 134.

» *L' appellazione dalla sentenza profferita sul richiamo di proprietà dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra quindici giorni dal dì della notificazione fattane alla persona o nel domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra i domicilj reali delle parti contendenti. L' atto di appellazione dovrà contenere, a pena di nullità, i motivi del gravame, e la costituzione del patrocinatore.* »

(Da conferirsi l' *art. 730 Cpc.*; — *art. 48 dec. 14 ag. 1815*; — *815 Lpc.*; — *art. 94 e 95 leg. nuova.*)

Art. 134

Osservazioni. — 1. La legge mette giustamente maggiore importanza all' incidente pel reclamo di proprietà, come quello che, non risguardando soltanto gli atti di procedura, ma la sostanza del giudizio, che s' intralcia co' diritti di persone estranee alla spropriazione, esige maggiore riguardo, onde i terzi estranei non vengano defraudati nello sperimento de' loro diritti. Da ciò la eccezione contenuta nell' art. 94, con cui si dispone che in questo incidente si dà luogo alla contumacia, e l'altra che si legge nell'art. 134, circa il termine più ampio ad appellare. È ben giusto che le parti abbiano un tempo maggiore per riflettere su quello che loro convenga fare in oggetto di sì grave momento.

2. Le formalità aggiunte all' atto di appello colla seconda parte dell' articolo 134, sotto pena di nullità, sono una eccezione all' art. 526 *Leg. di proc.*, tendente a risecare nel soggetto caso la occasione ad ogni dilazione; e specialmente quella comunemente adottata, di dedurre i motivi dell' appello dopo la costituzione del patrocinatore, profittando dell' agevolazione accordata col detto articolo, la quale è anche cagione di maggiori spese.

3. L'appello dee intimarsi nel domicilio del patrocinatore in prima istanza (V. *osser. su l' art. 96 leg. nuova*).

4. Il termine di quindici giorni debbe computarsi con la norma dell' art. 1109 *Lpc.*, che non include nei termini quello della notificazione.

5. Conviene porre mente che l' articolo 134 parla di termine fra il quale si può produrre appello, di tal che è una eccezione all' art. 507 *Leg. di proc.*

6. Pe' termini a comparire non cade dubbio che sieno i termini ordinarj di otto giorni per ciascuna parte appellata, aumentato però di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra il domicilio della parte e la residenza della G. C. civile, secondo si raccoglie dalla combinazione degli articoli 166, 245 e 1109 *dette Leggi.*

Giurisprudenza **— 1. L' appello dalla sentenza sul richiamo di proprietà si deve intimare alla parte nel suo domicilio giusta la regola generale stabilita nell' articolo 520 delle Leggi di procedura, ovvero deve intimarsi alla parte nel domicilio del patrocinatore che ha figurato in prima istanza, secondo la eccezione stabilita nell' articolo 96**

della nuova legge, relativo alla notificazione degli appelli in materia d'incidenti nella spropriazione.

Art. 134

Abbiamo cennato la presente quistione sotto l'art. 96; ma crediamo dover ora aggiungere un maggiore sviluppo, perciocchè la materia è stata molto dibattuta nei tribunali della capitale ove tale quistione si è presentata in causa *La Greca*. Ecco quello si diceva in sostegno del metodo generale « L'art. 134 non fa eccezione alla regola generale, quindi non permette la notificazione al domicilio del patrocinatore. Questa opinione era ricevuta nel foro prima della nuova legge su la spropriazione; e l'art. 134 è una copia esatta dell'art. 815 delle Leggi di procedura, il quale corrisponde all' art. 730 del Codice di procedura abolito. L'aumento del termine accordato all' appellante per ragion di distanza accredita la esposta opinione. Non osta che l'art. 175 permetta la notificazione dell' appello al domicilio del patrocinatore, ed accorda anche l'aumento. Nel caso di questo articolo l'aumento è accordato tra il domicilio dell'appellante e quello del suo patrocinatore cui fu notificata la sentenza, giusta l'articolo susseguente. Questo aumento è ragionevole, e può ben chiamarsi un termine ad *denunciandum*. Il patrocinatore del succumbente non può determinarsi ad appellare senza consultarne il cliente. All' opposto nell' art. 134 ammesso che possa notificarsi nel domicilio del patrocinatore non si comprende perchè si accorda l'aumento tra i domicilj delle parti contendenti. Questa circostanza particolare mostra che l'appello debba notificarsi nel domicilio della parte, anche perchè la sentenza si intima alla parte.

In contrario si diceva, che l'art. 96 della nuova legge contiene una eccezione applicabile a tutti i casi di giudizj incidentali nella procedura di spropriazione, meno quando la legge espressamente disponga in contrario per alcuno di tali giudizj. L'art. 134 non contiene alcuna deroga alla eccezione dell' art. 96, e non prescrive di doversi seguire un metodo diverso. Ciò fa chiaro che dee sempre tenersi alla eccezione. La diversità nel calcolo de' termini all' appello per motivo della distanza non prova nulla per l'assunto contrario, perciocchè non è dubbio, secondo il tenore dell' articolo, che l'aumento è dato unicamente per comodo degli appellanti, onde il cliente possa aver tempo

Art. 135 maggiore per concertarsi col suo patrocinatore intorno alla convenienza dell' appello, ed agevolar poi la interposizione dell' appello medesimo nel caso voglia prodursi.

La decisione della G. C. Civile in Napoli 1.ª Camera nella causa . . . . del . . . . 1830 ha adottato la seconda opinione, e crediamo esser questa la più ragionevole.

2.° Se l' atto d' intervento contenente il reclamo di proprietà non sia nella forma valida prescritta dall'art. 131 e non sia stato intimato a tutte le persone cui il detto articolo prescrive sotto pena di nullità, dee darsi luogo a riunione di contumacia per la non comparsa di alcuno dei citati, ovvero può il tribunale conoscere della illegalità dell' atto, ed escluderlo, senza riunir pria la contumacia?

Così fatta quistione si è presentata nel tribunale civile in Santa Maria, nella causa Caruso contro Picone. Il tribunale ha abbondato nella idea che non essendovi atto valido introduttivo del reclamo di proprietà non vi era luogo a riunire la contumacia, perciocchè la riunione di contumacia nulla mette in essere, e non può affatto ammettersi sopra un atto nullo — La quistione pende ora in G. C. civile in Napoli.

Sembra però che la opinione del tribunale non sia esatta. La riunione di contumacia è un atto semplice di procedura che prepara la diffinitiva decisione nell' interesse di tutti i citati, ond'evitare che la sentenza fosse per taluni contraddittoria e per altri contumaciale. Quando le parti non sono tutte presenti, o non si sono in loro danno riuniti gli effetti della contumacia, non può discutersi del merito delle azioni e dell' eccezioni. Seguendosi l' opposto metodo è chiaro che la sentenza rimarrebbe parte contumaciale parte contraddittoria; lo che è contro la legge nei casi del concorso di più parti citate che abbiano interesse comune nella stessa causa.

ART. 135.

» *Quante volte il richiamo di proprietà sarà rigettato perchè manifestamente mal fondato, il reclamante ed il suo patrocinatore soggiaceranno alle spese del giudizio dell' incidente, alle quali saranno solidalmente*

condannati, anche coll' arresto personale. La parte reclamante che succumba, sarà inoltre, in ogni caso, condannata, anche coll' arresto personale, al ristoro de' danni interessi, tanto in favore del debitore, quanto in favore dei creditori, pel ritardo della procedura di spropriazione; come anche ad una multa che non sarà minore di ducati venti, nè maggiore di ducati cinquanta. »

(Da conferirsi *art. 49 dec. 14 ag. 1815; — art. 698 Lpc.*)

Osservazioni — 1. È tutta nuova la disposizione dell' articolo 135. Dessa però è tratta per analogia dall' art. 698 § 3 *Lpc.* pei reclami di proprietà de' mobili.

In tal modo la legge ha messo un utile freno, tanto contro le parti che volessero intralciare ingiustamente il corso della procedura, quanto contro i patrocinatori che si permettano prestare il loro ministero per sostenere cavilli e tergiversazioni.

Le sanzioni di questo articolo sono imperative e di assoluta applicazione. Il magistrato dee necessariamente condannare il patrocinatore e la parte nel modo che la legge prescrive. Sotto questa veduta l' art. 135 è più rigoroso dell' art. 698 § 3 *Lpc.*, il quale è potestativo.

CAPITOLO VIII.

DELL' ECCEZIONI DI NULLITÀ DI PROCEDURA E DI FORMA IN CUI SIENO INCORSI GLI ATTI DELLA SPROPRIAZIONE.

ART. 136.

» *Le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti che si notificano al debitore, non potranno dedursi allorchè sarà scorso il termine di sei giorni dal dì della notificazione dell' atto.* »

» *Tutte le eccezioni di nullità per gli altri atti della procedura di spropriazione che precedono l' aggiudicazione preparatoria, dovranno proporsi, a pena di decadenza, al più tardi cinque giorni avanti quello*

Art. 137 *stabilito negli affissi per l' aggiudicazione medesima. Le suddett' eccezioni di nullità si dedurranno con atto di patrocinatore a patrocinatore, il quale conterrà la enunciazione delle nullità, e la chiamata all' udienza a giorno fisso, che potrà essere al più tardi quello stesso designato per l' aggiudicazione preparatoria.* »

Da conferirsi *art.* 733 *Cpc.*; — *art.* 38 *e* 40 *dec.* 14 *ag.* 1815; — *art.* 817 *Lpc.*; — *art.* 1 *a* 8, 26 *a* 30, 36, 41 *a* 49 *leg. nuova*; — *art.* 98 *e* 105 *Tar.*)

Osservazioni — 1. La legge ha determinato con metodo più preciso i termini ed i modi onde produrre e far discutere l'eccezioni di nullità contro gli atti della procedura.

2. La legge distingue nullità di procedura, e nullità di forma. In tal modo vuol distinguere le nullità che s'incorrono per essersi adempiuti fuori tempo gli atti pei quali è prescritto un termine di rigore, dalle nullità che s' incorrono per non essersi osservate, nella compilazione degli atti, le formalità dalla legge prescritte per la legale esistenza dei medesimi.

3. Gli atti pei quali è comminata la pena di nullità trovansi enunciati sotto l' art. 80 n. 8 delle *osservazioni*. Per la distinzione di nullità di *procedura e di forma* veggasi la osservazione medesima.

4. Gli atti che si notificano al debitore, e di cui può questi eccepire la nullità, sono quelli indicati negli art. 1, 2, 4, 6 e 42. Gli atti della procedura di spropriazione anteriore all' aggiudicazione preparatoria nell' interesse de' creditori da cui può eccepirsi la nullità, sono quelli designati negli art. 26, 27, 28, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.

ART. 137.

» *Il tribunale dovrà giudicare su di esse prima dell' apertura degl' incanti preparatorj; e qualora le rigetti, e ciò avvenga nel giorno fissato per la preparatoria, farà immediatamente procedere agl' incanti, e quindi proclamerà l' aggiudicazione: il tutto colla medesima sentenza, ma con due separate dispositive* ».

» *Non sarà appellabile la sentenza che avrà pro-*

nunziata sopra le dette eccezioni di nullità, o che avrà proclamata l' aggiudicazione preparatoria ».

(Da conferirsi *art. 733 e 734 Cpc.* ; — *art. 39 dec. 14 ag. 1815* ; — *art. 817, 818 Lpc.* ; — *art. 80 leg. nuova* ; — *art. 42 Tar.*).

Osservazioni—1. L'abolito codice di procedura ammetteva l' appello contro le sentenze che rigettavano l' eccezioni di nullità : ora queste sentenze sono inappellabili, come lo erano per le leggi di procedura.

2. Per l' assistenza all' udienza spetta al patrocinatore una vacazione come in causa sommaria, giusta l' art. 42 della tariffa.

3. La sentenza che nel caso del soggetto articolo pronunzia su le nullità, nel tempo degl'incanti, fa parte del processo verbale d' incanto, e rimane unita al quaderno delle condizioni. Non così quando il tribunale pronunzia prima degl' incanti.

Giurisprudenza — 1. Nella spropriazione in danno di un minore impugnata di nullità per la mancanza di un tutore surrogato, è appellabile la sentenza che mette a carico del tutore la nomina di un surrogato, per continuarsi con costui la procedura nella quale il minore ed il tutore hanno interessi opposti. (*G. C. Civ. in Napoli 1. camera*, decisione de' 22 gen. 1829 in causa Liguoro e Scudiero. V. Agresti vol. 3. pag. 376).

N. B. Si era sostenuta la inappellabilità della sentenza, perchè si dicea esser eccezione di nullità di procedura. È chiaro però che non trattavasi di nullità della forma o dell' ordine degli atti della procedura, bensì di vizio di diritto nascente da difetto di legittimità di persone.

2. Non può impugnarsi come nullo il pegnoramento dell' immobile già pegnorato, nè la trascrizione del secondo pegnoramento. (G. C. Civ. in Catanzaro, decis. de' 10 aprile 1830 in causa Marchesa di Livardi e Marchese Caccavone).

ART. 138.

» *Le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria*

Art. 139 *dovranno proporsi al più tardi dieci giorni avanti quello stabilito negli affissi per l' aggiudicazione diffinitiva, con atto di patrocinatore a patrocinatore, contenente chiamata all' udienza, almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione medesima, a pena di decadenza ».*

» Il tribunale dovrà pronunziare sopra tali eccezioni almeno cinque giorni prima che segua l' aggiudicazione diffinitiva. La sentenza che sarà pronunziata sopra tali nullità, non sarà appellabile ».

(Da conferirsi *art. 735 Cpc.* ; — *art. 38, 39 e 43 dec. 14 ag. 1815* ; — *art. 819 Lpc.* ; — *art. 52 leg. nuova* ; — *art. 42, 98 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. Gli atti che precedono l' aggiudicazione diffinitiva sono enunciati nell' art. 52 : essi sono la pubblicazione degli avvisi e l' apposizione degli affissi fra il periodo di quindici giorni seguenti l' aggiudicazione diffinitiva.

2. Per l' assistenza all' udienza spetta al patrocinatore la vacazione, giusta l' art. 42 n.° 4 della tariffa.

Giurisprudenza — Le eccezioni contro gli affissi per l' aggiudicazione diffinitiva, non prodotti dieci giorni prima del giorno designato per gl' incanti, e non discussi fra i cinque giorni non possono arrestare gli incanti diffinitivi. (G.C. civile in Catanzaro decisione de' 18 gennajo 1830, in causa Presti e Mozzillo).

ART. 139.

» Le nullità di procedura o di forma contro gli atti della nuova offerta del sesto, potranno dedursi all' udienza stessa designata pe' nuovi incanti, e con semplice conclusione ».

» Il tribunale vi pronunzierà all' istante ed inappellabilmente. Qualora rigetti le eccezioni di nullità, procederà ai nuovi incanti, in seguito de' quali proclamerà la nuova aggiudicazione colla medesima sentenza, ma con separate dispositive. »

» Ove poi faccia diritto all' eccezioni di nullità,

rigetterà le nuove offerte, ed ordinerà la esecuzione della precedente aggiudicazione diffinitiva, condannando il nuovo offerente alle spese ed a' danni interessi, se vi ha luogo. »

Art. 140

(Da conferirsi *art. 55 a 59 leg. nuova. — art. 42, 98 e 105 Tar.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 139 è nuova, e fa scomparire un vôto dell' antica procedura. Gli atti cui si riporta l' articolo sono quelli prescritti negli art. 55 a 61, cioè il deposito del sesto del prezzo dell' ultima aggiudicazione; la offerta in cancelleria, il documento del deposito, e la notificazione al creditore spropriante ed all'aggiudicatario diffinitivo con la chiamata all' udienza.

2. Era ben regolare che si agevolasse a produrre le nullità, anche con semplici conclusioni all' udienza, perciocchè la offerta si può presentare fino all' ultimo giorno fatale del periodo di dieci giorni, e gl' incanti debbono aver luogo nella prima udienza dopo i dieci giorni a produrre la offerta. D' altronde coteste nullità sono di facile indagine, di tal che il magistrato può a prima vista agevolmente ravvisarne la esistenza o la inesistenza.

3. La tariffa non parla dell' onorario per l' atto di deduzione di nullità nelle nuove offerte, ma pare che possa applicarsi la disposizione dell' art. 98 della tariffa per l'atto; e dell' art. 42 n.° 4 per l' assistenza all' udienza.

CAPITOLO IX.

DELL' APPELLAZIONE CONTRO LA SENTENZA DI AGGIUDICAZIONE DIFFINITIVA.

ART. 140.

» *Dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva potrà appellarsi fra il termine di giorni dieci da quello della pronunziazione, tuttochè la detta sentenza non siasi ancora spedita. La parte instante però nella discussione dell' appellazione dovrà produrre almeno l'estratto della*

Art. *sentenza che abbia proclamata l'aggiudicazione, e contro cui siasi appellato.* «
140

(Da conferirsi l'*art.* 826 *Lpc.* ; — *art.* 42 *e seg. leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. L' art. 140 nel primo comma diffinisce con più precisione il termine ad appellare ; il che formava oggetto di dubbio sotto l' abolita procedura.

2. Il secondo comma dell'art. 140 è nuovo. Era necessario di esprimere il documento da presentarsi alla G. C., perchè potesse decidere su l' appello.

3. La espressione *potrà appellarsi* adoperata nell' art. 140 ha dato luogo allo spirito di contesa di far dubbio, se, nel senso di detto articolo ;

1. l' appellazione della sentenza di aggiudicazione debba notificarsi al domicilio del patrocinatore ?

2. il termine per appellare. sia perentorio di soli dieci giorni, ovvero sia di tre mesi ?

3. vi sia luogo ad aumento per ragion di distanza al termine di 10 giorni per appellare ?

In verità sembra inconcepibile che possa sostenersi la negativa per le due prime quistioni, e l' affermativa per l' ultima.

Leggendo attentamente l'articolo si rimarrà persuaso, che desso non contiene altro se non la dichiarazione che si possa appellare dalla sentenza tuttochè non ancora spedita ; e che l' appello debba interporsi fra i dieci giorni dalla pronunziazion sua.

Vietato l' appello per la sentenza di aggiudicazione preparatoria, escluso l' appello per la sentenza su le nullità di aggiudicazione, poteva forse sostenersi che neppur la sentenza di aggiudicazione diffinitiva fosse appellabile. La legge ha creduto doverlo dichiarare, e lo ha fatto. In tal circostanza, trattandosi di accordare una facoltà, non poteva usare se non una espressione facoltativa come il potrà. Questa però non può mai riferirsi al termine, per modo che debba questo credersi non di rigore. Traducendo o per dir meglio mettendo nel loro ordine naturale e nella maggior chiarezza le idee contenute nel primo comma dell' art. 140 è chiaro che desso racchiude la seguente disposizione :

Art. 140 giudicazione diffinitiva pura e semplice in favore di un creditore che avesse dichiarato di volersi aggiudicare una parte dell' immobile corrispondente al suo credito ec. ec. Conveniva in ciò lasciare la via aperta all' appello, poichè non avrebbe potuto ripetersene l' esame innanzi al tribunale civile.

Giurisprudenza — 1. Il termine per appellare dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva pronunziata prima della pubblicazione della nuova legge decorre dal giorno della loro pronunziazione, da quello della loro notificazione, ovvero dal giorno dalla pubblicazione della legge nuova? La G. C. Civile in Napoli in 2. camera con decisione de' 20 agosto 1829 tra Filomarino e de Stefano; ed in 1. camera con decisione de' 2 dicembre 1829 tra Capecelatro, Rossi, Bartolini, e Capece Scondito, ha giudicato pel termine dal giorno della intimazione (Agresti vol. 3. pag. 308) (*a*).

2. Può il giudice di ufizio pronunziare la nullità di una espropriazione a motivo di essere seguita in forza di sentenza contumaciale che non apparisca eseguita fra sei mesi? La G. C. civile in Napoli 1. cam. ha, contro le conclusioni del pubblico ministero, deciso per l'affermativa con decisione de' 9 lug. 1829 (*b*) tra del Galdo e de Marino (Agresti vol. 3 pag. 242).

(*a*) L' avviso della corte è unisono ai principj del diritto, secondo cui le leggi di procedura nuove non alterano i diritti acquisiti sotto l' impero delle vecchie: e tale dee dirsi il diritto al termine ad appellare dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva pronunziata sotto l' abolita procedura.

(*b*) Non pare che possa il giudice supplire alle eccezioni delle parti, trattandosi di nullità stabilite per loro favore, non già di violazione di legge di ordine pubblico.

CAPITOLO X.

DELLA RIVENDITA IN DANNO DELL' AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE.

ART. 141.

» *Qualora l' aggiudicatario offerente all' asta fra venti giorni dalla data dell' ultim' aggiudicazione, se non siasi prodotta appellazione; ed in caso di appello, fra i venti giorni che seguono la data della decisione che abbia rigettato diffinitivamente l' appello, non adempia le condizioni dell' aggiudicazione medesima, vi sarà astretto coll' arresto personale, e gl' immobili saranno inoltre rivenduti all' incanto a di lui danno e spese.*

(Da conferirsi *art. 737 Cpc.; — art. 821 Lpc.; — art. 36 e 78 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Gl' incidenti cui si riportano gli articoli della legge fin quì esposti possono sorgere prima dell' aggiudicazione diffinitiva. Dopo di questa cessa ogni quistione incidentale per la procedura di spropriazione, e solo può verificarsi l' appello dalla procedura medesima. Non ostante però che la procedura sia portata al suo termine, può un unico incidente ancora presentarsi, e questo risguarda la esecuzione dell' aggiudicazione medesima. Ciò può avvenire allorchè l' aggiudicatario non adempia le condizioni del contratto di compra giudiziale da lui stipulato, e che perciò si renda responsabile verso il debitore ed i suoi creditori per lo inadempimento. L' azione di responsabilità può sperimentarsi in due modi cumulativamente a di lui danno; cioè per via della coazione personale, e per mezzo della rivendita dell' immobile a di lui danno e rischio.

2. L' azione per la rivendita può esercitarsi da' creditori dopo il giudizio di graduazione? Cotesta quistione si è, sotto l' abolita procedura, esaminata nel tribunal civile di Teramo in causa *Pretaroli ed Accantosti.* Il tribunale, contraddicente il pubblico ministero, opinò che,

Art. 142 dopo il giudizio di graduazione, i creditori, in cui favore erasi spedito il mandato di pagamento non potessero più agire in via di rivendita in danno contro l' aggiudicatario ma dovessero intraprendere in via ordinaria una novella spropriazione. Tale sentenza è stata pronunziata nella specie di un aggiudicatario depositario del prezzo. Per ben risolvere la esposta quistione convien formare esatta idea dell' aggiudicatario inadempiente. Secondo lo spirito dell' antica e nuova procedura l' aggiudicatario inadempiente è quegli che non ha curato di eseguire in alcun modo le condizioni della vendita messe a suo carico prima di ottenere la spedizione della sentenza. Questa diffinizione porta alla conseguenza che non può dirsi aggiudicatario inadempiente colui al quale si sia permesso di ritenere il prezzo come depositario nei termini dell' art. 71 di questa legge, e di andare al possesso dell' immobile. In questo caso adunque non pare che potesse agirsi contro l' acquirente per la nuova spropriazione, quante volte in vista de' mandati di pagamento egli non soddisfi i creditori utilmente graduati. Altrimenti dovrebbe dirsi, se l' aggiudicatario non curasse di adempiere le condizioni, nè di ritirare la spedizione della sentenza, per andare al possesso del fondo: questo caso essendo precisamente quello dell' inadempimento, l' aggiudicatario sarebbe sempre esposto al mezzo abbreviato di esecuzione, cioè alla rivendita in danno; dappoichè la negligenza de' creditori nel non agire in di lui danno prima della spedizione dei mandati di pagamento, non cangia affatto la posizione della cosa.

3. Nell' esposto caso, dopo eseguita la rivendita conviene riformare la nota di distribuzione: quindi fa d' uopo adire nuovamente il commessario della graduazione per questo oggetto; ed ove l' immobile rimanga invenduto dee distribuirsi questo fra creditori che il chieggano a' termini dell' art. 44.

ART. 142.

» *Qualunque creditore che abbia titolo esecutivo può procedere alla nuova vendita in danno. A tal uopo egli dovrà dimandare al cancelliere del tribunale, il quale dovrà rilasciarglielo senz' alcuna formalità di pro-*

cedura, un certificato di non avere l'aggiudicatario documentato l'adempimento delle condizioni che doveva eseguire. » *Art.* 143

(Da conferirsi *art. 758 Cpc.*; — *art. 822 Lpc.*; — *art. 78 leg. nuova*; — *art. 100 e 105 Tar.*).

Osservazioni — 1. L'articolo 142 estende la facoltà di domandare la rivendita a qualunque creditore, mentre le abolite leggi pare che la limitassero al solo creditore istante.

2. In quanto al documentare l'adempimento veggasi l'art. 78.

3. *Senza formalità di procedura*, importa che la parte dee richiedere a voce al cancelliere, e questi dee rilasciare, senza bisogno di esservi autorizzato da sentenza od ordinanza di giudice, il documento dell'inadempimento.

4. Non può agirsi su i beni proprj dell'aggiudicatario inadempiente se prima non si esaurisca la procedura della rivendita in danno, onde conoscersene il risultamento. I creditori però possono, per conservare la ipoteca anche su i beni dell'aggiudicatario, prendere una inscrizione eventuale in virtù della sentenza di aggiudicazione, la quale, comunque speciale e privilegiata su l'immobile venduto, pure estende la sua efficacia su i beni dell'aggiudicatario medesimo giusta l'art. 2110 delle Leggi civili.

Art. 143.

» *In virtù di tal certificato, e senz'altra formalità, o sentenza, il creditore ripeterà la procedura per la nuova vendita dalla pubblicazione degli avvisi ed affissi inclusivamente, su le basi dello stesso quaderno delle condizioni della vendita; serbando le norme stabilite negli articoli 41 e seguenti per gl' incanti e le aggiudicazioni.* »

» *L'aggiudicatario inadempiente non potrà giovarsi di alcuno de' favori che la legge accorda al debitore spropriato.* »

Art. (Da conferirsi *sul* § *1*, *art.* *739* *Cpc.* ; — *823*,
144 *825* e *826* *Lpc.* ; — *art.* *41* e *seg.*, *142*, *144*, *145* *leg. nuova*, e *correlativi articoli della Tariffa.*)

Osservazioni — 1. Il secondo comma dell' art. 143 è nuovo. Questo spiega più positivamente qual sia la posizione dell' aggiudicatario inadempiente, quella cioè di un mancatore il quale dee risentire tutto il danno della sua audacia nell' andare agli incanti sprovisto di mezzi, senza poter godere alcuno di quei vantaggi che la legge accorda al debitore il quale merita un riguardo nella sventura.

2. Gli avvisi debbonsi inserire nel giornale (*art.* *41*). Gli affissi debbonsi apporre nei luoghi indicati nell' art. 43, con le formalità degli art. 44, 45, 46, e 47, e debbono intimarsi ai creditori giusta gli art. 47 e 48.

3. L' aggiudicazione preparatoria non potrà farsi se non 15 giorni dopo la pubblicazione dei nuovi avvisi ed affissi (*art.* *50*).

4. L' aggiudicazione diffinitiva dovrà aver luogo ne' termini degli art. 51 e seg.

5. La offerta del sesto potrà prodursi a' termini dell' art. 55 e seg.

6. Le spese pe' nuovi incanti ne' casi di rivendita debbono essere imputati a favore del creditore istante, e prelevate dal prezzo dell' aggiudicazione, secondo è detto nell' art. 77 : salvo però l' azione contro l' aggiudicatario inadempiente, per lo ristoro di queste spese, allorchè il prezzo della nuova aggiudicazione non le copra tutte.

7. La procedura della rivendita s' inizia e si compie, per ministero di legge, e senza che vi sia bisogno di condanna contro l' inadempiente, in virtù soltanto del certificato rilasciato dal cancelliere, giusta l' art. 142.

ART. 144.

» *I nuovi avvisi ed affissi formati giusta l' articolo* 41 *indicheranno anche la novella vendita da farsi, il nome dell' aggiudicatario in cui danno si fa, ed il giorno in cui avranno luogo gl' incanti.* »

(Da conferirsi *art.* *739* *Cpc.* ; — *art.* *823* *Lpc.* ;

— *art. 41 e seg. 54 leg. nuova*; — *art. 78, 79 e Art. 105 Tar.*) 145

Osservazioni — 1. L'articolo 144 comprende un'aggiunzione all'art. 41 circa la forma degli avvisi ed affissi pel caso di rivendita in danno.

ART. 145.

» *L'affisso sarà notificato almeno otto giorni prima dell'aggiudicazione preparatoria al patrocinatore dell'aggiudicatario inadempiente: sarà notificato anche al debitore spropriato nel domicilio del suo patrocinatore; e non avendolo, nel suo domicilio reale.* »

(Da conferirsi *l'art. 740 Cpc.*; — *art. 824 Lpc.*; — *art. 47, 48 e 54 leg. nuova.*)

Osservazioni. — 1. Coordinando l'art. 145 coll'art. 143 si ravviserà che il primo contiene un'aggiunzione alle notificazioni prescritte cogli art. 47 e 48 con la modificazione de' termini.

2. Nell'art. 145 si è espresso più chiaramente il domicilio del debitore, essendosi aggiunta la qualificazione di reale.

3. È necessario notificare l'affisso ai creditori del debitore spropriato, perchè essi debbono essere informati della rivendita ad oggetto di dichiarare se intendono concorrere su l'immobile, qualora non si rinvengano oblatori, giusta l'art. 54.

4. Non è necessario di notificare i creditori dell'aggiudicatario inadempiente. Siccome, non avendo questi adempiuto le condizioni, il contratto si rescinde in danno, così i creditori dello stesso non hanno alcun diritto su l'immobile che si rivende; e ciò anche perchè l'aggiudicatario inadempiente non può trarre per se alcun vantaggio su i nuovi incanti (*art. 143*).

ART. 146.

» *Dovrà soprassedersi dall'aggiudicazione diffinitiva nella rivendita in danno, semprechè prima di pro-*

Art. 147 *clamarsi questa, l' aggiudicatario giustifichi di aver adempiuto le condizioni dell' aggiudicazione, e paghi al creditore le spese della nuova subasta. In tal caso l' aggiudicatario eventuale rimarrà liberato.* »

(Da conferirsi *l' art. 743 Cpc.* ; — *art. 827 Lpc.* ; — *art. 13 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Secondo la disposizione dell' articolo 146, l' aggiudicatario inadempiente, per sottrarsi alle conseguenze della sua mora, dee succumbere senza rimborso a tutte le spese fatte dal creditore instante pei nuovi incanti in di lui danno.

2. Questo articolo assimila in certa guisa l' aggiudicatario inadempiente all' acquirente di cui si fa parola nell' articolo 13.

3. Si dovrà soprassedere dalla procedura della rivendita in danno, anche nel caso dell' art. 13, quando il terzo acquirente voglia riscattare il fondo spropriato: in tal caso sembra che l' aggiudicatario inadempiente non debba essere tenuto a cosa alcuna, perciocchè questo inadempimento giova al terzo acquirente, il quale altrimenti sarebbe decaduto da ogni diritto.

ART. 147.

« *La nuova aggiudicazione non disobbliga il primo aggiudicatario inadempiente, se non quando il secondo avrà adempiuto le sue obbligazioni. Quegli a cui danno si farà la rivendita, è tenuto anche con l' arresto personale a pagare la differenza che passa tra il prezzo da lui offerto e quello della rivendita; senza che possa reclamare la eccedenza, se ve ne abbia.* »

« *Cotesta eccedenza sarà pagata a' creditori, e se costoro sieno stati soddisfatti, al debitore spropriato.* »

(Da conferirsi *art. 744 Cpc.* ; — *art. 838 Lpc.* ; — *art. 141 a 146 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Il primo comma dell' art. 147 è nuovo. Nel secondo e terzo comma si veggono trasfuse le disposizioni delle antiche leggi in proposito.

2. L'art. 147 ed i tre seguenti han decise molte quistioni intorno alle conseguenze della rivendita in danno.

Art. 148

3. La disposizione rigorosa dell' art. 147 tende a porre ostacolo allo scandaloso concorso di speculatori intriganti, i quali sperando di trarre un profitto rivendendo ad altri gl' immobili da essi acquistati, si presentano all' udienza, e si rendono aggiudicatarii di oggetti che non sono al caso di acquistare.

4. Secondo il senso della prima parte dell' art. 147, combinato coll' art. 148, l' aggiudicatario inadempiente non rimane sciolto dalle sue obbligazioni verso i creditori del debitore spropriato, se non quando il secondo aggiudicatario adempia le sue obbligazioni verso i medesimi. Da ciò segue che, ove il secondo aggiudicatario si rendesse inadempiente, anche il primo risentirebbe sempre, egli solo, tutto il danno; e che per ciò i creditori hanno la scelta di procedere sempre ad una nuova rivendita in danno e rischio del primo o del secondo aggiudicatario, o di entrambi cumulativamente, e di astringere quello tra gli aggiudicatarii inadempienti, che fosse più solvibile, per lo pagamento della differenza di prezzo; salvo a costui il diritto di agire contro l' altro, qualora ne sia il caso, per rimborsarsi de' danni e delle spese sofferte per la seconda vendita in danno rimasta senza effetto.

Art. 148.

» *Qualora la rivendita si faccia in danno di uno degli oblatori del sesto rimasto aggiudicatario, questi sarà tenuto, anche con l' arresto personale, per tutta quella differenza che possa esservi tra il prezzo dell' ultima sua offerta, e quello della rivendita, per quanto la detta differenza ecceda la somma da lui depositata, giusta l' articolo* 56. »

(Da conferirsi *art. 56 e 141 leg. nuova*).

Osservazioni — Se l' aggiudicatario inadempiente ha pagato delle somme in conto del prezzo di aggiudicazione, egli può aver diritto ad esserne rimborsato, allorchè la rivendita in danno abbia dato un prezzo maggiore di quello

Art. 150 della prima aggiudicazione? Il voto della legge è che l'aggiudicatario inadempiente non tragga alcun profitto dal suo inadempimento; ma dessa non pretende che il debitore o i creditori profittino su di lui di una somma che abbia versata in conto, quando la nuova vendita abbia dato un prodotto maggiore dell' ammontare del prezzo di prima aggiudicazione e delle spese per la rivendita.

ART. 149.

» *Allorchè gl' immobili aggiudicati in dettaglio a' termini degli articoli* 34, 66 *e* 110, *in favore di un medesimo aggiudicatario, saranno rivenduti in suo danno, la differenza del prezzo maggiore che si ritrae sopra una porzione, non potrà compensarsi colla differenza del prezzo minore, che si ritrae sopra un' altra porzione. Quegli a cui danno si fa la vendita, dovrà pagare la differenza del prezzo minore, senza poter trarre vantaggio dalla differenza del prezzo maggiore.* »

(Da conferirsi *art. 34, 66, 91, e 110 leg. nuova.*)

Osservazioni — L'articolo 149 ha cangiato in legge una regola di giurisprudenza ricevuta con diverse decisioni de' tribunali, e che era nello spirito della stessa procedura di rivendita.

ART. 150.

» *Ove avvenga che nella rivendita in danno, per difetto di altri oblatori, gl' immobili si aggiudichino a' creditori, a' termini dell' articolo* 84, *quegli a cui danno si è fatta la rivendita, sarà tenuto, ne' termini de' precedenti articoli, anche per la diminuzione del sesto del prezzo accordato coll' articolo* 70 *in beneficio de' creditori aggiudicatarj necessarj.* »

(Da conferirsi *art. 54 e 73 leg. nuova*).

Osservazioni — Gli art. 148 e 150 hanno stabilito le regole in due casi non contemplati nella vecchia procedura, e che pur possono facilmente verificarsi in un giudizio di spropriazione.

ART. 151.

» *Gli articoli relativi alle nullità, a' termini, ed alle formalità dell' appellazione nella procedura di spropriazione, sono comuni anche alla rivendita in danno dell' aggiudicatario inadempiente.* »

(Da conferirsi *art.* 745 *Cpc.*; — *art.* 829 *Lpc.*; — *art.* 41 *a* 50, 52 *a* 59, 64 *a* 69, 80, 93 *a* 96, 140 *leg. nuova.*).

Osservazioni — 1. Per effetto della dichiarazione dell' articolo 151 sono applicabili alla procedura per la rivendita in danno le disposizioni della presente legge relative alle nullità di procedura, dalla pubblicazione degli avvisi, e dall'apposizione degli affissi inclusivamente in poi.

2. Gli art. 41 a 50, 51, 55 a 59 e 64 a 69 della nuova legge, stabiliscono le formalità degli atti.

3. Il metodo per la discussione, e i termini per l'appellazione dalle sentenze che fossero pronunciate su gl' incidenti nel giudizio di rivendita, sono regolati dagli articoli 93, 94, 95, 96, e 134.

CAPITOLO XI.

DELL' ARRESTO PERSONALE, DELLA DECADENZA, E DEL CASO DI MORTE DEL DEBITORE.

ART. 152.

» *L' arresto personale ne' casi in cui è ammesso nel giudizio di spropriazione forzata, e degl' incidenti su la medesima, sarà pronunziato senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di somma. Il marito che abbia autorizzato la moglie ad offerire agl' incanti, sarà tenuto anch' egli solidalmente e coll' arresto personale per le obbligazioni dalla medesima contratte.* »

» *Nella decadenza dallo sperimento di un diritto nella procedura di spropriazione e suoi incidenti, quando è comminata dalla presente legge, s' incorre senza bisogno di pronunziazione del giudice.* »

Art. 152 Da conferirsi, sul §. *1.*, *art. 15*, *16*, *23*, *25*, *56*, *109*, *117*, *135*, *141*, *147*, *148*, *150*; — e sul § 2. *art. 54*, *102*, *107*, *113*, *117*, *119*, *135*, *138*, *139*, *140*, *166*, *167*, *170*, *175*, *187 leg. nuova*; — *1934 Leg. civ.*)

Osservazioni — 1. L' articolo 152 contiene due interessanti disposizioni, la prima per l' arresto personale, la seconda per la decadenza dallo sperimento di un diritto attribuito con la nuova legge. La prima parte è un'aggiunta all' art. 1934 *Leg. civ.*

2. La regola stabilita per l' arresto personale era richiesta urgentemente dal bene della giustizia, onde assicurare in un modo più positivo l'esatto adempimento delle aggiudicazioni. La legge non escludeva dagli incanti nè le donne, nè i vecchi pe' quali, usando un riguardo, non permette di agire contro di essi colla coazione personale, se non in determinati casi, tra quali non si leggea quello dell' inadempimento alle obbligazioni contratte nel giudizio di spropriazione. Questa circostanza avrebbe potuto render elusorie le disposizioni della presente legge intorno all'arresto personale, quante volte non si fosse adottato il principio che chiunque si rende colpevole di una trasgressione de' doveri che la legge gl' impone nella procedura di spropriazione, non può in alcun modo sottrarsi alla penale che gli viene inflitta.

3. Era poi ben naturale il rendere il marito responsabile delle obbligazioni dalla moglie contratte colla di lui autorizzazione, ad oggetto di evitare che il marito avesse potuto col nome della moglie trovare un mezzo ond' eludere in parte il rigore della legge. Coteste misure, comunque possano sembrare troppo rigorose, pure vengono giustificate abbastanza dalla necessità di allontanare dalle vendite giudiziali gl' intrighi e le sordide speculazioni che ritornano sempre in pregiudizio degli altrui diritti.

4. I casi in cui la presente legge ammette condanna anche con arresto personale sono contemplati negli art. 15, 16, 23, 25, 56, 100, 117, 127, 135, 141, 147, 148 e 150.

5. Il provvedimento che concerne la decadenza dallo sperimento di un diritto è conseguenza del principio sta-

bilito nell' art. 117 renduto generale ad oggetto di troncare ogni disputa intorno alla efficacia della penale dalla legge comminata per punire la indolenza. Secondo il principio generale la decadenza dovrebb' essere pronunziata dal magistrato, il quale potrebbe in alcun caso accordare altro termine o ammettere, secondo le diverse circostanze, una esecuzione tardiva: essendosi ora dichiarato, che la decadenza s' incorre senza pronunziazione di giudice, si è elevata cotesta penale a decadenza di diritto, cosicchè colui il quale non è attento a sperimentare il suo diritto fra il termine dalla legge stabilito, non può sperare in alcun modo di esservi riabilitato. Soltanto potrebbe il magistrato accordare agevolazione allorchè concorresse alcuna legittima causa d' impedimento, che potesse far sospendere il decorrimento del tempo utile per tale sperimento.

Art. 153

6. I casi in cui la presente legge commina la decadenza, sono quelli enunciati negli art. 54, 102, 105, 107, 113, 117, 119, 136, 138, 139, 140, 166, 167, 175, 187.

ART. 153.

» *La morte del debitore non impedisce il cominciamento nè la continuazione della spropriazione contro l' erede che amministri, durante i termini per deliberare e per l' inventario. Se non vi sia chi amministri, il creditore potrà provvedersi a norma dell'articolo* 1020 *delle Leggi di procedura* ne' giudizj civili (*a*), *per procedere agli atti della spropriazione contro l' amministratore* ».

(*a*) L' art. 1020 delle leggi cui si riporta il presente articolo è così concepito.

Art. 1020 „ Se nel formarsi l' inventario insorgono difficoltà, o se vengono fatte istanze per l' ammministrazione de' beni comuni o della eredità, o per altri oggetti, e le parti non si trovano d'accordo fra loro, i notaj dovranno rimetterle avanti il presidente del tribunale civile, per esporre sommariamente le loro ragioni; ed eglino stessi potranno farne sommaria esposizione, qualora sieno domiciliati nella provincia o valle in cui risiede il tribunale. In questo caso il presidente scriverà sull' originale del processo verbale l'ordinanza che stimerà conveniente di profferire „.

Art. (Da conferirsi *art. 1020 Lpc.* ; —*art. 1 e seg.*
153 *leg. nuova* ; — *art. 101 Tar.*)

Osservazioni — 1. La legge nell' art. 153 ha voluto provvedere al regolare esercizio de' diritti de' creditore, allorchè questi prima, o durante il corso della procedura di spropriazione, cessi di vivere. Secondo i principj delle Leggi civili l' erede del debitore non può essere convenuto in giudizio per lo sperimento delle azioni contro eredità, se non quando l' abbia adita: e per fare cotesta dichiarazione la legge gli accorda un periodo di cento dieci giorni, ad oggetto di poter fare prima l'inventario, e quindi deliberare se gli convenga accettare o rifiutare la eredità; termine che può talvolta essere aumentato dal magistrato, e durante il quale non può l' erede esser molestato (*art.* 711 *a* 715 *Leg. Civ.*). Potrebbe quindi sembrare contrario all' enunciato principio quello che è disposto coll' articolo 153. Ma ove si ponga mente che secondo l' art. 714 delle Leggi civili è vietato di procedersi a condanna contro l'erede il quale non abbia dichiarato la sua qualità; che la procedura di spropriazione è tutta di esecuzione non già una istanza per condanna; che l'erede è convenuto meno nella qualità di erede, che come il detentore de' beni soggetti alla garantia in favore del creditore; che il possesso per virtù della legge dalle mani del debitore defunto passa in quelle del suo successore, qualunque esso sia, si sarà convinto essere regolare, non già contrario ai principj della legge che la procedura di esecuzione si cominci contro la eredità del debitore defunto, anche durante i termini accordati all' erede per fare l' inventario e per deliberare.

2. Con più ragione poi la legge ha permesso la continuazione della procedura. Ciò non si oppone alle regole di procedura per la riassunzione d' istanza ne' giudizj civili in caso di morte di alcuna delle parti. Queste regole non sembrano adattabili alla procedura di esecuzione per la spropriazione forzata degli immobili. Tale procedura, appartenendo agli atti di giurisdizione onoraria, non presenta gli elementi che le leggi di procedura richiedono per la riassunzione della istanza: quindi la continuazione degli atti contro la persona che legittimamente rappresenta o può

rappresentare il defunto, non è certamente in contraddizione colle regole ricordate.

Art. 153

3. In fine è da notare che il legislatore ha pure potuto trovare non uniforme ai principj di giustizia l'obbligare un creditore a rimanersi lungamente in attenzione della volontà dell'erede, onde poter proseguire gli atti incoati, non meno che per eseguire il suo titolo su i beni della eredità, che sono i soli obbligati in di lui favore, indipendentemente da ogni rapporto della persona che ne sia l'attuale possessore.

4. La regola dell'art. 153 può dirsi applicabile al caso dell'azione ipotecaria contro il terzo possessore che fosse cessato di vivere? Sembra che non vi sia ragione per sostenere la negativa. Il terzo possessore figura da debitore principale; quindi le stesse ragioni, contro di costui, debbono valere per lo terzo detentore de' beni soggetti ad ipoteca.

5. La disposizione dell'articolo 153 non dispensa il creditore dall'obbligo d'intimare all'erede il titolo in virtù del quale vuole agire pel pegnoramento degli immobili ereditarj, ne' termini dell'art. 797 delle Leggi civili.

6. Secondo lo spirito dell'art. 153, coordinato coll'art. 1020 delle Leggi di procedura civile, il creditore dee adire il presidente del tribunal civile in via di sommaria esposizione, citando gli eredi presuntivi, onde sia provveduto di amministratore la eredità.

7. Per la dimanda di destinazione dell'amministratore la tariffa non fissa vacazione al patrocinatore. Per analogia dovrebbe darglisi una vacazione, giusta l'art. 101 della tariffa medesima.

Giurisprudenza — 1. La disposizione dell'articolo 153 è applicabile del pari all'erede minore ed all'erede maggiore di età. (G. C. Civile in Trani decis. de' 27 luglio 1829 in causa Lacalamita e Cerrevoli.)

2. Nella procedura di spropriazione non vi è luogo a riassunzione d'istanza contro l'erede, allorchè il debitore muoja pendente la procedura. (G. C. Civile di Catanzaro decis. de' 18 gen. 1830 in causa Roger, De Majo, e Lionetti.)

Art. 154

CAPITOLO XII.

DELLE PROCEDURE PER VENDITE VOLONTARIE DEGLI IMMOBILI PEGNORATI O NON PEGNORATI.

ART. 154.

« *Le forme di sopra stabilite per gl' incanti giudiziarj non potranno, sotto pena di nullità, esser adoperate per la vendita volontaria degl' immobili appartenenti a maggiori i quali godano il pieno esercizio de' loro diritti.* »

(Da conferirsi *art.* 745 e 953 *Cpc.*, — *art.* 830, 1029 *Lpc.*; — *art.* 738 *Lc.*)

Osservazioni — La redazione dell' articolo 154 ha renduta chiara e precisa la disposizione delle abolite Leggi di procedura; che non era abbastanza nitida, intorno al divieto di esporre volontariamente all' incanto giudiziale i beni de' privati. È ben ragionevole questo divieto, poichè quando le parti agiscono di pieno accordo non fa mestieri d' interporre l' autorità del magistrato.

ART. 155.

» *Allorchè però un immobile sarà stato pegnorato, sarà in facoltà degl' interessati, qualora sieno tutti maggiori e godenti il pieno esercizio de' loro diritti, il dimandare che l' aggiudicazione sia fatta all' incanto innanzi notajo, o in giudizio, senz' altra formalità, eccetto quelle ordinate per la vendita de' beni immobili negli articoli* 1032, 1033, 1034, 1136, 1038 *e* 1040 *delle* Leggi di procedura civile (*a*): *e se la vendita si*

(*a*) Ecco il tenore degli articoli delle Leggi di procedura civile, di cui si ordina la osservanza nell' art. 155.

Art. 1032 » I periti, quando sieno tre, dopo aver prestato il giuramento, distenderanno la relazione con un solo parere emesso a pluralità di voti; e questa relazione dovrà presentare i fondamenti

faccia in giudizio, si osserverà anche quanto è prescritto negli articoli 38, 62, 119 e 120, *per ciò che concerne la pubblicazione ed il quaderno delle condizioni della vendita.* »

Art. 155

(Da conferirsi *art. 747 Cpc.*; — *art. 831, 1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1040 Lpc.*; — *art. 38, 62, 119 e 120 leg. nuova*; — *art. 101 e 105 Tar.*)

Osservazioni — 1. Nella redazione dell' art. 155 si

---

della stima, che avranno fatta. Se il perito sarà un solo, la sua relazione presenterà parimenti i fondamenti della stima ».

Art. 1033 » Il perito o i periti rimetteranno l' originale della relazione o nella cancelleria o nelle mani del notajo, secondochè sarà stato destinato a ricevere le offerte fatte all' incanto un individuo del tribunale o un notajo ».

Art. 1034 » Gl' incanti saranno aperti sopra il quaderno delle condizioni della vendita che sarà stato depositato o nella cancelleria o nelle mani di un notajo, e che dovrà contenere 1. la esposizione della sentenza che avrà omologato il consiglio di famiglia; 2. la indicazione del documento dimostrativo della proprietà; 3. la descrizione sommaria de' beni da vendersi, ed il prezzo della loro stima; 4. le condizioni della vendita „.

Art. 1036 „ Per mezzo di editti verrà indicata l'aggiudicazione preparatoria, sia che debba farsi davanti al tribunale, o davanti al notajo. Questi editti non conterranno che la descrizione sommaria de' beni, i nomi ed i cognomi, la professione ed i domicilj del minore, del di lui tutore e del di lui tutor surrogato, ed il luogo di abitazione del notajo, se la vendita dovrà farsi avanti di esso „.

Art. 1038. „ Sarà inserita una copia degli editti in un giornale, secondo quel che di sopra è stato disposto nell' articolo 778. Questa inscrizione sarà fatta otto giorni almeno avanti il giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria e dovrà verificarsi ne' modi che sono stati esposti nel titolo *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili.* „

Art. 1040 „ Se nel giorno indicato per l' aggiudicazione diffinitiva le oblazioni fatte all' incanto non ascendono al prezzo della stima, il tribunale, sulla nuova deliberazione di un consiglio di famiglia, potrà ordinare l' aggiudicazione dello stabile al maggiore offerente, quando anche il prezzo si trovi al di sotto della stima. A tale oggetto l' aggiudicazione sarà prorogata con un termine da stabilirsi nella sentenza, il quale non potrà esser minore di giorni quindici. „

„ L' aggiudicazione sarà parimente indicata con editti affissi ne' luoghi e ne' comuni predetti, muniti del *visto*, certificati ed inseriti nei giornali otto giorni almeno avanti la detta aggiudicazione, conforme è stato stabilito di sopra. „

Art. è renduta più chiara la disposizione della vecchia proce-
156 dura che si è conservata.

2. Si può stipulare che in mancanza di pagamento il creditore ipotecario possa far vendere l' immobile ipotecato innanzi notajo colle sole formalità che le parti converranno, senza bisogno di procedere per espropriazione. (*Carrè quis.* 2199).

3. Le persone che possono domandare di cangiarsi in vendita volontaria la spropriazione forzata, sono il debitor pegnorato, il creditor pegnorante e gli altri creditori.

4. Le circostanze in cui si può fare tale dimanda sono 1. che lo stabile si trovi già pegnorato; 2. che gli interessati sieno maggiori, e godenti il pieno esercizio de' loro diritti.

5. La dimanda debb' essere fatta di consenso di tutti gli interessati. Può bastare il consenso della maggior parte di essi? Dilucidando questo articolo con ciò ch' è disposto nell' art. 101 della tariffa si ravviserà che fa d' uopo del consenso di tutte le parti per potersi cangiare di procedura.

6. La dimanda dee farsi a forma d' istanza dirett'al tribunale. Il presidente ordina la comunicazione al pubblico ministero, e destina un giudice su la cui relazione il tribunale dee decidere. La domanda debb' essere proposta e discussa come ogni altro incidente della procedura di spropriazione.

7. La dimanda può farsi in ogni stato di causa, poichè la legge non diffinisce un termine di decadenza dalla facoltà che l' articolo 155 accorda. D' altronde trattandosi di esercizio volontario di una facoltà era inutile limitarne il periodo.

8. Secondo lo spirito dell'art. 155, combinato coll'art. 1040 *Leg. di proc. civ.*, il prezzo venale nel soggetto caso non debb' essere di necessità aumentato negli incanti; ma può ammettersi anche una offerta minore.

ART. 156.

» *Nel caso del precedente articolo, se un creditore sia minore o interdetto, il tutore potrà, previa l' autorizzazione del consiglio di famiglia, unirsi alle altre parti interessate per proporre la stessa dimanda. E se*

il debitore sia minore o interdetto, le parti interessate non potranno proporre la detta dimanda se non assoggettandosi a tutte le formalità stabilite per la vendita de' beni de' minori. » (*a*) *Art.* 156

(Da conferirsi *art. 748 Cpc. e 832 Lpc.*)

Osservazioni — 1. Il parere del consiglio di famiglia debb' essere omologato dal tribunale, inteso il pubblico ministero.

2. La donna maritata, e la persona provveduta di un consulente giudiziario possono fare la domanda di cui parla l' articolo 156, allorchè sono autorizzati rispettivamente dal marito o dal consulente.

(*a*) Queste formalità sono diffinite nei seguenti articoli delle Leggi civili.

Art. 380. ,, Il tutore, quando anche sia il padre o la madre, non può prender danaro a prestito per lo minore, nè alienare o ipotecare i suoi beni immobili, senza l' autorizzazione di un Consiglio di famiglia. ,,

,, Questa autorizzazione non dovrà essere accordata, fuorchè per causa di assoluta necessità o di evidente vantaggio. ,,

,, Nel primo caso il Consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione, se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore sarà stata comprovata l' insufficienza dei danari, mobili e rendite del minore. ,,

,, Il Consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili che dovranno in preferenza esser venduti, e tutte le condizioni che giudicherà vantaggiose. ,,

381. ,, Le deliberazioni del Consiglio di famiglia relative e quest' oggetto non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta la omologazione dal tribunale civile, il quale deciderà nella camera del consiglio, sentito il procuratore regio. ,,

382 ,, La vendita si farà in presenza del tutor surrogato all' asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un giudice del tribunale civile, o da un notajo a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi a' luoghi soliti del circondario in tre domeniche consecutive. Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso. ,,

383. ,, Le formalità richieste negli articoli 380 e 381 per l'alienazione dei beni del minore non hanno luogo nelle vendite giudiziarie che si fanno ad istanza dei creditori; nè si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l' incanto in conseguenza di una dimanda di un condominio indiviso. ,,

,, Solamente in questo caso l'incanto non potrà farsi se non nella forma prescritta dall' articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi. ,,

TITOLO III.

DELLA GRADUAZIONE DE' CREDITORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO, O PER L' ASSEGNAZIONE DELL' IMMOBILE SPROPRIATO.

NOZIONI GENERALI.

1. Secondo lo spirito della legge l' immobile pegnorato s' intende necessariamente venduto. Se non si trovino altri obiatori il creditore istante dee pagarne il prezzo in contante, ovvero dee prendere *in solutum* tanta quantità dell' immobile corrispondente al suo credito, qualora in tempo utile dichiari di non voler comperare. (*art.* 55 *della presente legge*).

2. Compiuti gli atti per la spropriazione, ossia solennizzata la vendita giudiziale degli immobili in favore di un compratore, o la dazione *in solutum* degli immobili medesimi in favore de' creditori che l' abbiano dimandata, una nuova scena si apre, onde conoscere chi possa aver diritto a ricevere parte del prezzo ricavato dalla vendita, o a prendere *in solutum* una porzione dell' immobile.

3. La legge nel dichiarare che tutti i creditori han diritto su i beni del debitore comune, stabilisce che il prezzo di tali beni si distribuisca tra creditori in proporzione del rispettivo credito; e questo metodo dicesi dalla legge *contributo* : ma nel tempo stesso fa eccezione a questa regola pei casi in cui concorra un diritto di prelazione. Le cause legittime di prelazione sono i privilegj e le ipoteche (*art.* 1964 *Lc.*). Il metodo stabilito dalla legge onde conoscere chi tra creditori di un medesimo debitore meriti di essere soddisfatto con precedenza su l' altro, si chiama giudizio di *graduazione*, od altrimenti di *ordine*, secondo il comune linguaggio forense. Di sì fatto giudizio si occupa la legge nel presente titolo.

4. Pria di discendere ai dettagli di questo giudizio giova premettere :

I. che le formalità stabilite per la graduazione debbono essere osservate tanto nel caso di vendita giudiziale, quanto in quello della vendita volontaria; a norma però di ciò che si prescrive nell' art. 208.; e salvo soltanto alcune limitazioni richieste dalla diversità de' casi;

II. che il giudizio di graduazione, nella sua procedura, è per propria natura istruito, discusso, e risoluto colle forme che si assomigliano moltissimo a quelle della istruzione per iscritto, di cui si fa menzione negli art. 190 e seg. delle Leggi di procedura civile, con qualche differenza però intorno ai termini per istruire, ed al modo di giudicarne.

III. che la *graduazione* può in alcun caso degenerare in *contributo*, e ciò quando fra creditori concorrenti non vi sia chi possa vantare una ragione di preferenza.

5. Le disposizioni del presente titolo per la graduazione non escludono che le parti possano accordarsi intorno al modo onde distribuirsi fra loro il prezzo o l'immobile stesso, dopo gli atti di espropriazione, senza bisogno dell' autorità del magistrato. Conviene però, nel caso che ciò si faccia, portarvi tutta la necessaria circospezione, onde tutte le parti interessate, e specialmente gli aventi privilegio o ipoteca senza bisogno d'iscrizione, sieno intese; altrimenti l' acquirente sarebbe esposto a pagar due volte.

6. Le regole onde conoscere e stabilire la prelazione legale in favore de' debitori sono fissate dalle Leggi civili negli articoli 1962 a 2096.

7. Ad oggetto di agevolare a coloro i quali son chiamati a prender parte in cotesto giudizio, non riuscirà inutile una tavola sinnotica de' diversi privilegj ed ipoteche secondo l' ordine con cui possono meritare precedenza l' uno su l' altro: questa tavola sarà riportata nell' appendice al presente lavoro.

8. Pria di scendere all' esame delle disposizioni della legge, sorge dubbio se sia necessario di riunire in una più graduazioni, pei creditori di un medesimo debitore? La legge si tace su di ciò; e sembra che tale reticenza non sia senza ragione. Secondo il sistema della procedura di spropriazione non è sì facile il verificarsi questo caso. L'art. 97 della presente legge stabilisce che la spropriazione

Art. d' immobili diversi del medesimo debitore debbono riunirsi
157 in uno, allorchè non si è giunto ancora al deposito del quaderno delle condizioni della vendita. Eseguita la riunione de' pignoramenti, la graduazione de' creditori sul prodotto degli immobili spropriati diventa necessariamente unica. Ove poi la riunione non possa aver luogo, perchè la procedura di un primo pegnoramento si trovi progredita al di là del deposito del quaderno, in questo caso, siccome il primo pegnoramento dee ricevere il suo compimento molto prima dell' altro, così non vi è ragione perchè si debba sospendere di andar oltre in una graduazione, per attendere che gli atti dell' altra graduazione giungano ad un medesimo stadio, ond' essere proseguite unitamente.

9. D' altronde giova osservare che nella graduazione, a differenza della spropriazione, non si fa vantaggio alcuno con la riunione, perciocchè le spese rare volte si aumentano. Nel sistema d' ipoteche speciali che sono il fondamento dell' attuale nostro reggimento, i creditori che hanno ipoteca sopra un immobile non l' hanno sopra un altro: quindi la discussione de' loro diritti dee farsi sempre nel rapporto di ciascun immobile spropriato; e perciò la riunione delle graduazioni non recherebbe alcun agevolazione al corso della procedura, perciocchè debbono per lo più citarsi persone diverse.

CAPITOLO I.

DELL' APERTURA DEL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE. TERMINI E FORMA DA SERBARSI.

A R T. 157.

» *Dopo otto giorni dal dì della pronunziazione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, il creditore pegnorante, o qualunque altro creditore più diligente che abbia titolo esecutorio, ed anche il debitore o l' aggiudicatario, potrà far istanza per la destinazione di un giudice, innanzi al quale si dovrà procedere alla graduazione de' creditori, sia per la distribuzione del prezzo, sia per l' assegnazione dell' immobile spropriato.* »

(Da conferirsi *art.* 759 *Cpc.*; — *art.* 833 *Lpc.*; — *art.* 54 *leg. nuova.*)

Osservazioni. — 1. Il termine designato dall'art. 157 per l'apertura del giudizio non è di rigore, di tal che debba di necessità dimandarsi l'apertura appena spirato l'ottavo giorno. Il creditore spropriante, o chiunque altro che abbia titolo esecutorio, può farne la dimanda in ogni tempo, ma non prima degli otto giorni.

2. In quanto al termine si è deviato dall'antica procedura; la quale accordava prima un termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (*art.* 149 *Cpc.*), indi un termine di otto giorni dalla stessa notificazione, per l'apertura della graduazione (*art.* 833 *Lpc.*). La legge novella, ritenendo che la graduazione è una continuazione del giudizio di spropriazione, della cui sentenza può dirsi la conseguenza e la esecuzione, ha voluto applicare a questa la regola generale stabilita nell'art. 515 delle Leggi di procedura, che vieta la esecuzione delle sentenze prima del lasso di otto giorni da quello della pronunziazione delle medesime.

3. Siccome il termine decorre per ministero della legge, senza bisogno di notificazione, così per domandare l'apertura della graduazione non fa mestieri di levare spedizione della sentenza di aggiudicazione.

4. Nel caso di accordo tra creditori per l'amichevole distribuzione del prezzo, conviene che questo sia comprovato con atto autentico, senza di che il conservatore non potrebbe radiare le iscrizioni, specialmente dei non capienti, o degli esclusi, i quali debbono rinunziare alle rispettive ipoteche su gli immobili venduti. Questo atto non avrebbe bisogno di omologazione del tribunale qualora le parti fossero tutte maggiori e godenti l'esercizio pieno de' loro diritti civili. Se vi fosse interesse di minori o d'interdetti, ovvero se vi fosse discordanza tra le parti, non potrebbe mai darsi luogo alla distribuzione amichevole, ma dovrebbe necessariamente procedersi all'esame de' diritti di ciascuno colle formalità legali.

5. Se l'aggiudicatario depositario del prezzo non è intervenuto nell'atto di distribuzione convenzionale, è in-

Art. dispensabile notificargli l'atto medesimo, richiedendolo
158 dell'adempimento de' pagamenti; ed in caso non vi adempia, si potrà citarlo in giudizio, onde farvelo condannare anche con l'arresto personale.

ART. 158.

» *L'appellazione dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva non sospenderà gli atti della graduazione fino alla chiusura del processo verbale di graduazione diffinitiva esclusivamente.* »

(Da conferirsi *art.* 834 *e* 521 *Lpc.*; — *art.* 54, 61, 79 *e* 140 *leg. nuova.*)

Osservazioni. — 1. La legge ha voluto non arrestare il corso della graduazione nel caso di appello contro la sentenza di aggiudicazione, ed ha perciò attribuito per questa parte alla sentenza, la esecuzione provvisionale. La legge ha segnato uno stadio della procedura di graduazione, che si può percorrere, non ostante l'appello prodotto contro la sentenza che chiude la spropriazione. Questo stadio è appunto quello che comprende tutti gli atti preparatorj della procedura di graduazione, la quale riceve il suo compimento soltanto nella chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione. L'art. 158 adunque contiene una eccezione alla regola stabilita nell'art. 521 *Leg. proc. civ.*

Giurisprudenza. — La pendenza di un giudizio di separazione, ossia reclamo di proprietà, dell'immobile già venduto non sospende la graduazione fino alla chiusura diffinitiva: questo può equipararsi all'appello dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva. (G. C. civile in Trani dec. de' 4 gen. 1830 in causa Ventimiglia, Ferrigni, Auriemma ed altri.)

ART. 159.

» *La parte instante presenterà al cancelliere una domanda diretta al presidente, per farsi la gradua-*

zione de' creditori, e la distribuzione del prezzo, o l'assegnazione degl' immobili.»

Art. 159

» In piedi della medesima il presidente destinerà un giudice del tribunale per tali operazioni. Il cancelliere prenderà notamento di questa dimanda su di un registro che terrà all'uopo nella cancelleria. »

(Da conferirsi *art.* 751 *Cpc.*; — *art.* 835 *Lpc.*; — *art.* 157 e 158 *leg. nuova*; — *art.* 107 *Tar.*; — *art.* 39 n.° 1.° *leg.* 2 *gen.* 1820).

Osservazioni — 1. L'art. 159 ha deviato dalla vecchia procedura in quanto alla forma della dimanda per l'apertura del giudizio di graduazione. Ora la dimanda dee farsi in foglio separato diretto al presidente, e di essa dee prendersi soltanto registro, ad oggetto di assicurarne la esistenza, ond' evitare il concorso di più richiedenti per la graduazione.

2. Nel caso di concorrenza di più creditori che nel momento stesso dimandino l'apertura della graduazione, il presidente del tribunale dee decidere, senza formalità ed inappellabilmente, a chi spetti di procedere alla graduazione (*art.* 107 *Tar.*).

3. Sembra che nel decidere della preferenza debba questa darsi coll'ordine seguente, cioè 1.° il creditore spropriante, perciocchè trattasi di una continuazione di procedura, 2.° il creditore posteriore pegnorante, 3.° i creditori che abbiano titoli più antichi o di maggior somma; perciocchè in tal modo la legge regola la concorrenza nella spropriazione (*arg. art.* 97 *leg. nuova*).

4. Il patrocinatore istante non ha bisogno di spedire copia della sentenza di aggiudicazione onde fare la dimanda per la graduazione. Siccome questa è una continuazione di giudizio fra le medesime persone che si hanno sempre presenti innanzi lo stesso tribunale, e d'altronde la legge vuole che gli atti della graduazione sieno uniti a quelli della spropriazione, e che la graduazione si apra otto giorni dopo l'aggiudicazione, senza che l'appello la sospenda, così sembra chiaro non essere nella mente del legislatore che si levi la spedizione della sentenza. Basta solo adempier in questa la formalità del registro.

Art. 160 5. La dimanda originale, e la ordinanza del presidente che destina il giudice, debbono rimanere nella cancelleria.

6. Per andare oltre nella procedura, non fa uopo di levare spedizione dell'ordinanza medesima, poichè non dee intimarsi ad alcuno.

ART. 160.

» *La dimanda per la destinazione del giudice, e tutti gli altri atti consecutivi del giudizio di graduazione, saranno in fine riuniti al quaderno delle condizioni della vendita del quale formeranno una continuazione.* »

Osservazioni — 1. La disposizione dell' articolo 160 fa conoscere la connessione che hanno tra loro le due procedure di spropriazione e di graduazione, donde la necessità di far rimanere riuniti tutti gli atti delle medesime, che debbono conservarsi nell' archivio della cancelleria.

2. Non è necessario di attendere il compimento della graduazione per riunire gli atti: possono tali atti riunirsi al quaderno delle condizioni della vendita a misura che si fanno. Questo metodo è nello spirito di unità su cui si vede regolata la nuova procedura.

ART. 161.

» *La parte istante dovrà esibire in cancelleria l' estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, contenente tutte le inscrizioni esistenti sull' immobile spropriato. A tal uopo, qualora abbia un estratto di data anteriore all' aggiudicazione, potrà richiedere al conservatore un estratto suppletorio delle inscrizioni che si fossero rinnovate o prese posteriormente alla spedizione del precedente estratto, ed in mancanza un certificato negativo.* »

» *In seguito della esibizione dell' estratto delle inscrizioni, la parte instante farà spedire dal giudice commessario un' ordinanza, con cui sarà aperto il processo verbale di graduazione.* »

(Da conferirsi *art. 26, 27 e 28 leg. nuova*; — *art. 108 e 109 Tar.*).

Osservazioni — 1. Conviene far attenzione alla disposizione dell'art. 161. Allorchè la legge ha regolate le procedure per la spropriazione ha stabilito, per lo cominciamento delle medesime, una regola diversa da quella tracciata per la graduazione; perciocchè ivi ha imposto al creditore istante l'obbligo di notificare la spropriazione ai creditori soltanto che fossero inscritti su gl'immobili fino a quindici giorni seguenti quello della trascrizione del pegnoramento (*art. 26*); e per contrario nella graduazione prescrive la chiamata di tutti i creditori che si trovassero inscritti nel momento in cui questa va a farsi. È ben facile il ravvisare i motivi di tale differenza. Nella spropriazione han diritto di essere intesi soltanto coloro i quali abbiano rendute pubbliche le inscrizioni costituite in loro favore prima del pegnoramento fra i quindici giorni da quello della trascrizione di tal atto: costoro, rappresentando utile diritto su l'immobile, han ragione di essere intesi allorchè questo immobile vien messo nelle mani della giustizia. Nella graduazione poi ogni creditore del debitore il quale abbia una ipoteca generale, può trovarsi nella circostanza di esercitare utilmente il suo diritto ipotecario, quantunque acquistato dopo il pegnoramento, od anche soltanto posteriormente inscritto; sia perchè alcuna ipoteca precedente si caduchi o svanisca, sia perchè la vendita giudiziale abbia dato utile risultato per soddisfare de' creditori i quali non avessero ipoteca speciale. In oltre potrebbe avvenire che alcun creditore sia stato soddisfatto per altra via, ovvero che la sua inscrizione sia rimasta inefficace. Da ciò quindi la necessità di dovere il creditore instante, pria di avvanzare la domanda per la graduazione frugar nuovamente ne' registri della conservazione delle ipoteche, ad oggetto di conoscere l'ultimo stato delle inscrizioni a carico del debitore spropriato.

2. Nel prescrivere la necessità di nuove indagini circa lo stato delle inscrizioni, ha voluto la legge procurare per quanto era possibile il minor dispendio delle parti, e per ciò ha prescritto che il conservatore rilasciasse un estrat-

Art. 161 to suppletorio delle inscrizioni prese o rinnovate posteriormente ad un primo estratto.

3. Il nuovo certificato dee contenere ancora i movimenti avvenuti nelle inscrizioni dopo il rilascio del primo certificato per cambiamenti di domicilj, riduzioni, ed altri simiglianti cangiamenti.

4. L'apertura del processo verbale di graduazione consiste nell' atto che il giudice distende onde assicurare la presentazione della nota delle inscrizioni, e della dimanda per lo rilascio della ordinanza onde citare i creditori inscritti. Da ciò si raccoglie che tale dimanda dee farsi con istanza diretta al giudice commessario firmata dal patrocinatore.

Disposizioni governative. — I decreti de' 10 gennajo e 2 maggio 1830 hanno stabilito il rilascio dei certificati suppletorj, e la verifica in ogni tempo de' certificati precedentemente rilasciati dai conservatori (*a*).

(*a*) Ecco il testo dei detti decreti.

Decreto de' 10 gennajo 1830 — Art. 1. I conservatori delle ipoteche, oltre i casi contemplati nell' art. 89 della mentovata legge de' 21 giugno 1819, saranno tenuti — 1.° di rilasciare in continuazione di un certificato che abbiano precedentemente dato, delle iscrizioni a carico di un individuo, e che si esibirà dal richiedente, il certificato suppletorio delle inscrizioni prese a carico dell' individuo medesimo dal giorno del primo certificato in poi — 2.° di rilasciare il certificato delle inscrizioni prese a carico di un individuo da un periodo ad un altro periodo di tempo, secondo se ne farà la domanda; quantunque non si esibiscano i certificati precedenti, o non se ne sieno mai rilasciati; spiegandosi nel detto certificato che la richiesta sia stata fatta da tal periodo di tempo — Art. 2. Per ogni estratto d'iscrizione compreso ne' certificati che saranno rilasciati in forza dell' art. precedente o per ogni certificato negativo i conservatori percepiranno l'emolumento di grana venti (tarì due siciliani) stabilito col num. 6. dell' art. 92 della suddetta legge de' 21 di giugno 1819.

Decreto de' 2 maggio 1830.

ART. 1. Coloro i quali richiederanno i certificati suppletorj, giusta il sorriferito articolo 1. n.° 1.° del decreto de' 10 gennajo del corrente anno, potranno cumulare a tale dimanda anche quella di voler conoscere i movimenti che nelle iscrizioni comprese nel primo certificato fossero avvenuti dopo la data del medesimo.

ART. 2. Qualora si faccia tale dimanda, il certificato suppletorio dovrà contenere ancora tutte le inscrizioni precedenti alla data

CAPITOLO II.

DELLA CITAZIONE AI CREDITORI PER LA PRODUZIONE DEI TITOLI. TERMINI A PRODURRE, E FORMALITÀ DA SERBARSI

ART. 162.

» *In virtù di tale ordinanza i creditori compresi nello estratto suddetto saranno citati a produrre i documenti del credito. La citazione sarà loro notificata nel domicilio eletto nelle rispettive inscrizioni. Se però abbiano costituito patrocinatore nel giudizio di spropriazione, sarà notificata nel domicilio del patrocinatore medesimo.* »

» *Lo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici per le ipoteche su i beni de' rispettivi contabili saranno sempre notificati in persona dell' Intendente della provincia o valle ove sono siti i beni.* »

(Da conferirsi *l' art. 733 Cpc.; — art. 837 Lpc.; — art. 1091 Lpc.; — art. 26, 27, 28 leg. nuova; — art. 31, n.° 49 ed. art. 110 Tar.*).

Osservazioni — 1. La redazione dell' articolo 162, migliorata nell' ordine, contiene una importantissima aggiunzione circa il modo onde farsi le citazioni, la qual cosa rimuove infinite quistioni che finora hanno intralciata la procedura.

2. La notificazione nel domicilio del patrocinatore è conseguenza del principio che il giudizio di graduazione è la continuazione e la esecuzione di quello di spropriazione. Questa disposizione della nuova legge è una esatta applicazione della regola scritta nell' art. 1115 *Leg. proc. civ.*, combinata con quella dell' art. 4, n.° 7 della nuova

del primo certificato, le quali posteriormente alla medesima abbiano sofferto variazione qualunque; ovvero l' attestato negativo.

Art. 3. Il conservatore percepirà il diritto di grana venti (tarì due siciliani) per ogni inscrizione che ripeterà nel certificato suppletorio, o per lo certificato negativo; e ciò, oltre il diritto che sarà dovuto per lo certificato che sarà compreso nel medesimo atto.

Art. 163 legge, secondo cui il domicilio del patrocinatore costituito nella spropriazione può continuare ad essere il domicilio del creditore anche per gli atti della graduazione.

3. Poichè si è stabilito il principio che la spropriazione purga l'immobile da ogni affezione ipotecaria, e si sono adattate alla spropriazione anche le regole stabilite dalle Leggi civili per la purgazione nelle vendite volontarie, era ben regolare di adottarsi anche per la citazione de' corpi morali la medesima regola.

4. È da notare però che la disposizione dell'art. 162 risguarda il solo caso della ipoteca convenzionale o legale per ragion di amministrazione, non già le altre ipoteche che i corpi morali in esso contemplati possono, per ogni altra causa di credito, rappresentare sugli immobili spropriati: per queste si debbe serbare la regola generale; cioè dee farsi la notificazione nel domicilio del patrocinatore, od in quello eletto nella inscrizione. Per tali ipoteche la legge non istabilisce alcun privilegio di forma in favore dei corpi morali creditori.

5. Gli stabilimenti pubblici sono esclusivamente quelli che stanno sotto la immediata dipendenza degli agenti del governo, che sono mantenuti con fondi del governo, e la cui contabilità è dal governo medesimo regolata: non potrebbe quindi tale disposizione estendersi alle chiese, ed altri stabilimenti ecclesiastici o laicali, i quali sono amministrati dai loro legittimi superiori, secondo i loro particolari statuti, fuori ogni dipendenza del governo.

6. La notificazione nel domicilio del patrocinatore è necessaria non già facoltativa: non potrebbe quindi scambiarsi impunemente il luogo della citazione, e perciò non si direbbe legalmente citato il creditore cui si fosse fatta la notificazione nel domicilio eletto nella inscrizione, in vece che nel domicilio legale presso il patrocinatore, qualora sia stato questo costituito in tempo utile. Il patrocinatore non può essere quello contemplato nell' art. 40.

ART. 163.

» *Fra il termine di trenta giorni da quello della citazione, ciascun creditore sarà tenuto di esibire i suoi titoli con atto di produzione formato dal suo patroci-*

natore, *e contenente dimanda di ammessione fra i creditori. Il giudice commessario farà menzione di questa produzione nel processo verbale.* **Art. 163**

Coloro i quali godano privilegio che non abbia bisogno d' inscrizione, potranno fare anch' essi le loro produzioni e concorrere utilmente per essere graduati.

Lo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici che concorrano per le ipoteche su' beni de' contabili, dovranno produrre il certificato che dimostri la situazione del contabile nel tempo della produzione, giusta quel che è prescritto dall' articolo 2091 *delle* Leggi *civili.*

(Da conferirsi *art. 754 Cpc.*; — *art. 838 Lpc.*; — *art. 1970 e 2091 Lc.*; — *art. 161, 162 e 168 leg. nuova*; — *art. 111 Tar.*).

Osservazioni — 1. L' art. 163 contiene il perfezionamento del sistema della produzione de' titoli.

2. Il termine a produrre non è di rigore: il ritardo può dar luogo al ristoro de' danni, giusta l' art. 168.

3. Il termine suddetto non dee ricevere alcun aumento, poichè trattandosi di citazioni fatte in un domicilio elettivo che tien luogo del domicilio reale, ed essendo il medesimo nel comune di residenza del tribunale, ne segue che non può esservi luogo ad aumento, il quale viene accordato dalla legge, soltanto quando interceda distanza tra il luogo ove segue la notificazione, e quello in cui risiede il tribunale che dee conoscere dell' affare.

4. I crediti privilegiati che non han bisogno d' inscrizione sono quelli contemplati nell' art. 1970 *Leg. civ.* cioè le spese di giustizia, funerarie, e di ultima infermità, il salario ai domestici, e le somministrazioni de' viveri (*art. 1992 Leg. civ.*).

5. Il §. 2 dell' art. 163 non è applicabile alle ipoteche legali, per le quali sta la disposizione dell' art. 29 §. 3.

6. L' aggiudicatario che abbia diritto a bonifica di rendita mancante, giusta l' art. 24 in fine, dee anche presentarsi in graduazione onde far prelevare il suo credito dal prezzo di aggiudicazione.

7. Non è necessario di levare spedizione dell' atto di produzione (*art. 111 Tar.*) nè d' intimarlo: tutto ciò

Art. che riguarda la produzione di questa specie si esegue senza
163 intesa di alcuno; ed è appunto perciò che la legge risguarda come contumaciale la sentenza che il giudice emette per la graduazione, e conseguentemente suscettiva del rimedio delle opposizioni. D'altronde l' art. 165 prescrive i termini espressi che si dee prenderne comunicazione in cancelleria.

11 Per la produzione tardiva si vegga l' art. 168.

8. Che cosa debbe intendersi per *situazione del contabile* da esprimersi nel certificato che, in esecuzione di quello è prescritto nell' art. 2091 delle Leggi civili, e nell' art. 163 § 3 di questa legge, dee esibirsi da parte dello stato, dei comuni, e degli stabilimenti pubblici nella graduazione aperta sopra beni di un contabile?

Da parte delle amministrazioni si è sostenuto che il certificato debba in ogni caso contenere semplicemente la mensione della circostanza, se il contabile abbia dato il conto, ed in quale stato trovasi la liquidazione, quando non vi sia debito già liquidato diffinitivamente; e per l' esercizio del loro privilegio su' beni dei contabili che fossero tuttora in carica, o che ne fossero usciti, ma di cui non ancora si fosse diffinitivamente verificata la gestione, nè discusso il conto, le amministrazioni pubbliche han preteso che dovesse sempre conservarsi il privilegio sul fondo spropriato o venduto, facendosi passare questo all' acquirente gravato della ipoteca per quella somma della cauzione per la quale l' amministrazione risulti capiente in graduazione, e ciò in fino a quando sia diffinitivamente discusso il conto. In appoggio si diceva, che la legge ha accordato il privilegio su i beni del contabile per tutto il periodo della di lui gestione; che in caso di spropriazione o alienazione la legge accordava un termine di tre mesi per far conoscere la situazione del contabile; che questo termine non ha potuto accordarsi per la discussione diffinitiva, mentre questo periodo è troppo breve all' uopo; e che rimarrebbe inefficace il privilegio se dovesse pel ritardo della liquidazione del conto andar esposto il fisco alla decadenza del suo diritto.

Queste idee sono state accolte da alcuni tribunali, mentre altri han voluto che il certificato esprimesse *il deberi* attuale del contabile esercente, o uscito di carica.

Andando però più da vicino all' esame della proposta quistione, giova notare innanzi ogni altra cosa, che l'art. 2091 delle Leggi civili è tratto dal decreto de' 16 dicembre 1813 il quale fu adottato tra noi su le orme di una legge francese de' 5 dicembre 1807 che serviva di compimento all' art. del codice civile abolito. Secondo quello che su di questa legge riferisce il Locrè sorge chiaro che il certificato debba contenere la enunciazione del debito liquidato e non altro; e che se fra i tre mesi della data della notificazione non si presenta il certificato di debito effettivo il fondo rimane depurato da ogni affezione in favore della pubblica amministrazione. Ragione di ciò era che il privilegio del tesoro non doveva impedire la circolazione della privata proprietà.

Giova pur notare che secondo il decreto de' 16 dicembre 1813 la formalità del certificato era prescritta per tutti i contabili sia in esercizio, sia fuori; che l'art. 2091 sembra limitarla al solo caso de' contabili usciti di carica; e che la disposizione del § 3 dell' art. 163, pare aver riportata la cosa nell' antico stato di generalità.

Premesse queste nozioni di fatto sembra che debba nel soggetto proposito distinguersi il caso della ipoteca convenzionale, dal caso del privilegio legale.

Il fisco in generale ha due diritti, cioè ha ipoteca speciale convenzionale su beni dati tassativamente in cauzione per la propria gestione de'contabili (*art. 1984 Leggi civili*) e la ipoteca legale con privilegio, senza pregiudizio dei diritti anteriori dei privati, sopra tutti gli altri beni immobili acquistati dopo la nomina dal contabile stesso o dalla di lui moglie (*art. 1979 Leggi civili*). Se trattasi di esercizio di diritto d' ipoteca speciale convenzionale per cauzione data dal contabile, o da alcun suo garante; in questo caso, siccome la cauzione dura sino alla diffinitiva discussione del conto, così il certificato dee esprimere la situazione del contabile in quanto allo stato della verifica della sua gestione, e dee di questo certificato tenersi conto, quantunque non esprima debito liquido attuale: ed in conseguenza, poichè il diritto del fisco che fosse posteriore, è coordinato con quello degli altri privati su l'immobile medesimo, ai quali non reca alcun pregiudizio, è chiaro che soddisfatti i creditori anteriori alla ipoteca in favore del fisco, quello ri-

Art. manca del fondo dee lasciarsi al debitore soggetto alla
163 ipoteca per la cauzione; e se vi sia residuo di prezzo dee questo impiegarsi, o farsi rimanere presso l' aggiudicatario soggetto al vincolo della cauzione medesima. Ove poi trattasi di esercizio di ipoteca legale generale su beni acquistati dal contabile o dalla moglie, durante la gestione, sembra evidente, in questo caso, non poter rimanere inceppata perpetuamente, per lo privilegio del fisco, la proprietà privata. Il fisco ha dritto di esigere su i beni di questa natura il suo credito liquido o che possa liquidarsi fra i tre mesi: elassi questi il fondo rimane di pieno diritto liberato dalla ipoteca; ed in mancanza di debito attuale il fisco non ha diritto alcuno ad esercitare sul fondo. In questo secondo caso adunque è chiaro che il certificato dee esprimere il *deberi* del contabile, e non lo stato in cui trovasi la liquidazione del conto.

9. Quello che si è osservato pei contabili dello Stato dee dirsi anche pei contabili dei beni della Real casa, la cui amministrazione è assimilata a quella dei beni dello stato, giusta l' art. . . . Leg. de' 21 marzo 1817.

10. Nel caso del concorso di alcuna pubblica amministrazione il termine a produrre, per questa, è di tre mesi (art. 2091 Leg. civ.).

11. Un creditore iscritto dopo la citazione per produrre, può presentare i suoi titoli in graduazione, e domandare l' ammessione del suo credito scaduto? — Sembra potersi accogliere la dimanda in graduazione, quantunque non chiamato. La sua iscrizione tardiva mettendolo nell' ultimo rango, non pregiudica alcuno, perciocchè egli prende l' avanzo che spetterebbe al debitore quando vi fosse. Se i creditori non inscritti han diritto di far opposizione al rilascio di questo residuo (*art. 210 di questa legge*), è chiaro che i creditori inscritti possono concorrere *de plano* nella graduazione. Non pertanto pare che ciò possa dirsi pel caso soltanto della distribuzione del prezzo contante. Nel caso poi della distribuzione del fondo, la cosa sarebbe ben altrimenti: il creditore iscrivente tardivo dovrebbe nel caso dell' aggiudicazione dell' immobile, citare prima il debitore e gli altri creditori aggiudicatarj condizionali dell' immobile, ed ottenere dal tribunale che l' aggiudicazione si faccia anche in suo favore qualora ri-

sulti capiente nel giudizio di ordine, e quindi adire la graduazione per l' assegnazione dell' immobile.

Giurisprudenza — 1. Il creditore comparso in graduazione chiedendo espressamente di essere soddisfatto in contante, e non altrimenti, può essere obbligato a riceversi in vece una parte dell' immobile spropriato rimasto invenduto? Risoluto negativamente dalla G. C. in Trani nella specie di una spropriazione seguita sotto l' impero delle leggi di procedura, su l' appoggio dell' art. 800 delle medesime leggi (Decis. de' 28 feb. 1830 Sarno-Prignani, Tocco, de Rosa, Dentice) (*a*).

2. Gli acquirenti d' immobili anteriormente alla legge del 3 gen. 1809 su le ipoteche, in difetto di trascrizione dei loro titoli restano sottoposti alle ipoteche non inscritte anteriori all' acquisto, giusta l' art. 3 della detta legge. (G. C. civile in Napoli 2. camera decisione de' 21 sett. 1829 in causa Faicchio e Tagliaferri. Agresti vol. 3 pag. 338).

CAPITOLO III.

DELLA NOTA DI GRADUAZIONE.

SEZIONE I.

Termine per formarla, pubblicarla e notificarla.

ART. 164.

» *Nel termine di altri trenta giorni al più, dopo il lasso del termine per far la produzione de' titoli, giusta il precedente articolo, il giudice commessario dovrà formare e pubblicare la nota di graduazione de' creditori, che distenderà in seguito del processo verbale di produzione. Per ciascun grado dovrà esprimere la causa*

(*a*) Pare che sotto l' impero della legge nuova debba decidersi diversamente, perciocchè ora i creditori per concorrere all' aggiudicazione debbono dichiararlo nel tempo degli incanti lo che costituisce il contratto giudiziale.

Art. 164 *del credito e la somma ammessa, distinguendo il capitale, gl' interessi e le spese.* »

(Da conferirsi *art. 755 Cpc.*; — *art. 839 Lpc.*; — *art. 15, 19, 71, 161, 162, 163 e 182 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Il termine stabilito nell' art. 164 per la formazione della nota è di rigore. Sembra utile cosa di essersi determinato un periodo, perchè in tal modo le parti possono con maggior ragione reclamare il disbrigo della nota in caso di ritardo.

2. Non vi ha dubbio che vi sono de' casi in cui il numero eccedente de' creditori comparsi, e la complicazione de' rispettivi diritti, che il giudice dee esaminare e mettere tra loro in correlazione, può richiedere molto tempo; ma è pur certo che cotesti casi non sono sì freguenti da poter esser presi in considerazione dalla legge, la quale risguarda i casi ordinarj. D' altronde in somiglianti casi straordinarj è rimesso alla prudenza del magistrato il farlo nel più breve tempo, senza però troppo abusare della facoltà che la legge gli attribuisce.

3. La redazione dell' art. 164 rende chiaro tutto ciò che dee farsi dal giudice commessario nel distendere la nota de' gradi.

4. Secondo lo spirito della presente legge sono a distinguersi due operazioni in questa parte della procedura di graduazione: la prima consiste nel determinare il rango di ciascun creditore nel rapporto cogli altri comparsi e richiedenti; la seconda nella distribuzione del prezzo ritratto dalla vendita degli immobili spropriati e delle rendite de' medesimi, ovvero nell' assegnazione degli immobili stessi, qualora non siensi rinvenuti oblatori.

5. Per fare la prima operazione dee il giudice esaminare i titoli di ciascun creditore producente, tenendo presente la nota delle inscrizioni, depositata in cancelleria dal creditore istante nei termini dell' art. 161, e distinguere quelli i quali possono aver diritto di essere graduati su l' immobile spropriato, e quelli che per qualunque causa non possono avervi diritto. In seguito dee stabilire il rango di ciascuno di coloro che han diritto su l' immobile medesimo, avuto riguardo alla poziorità del diritto ove si

tratti di privilegio e d' ipoteca che non abbia bisogno d' iscrizione; od alla sola anteriorità della iscrizione, allorchè si tratti di semplice ipoteca. Tra costoro debbono in primo luogo situarsi l' aggiudicatario per le mercedi o pei frutti trovati mancanti nel caso dell' art. 24, e coloro che debbono esser soddisfatti delle spese di spropriazione e di graduazione. Stabilito per tal modo il rango di ciascuno, e dopo che questo è rimasto diffinitivamente assodato, sia per l' acquiescenza delle parti, sia per la produzione del magistrato in caso di contestazione, si procede alla distribuzione del denaro ritratto dalla spropriazione, o dall' immobile in natura, secondo è detto negli art. 181, 190 e seguenti. Le due operazioni della determinazione del grado, e della distribuzione del danaro o dell' immobile non potrebbero confondersi, perciocchè secondo quanto è disposto negli art. 15, 19, 71, 182 e seg., la quantità delle somme da distribuirsi non può determinarsi con esattezza se non nel giorno in cui si chiude diffinitivamente l' intero processo verbale di graduazione.

Art. 164

6. Nel caso di graduazione di espropriazione di più immobili ipotecati a persone diverse, la esattezza e la maggiore regolarità e chiarezza esige che la nota de' gradi sia fatta distinta per ciascuno immobile. Questo metodo giova sommamente ad agevolare la discussione delle opposizioni che potessero farsi alla nota, e rendere più facile al magistrato la proposizione che dee farne al tribunale. In tal modo la causa diviene naturalmente classificata.

7. Gli interessi su i capitali debbono essere graduati nei termini dell'art. 2045 *Leg. civ.—Quid*, per gl'interessi decorsi pendente la graduazione?

Combinando le disposizioni del detto art. 2045 con quella dell' art. 202 della nuova legge, sembra chiaro che possa ora con più precisione risolversi ciò che si è dibattuto molto nel foro su la quistione, se i creditori per gl' interessi decorsi durante il ritardo dell' estratto esecutivo della graduazione debbano esser ammessi nel medesimo grado del capitale. Secondo il detto articolo i diritti de' creditori cessano di essere distinti dal giorno della chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione: quindi gl' interessi decorsi prima di detta chiusura, essendo a carico del debitore, debbono esserlo colle regole generali stabilite

Art. 165 pel concorso dei creditori nella graduazione, nell'art. 2045 delle *Leggi civili*: gli altri interessi o frutti posteriormente scaduti appartengono loro per diritto proprio, e gli debbono essere pagati dal debitore di tali frutti civili o industriali, come a lui spettanti per diritto di accessione alla somma assegnatagli in soddisfazione del credito; e ciò senza bisogno di altra particolare graduazione.

9. Gl'interessi, qualora sieno dimandati, debbono accordarsi dal giorno della dimanda di graduazione, formata a' termini dell'art. 163, anche a coloro che non abbiano stabilito interesse convenzionale o legale in virtù del titolo del loro credito. La dimanda di ammessione vale una domanda giudiziale di pagamento, che costituisce il debitore in mora, e quindi lo soggetta al pagamento dell'interesse pel ritardo (*V. Repert.* alla parola *Interesse* § 4).

Giurisprudenza — Il vitaliziante con ipoteca anteriore, nella graduazione, ha diritto pel pagamento del vitalizio ad un solo impiego, o può essere obbligato a riscuotere da ciascun creditore graduato la rata del vitalizio corrispondente al capitale rispettivamente aggiudicato? La G. C. civile di Napoli 1. camera ha ritenuto il principio che il vitaliziante abbia diritto ad un solo impiego: (decis. de' 22 nov. 1828 in causa Cilento, Rigault, Statella ed altri: V. Agresti vol. 3 pag. 109).

ART. 165.

» *Pubblicata la nota di graduazione, la parte instante con atto di patrocinatore a patrocinatore darà notizia a' creditori che han fatto le produzioni, ed al debitore spropriato, di essersi formata la nota di graduazione, e li chiamerà a prendere comunicazione in cancelleria e contraddirvi, se vi ha luogo, fra otto giorni.* »

» *Se il debitore non avrà costituito patrocinatore, la denunzia dovrà farglisi alla persona o nel domicilio.* »

(Da conferirsi *l'art. 745 Cpc.*: — *art. 829 Lpc.*; — *art. 203 legge nuova*; *art. 112 e 113 Tar.*).

Osservazioni — 1. Non è necessario di levare spedizione della nota di graduazione, nè d'intimarla. L'art. 165 prescrive soltanto di darne notizia ai patrocinatori de' creditori producenti, senza altra formalità; e l'art. 112 della tariffa espressamente vieta di darne spedizione, del pari che dichiara non necessaria la formalità del registro: e ciò per la ragione che la nota è un progetto, il quale va esposto a tutte le conseguenze della discussione. La registrata, e la spedizione sarebbe un inutile dispendio.

2. La notizia dee darsi ai creditori producenti con atto di patrocinatore a patrocinatore: ciò fa chiaro che la notificazione dee seguire alla parte, ma nel domicilio del suo patrocinatore.

3. L'ultimo comma dell'art. 165 rende chiaro che il debitore debb'essere avvertito personalmente o nel suo domicilio reale di essersi formata e pubblicata la nota. In questo caso, poichè la legge non fa eccezione, dee dirsi che il termine di otto giorni dee per lui aumentarsi di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra il domicilio del debitore e la residenza del tribunale che procede, giusta la regola dell'art. 1109 *Leg. di proc. civ.*

SEZIONE II.

Delle opposizioni, e della produzione tardiva.

ART. 166.

» *Le opposizioni alla nota di graduazione si scriveranno dal patrocinatore in piedi del processo verbale di graduazione. Non potrà inscriversi nel processo verbale alcuna osservazione, se non ad oggetto di contraddire ad alcuni degli articoli della nota di graduazione.* »

(Da conferirsi *art. 755 Cpc.* ; — *art. 839 Lpc.* , — *art. 165 e 167 legge nuova* ; — *art. 213 Tar.*).

Osservazioni — 1. L'art. 166 rimuove il dubbio della vecchia procedura circa la persona che dovea scrivere le opposizioni. Ora non è dubbio che le opposizioni debbano scriversi, in continuazione l'una dell'altra, dal rispettivo patrocinatore.

Art. 167

2. Questo metodo tende a prevenire alcun inconveniente che si potesse talvolta verificare. Trattandosi di formalità che fissa il diritto delle parti non vi ha circospezione che basti, e la legge non può esser mai tacciata di soverchio rigore, quando prende delle precauzioni onde prevenire le frodi.

3. Il patrocinatore debb' egli scrivere di proprio pugno le opposizioni? Sembra che ciò non sia nello spirito della legge, nè nel sistema della procedura. Secondo questi le opposizioni debbono essere formate con atto di patrocinatore: ma ciò non porta l' obbligo di essere scritte in piedi della nota dal patrocinatore stesso: quindi esse possono regolarmente scriversi da altri, purchè il patrocinatore le firmi. Ciò basta per la legalità dell' atto.

4. Lo stesso articolo contiene il divieto d' inserire nel processo verbale altre deduzioni eccetto quelle che tendono a contraddire la nota. Ogni quistione estranea debb' essere assolutamente esclusa, ed ove alcuno si permettesse di scriverle, il tribunale potrebbe ragionevolmente non tenerne conto, ed ordinarne anche la soppressione.

5. Le opposizioni debbono a misura che si scrivono dal patrocinatore sottoporsi alla formalità del registro ad oggetto di assicurar meglio la data delle medesime? Sembra che la negativa debba essere accolta con preferenza. Siccome la nota di graduazione è in complesso un processo verbale che si fa sempre in continuazione, così sembra che tutte le parti di questo processo verbale debbano sottoporsi ad una sola formalità di registro. La data certa è contestata dalla firma del giudice.

ART. 167.

» *Mancando il debitore od i creditori di prendere, nel termine stabilito nell' art.* 165, *comunicazione de' documenti esibiti nella cancelleria, e della nota di graduazione formata dal giudice commessario, decaderanno di pieno diritto dalla facoltà di contraddirvi; e la nota di graduazione avrà la sua piena esecuzione.*

(Da conferirsi *art.* 756 *Cpc.*; — *art.* 840 *Lpc.*).

Osservazioni — 1. L' articolo 167 pronunzia in termini espressi la decadenza anche a danno del debitore; in tal modo è rimosso il dubbio che su di ciò si elevava nella vecchia procedura.

Art. 168

2. La redazione del medesimo fa svanire diversi altri dubbj che erano insorti sotto l' abolita procedura, e di cui parla il Carrè su le leggi di procedura sotto l' *art. 756*.

3. Decaduto dal diritto di far opposizione non si può sperimentare altro rimedio. La nota, per effetto dell' acquiescenza, che costituisce il contratto giudiziale, acquista forza di cosa irrevocabilmente giudicata.

4. I patrocinatori debbono stare attenti appena scorsi gli otto giorni ad opporre di far chiudere la nota affinchè si impedisca di far scrivere opposizioni dopo scorso il periodo legale.

ART. 168.

» *I creditori che non abbiano nel termine stabilito nello articolo 163 adempiuta la produzione de' rispettivi titoli, potranno essere ammessi a farla fino alla chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione. Essi però in questo caso soggiaceranno a tutte le spese necessarie per la produzione tardiva e per la correlativa denunzia a' creditori, senza poterle per qualsivoglia motivo nè ripetere nè imputare. Essi saranno inoltre risponsabili degl' interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se avessero fatto nel termine stabilito la loro produzione; come anche di tutti i danni che avranno in qualunque modo arrecati al debitore od a' creditori per la ritardata produzione.* »

(Da conferirsi *art. 757 Cpc.*; — *art. 841 Lpc.*; — *art. 163 leg. nuova*; — *art. 114 Tar.*).

Osservazioni — 1. La redazione dell' art. 168 fa cessare la quistione circa il tempo in cui non avesse più potuto farsi la produzione; e la disposizione aggiunta nel terzo paragrafo sanziona una regola già ricevuta in giurisprudenza.

2. La indennizzazione sembra essere una penale ben dovuta alla indolenza del creditore producente.

Art. 168

3. La disposizione che diffinisce il periodo fra cui possa sempre esser ammessa la produzione tardiva de' titoli, era stata già nell' antica procedura ammessa dalla giurisprudenza.

4. La responsabilità cui la legge sottopone i producenti tardivi è una conseguenza necessaria della colpa in cui sono i creditori indolenti a far la produzione. Questa responsabilità però non potrebbe regolarmente gravitare sopra un creditore inscritto cui non si fosse fatta la citazione, nè ad un creditore privilegiato non inscritto che non avesse avuto scienza fino a quel tempo della incoata graduazione. In questo caso non vi può essere colpa, poichè vi è la ignoranza di fatto di quello che avviene.

5. La produzione tardiva dee assolutamente esser fatta nei termini dell' art. 163, e dopo che il giudice avrà deciso dell' ammessione del grado, il creditore producente dee citare i creditori graduati a prendere comunicazione della nuova nota rettificata.

6 Le spese per la produzione tardiva rimangono tutte a carico del creditore in ritardo, poichè la legge dichiara che per queste non si ha diritto a rimborso da parte del debitore, nè ad imputazione fra le spese di graduazione.

7. La produzione tardiva può farsi fino a quando il giudice non abbia nei termini dell' art. 181 formato l'atto di chiusura diffinitiva. Le parole dell' art. 168, *fino alla chiusura diffinitiva*, non importano fino al giorno designato dalla legge per questo atto, giusta gli art. 169 e 181, ma fino al giorno in cui l' atto non sia realmente eseguito. Il termine stabilito per la chiusura essendo riguardato un atto di giudice, non può esser fatale per le parti interessate.

8. La produzione tardiva in qualunque stato sia fatta utilmente in prima istanza, anche in pendenza della discussione delle opposizioni, sospende la continuazione della procedura, finchè non siasi pronunziato su la nuova produzione. Ove sia fatta in pendenza di appello, sembra che il giudice possa pronunziare su di esso, o sospendere di pronunziare sino all'appello, secondo i casi.

9. Ciò però non importa che il giudice, per una produzione tardiva, possa riformare tutta la nota: egli

dee limitarsi ad assegnare il grado al nuovo producente, senza però alterare quello trovasi stabilito pei creditori già graduati, se non in quanto ha rapporto allo stesso nuovo producente. La nota nell' interesse degli altri non può dal giudice alterarsi, perchè questa facoltà appartiene al tribunale in vista delle opposizioni delle parti.

SEZIONE III.

Della chiusura parziale del processo verbale e della discussione delle opposizioni innanzi al tribunale civile.

ART. 169.

» *Qualora si faccia opposizione alla nota di graduazione, il giudice commessario rimetterà i contendenti alla udienza del tribunale pel giorno che egli stabilirà nella ordinanza di rinvio, e che non potrà eccedere la terza udienza seguente al termine per contraddire.* »

» *Non ostante ciò, il giudice dovrà nel tempo stesso stabilire diffinitivamente il grado, e chiudere il processo verbale di graduazione pe' creditori anteriori in grado a quelli controversi, facendo riguardo ad essi quanto altro è disposto ne' seguenti articoli* 181, 190 *e* 191. »

» *Questi creditori non saranno tenuti ad alcuna collazione in favore de' creditori che facessero in seguito la loro produzione tardiva, giusta il precedente articolo.* »

(Da conferirsi *art.* 758 *Cpc.*; — *art.* 842 *Lpc.*; — *art.* 165, 166, 181, 190 *e* 191 *leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. La legge prendendo in particolare considerazione gli interessi del debitore e de'creditori, ed avuto riguardo all' indole individua del giudizio di graduazione, ha voluto separare gl' interessi di coloro cui non colpiscono le opposizioni; ed ha disposto che per essi, poichè non viene contraddetto il rispettivo grado, si chiuda la nota, e si spediscano i mandati di pagamento.

2. I creditori contemplati nel secondo paragrafo non

Art. 169 possono esser altri, se non quelli che precedono il primo fra i gradi controversi; perciocchè ove avvenga che dietro la discussione si debba la nota rettificare, non può mai cadere dubbio che quelli rimangano immobili al loro posto. Per essi, non essendovi opposizione, il loro grado rimane assodato con un giudicato.

3. La redazione dell' art. 169 rimuove molti dubbj che ingombravano l' antica procedura: specialmente l' ultima parte comprende una dichiarazione importante su gli effetti della chiusura del verbale pe' gradi non controversi.

4. Un creditore che abbia fatto opposizione alla nota mentre non avea il suo titolo ancora liquido, può aver diritto a sospendere il corso della nota? Chi comparisce in graduazione dee avere il titolo liquido: quindi in mancanza di questo non si può aver diritto di pretendere la sospensione degli atti. Rimane solo in facoltà del tribunale di prendere delle precauzioni onde non rimangano pregiudicati i diritti certi, ma non ancora liquidi delle parti. Così in più occasioni hanno giudicato i nostri tribunali, ordinando che i creditori opposti non ritirassero il danaro se non previa cauzione (*Dec. della 2. Cam. della G. C. civ. in Napoli nella graduazione de' creditori di Francesco Cuomo del* 1828 —*Veggasi anche Carré quist.* 1572).

5. Allorchè, in caso di controversia, si dà luogo alla chiusura parziale del processo verbale, ed il creditore istante si trova compreso fra gradi non controversi, egli non ha più diritto di figurare nella graduazione, nè vi è più ragione onde surrogargli altri, anche avuto riguardo a ciò che è disposto ne' seguenti art. 170 e 171. Il giudizio di opposizione risguarda i contendenti soltanto, e progredisce ad istanza del più diligente.

6. L' art. 169 ha troncato le lungherie nella discussione delle opposizioni, avendo diffinito il termine fra il quale il giudice dee fare il suo rapporto.

Giurisprudenza — Il creditore utilmente inscritto il quale non sia stato citato a produrre nel giudizio di graduazione, ha diritto ad impugnare con opposizione di terzo la ordinanza di chiusura diffinitiva della nota de' gradi, ovvero debbe agire con azione ipotecaria contro l' acquirente dell' immobile spropriato? Risoluto per la opposizione di terzo dalla G. C. civile in Trani rivocando una sen-

tenza opposta del tribunal civile in Lecce (Decis. de' 7 agosto 1829 in causa Benedittine di Massafra, e Pietrosanto) (a).

Art. 170

A R T. 170.

» *I creditori posteriori in rango a' gradi controversi dovranno accordarsi fra loro su la scelta di un patrocinatore, ne' tre giorni che succederanno immediatamente agli otto giorni accordati per contraddire : altrimenti saranno rappresentati di diritto dal patrocinatore del creditore ultimo graduato* ».

(Da conferirsi *art.* 760 *Cpc.* ; — *art.* 844 §. 1 *Lpc.* ; — *art.* 40, 165, 166, 172 *leg. nuova*).

Osservazioni — Qui vuole la legge che si concentri la procedura, e seguendo il principio stabilito nell' art. 1111 *Leg. di proc. civ.*, dispone che i creditori posteriori in grado si scelgano un solo patrocinatore; perciocchè essi hanno un interesse medesimo, quello cioè di rimanere nel grado in cui sono, ed escludere le pretese de' contendenti che vorrebbero farli retrocedere.

A R T. 171.

» *La parte più diligente con semplice atto di patrocinatore a patrocinatore chiamerà i contendenti alla udienza pel giorno destinato dal giudice commessario per la discussione delle opposizioni* ».

» *Il patrocinatore instante per la graduazione non dovrà essere chiamato come tale nella discussione delle opposizioni* ».

(Da conferirsi *art.* 760, 761, 764 *Cpc.*;—*art.* 844, 845 *Lpc.*; — *art.* 166, 169 *leg. nuova*; — *art.* 42 *Tar.*).

(a) La decisione pare conforme allo spirito dell' art. 72 di questa legge. Nella soggetta specie sembra che il creditore non inteso nella spropriazione abbia diritto d' impugnar questa di nullità ; e che il creditore non citato nella graduazione può aver solo il diritto di opporsi alla graduatoria , ovvero di agire pe' danni interessi contro i creditore istante colpevole della omessione.

Art. 172 *Osservazioni* — 1. Il debitor pegnorato debb' essere inteso anch' egli nel giudizio di opposizione? Il signor Tarrible opina per l' affermativa su l' appoggio che il debitore è parte interessata nel giudizio. Sembra però, esaminando meglio la cosa, che non sempre vi sia luogo a questa chiamata, poichè l' art. 171 dispone la sola chiamata delle parti opponenti, e de' posteriori in grado; e secondo lo spirito della nuova legge non si ha, dopo la prima citazione, diritto ad essere inteso, se non si costituisce patrocinatore. Da ciò segue che se il debitore è presente ed ha costituito patrocinatore, questi ha diritto di essere inteso: altrimenti non vi è luogo a chiamata di lui.

2. Ai patrocinatori i quali si presentano alla udienza è dovuta la vacazione, giusta l' art. 42 della tariffa.

ART. 172.

» *Nel giorno destinato per la udienza non si darà luogo a riunione di contumacia per la non comparsa di alcuna delle parti chiamate. Il giudice commessario farà la sua relazione; il pubblico ministero darà le sue conclusioni; le parti potranno presentare le loro osservazioni; e quindi il tribunale pronunzierà sulle opposizioni* ».

» *La sentenza che fosse pronunziata in contumacia, non sarà suscettiva del gravame di opposizione* ».

(Da conferirsi *art.* 760, 761 *e* 764 *Cpc.*; — *art.* 844, 847, 848 *Lpc.*; — *art.* 160, 179, 180 *leg. nuova*; — *art.* 60 *n.*° 2 *Tar.*).

Osservazioni — 1. La procedura per la discussione delle opposizioni è stata renduta più semplice cogli art. 171 e 172 della nuova legge.

2. Il patrocinatore istante non può essere chiamato in questa qualità nelle opposizioni; imperciocchè la legge nel giudizio di graduazione non riconosce in lui il diritto di rappresentanza nell' interesse degli altri creditori; e la stessa legge ha stabilito che i creditori posteriori in grado debbano essere rappresentati dal patrocinatore del creditore ultimo graduato. Il patrocinatore instante però debb' essere sempre inteso per l' interesse particolare del suo clien-

te, qualora ne abbia nel giudizio su le opposizioni, ovvero questi sia uno degli opponenti. Se poi fosse posteriore in grado agli opponenti, egli non ha diritto di essere inteso, dovendo essere chiamato in vece il patrocinatore che rappresenta tutti i posteriori in grado.

3. Le parti da citarsi nel giudizio di opposizione sono i patrocinatori opponenti, i patrocinatori opposti, qualunque ne sia il numero, il patrocinatore de' creditori posteriori ai gradi controversi, il patrocinatore del debitore, se vi sia.

4. L'art. 172 dimostra chiaramente che la discussione delle opposizioni si fa, come per le cause messe a rapporto in seguito d'instruzione per iscritto, a'termini dell'art. 206 *Leg. proc. civ.*, di cui è una esatta applicazione. Quindi le osservazioni che le parti possono presentare debbono esserlo in iscritto. Nel giudizio civile, dopo le conclusioni del pubblico ministero il quale agisce come parte aggiunta, ed è l'ultimo ad aver la parola, non è permesso alle parti di arringare.

5. Escludendo la contumacia, e la riunione di contumacia, la legge ha tolta la quistione se si dia luogo ad opposizione contro la sentenza pronunziata su le opposizioni alla nota. In vero il verbale del giudice commessario può riguardarsi come contumaciale, poichè le parti non sono intese in contraddittorio; ma il giudice fissa i gradi in seguito dell'esame che egli fa de' titoli da esse prodotti, quindi la discussione delle opposizioni dee risguardarsi come un giudizio in grado di opposizione ad una sentenza che fosse pronunziata in contumacia. La sola differenza che in ciò esista tra il rimedio ordinario di opposizione e quello di opposizione alla nota de' gradi, consiste in ciò, che nel primo caso non si prendono nuove conclusioni, ma si decide su ciò si è dedotto con le opposizioni scritte nel processo verbale del giudice commessario.

Per la condanna alle spese del giudizio si veggano gli articoli 179 e 181 di questa legge.

ART. 173.

» *La narrativa che dovrà far parte della sentenza pronunziata sulle opposizioni alla nota di graduazione,*

Art. *dovrà contenere in particolare la enunciazione sommaria*
174 *de' processi verbali del giudice commessario, delle opposizioni, e delle dimande rispettive de' creditori contendenti, de' loro titoli e delle inscrizioni prese* ».

(Da conferirsi *art. 161 a 165 e 178 leg. nuova;— art. 234 Lpc.; — art. 357 regol.; — art. 42 Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 173 è nuova ed utile per frenare la smania de' patrocinatori di inserire nelle narrative cose estranee alla quistione speciale del grado. Essa è uniforme a quanto è prescritto nell' articolo 357 del regolamento per la disciplina. Dal tenore dello stesso articolo si raccoglie, che la narrativa non debbe contenere altro se non il riassunto ordinato del processo verbale di graduazione, ad oggetto di poter presentare alla gran Corte civile in caso di appello, le circostanze di fatto e di diritto che han dato luogo alla sentenza.

Art. 174.

» *Spirato il termine a prendere comunicazione ed opporre alla nota di graduazione; ed in caso di opposizione, dopo che il tribunale avrà deciso su di questa, ciascuna parte producente potrà ritirare dalla cancelleria i titoli e documenti prodotti nel giudizio di graduazione*».

(Da conferirsi *art. 165 a 169 leg. nuova; — art. 61 n.° 4 Tar.*).

Osservazioni — 1. L' art. 174 contiene una disposizione nuova, che allontana il dubbio già suscitato nel foro, se i titoli prodotti dovessero rimanere nella cancelleria per giustificazione della nota di graduazione. Nel sistema della procedura che ci regola, le produzioni sono proprietà privata delle parti : nell' archivio della cancelleria debbono rimanere soltanto gli atti del giudice, e quelli del cancelliere. D' altronde sarebbe inutile far rimanere nell' archivio le produzioni originali, mentre il processo verbale è di per se stesso un atto sufficiente per fare piena fede de' fatti che vi sono enunciati.

2. Per ritirare dalla cancelleria le produzioni spetta, per identità di ragione, al patrocinatore la vacazione stabilita nell' art. 61 n.° 4. *Art.* 175

SEZIONE IV.

Dell' appellazione contro la sentenza sulle opposizioni alla nota de' gradi.

ART. 175.

» *L' appellazione contro la sentenza sulle opposizioni alla nota di graduazione dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra i dieci giorni che seguono quello della notificazione fattane alla parte nel domicilio del suo patrocinatore, oltre un giorno per ogni quindici miglia tra questo ed il domicilio reale della parte medesima.* »

(Da conferirsi *art. 768 Cpc.*; — *art. 847 Lpc.*; — *art. 95, 96, 176, 181 e 213 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Le opposizioni alla nota formano certamente un incidente nella procedura principale di graduazione. Quindi sono ad esse applicabili le regole per gl'incidenti, stabilite negli articoli 93 a 96. La legge però ha creduto doverne modificare le disposizioni relativamente ai termini per produrre appello; avuto riguardo alla importanza del giudizio incidente, che risguarda la perdita o la inefficacia di un diritto d' ipoteca, o di altra azione che si sperimenti incidentemente in questo giudizio.

2. L' art. 175 stabilisce implicitamente il principio che la sentenza su le opposizioni debba notificarsi alle parti nel domicilio del rispettivo patrocinatore. E combinando questa disposizione con quelle degli art. 170 e 176 si raccoglie che la sentenza può notificarsi utilmente nel domicilio del patrocinatore che ha rappresentato i creditori nel caso preveduto nell' articolo medesimo.

3. La redazione dello stesso articolo rende chiaro il metodo onde calcolare l' aumento, e rimuove le quistioni intorno alla forma della notificazione della sentenza ed al luogo ove debb' eseguirsi.

Art. 175 4. La sentenza dee notificarsi a tutti i creditori contendenti, che sono stati chiamati all' udienza, cioè ai creditori opponenti; ai creditori opposti; ed ai creditori posteriori in grado, quantunque non abbian fatta alcuna opposizione; finalmente al debitore: se mai abbia costituito patrocinatore.

L' appello può prodursi soltanto da essi. Un creditore che non siasi presentato in graduazione non ha diritto ad aver notificazione della sentenza, e molto meno di appellare. Egli ha solo la facoltà di fare la sua produzione tardiva pendente anche l' appello, ne' termini e sotto le condizioni stabilite nell' art. 168.

5. L' appellazione può prodursi, qualunque sia la somma per la quale si contende nel grado controverso; e ciò non solo perchè secondo lo spirito della nostra legislazione ogni causa dee subire due gradi di giurisdizione, e vi è luogo ad appello sempre che la legge non abbia escluso questo rimedio ordinario, dichiarando inappellabile la sentenza del primo giudice; ma benanche perchè le quistioni in graduazione, avendo in mira il diritto in astratto indipendentemente dalla somma, possono riguardarsi in certa guisa come cause di valore indeterminato (*a*).

6. Pendenti i termini ad appellare la procedura di graduazione rimane sospesa. Questa sospensione è nello spirito della legge, perciocchè dovendosi procedere soltanto alla chiusura del processo verbale di graduazione, questa non può farsi se non dopo il termine per l'appello (*art. 181*).

Giurisprudenza. — 1. La sentenza su le opposizioni alla nota non notificata alla parte nel domicilio del patrocinatore, ma soltanto a costui, non fa decorrere il termine utile per appellare.—2.° L'appello sta bene notificato alla parte anche nel domicilio del patrocinatore. —3.° L' appellante in principale per una parte di una sentenza può appellare anche per incidente per l' altra parte della sentenza di cui egli figurasse come appellato. (G. C. civ.

(*a*) Convien notare però che nella G. C. Civile di Trani ed in alcune camere della G. C. Civile di Napoli è invalsa la opinione che non sieno appellabili le sentenze allorchè non riguardino un valore al di là di duc. 500 (Veg. Agresti Vol. I. pag. 109.)

in Trani decis. de' 4 gen. 1830 in causa Ventimiglia, Ferrigni, Auriemma ed altri.)

2. L' appellazione dalle sentenze su le opposizioni al verbale di graduazione dee notificarsi alla parte nel domicilio del patrocinatore anche pei giudizj incoati sotto l'abolita procedura (G. C. civile in Trani decis. de' 22 giugno 1829 in causa Bagliarulo, Prologo, Casulli ed altri.).

ART. 176.

» *L' atto di appellazione dovrà contenere, a pena di nullità, la enunciazione de' motivi del gravame, la citazione a comparire, e la costituzione del patrocinatore.* »

» *Tal atto dovrà intimarsi a' creditori contendenti ed a quelli posteriori a' gradi controversi: la intimazione potrà farsi pe' primi nel domicilio del rispettivo patrocinatore, e pe' secondi anche nel domicilio del patrocinatore che ha rappresentato la parte nel giudizio di opposizione innanzi al tribunale, giusta l' art. 170.* »

(Da conferirsi *art. 764 e 765 Cpc.*; — *art. 520, 848, 849 e 111 Lpc.*; — *94, 96 e 170 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. L' articolo 176 determinando con precisione la forma dell' appellazione, ed il luogo ove debbe notificarsi, rimuove e previene molte difficoltà. Esso contiene un' ampliazione a ciò che viene disposto nell' art. 150 *Leg. di proc. civ.*, e la esatta applicazione dell'art. 96, coordinato coll' art. 170 di questa legge.

ART. 177.

» *Nel giudizio di appello le parti citate potranno notificare soltanto conclusioni motivate* ».

» *La chiamata alla udienza si farà dalla parte più diligente con semplice atto di patrocinatore, dopo scorsi i termini per tutte le parti contendenti* ».

» *Tutte le appellazioni concernenti una medesima graduazione saranno riunite e discusse contemporaneamente* ».

Art. 177 » *I creditori posteriori a' gradi controversi saranno rappresentati in appello, a norma dell' articolo 170* ».

(Da conferirsi *art. 760, 761, 769 Cpc.*; — *art. 844, 845, 849 Lpc.*; — *art. 170 e 171 leg. nuova*; — *art. 42 Tar.*).

Osservazioni — 1. L' art. 177 riunisce tutte le norme da serbarsi per proccurare il disbrigo della discussione dell' appellazione.

2. La disposizione di questo articolo ha cangiata interamente quello era prescritto negli art. 774 *Cod. di proc. civ.*, e 848 *Leg. di proc. civ.* intorno alla chiamata del patrocinatore ultimo graduato, su la cui intelligenza ed applicazione non eran di accordo i pratici.

3. La disposizione del primo paragrafo del detto articolo 177 non esclude che le parti potessero intimare degli atti in risposta ai motivi di appellazione. Ove però questi si facessero, poichè la legge non ne riconosce la necessità, non potrebbero le spese per tali atti esser comprese nella liquidazione a carico del succumbente.

4. La disposizione del terzo paragrafo dell' art. 177, che è tutta nuova, dimostra la unità del giudizio: dessa tende a non far dividere in brani con tante separate discussioni un giudizio naturalmente connesso. Questo sistema tende ad evitare qualche contrarietà di giudicato nella medesima graduazione.

5. In caso di opposizione alla nota di graduazione, può la Gran Corte ordinare una istruzione per iscritto od altro mezzo ordinario d' istruzione? L' antica giurisprudenza presentava in principio varie opinioni, ma dietro decisione della corte di cassazione in Francia è rimasto assodato in giurisprudenza, che le cause di graduazione sono sommarie, lo che esclude la idea di potersi dar luogo ad un metodo d' istruzione ordinaria. Secondo la nostra legge potrebbesi ora dire con maggior ragione che, avuto riguardo alla disposizione degli art. 93 a 96 e 213 della medesima, non potrebbe darsi luogo ad istruzione per iscritto senza manifesta violazione delle regole stabilite in detti articoli, che dichiarano sommarie ed urgenti sì fatte cause, e senza arrestare la esecuzione dei titoli liquidi

per dare sfogo a titoli illiquidi; lo che è contrario alla legge.

6. Si dà luogo a contumacia o a riunione di contumacia nel giudizio di appello contro la sentenza su le opposizioni? Secondo lo spirito della presente legge, specialmente della disposizione dell' art. 213, sembra che sia esclusa la contumacia. La opposizione alla nota è certamente un incidente della procedura di graduazione: e se tale è, non può rivocarsi in dubbio che sono applicabili a tale incidente, tantò in prima istanza, quanto in appello, le regole degli art. 93 a 96 della presente legge. Non pertanto è da notare che nella G. C. Civile di Napoli è invalso un contrario sistema. La G. C. ha considerato il giudizio di opposizione, come quello pel reclamo di proprietà nella procedura di spropriazione, ed ha ammessa la contumacia e la riunione di contumacia.

Art. 178.

» *Non potranno per alcun motivo richiamarsi in appello gli atti originali della spropriazione o della graduazione, i quali debbono conservarsi nelle cancellerie de' tribunali civili* ».

» *Le parti, ove ne abbiano bisogno, dovranno produrre le copie legali de' corrispondenti atti* ».

(Da conferirsi *art. 155 a 169 e 173 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 173 è nuova, e toglie un abuso che si è talvolta verificato. Gli atti depositati negli archivj giudiziarj non possono estrarsi originalmente se non nel solo caso di querela di falso.

2. Secondo il senso dell' art. 178 il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare copia conforme di quella porzione di atti che le parti gli richiedono: egli non potrebbe in verun caso pretendere che si levino le copie intere di tutto il complesso degli atti della spropriazione o della graduazione.

3. Decisa una causa dalla Gran Corte civile in grado di appello può la medesima ritenere per se la esecuzione o rinviarlo ad altro tribunale diverso da quello presso cui si è fatta la graduazione?

Art. 179 Stando al principio che i giudizj di espropriazione e di graduazione sono delegati specialmente ai tribunali civili della provincia o valle ove sono siti i beni; e che la legge riguarda come unica la procedura della spropriazione e della graduazione, i cui atti debbono sempre rimanere riuniti presso un medesimo tribunale, sembra chiaro che non possa in alcun caso esservi luogo a ritenere la esecuzione, e molto meno a rimetterla ad altro tribunale diverso dal primo.

Non pertanto dobbiam dire che nella Gran Corte civile di Napoli si è seguita una idea contraria. La corte nella graduatoria a carico dei sig. Giannotti e Pianese eseguita nel tribunal civile in S. Maria ha creduto poter rinviare la continuazione della procedura di graduazione al tribunal civile in Napoli, e ciò su l'appoggio della regola scritta nell'art. 536 delle Leggi di procedura, senza tener conto alcuno di quello è dalla legge disposto, per la spropriazione e per la graduazione in particolare. Comunque sia dovuto rispetto alla decisione della Corte, pure non sembra potersi a buon diritto seguire il suo sistema che sovverte la eccezione stabilita dalla legge per cotesti giudizj, nei quali non può in verun caso darsi luogo a rinvio, che senza produrre utilità alcuna, reca danno alle parti, cui grava di spese straordinarie ed inutili.

ART. 179.

« *Le sentenze e le decisioni sulle opposizioni alla nota di graduazione conterranno la condanna a carico del succumbente, per le spese del giudizio, cui avrà dato luogo.* »

(Da conferirsi *art. 766 Cpc.*; — *art. 222 e 850 Lpc.*; — *art. 172 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Conviene ben intendere la disposizione dell'art. 179. Può dirsi che in esso si contenga la ripetizione della sanzione dell'art. 222 delle *Leg. di proc. civ.*, senza però la soggiunta che nel medesimo si legge di potersi talvolta dal magistrato, per le particolari circostanze in detto articolo contemplate, compensar le spese.

2. Questa reticenza non è senza oggetto. Negli in-

cidenti pe' giudizj, sia di spropriazione, sia di graduazione, la legge vuol essere rigida, poichè mal soffre gl'inciampi che si vogliono frapporre, talvolta per malizia, al corso degli atti; e per ciò appunto imperativamente si prescrive che le sentenze e le decisioni contengano la condanna a carico del succumbente per lo pagamento delle spese del giudizio. Il magistrato quindi, nell'escludere una domanda dee sempre condannare il succumbente al pagamento delle spese. La compensazione potrebbe solo aver luogo quando potesse verificarsi il caso che i litiganti vincano, e succumbano reciprocamente; lo che non può facilmente accadere in cotesti giudizj.

ART. 180.

» *Le spese del giudizio sulle opposizioni non potranno in verun modo computarsi fra quelle del giudizio di graduazione, nè ripetersi dalla massa.* »

(Da conferirsi *art.* 762, 766, 768 *Cpc.*; — *art.* 844, 650, 852 *Lpc.*)

Osservazioni — 1. Nell'articolo 180 sono riunite in uno le disposizioni sparse in diversi articoli della vecchia procedura. Nello stabilire un principio generale applicabile a tutti i casi degli incidenti della procedura di graduazione, la legge ha prevenuto l'abuso, che si potessero talvolta le spese per cotesti giudizj mettere a carico della massa, ossia farle ricadere tutte a danno del debitore; anche quando lo stesso non abbia prodotto alcuna opposizione alla nota di graduazione. È regola generale delle nostre leggi che chi succumbe nell'azione, o nella eccezione dee soggiacere alle spese del giudizio in favore del suo avversario. L'articolo 180 quindi è una stretta applicazione della enunciata regola alla cui osservanza dee il magistrato strettamente attenersi.

CAPITOLO IV.

DELLA CHIUSURA DIFFINITIVA DEL PROCESSO VERBALE DI GRADUAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA MASSA DA RIPARTIRSI.

ART. 181.

» *Scorso appena il termine per contraddire, giusta l' articolo* 165, *qualora non vi sia opposizione alla nota di graduazione; ovvero scorso il termine per appellare giusta l' articolo* 175, *qualora non siasi prodotta appellazione dalla sentenza pronunziata sulle opposizioni; o finalmente dopo la produzione in cancelleria della decisione diffinitiva pronunziata in caso di appellazione dalla sentenza debitamente notificata; il giudice commessario stabilirà diffinitivamente la graduazione de' crediti, chiuderà il suo processo verbale di graduazione, liquiderà le spese necessarie per cancellare o ridurre le inscrizioni, e quelle della procedura di graduazione, le quali avranno la preferenza su tutti gli altri crediti, e pronunzierà sulla perdita de' diritti di que' creditori che non avranno fatte le loro produzioni.* »

(Da conferirsi *art.* 759 *e* 767 *Cpc.*; — *art.* 843 *e* 815 *Lpc.*; — *art.* 164, 165, 169, 176, 177, 182 *e* 202, *leg. nuova*; — *art.* 60 *n.°* 13 *Tar.*)

Osservazioni — 1. L' art. 181 stabilisce in modo preciso il tempo in cui il giudice commessario debba chiudere diffinitivamente il suo processo verbale di graduazione, e procedere alla liquidazione delle somme provvenute dalla spropriazione, e che debbono formare la massa che offre il debitore per soddisfare i suoi creditori, ad oggetto di chiudere il conto passivo del primo, ed aprire il conto attivo dei secondi.

2. Le operazioni del giudice commessario nella chiusura del processo verbale debbono procedere col seguente ordine.

1.° Se non vi sono state opposizioni egli dee, in

vista dell' atto di notificazione, far menzione di ciò nel processo verbale, e quindi dichiararlo diffinitivamente ed irrevocabilmente accettato dalle parti e chiuso.

II.° Se vi sono state opposizioni e sentenza del tribunale non appellata, il patrocinatore istante, dopo spirati i termini per l' appello, esibirà al giudice la spedizione della sentenza ed il certificato di non essersi prodotto appello, e domanderà la chiusura diffinitiva. Il giudice farà di tutto menzione nel suo processo verbale; ed in esecuzione della medesima chiuderà o rettificherà prima, e quindi chiuderà diffinitivamente il processo verbale, secondo che la sentenza abbia confermata o modificata la nota del giudice commessario.

III.° Nel caso di appello il giudice commessario in vista della decisione darà atto della esibizione della medesima, e quindi procederà prima alla rettificazione se vi ha luogo, e di poi alla chiusura.

IV.° In seguito della chiusura liquida le spese per la graduazione, e quelle per la cancellazione delle ipoteche che debbono prelevarsi dalla massa.

V.° In fine pronunzia la decadenza dei diritti de' creditori non comparsi.

3. La chiusura diffinitiva importa che il giudice commessario dee rettificare non solo i gradi; allorchè questi sieno stati diversamente ordinati dal tribunale, o dalla G. C. civile, ma dee benanche rettificare il conto degli interessi, fino a quel giorno, e graduarli secondo le norme dell' art. 2045 *Leg. civ.* (*Veg. l'osser. su l art. 164*).

4. Dopo chiuso il processo verbale niuno ha diritto di sturbarne la tessitura, ed ogni produzione tardiva debb' essere rigettata dal giudice commessario senza discussione alcuna. Fa mestieri perciò che i patrocinatori istanti, od anche producenti usino tutta la necessaria deligenza ad oggetto di far chiudere il processo verbale di graduazione appena spirato il termine, ond' evitare che si facciano altre produzioni, per le quali non basta il lasso del tempo ad impedirle, ma fa d' uopo della effettiva chiusura.

5. La liquidazione delle spese fatte dal creditore instante per la graduazione, e di quelle per la radiazione o riduzione delle inscrizioni debb' essere fatta dopo l' atto di chiusura. Per le prime dee il patrocinatore

Art. esibire specifica che il giudice verificherà e quindi tasserà.
181 (*art.* 629 *e seg. Leg. proc. civ.*)

6. Le spese per la graduazione sono quelle necessarie per la dimanda di apertura, per l'estratto delle inscrizioni, per la citazione a produrre, per l'atto di produzione, per lo verbale di produzione, per lo verbale di graduazione, per la chiusura diffinitiva del verbale di graduazione, per la nota delle somme componenti la massa, e per la nota di distribuzione. Le spese per lo conto dell'amministratore giudiziario, o del debitore sequestratario, e per la discussione del medesimo, non che per lo partaggio degl'immobili; e finalmente gli onorarj de' patrocinatori, sono anche da noverarsi fra le spese della graduazione, e da prelevarsi. Le spese per le opposizioni alla nota de' gradi e per la discussione delle medesime, del pari che per gli altri incidenti sono a carico del succumbente, e non possono gravitare in alcun caso su la massa.

7. Le spese per la produzione del titolo non sono calcolate in favore de' creditori a carico della massa. Queste spese sono a carico di ciascun producente perciocchè è obbligo del creditore di produrre il titolo.

8. Allorchè si fa la chiusura diffinitiva di una parte soltanto del processo verbale ne' termini dell'art. 169 § 2, la liquidazione delle spese di graduazione si fa soltanto pei creditori compresi nella medesima. In questo caso il patrocinatore istante dovrà presentare anche un notamento delle somme liquide pervenute nella graduazione, con le quali debbono soddisfarsi i crediti non contraddetti.

9 La chiusura del processo verbale di graduazione mette fine ai rapporti tra il creditore ed il debitore; ed uniformemente a questo principio, la legge nell'art. 202 ha stabilito che dal giorno della chiusura i creditori non hanno più diritto ad interessi a carico del debitore.

Giurisprudenza—1. La pronunziazione del giudice delegato per la chiusura del verbale di graduazione, ed il rilascio dei mandati, è attaccabile con opposizione innanzi al tribunale, ovvero con appello innanzi la G. C, civile? Con decisioni della G. C. civile in Trani de' 2 aprile e del 3 maggio 1830 in causa Sarri, Patrenostro, e Contursi; ed in causa Pappalettere, Morga, ed Albe-

rotanza è stato deciso 1.° che la ordinanza di chiusura emessa dal giudice commessario senza incaricarsi delle nuove deduzioni delle parti, è impugnabile coll' appello; 2.° che la decisione in merito delle dimande avanzate dalle parti debba rinviarsi all' esame del tribunale in prima istanza.(a)

2.° Contro l' atto di chiusura diffinitiva della nota di graduazione compete gravame, quale, e fra qual termine esperibile? Su cotesta quistione alcuni hanno opinato non competere gravame contro la chiusura; di questo avviso sono Tarrible e Carré (*Veggasi Carré sotto l' art. 759 quistione 2575*): Vi ha però di coloro che hanno opinato di competere il gravame della opposizione; e finalmente altri han creduto di competere l' appello. Questa ultima opinione è stata seguita dalle G. C. civile di Trani, nella causa di sopra cennata, e dalla G. C. civile in Napoli in prima camera, nella causa *Giannotti Pianese ed altri.*

Sembra però che non possa con ragione assumersi assolutamente la negativa o l'affermativa su tale quistione; ma per ben deciderla conviene porre mente all'indole della nota di graduazione, e distinguere i casi che possono in proposito verificarsi.

La nota dei gradi non è una sentenza ma un semplice processo verbale che determina l' ordine secondo cui i creditori in forza del privilegio o della ipoteca che ciascuno rappresenta debbono essere soddisfatti. Quindi la chiusura non è una sentenza, ma semplicemente un atto che compisce il processo verbale, e che stabilisce la fermezza dell'atto, o in conseguenza dell' acquiescenza delle parti, o per esecuzione di giudicato interposto tra le parti opponenti alla nota. La chiusura è un atto del tutto staccato, distinto, e da non confondersi con le ordinanze che il giudice dee emettere in conseguenza ed in continuazione della chiusura stessa, tanto per la decadenza, quanto per la liquidazione delle spese di procedura, e di cancellazione; ordinanze che contenendo pronunziazione del magistrato su i diritti delle parti posson dirsi vere sentenze.

Premessa questa osservazione, ecco i casi che possono

(a) Sembra più regolare doversi adire il tribunale direttamente. Queste pronunziazioni non sono in via di sommaria esposizione; ed ove il fossero non pregiudicherebbero la quistione(*arg.art.892 Leg.civ.*)

Art. 181 verificarsi. Il gravame all' atto di chiusura potrebbe proporsi — 1.° o da uno de' creditori citati e comparsi ma non opponente — 2.° o da un creditore opponente la cui opposizione sia stata rigettata — 3.° o da un creditore opponente, per impugnare la inesattezza nella esecuzione della riforma della nota ordinata dal tribunale o dalla G. C. civile — 4.° o da un creditore inscritto non citato mentre doveva esserlo.

Il gravame dalle ordinanze di decadenza potrebbe proporsi dai creditori non producenti i quali se ne credessero lesi; e delle ordinanze di liquidazione potrebbero gravarsi coloro nel cui interesse si sono pronunziate dal creditore o debitore.

Classificate così le diverse specie che possono verificarsi, è facile ravvisare qual debba essere la soluzione del dubbio per ciascuna di esse.

Nel primo caso, poichè la chiusura non è novello atto o sentenza, ma è il perfezionamento della nota, e contro questa non compete altro gravame se non quello della opposizione innanzi al tribunale, fra gli otto giorni dalla sua pubblicazione, a pena di decadenza, è chiaro che il creditore il quale non si è opposto fra il termine utile, non può esperire altro rimedio, poichè la sua acquiescenza costituisce contro di lui il contratto giudiziale, che anche col silenzio obbliga le parti.

Nel secondo caso, poichè la opposizione è stata rigettata, è chiaro ancora che non possa farsi sperimento di altro gravame se non siasi appellato: a lui osta il giudicato.

Nel terzo caso non pare che possa incontrare ostacolo la idea, che ove su la rettifica sorgano quistioni prima di eseguirsi, ovvero dubbio vi fosse nella intelligenza del giudicato, il giudice, che non ha giurisdizione per pronunziare su le nuove eccezioni delle parti o sul dubbio, dee necessariamente assegnare le parti innanzi al tribunale cui è tenuto farne rapporto. Se poi le eccezioni sorgono dopo la chiusura, è chiaro che debba adirsi il tribunale in linea di opposizione alla nota chiusa, onde farla rettificare, poichè in questo caso la nota rettificata si trova nello stato medesimo in cui era la nota primitiva, la quale non può altrimenti impugnarsi che con opposizione per azione.

Nel quarto caso finalmente, sembra che il creditore iscritto in tempo utile, il quale non sia stato citato a produrre, abbia diritto di impugnare la nota, e questo può

farlo con azione principale di nullità, o con opposizione di terzo, citando tutti i creditori graduati e capienti in ultimo luogo, fino alla concorrente quantità del suo credito.

Dalla ordinanza contro dei non producenti non compete alcun gravame. La loro acquiescenza li fa trovare nel caso stesso dei creditori non opponenti. Ma ove per avventura fosse in ciò corso errore, ed il creditore non producente non fosse stato notificato, a lui rimane salvo il diritto di impugnare la nota con azione principale o con opposizione di terzo innanzi al tribunale.

Finalmente per la ordinanza che liquida le spese sembra doversi stare alla regola degli art. 630 e 631 delle Leggi di procedura, per la liquidazione delle spese.

In quanto poi ai termini per produrre i gravami sembra doversi stare, pei casi de' numeri 203, alla regola dell'art. 202 di questa legge e proporsi le opposizioni fra i dieci giorni seguenti la chiusura della nota, poichè questo è un incidente della procedura di graduazione. Pei gravami poi in via di azione principale di nullità o di opposizione di terzo, è chiaro che questi rientrano nei termini ordinarj delle prescrizioni.

ART. 182.

» *Stabilita diffinitivamente la nota de' gradi, il patrocinatore istante, fra i due giorni seguenti alla chiusura diffinitiva del processo verbale, dovrà presentare in cancelleria, per unirsi al processo verbale medesimo, un notamento distinto di tutte le somme provvenute dalle rendite sequestrate o da interessi sul prezzo di aggiudicazione, qualora vi sieno, fino al giorno della chiusura diffinitiva del detto processo verbale, indicandovi le persone o le casse presso cui esista il danaro, ed unendovi i correlativi documenti, se li abbia.* »

(Da conferirsi *art. 15 a 23, 71 e* 202 *leg. nuova; — art. 76 105 e 118 Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 182 è nuova. Dessa è conseguenza degli art. 15, 19, 39 e 61.

2. La tariffa non parla dell' onorario del patrocina-

Art. 182 tore per la formazione del notamento, ma per identità di ragione potrebbe applicarsi al medesimo la tassa stabilita coll' art. 76 per lo diritto di relazione, e l' art. 118 per la vacazione in cancelleria.

3. Siccome si è osservato negli art. 165 e 181 il giorno della chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione è quello che forma la linea di demarcazione della responsabilità del debitore verso i suoi creditori: quindi era ben giusto che fino al detto giorno si stabilisse l' attivo ed il passivo a conto del debitore, e che dallo stesso giorno i creditori dovessero rivolgere le loro azioni contro i depositarj delle somme ritratte dalla vendita; ovvero si appropriassero i beni del debitore unitamente ai frutti.

4. Secondo il vero senso dell' art. 182 combinato coll' art. 183, sembra chiaro che ove si tratti d' immobili aggiudicati condizionalmente ai creditori capienti, i frutti de' medesimi debbano aumentarsi alla massa fino alla chiusura diffinitiva del verbale di graduazione, poichè per essi risolvendosi la condizione della capienza appunto nel giorno della chiusura, il contratto di vendita giudiziale si perfeziona nel giorno medesimo. Questo metodo sembra essere una stretta applicazione e conseguenza dell'art. 71 della nuova legge.

5. La nota delle somme provvenute dalla spropriazione, qualora il creditore istante non curi di farla, potrà essere formata dal creditore più diligente che ne abbia gli elementi necessarj; ma dopo che avrà ottenuto la surrogazione nella procedura della graduazione.

6. La nota dee farsi distinta per ciascun immobile, e per ciascuna parte di esso aggiudicata in dettaglio.

7. Della esibizione della nota suddetta in cancelleria debbe darsene atto sul processo verbale stesso della graduazione, altrimenti mancherebbe il documento della sua esibizione.

8. Se avviene che la nota sia contraddetta in parte, ed in parte eseguita, il patrocinatore, dopo la parziale chiusura diffinitiva, adempirà alla presentazione della nota delle somme fino a quel tempo; salvo il dare una nota suppletoria, dopo la chiusura diffinitiva de'gradi controversi, come è detto nelle osservazioni sul precedente articolo.

CAPITOLO V.

DEL RENDIMENTO DEL CONTO DEL DEBITORE PEGNORATO, O DELL' AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO.

Art. 183.

» *L' amministratore giudiziario, se vi sia, od anche il debitore, secondo i diversi casi degli articoli 15 e 23, qualora non abbiano ancora renduto il conto diffinitivo, saranno in detto tempo chiamati a renderlo, in virtù di ordinanza del giudice commessario.* »

(Da conferirsi *art. 610 e seg. Lpc.*; — *art.* 93, 94, 95, 96 *e 213 leg. nuova*; — *art.* 51 *Tar.*)

Osservazioni — 1. La tariffa non parla di questa dimanda, ma sembra regolare applicarsi alla specie l'onorario stabilito per le dimande semplici nell' art. 61.

2. Avendo la legge provveduto al metodo semplice di assicurare i frutti e le rendite degli immobili pegnorati, era indispensabile che avesse provveduto, del pari con forme semplici, al celere rendimento e discussione del conto di chi avesse amministrato le rendite medesime; e ciò ad oggetto di evitare le lunghe e dispendiose formalità di questo complicato giudizio. Tutto ciò è provveduto negli articoli 183 a 189.

3. L' art. 183 contiene una modificazione all' art. 610 e 617 delle Leggi di proc. civ.

Giurisprudenza — Il magistrato non può negarsi alle dimande dei creditori per la destinazione di un amministratore de' beni pegnorati. Il debitore pegnorato amministratore dei beni non locati non dee rendere il conto de' frutti se non dopo la vendita. (G. C. Civile in Catanzaro decis. de' 15 gen. 1830, in causa Valentini e Ferrara.)

Art. 185

A R T. 184.

» *Il giudice nella sua ordinanza fisserà il termine per produrre e giurare il conto: questo termine non potrà eccedere venti giorni da quello della notificazione.*»

» *Tale ordinanza sarà eseguibile anche con arresto personale contro l' amministratore.* »

(Da conferirsi *art. 613 Lpc.* ; — *art. 108 Tar.*).

Osservazioni — 1. L' art. 184 contiene l' applicazione della regola scritta nell' art. 613 delle Leggi di procedura.

2. L' art. 184 parla del solo amministratore. Ciò importa forse esclusione del debitore, che debba anch' egli rendere il conto? Non pare che possa incontrar dubbio la negativa. La parola amministratore sembra adoperata in questo articolo, come nell' art. seguente, in senso generico di ogni persona tenuta a render conto. D' altronde il debitore è obbligato a render conto de' frutti come sequestrario giudiziario (*art.* 15) ; ed in tal qualità egli vi è tenuto anche coll' arresto personale (*arg. art.* 1934 n.° 10, *ed art.* n.° 2.)

A R T. 185.

» *Il patrocinatore instante rappresenterà di diritto, nella discussione del conto dell' amministratore, tutt' i creditori comparsi e graduati. Non pertanto i creditori potranno, se il credano necessario, presentare per mezzo del rispettivo patrocinatore le loro particolari osservazioni per contraddire il conto.* »

(Da conferirsi *art. 615 Lpc.* ; — *art. 61 n.° 20 Tar.*).

Osservazioni — Le osservazioni al conto fatte da altra persona diversa dal patrocinatore *nomine omnium*, non entrano in tassa, e rimangono a carico della parte che ha richiesta l' opera di altro patrocinatore.

2. L' art. 185 contiene l' applicazione della regola dell' art. 612 delle Leggi di proc. modificata nella parte che risguarda il patrocinatore. Per ciò che concerne le spese fatte per la produzione delle osservazioni sul conto rimane in vigore la disposizione del § 2 del detto art. 612.

Art. 186

ART. 186.

» *Il conto sarà esibito insieme co' documenti in appoggio nella cancelleria, e sarà unito al processo verbale di graduazione.* »

(Da conferirsi *art. 617 Cpc.;* — *art. 44 n.° 33;* — *art. 48 n.° 35, art. 62 n.° 17, 18 e 19 Tar.*).

Osservazioni L' art. 186 contiene l' applicazione di ciò che è scritto nell' art. 617 delle Leggi di procedura civile coll' aggiunta che il conto dee rimanere unito al processo verbale di graduazione. Ciò dimostra la unità degli atti, e la necessità che tali conti, i quali sono di diritto comune delle parti interessate, rimangano nella cancelleria.

ART. 187.

» *Fra le ventiquattro ore del deposito, se ne darà avviso al patrocinatore instante; ed al patrocinatore del debitore, se lo abbia costituito, ad oggetto di prenderne comunicazione in cancelleria, e contraddirvi sullo stesso conto, se vi ha luogo, fra otto giorni, a pena di decadenza. Non dovrà in alcun caso notificarsi copia del conto* ».

(Da conferirsi *art. 619 Lpc.;* — *art. 186 leg. nuova;* — *art. 44 n.° 33 e 62 n.° 20 Tar.*)..

Osservazioni — 1. L' art. 187 contiene la modificazione di ciò che dispone l' art. 619 dette leggi; ad oggetto di non dispendiare inutilmente le parti per un conto che la legge vuol discusso con forme sommarie, e che in realtà non può essere molto complicato.

Art. 188

ART. 188.

» *Qualora non si faccia opposizione, il conto si avrà di pieno dritto come accettato* ».

» *Essendovi opposizioni, le parti fra i tre giorni seguenti al termine per produrle, converranno innanzi al giudice commessario; ed ove non si accordino, il giudice stabilirà le quistioni, su cui dovrà fare relazione al tribunale al più tardi nella terza udienza consecutiva* ».

(Da conferirsi *art. 621* e *622 Lpc.*; — *art. 186* e *187 leg. nuova*; — *art. 56* e *62 n.° 21* e *22 Tar.*).

Osservazioni — L' art. 188 contiene, nel § 1, una disposizione utile a troncare le liti. Nel § 2 si è rifusa la disposizione modificata dell' art. 521 e 622 dette leggi.

ART. 189.

» *Per tutt' altro che concerne la discussione del conto si osserveranno le regole contenute nelle* Leggi di procedura civile, *sotto il titolo del* rendimento de' conti ».

(Da conferirsi *art. 612, 614 a 618, 622 a 624 Lpc.*; — *art. 183 a 188 leg. nuova*; — *art. 61 n.° 17, 18, 19. Tar.*).

Osservazioni — 1. Le spese pel rendimento del conto sono a carico della massa e prelevate da essa: ma quelle per la discussione in caso di contraddizione sono sempre a carico del succumbente, perciocchè le spese degl' incidenti non debbono gravitare a carico della massa.

2. Le disposizioni degli art. 93 a 96 debbono applicarsi ad ogni rendimento di conto che si faccia per l'amministrazione degl' immobili pegnorati, perciocchè questo dee risguardarsi sempre come un incidente del giudizio di graduazione.

3. Le altre disposizioni contemplate nell' art. 189 sono quelle scritte negli art. 612, 614 a 618, 621 a 624 delle Leggi di procedura le quali risguardano la formazione, la presentazione, la discussione del conto (*a*).

(*a*) Ecco il tenore de' citati articoli.

Art. 612 ,, Le persone cui sarà renduto il conto, se avranno

CAPITOLO VI.

DELLA DISTRIBUZIONE DEL DANARO, O ASSEGNAZIONE DEGL' IMMOBILI.

SEZIONE I.

Della distribuzione del danaro.

ART. 190.

» *Liquidata la massa da distribuirsi, il giudice commessario, in continuazione del processo verbale di*

---

lo stesso interesse, nomineranno un solo patrocinatore; se poi discorderanno sulla scelta, il più anziano procederà a nome di tutti (*). Ciò non ostante, ciascuno degl' interessati potrà costituire un patrocinatore, ma le spese occasionate da questa particolar costituzione, e fatte tanto attivamente, che passivamente, saranno a tutto suo carico ,,.

Art. 614 ,, Se il preambolo del conto, compresa la menzione dell' atto o della sentenza che destina la persona obbligata a renderlo, o della sentenza che l' ordina, fosse più lunga di sei fogli, l' eccedente non entrerà in tassa ,,.

Art. 615 ,, Colui che rende il conto, non imputerá a spese che quelle de' viaggi, se pure occorrano; quelle delle vacazioni pagate al patrocinatore che avrà messo in ordine le scritture del conto, le copie di prima edizione e le altre; le spese di presentazione, e di affermazione giurata del conto ,,.

Art. 616 ,, Il conto comprenderà l' introito e l' esito, e terminerà con una ricapitolazione del bilancio di detto introito ed esito, colla soggiunta di un capitolo particolare, in cui sarà esposto quanto resta a ricuperarsi ,,.

Art. 617 ,, Chi rende il conto, o personalmente, o per mezzo di special procuratore dovrà presentarlo, e giurarne la verità nel termine fissato, e precisamente nel giorno stabilito dal giudice commessario, in presenza di coloro cui dee rendersi, o almeno dopo essere stati chiamati personalmente, o al loro domicilio, quando non avranno patrocinatore, o dopo la chiamata fatta al patrocinatore, ogni qual volta che lo avranno costituito. Spirato il termine prefisso, la parte obbligata a render conto vi sarà astretta col pe-

(*) *Questo primo comma dell' art. 612 è modificato pel caso particolare della graduazione coll' art. 185.*

Art. 190 *graduazione, farà la nota di distribuzione di tutte le somme provenute dalla spropriazione fra i creditori graduati, assegnando a ciascuno di essi le somme accreditategli nel rispettivo grado. La discussione del conto dell' amministratore non impedirà la distribuzione delle altre somme liquide pervenute in graduazione.* »

(Da conferirsi *art. 759 Cpc.*; — *art. 843 Lpc.*; — *art. 182, 183 e seg. leg. nuova*).

Osservazioni—1. Secondo quello si è notato su l'art. 164 e su l' art. 181, nella graduazione vi son tre ben distinte operazioni; la formazione, cioè, della nota dei gradi; la liquidazione della massa in danaro da distribuirsi; e la nota di distribuzione della medesima, o dell'immobile stesso in ispecie che fosse rimasto invenduto.

2. Le due prime operazioni han formato il soggetto de' precedenti capitoli; su la terza versa il presente capitolo, che per maggior distinzione si suddivide in due sezioni, onde trattar nella prima della distribuzione del prezzo, e nella seconda della distribuzione dell' immobile.

3. Nella nota de' gradi si mettono in ordine i crediti privilegiati o ipotecarj inscritti o non inscritti, se-

---

gnoramento e colla vendita de' suoi beni fino alla concorrenza di una somma, che il tribunale col suo prudente arbitrio determinerà, sarà permesso ancora di astringerla per via di arresto personale, se il tribunale lo giudica conveniente ,,.

Art. 618 ,, Prodotto e giurato il conto, se l' introito eccede l' esito, la parte cui si rende, potrà richiedere al giudice commessario un mandato esecutivo per la riscossione della somma residuale: nè questo atto potrà considerarsi come un' approvazione del conto.,,

Art. 621 ,, Nel giorno e nell' ora indicata dal giudice commessario, le parti andranno in contraddittorio avanti di esso; e delle loro ragioni in difesa, e risposte in contrario sarà fatto un processo verbale: se mai le parti non si presentano, l' affare sarà portato all' udienza per mezzo di un semplice atto. ,,

Art. 623 ,, La sentenza profferita sullo stato de' conti comprenderà il calcolo dell' introito ed esito, e nel caso che vi sia residuo, lo fisserà con massima precisione. ,,

Art. 624. ,, Non vi sarà luogo a revisione alcuna: tuttavia nel caso di errori, di omessione, di partite false o duplicate, sarà permesso alle parti di promuovere nuove dimande avanti gli stessi giudici ,,.

condo il rango che loro spetta a norma della legge. Niun altro può in essa comprendersi, perciocchè i creditori non aventi nè privilegio nè ipoteca inscritta, debbono esser pagati colle forme del contributo (*art. 1963 Leg. civ.*).

Art. 191

4. Nel farsi la nota di distribuzione si dee cominciare dalle prelevazioni prescritte dalla legge, come pesi che gravitano su la massa, la quale prima di ripartirsi tra creditori debb' esserne depurata. Quindi il giudice commessario nell' eseguire la distribuzione dee situare le partite da esitarsi nel seguente ordine.

I.° Le somme da rimborsarsi all' aggiudicatario per rendita o frutti mancati dal giorno dell'aggiudicazione, nel caso dell' art. 24 della nuova legge.

II.° Le spese di spropriazione in favore del creditore istante, o dell' aggiudicatario che le abbia già soddisfatte in conto del prezzo.

III.° Le spese per la graduazione, e per lo rendimento del conto in favore del creditore instante.

IV.° Le spese per la radiazione di tutte le inscrizioni enunciandole individualmente.

V.° I capitali, gli interessi, e le spese ammesse nel rispettivo grado in favore di ciascun creditore.

5. Nel caso l' aggiudicatario abbia depositato il prezzo dell' aggiudicazione, e non abbia ritenuto le somme necessarie per la radiazione, le spese per questo oggetto debbono essere prelevate in favor suo, a' termini dell'art. 192.

ART. 191.

» *Nel tempo stesso il giudice ordinerà che i depositarj paghino le somme distribuite che sono presso di loro, pronunziando contro i medesimi, qualora sieno de' privati, anche la coazione personale pel caso d' inadempimento; e che si rilasci l' estratto esecutivo del grado rispettivo e del correlativo mandato di pagamento delle somme assegnate a ciascun creditore capiente. Ordinerà del pari che sull' immobile spropriato si cancellino le inscrizioni de' creditori non comparsi nella graduazione, ovvero rimasti esclusi od incapienti.*

(Da conferirsi *art. 759 e 777 Cpc.*; — *art. 843 e 851 Lpc.*; — *art. 169, 190 e 200 leg. nuova*).

Art. 192 *Osservazioni* — 1. L' art. 191 contiene due interessanti aggiunzioni alle disposizioni della vecchia procedura. La prima riguarda la forma dell' estratto delle note di graduazione o distribuzione: la seconda concerne la condanna al pagamento anche con arresto personale che dee pronunziarsi dal giudice commessario.

2. Secondo la procedura abolita gli estratti di graduazione conosciuti comunemente sotto il nome di *borderò*, erano rilasciati come semplici documenti, certificati conformi dal cancelliere, e non avevano altra efficacia se non quella di dare al creditore utilmente graduato un titolo onde ottenere contro il depositario una condanna con la coazione personale per astringerlo al pagamento. Il creditore quindi, dopo aver sostenuto lunga procedura per ottenere la sua graduazione, si vedea esposto ad un nuovo giudizio contro il depositario inadempiente, ad oggetto di ottenere dal magistrato la condanna dello stesso al pagamento, anche coll' arresto personale.

3. Tutta questa lungheria è ora troncata: la pronunziazione dell' arresto personale dee farsi ora dal giudice commessario, ed il cancelliere dee rilasciare l' estratto col mandato corrispondente di pagamento in forma esecutiva, ossia con la ordinaria intestazione delle sentenze, stabilità coll' art. 239 delle Leg. di proc. civ. In virtù di questa spedizione esecutiva il creditore può procedere, senz' altra formalità, all' arresto del suo debitore 24 ore dopo il precetto di pagamento, ne' termini dell' art. 863 *Leg. di proc. civ.*

4. Non sembra necessario che sia in forma esecutiva la ordinanza del giudice per la cancellazione delle inscrizioni de' creditori non compresi nella graduazione, ovvero rimasti esclusi od incapienti: questa formalità non è richiesta dalla legge, ed il conservatore non potrebbe legalmente rifiutarsi di dar esecuzione all'atto in copia legale.

5. Per la cancellazione delle inscrizioni si vegga la osservazione 4 nell' art. 200.

ART. 192.

» *Dalla somma di ciascun estratto di graduazione saranno diffalcate in favore dell' aggiudicatario le spese*

occorrenti per la cancellazione o riduzione delle rispettive inscrizioni ». *Art.* 193

(Da conferirsi *art. 759 Cpc.* ; — *art. 843 in fin. Lpc.* ; — *art. 181 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Dalla combinazione dell'art. 192 con la disposizione contenuta nell' art. 181 per le spese di radiazione, sorge chiaro che le spese necessarie per radiare o ridurre le inscrizioni debbono essere liquidate distintamente per ciascuna inscrizione, e che dell'importo di esse debba tenersi ragione nel mandato che si fa in piedi delestratto della nota del grado in favore del creditore utilmente graduato, ad oggetto di dargliene credito, e nel tempo stesso ordinare la ritenuta in favore dell' aggiudicatario, cui incumbe, più che ad ogni altro, il far radiare le inscrizioni, ed a cui diligenza pare che la legge metta questa operazione.

SEZIONE II.

Della distribuzione dell'immobile spropriato ai creditori aggiudicatarj necessarj.

ART. 193.

» *Nel caso di aggiudicazione degl' immobili ai creditori, qualora esista in massa danaro contante provvenuto per occasione della spropriazione stessa, il giudice commessario distribuirà prima il danaro fra i creditori, secondo il rispettivo rango; e quindi procederà al partaggio degl' immobili fra gli altri creditori capienti* ».

(Da conferirsi *art. 54, 73, 181 a 192 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 193 a 199 sono affatto nuove. Questi articoli segnano le forme pratiche per la esecuzione di quel che è stabilito negli articoli 54 e 73 della presente legge, che mettono in libertà de' creditori di aggiudicarsi gl' immobili pel rispettivo credito, e sono coordinati con le disposizioni degli articoli precedenti 190, 191 e 192.

Art. 193

2. Accordata la facoltà ai creditori di sequestrare i frutti e le rendite degli immobili pegnorati, sarà facile che in ogni graduazione aperta su gl' immobili invenduti, vi sieno anche da distribuire delle somme contanti prodotte dalla vendita de'frutti o dall'introito delle rendite. Da ciò la necessità riconosciuta dalla legge di provvedere al metodo di distribuzione di due quantità eterogenee che si cumulano in una medesima massa.

3. Nella distribuzione del danaro debbono seguirsi i principj stabiliti negli art. 77 e 181, 190 e 192 di questa legge, cioè, debbe impiegarsi il contante a soddisfare — 1.° i frutti o le rendite mancanti di cui debbano rimborsarsi gli aggiudicatarj, giusta l' art. 24; — 2.° le spese della procedura di spropriazione; — 3.° le spese di procedura di graduazione; — 4.° le spese per lo partaggio degl' immobili fra i creditori aggiudicatarj necessarj, le quali fan parte delle spese di graduazione; — 5.° le spese necessarie per la radiazione delle inscrizioni, poichè la legge vuole che tutte queste spese sieno prelevate. Qualora rimangano altre somme, saranno queste impiegate in favore de'creditori primi in grado per quanto saranno capienti; ovvero per ragguaglio di quote, giusta l' art. 196.

4. Nella distribuzione del prezzo le somme per la radiazione si liberano in favore dell' aggiudicatario. Questo metodo non può applicarsi alla soggetta specie della distribuzione dell' immobile ai creditori, poichè gli aggiudicatarj possono essere più, ed essi hanno un medesimo interesse. Sembra plausibile in tal caso, che trattandosi di operazione unica ed individua, le somme necessarie per la radiazione delle inscrizioni sieno accreditate in favore del patrocinatore del creditore istante, qualora sia capiente, o altrimenti in favore del patrocinatore del creditore primo capiente; col peso di adempiere alla radiazione fra un periodo di tempo che il giudice commessario può determinare.

5. I creditori che non abbiano dimandata l' aggiudicazione alla udienza possono chiedere l' assegnazione dell' immobile in loro favore? Sembra potersi a buon diritto sostenere che non sia loro interdetto di concorrere su l'immobile. La legge non dà loro altra penale che la perdita

dell' anteriorità di ipoteca. Costoro però come altrove abbiamo notato non possono andare *de plano* alla graduazione: essi dovrebbero citare il debitore ed il creditore istante per la espropriazione o per la graduazione, e farsi ammettere con sentenza del tribunale fra gli aggiudicatarj necessarj, e quindi comparire in graduazione. Senza di ciò mancherebbe al creditore il titolo di aggiudicazione che dee partire dal tribunale.

Art. 194

In questo senso dee intendersi modificata la osservazione n.° 5 nell' art. 54.

ART. 194.

« *Per lo partaggio degl' immobili il giudice commessario, qualora le parti non abbiano concordato su la scelta di un perito, ne destinerà egli di ufizio uno che, se sia possibile, prescegliera fra quelli adoperati nell' apprezzo, qualora abbia avuto luogo.* »

(Da conferirsi *art. 33, 35, 54, 84 e 104 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell'art. 194 tende ad agevolare la esecuzione del partaggio col minore dispendio possibile.

2. La distribuzione dell' immobile dee farsi soltanto tra creditori che sieno stati dichiarati aggiudicatarj provvisionali, ne' termini dell' art. 54.

3. La legge per regola esige tre periti per ogni perizia allorchè le parti non si accordano su la scelta di un minor numero: ma la perizia di cui parlano le Leggi della procedura, sotto al titolo *delle relazioni de' periti*, è di un' indole tutta diversa da quella che vien contemplata nell' art. 194. Qui si tratta soltanto di procedere ad un ragguaglio di valore; cioè di mettere in equazione tra loro il prezzo delle diverse parti di un fondo, prendendo per termini noti il prezzo totale dell' immobile, e la differenza nascente dalla diversa natura e situazione delle sue parti, e di assegnarne a ciascun creditore una porzione che per valore eguagli il rispettivo credito ammesso. Sì fatta operazione, tutta di proporzione, può

Art. 195 ben eseguirsi da un solo perito, specialmente allorchè la scelta di questo cade in persona di perito adoperato già nell'apprezzò, nel quale han dovuto rilevarsi distintamente tutti gli elementi della valutazione.

4 I creditori possono esercitare la ozione su i fondi da dividersi? In altri termini: possono i creditori chiedere di aver assegnato un immobile o una parte di esso a loro scelta? Si dicea per l'affermativa che il creditore primo inscritto in caso di esistenza di danaro contante debb' essere soddisfatto col danaro (*art. 193*), e da ciò traevasi argomento per sostenere il diritto della ozione in favore dei creditori primi in grado. Sembra però che secondo le parole e lo spirito dell'art. 194 non possa esercitarsi diritto di ozione essendo tutto rimesso al prudente arbitrio del perito, il quale dee regolare il partaggio da buon padre di famiglia, conciliando, per quanto si può, tra loro gli interessi dei creditori e del debitore.

5. Solo è da notare che nel concorso d'ipoteca speciale e d'ipoteca generale, si accordi la preferenza alla prima, ancorchè di epoca posteriore alla seconda sul fondo medesimo. Sembra questa una conseguenza necessaria della specialità della obbligazione.

ART. 195.

« *Il perito stabilirà le diverse porzioni da assegnarsi a' creditori secondo il rispettivo grado e credito, e determinerà i reciproci rapporti tra le diverse porzioni. Egli ragguaglierà il prezzo di una porzione, secondo la sua diversa natura e qualità, su la base del prezzo di aggiudicazione diffinitiva, fatta deduzione del sesto del prezzo medesimo in beneficio del creditore aggiudicatario necessario.* »

(Da conferirsi *art. 73 e 194 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Gli art. 195 e 196 contengono una regola generale che presenta al perito i dati principali, da servirgli di termini noti che formano la base delle sue calcolazioni.

2. La deduzione del sesto dee farsi sul prezzo di ag-

giudicazione: sarebbe erroneo il sistema di calcolare il sesto aumentando il credito nella stessa proporzione. Questo metodo che sarebbe contrario al principio stabilito nell' art. 73, presenterebbe un divario in danno del creditore, che non è nella lettera, e molto meno nello spirito della legge. Ed in vero, se un fondo di duc. 1200 si aggiudicasse con deduzione del sesto, esso verrebbe assegnato per duc. 1000. Per contrario, se per un credito di duc. 1000 si volesse assegnare un immobile equivalente a questo capitale, aumentato di un sesto, il creditore verrebbe a conseguire duc. 1166. Allorchè la legge ha parlato di diminuzione di prezzo ha inteso certamente di mettere questa perdita a danno del debitore; e perciò dee dirsi che ha inteso di minorare il valore della cosa che si offre in pagamento: quindi non si potrebbe adottare un diverso metodo senza scambiare il vero senso della legge, che impone l'obbligo di sottrarre il sesto dal fondo, non mai di accordare al creditore un sesto di più sul suo credito.

3. Il giudice commessario nel destinare il perito può dar norme per la distribuzione dell' immobile? Sembra di no: il perito non può avere altra norma che l' aggiudicazione, e la nota de' gradi.

Art. 196.

» *Qualora le porzioni non potranno farsi esattamente corrispondenti al rispettivo avere di ciascun creditore, la ineguaglianza delle quote si compenserà con una somma equivalente in contante od in rendita. E se l' immobile, o una porzione di esso non sia divisibile in porzioni minori, sarà assegnato a più creditori in comune; salvo a ciascuno di pagare in contante i suoi condomini e ritenere il fondo, godendo del benefizio del sesto, giusta l' articolo* 73 ».

(Da conferirsi *art. 73 e 193 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. La disposizione dell'art. 196 è una modificazione del principio stabilito nell' art. 752 *Leg. civ.*, per applicarlo alla specie particolare, coordinandola col sistema del partaggio in causa di spropriazione.

Art. 197

2. L'art. 196 stabilisce per principio che ciascun creditore aggiudicatario può riscattare l'immobile che gli vien assegnato in comune, pagando gli altri condomini. Questa disposizione non sembra derogare quella dell'art. 746 *Leg. civ.* che prescrive la vendita della cosa comune allorchè sia indivisibile; e dee conchiudersi perciò che in questo caso ogni condomino possa dimandare la vendita all'incanto a sue spese purchè uno de' condomini non voglia giovarsi del favore accordatogli dall'art. 196.

ART. 197.

» *Ove nel farsi il partaggio risulti diminuzione del prezzo di aggiudicazione a causa delle servitù, e degli altri pesi da costituirsi fra le diverse porzioni, la differenza diminuirà la porzione del creditore graduato ultimo capiente.* »

Osservazioni — 1. L'art. 197 contiene una disposizione nuova, che è una necessaria conseguenza del sistema di assegnazione dell'immobile.

2. È giusto che tutte le diminuzioni si facciano a danno del debitore, il quale è nel dovere di dare a ciascun creditore un valore fruttifero netto da ogni peso eguale al rispettivo credito liquido ed ammesso. Se nella divisione dee stabilirsi una via vicinale, un acquidotto, una siepe, un fosso, o dee costituirsi un'altra servitù che occupi una porzione d'immobile, che perciò non viene assegnata in proprietà particolare ad alcuno, il valore di questa porzione debb'essere detratto dal valore intero dell'immobile in pregiudizio del debitore; e quindi del creditore ultimo capiente.

ART. 198.

« *Per quanto altro concerne la esecuzione di tale perizia, si osserveranno le regole stabilite negli articoli* 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 *e* 113 *della presente legge, e le altre contenute negli articoli* 751 *e* 752 Leggi civili, *per quanto sieno applicabili alla specie particolare.* »

(Da conferirsi *art. 751, 752 Leg. civ.*; — *art. 103, 105 a 109, 111 a 113 leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Gli art. 103, 105 a 109, 111 a 113 cui si riporta l'articolo concernono i termini e le forme da serbarsi nella esecuzione della perizia.

L'art. 751 (*a*) è applicabile nella specie soltanto per quello che possa concernere i diritti di servitù attive, e gli accessorj dell'immobile.

ART. 199.

» *Il partaggio de' diritti reali immobiliari aggiucati a' creditori si farà senza perizia dal giudice commessario, assegnando a ciascun creditore quella quantità di rendita che ricade alla porzione del prezzo venale fissato a norma degli articoli* 86 *e* 87, *diminuito del sesto, giusta l' articolo* 73, *e corrispondente al capitale del credito rispettivo ammesso in graduazione e capiente.* »

(Da conferirsi *art.* 75, 81, 86 *e* 87 *leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La legge ha voluto evitare la perizia nell' assegnazione de' diritti reali. Trovandosi già fatta una valutazione sopra la rendita liquidata, è agevole operazione il dividere fra i creditori il capitale prodotto della valutazione, assegnando a ciascun creditore la rendita proporzionata al capitale del credito.

2 Il giudice per eseguire con esattezza questa operazione non dee far altro, se non diminuire del sesto il prezzo di valutazione de' diritti reali, e quindi assegnarne a ciascuno quella porzione che corrisponde al credito am-

(*a*) Ecco il tenore degli art. 751 e 752 delle Leggi civili.

751. Nella formazione e composizione delle quote si debb' evitare per quanto sia possibile di smembrare i fondi e di dividerne le coltivazioni: e deesi fare in modo che entri in ciascuna quota se è possibile la medesima quantità di mobili, di diritti o di crediti della stessa specie o dello stesso valore.

752. La ineguaglianza delle quote si compensa con una somma equivalente in rendite, o in danaro.

Art. 200

messo, con la correlativa rendita. Per esempio, si supponga che per un canone in danaro od in derrate siasi liquidata la rendita, netta da qualunque peso intrinseco, per annui ducati sessanta; e che questa, secondo la valutazione fattane, abbia dato il prodotto in capitale ducati 1200: nell'assegnar questo capitale si dovrà prima dedurre il sesto; e con ciò il capitale da assegnarsi ai creditori si riduce a duc. 1000. Fatta tale riduzione si ragguaglierà sul capitale netto di duc. 100 la rendita liquidata del canone in duc. 60. Tale ragguaglio darà in risultato la ragione proporzionale della rendita da distribuirsi, del 6 per 100. Stabiliti questi termini della equazione si ripartirà il capitale colla rispettiva rendita, assegnando a ciascun creditore la rata della rendita che corrisponde al capitale del suo credito, calcolata alla ragione del 6 per 100. Secondo questa operazione si darà;

ad un creditore di doc. 300 annui doc. . . . . . » 18 —
ad un creditore di doc. 350 annui doc. . . . . . » 21 —
ad un creditore di doc. 150 annui doc. . . . . . » 09 —
ad un creditore di doc. 200 annui doc. . . . . . » 12 —

Totale — » 60 —

3. Qualunque contestazione sorgesse su la esecuzione del partaggio, del pari che su la distribuzione del danaro, o sul rendimento del conto dell' amministratore o del debitore dee la medesima portarsi innanzi al tribunale come incidente della procedura di graduazione (*arg. art.* 213 *leg. nuova*).

ART. 200.

» *Fra otto giorni da che saranno rimaste assodate le basi della divisione, il giudice commessario dichiarerà la porzione che rimarrà aggiudicata a ciascun creditore pel rispettivo credito. Disporrà del pari che si rilasci a ciascuno de' creditori capienti il rispettivo estratto della sentenza di aggiudicazione, e che sieno cancellate le iscrizioni da essi prese, come anche ridotte le altre inscrizioni de' creditori non comparsi, esclusi o non capienti, giusta gli articoli* 181 *e* 191. »

(Da conferirsi *art. 771 Lpc.*; — *art. 826 Lpc.*; — *art. 54 181 e 191 leg. nuova.*)

Art 201

Osservazioni — 1. La disposizione dell' articolo 200 è coordinata con quelle degli art. 181 e 191. Essa compie le operazioni dell' assegnazione dell' immobile, seguendo il sistema di semplicità adottato dalla legge.

2. L' ordinanza del giudice per l' assegnazione della porzione dell'immobile aggiudicato a ciascun creditore rende efficace la sentenza di aggiudicazione provvisionale in favore dei creditori, pronunziata dal tribunale nei termini dell' art. 54.

3. Le spese per la cancellazione o riduzione delle inscrizioni saranno prelevate dalle somme contanti in beneficio della massa de' creditori aggiudicatarj come si è detto all'art. 193 osservazione 4.ª pag. 293.

4. La cancellazione delle inscrizioni dee farsi intera pei creditori che rimangono soddisfatti interamente, ma per quelli che sono esclusi, o non sono comparsi, o sono soddisfatti in parte, la cancellazione dee farsi solo in rapporto all' immobile spropriato, ed in rapporto agli altri immobili del debitore dee rimanere salda.

5. Nel caso vi sieno eccezioni a proporre contro il partaggio debbono queste proporsi al tribunale ne' termini e nelle forme stabilite nell' art. 113.

CAPITOLO VII.

SPEDIZIONE DEGLI ESTRATTI DI GRADUAZIONE E DE' MANDATI DI PAGAMENTO.

ART. 201.

» *Ne' dieci giorni che seguono o la chiusura del processo verbale di graduazione e distribuzione, giusta gli articoli 181 e 191, o la data della ordinanza di assegnazione, giusta il precedente articolo; il cancelliere sarà tenuto di rilasciare in forma esecutiva a ciascun creditore capiente sul prezzo, l' estratto del rispettivo grado e del correlativo mandato di pagamento*

Art. 201 *della somma assegnatagli ; ed a ciascun creditore utilmente graduato su l' immobile l' estratto corrispondente della sentenza di aggiudicazione, giusta gli articoli 79 e 200. ».*

(Da conferirsi *art. 671 , 758 e 771 Cpc. ; — art. 753 , 842 e 855 Lpc. ; — art. 79, 181 , 191 e 200 leg. nuova ; — art. 116 Tar.*)

Osservazioni — 1. L' art. 201 comprende il metodo di esecuzione di ciò che è prescritto nell'art. 181, 191 e 200.

2. La forma esecutiva di cui debb' esser rivestito l' estratto di graduazione è quella stabilita nell' art. 239 *Leg. di proc. civ.*

3. Un creditore il quale abbia più crediti graduati in un medesimo processo verbale, ma in diversi gradi, dee ricevere un solo estratto ovvero tanti estratti quanti sono i crediti ? Sembra che il sistema più regolare fosse quello di rilasciarsi a ciascun creditore un solo estratto per tutti i suoi crediti ammessi in graduazione, quante volte le somme liberate in suo favore debbano esser soddisfatte da una medesima persona ; ma ove avvenga che nella distribuzione delle somme egli non possa ricevere tutto da un solo, in questo caso fa mestieri di rilasciargli tanti estratti esecutivi coi rispettivi mandati di pagamento quante sono le persone da cui dee esigerle : senza di ciò non potrebbe il creditore graduato aver titolo regolare contro le persone che debbono pagar l' importo del mandato.

4. La forma esecutiva dell' estratto di graduazione esenta il creditore dal giudizio per astringere il depositario inadempiente al pagamento, come si è osservato nell'art. 191.

5. In qual modo si esegue il mandato contro il depositario ? Non può esservi contro costui altro mezzo di esecuzione, se non quello dell'arresto personale, a' termini dell' art. 191, e l' azione su i beni proprj del depositario, allorchè questi non è l' acquirente dell' immobile espropriato. Ove questi poi sia l' acquirente stesso, si avrà, oltre la coazione personale, l' azione ipotecaria su l' immobile aggiudicatogli, e l' azione sussidiaria su gli altri beni proprj, nel caso d' insufficienza dei primi. Il mezzo della rivendita in danno in questo secondo caso non può aver

luogo, perciocchè l' aggiudicatario il quale siasi renduto depositario del prezzo in esecuzione delle condizioni della vendita, e sia andato al possesso del fondo, non può dirsi aggiudicatario inadempiente, contro cui solamente la legge permette l' enunciato mezzo di esecuzione abbreviata su l' immobile soggetto tuttora all' azione diretta de' creditori del debitore spropriato.

6. Innanzi a qual tribunale dee astringersi l' aggiudicatario depositario del prezzo, nel caso che si debb' agire contro di lui? L' azione per la riscossione del prezzo sarebbe personale e quindi di competenza del tribunale del domicilio del debitore. Siccome però per le nuove forme di procedura non fa d'uopo di convenire in giudizio l' aggiudicatario per ottenere condanna contro di lui, dappoichè il mandato di pagamento è ora un titolo in forma esecutiva, così è chiaro che sotto l' impero della nuova legge, se si agisce con la coazione personale contro il debitore, le quistioni si portano al tribunale della dimora del medesimo; e se si agisce su i beni dee adirsi sempre il tribunale della provincia o valle ove sono tali beni.

Giurisprudenza — L' aggiudicatario con cui un creditore abbia impiegate le somme ottenute nella graduazione, potrà o pur nò ricusarne il pagamento a motivo di una evizione sofferta posteriormente ad un tale impiego? La G. C. civile in Napoli 1. camera con decisione de' 22 novembre 1828 ha giudicato per la negativa in causa Romano e Cozzolino (Agresti vol. 3. pag. 119).

ART. 202.

» *Dal giorno in cui il giudice avrà diffinitivamente stabilito e chiuso il processo verbale di graduazione, cesseranno a carico del debitore spropriato gl' interessi e gli arretrati in favore de' creditori utilmente graduati, e quelli non saranno più in obbligo di rinnovare le rispettive inscrizioni nel caso di decorrimento del decennio*».

» *Dallo stesso giorno i detti creditori goderanno de' frutti degl' immobili loro aggiudicati, o degl' interessi sul prezzo de' medesimi, qualora sia fruttifero*».

Art. 202 (Da conferirsi *art.* 764 *Cpc.*; — *art.* 851 *Lpc.*; — *art.* 169, 181 e 191 *leg. nuova*)

Osservazioni — 1. La legge, procedendo sempre sul principio che il giorno della chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione è quello che mette termine ad ogni rapporto ulteriore tra il debitore ed il creditore, ha voluto in questo articolo marcare con più precisione gli effetti di questa regola, e rimuovere su tal particolare la incertezza della vecchia procedura, nascente da difetto di apposita disposizione. I pratici della vecchia procedura nell' esporre le loro opinioni intorno al giorno in cui potesse cessare nei creditori il dovere di conservare la inscrizione, hanno manifestato unanimemente il voto che questo articolo importante fosse diffinito dalla legge. Il loro voto è ora pienamente appagato. L' art. 202 dichiara implicitamente ch' essi debbono conservare la loro inscrizione fino al giorno della chiusura diffinitiva inclusivamente; e ciò perchè potendo avvenire che nel momento della chiusura potessero rimanere incapienti e quindi nella necessità di continuare a conservare la inscrizione, essi non rimarrebbero pregiudicati per non aver curato di rinnovare in tempo utile tale inscrizione.

2. La legge parla di creditori *utilmente graduati*: questi debbono intendersi essere quelli i quali, essendo capienti, ricevono mandato di pagamento.

3. Se avvenga che l' aggiudicatario siasi renduto inadempiente, e nel momento della chiusura del processo verbale non siasi ancora proceduto alla rivendita in danno, sarebbero i creditori capienti pregiudicati per non aver curato dopo la chiusura del processo verbale di continuare la rinnovazione delle loro ipoteche? Secondo il senso dell' art. 202 combinato coll' art. 1972 num. 1, e 1994 *Leg. civ.* non pare che possano in alcun caso rimanere pregiudicati in rapporto all' immobile spropriato. I creditori graduati, come creditori del prezzo, hanno privilegio su l' immobile venduto, sul quale, poichè rimane tuttora nelle mani del giudice, niuno può acquistare diritto poziore. Inoltre essi in virtù della sentenza di aggiudicazione, possono, se vogliono, prendere sempre una inscrizione novella contro l' aggiudicatario a carico del quale unicamente rimangono

tutte le conseguenze dell' inadempimento. Non sarebbe lo stesso per gli altri beni del debitore nel caso la rivendita non covrisse il prezzo della prima aggiudicazione, e l'aggiudicatario inadempiente fosse insolvibile. In questo caso, se il creditore non ha rinnovata la inscrizione in tempo utile contro al debitore spropriato, potrebbe essere pregiudicato da altre inserizioni posteriori

4. Questa osservazione dee far conoscere quanto debbasi essere diligente, allorchè è avvenuta l' aggiudicazione, per costringere l' aggiudicatario ad adempire le sue obbligazioni, ovvero procedere contro di lui alla rivendita prima che si compiano gli atti della graduazione.

5. Lo stesso art. 202 decide in termini espressi il dubbio circa il tempo in cui debbono calcolarsi gl' interessi a carico del debitore, e la percezione de' frutti degl' immobili loro aggiudicati.

ART. 203.

» *Il debitore spropriato, ed il creditore che rimarrà scoperto, potranno ricorrere contro coloro che avranno succumbuto nelle opposizioni, per tutti gl' interessi arretrati decorsi nel tempo del giudizio sulle opposizioni.* »

(Da conferirsi *art.* 757, 770 *Cpc.*; — *art.* 841, 854 *Lpc.*; — *art.* 163 e *seg. leg. nuova.*)

Osservazioni — 1. Può sembrare troppo rigorosa la disposizione di questo articolo; ma pur è forza confessarne la saggezza. Era indispensabile adottar de' provvedimenti onde non si promuovessero con troppa facilità delle controversie su la graduazione. Se è un principio di legge che colui il quale col fatto proprio reca altrui danno debba rimborsarnelo (*art.* 1336 *Leg. civ.*), l' art. 203 dee dirsi la stretta applicazione di questo principio.

2. Un creditore chirografario, può egli esercitare il regresso accordato dall' art. 203? Il signor Delaporte, ed il signor Carrè opinano per l' affermativa, e la loro opinione sembra ben fondata. Se la legge accorda il regresso al debitore, non può rivocarsi in dubbio che questo diritto possa esercitarsi dal creditore rimasto scoperto, qua-

Art. 204 lunque sia la sua qualità; perciocchè la legge accorda al creditore l'esercizio di tutti i diritti e di tutte le azioni del suo debitore (*art.* 1119 *Leg. civ.*, *ed art.* 201 *leg. nuova*).

CAPITOLO VIII.

DELLA RADIAZIONE DELLE INSCRIZIONI.

ART. 204.

» *Il creditore graduato capiente, nel fare la quietanza per le somme che riceve in soddisfazione del credito ammesso, dovrà prestare il consenso per la radiazione o riduzione delle inscrizioni che lo riguardano.* »

(Da conferirsi *art.* 772 *Cpc*. ; — *art.* 856 *e* 857 *Lpc.*;—*art.* 191 *e* 202 *leg. nuova*;—*art.* 2051 *Leg. civ.*).

Osservazioni — 1. La quietanza ed il consenso debb'essere in atto autentico, poichè così vien richiesto dalle Leggi civili onde potersi ottenere la radiazione.

2. Gli art. 2051 e 2052 delle dette Leggi dispongono che in due modi possono cancellarsi o ridursi le ipoteche, cioè in vista di consenso, o in virtù di sentenza in ultima istanza o passata in giudicato. La disposizione quindi dell'art. 204 è una conseguenza dello esposto principio.

3. L'atto di consenso o la sentenza di radiazione di una inscrizione dee lasciarsi al conservatore, il quale dee ritenerla presso di se per sua cautela. Non fa mestieri di una copia in forma esecutiva: basta una copia legale dell'atto, secondo l'art. 2052. Il consenso in atto autentico non può farsi con atto in brevetto; ma dee il notajo ritenerne la minuta, poichè la legge vuole che se ne presenti al conservatore la copia. Ciò può dirsi formar eccezione alla regola stabilita nell'art. 36 della leg. de'23 nov. 1819 sul notariato per gli atti in brevetto.

4. Le spese della quietanza debbono essere anche a carico dell'acquirente.

ART. 205.

» *A misura che avranno luogo i pagamenti de' creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione degli estratti di graduazione e delle quietanze de' creditori soddisfatti cancellerà le loro inscrizioni. Nel caso che il creditore sia stato in parte capiente, e per questa soddisfatto, e la sua ipoteca contenga altri immobili, il conservatore la ridurrà su questi ultimi per la rimanente somma non pagata.* »

(Da conferirsi *art.* 773 *Cpc.*; — *art.* 857 *Lpc.*)

ART. 206.

» *Inoltre il conservatore dovrà cancellare di ufizio qualunque altra inscrizione sugl' immobili spropriati, allorchè l' aggiudicatario, esibisca la corrispondente ordinanza del giudice commessario pei creditori non comparsi, esclusi, o incapienti. Se la ipoteca di costoro contenga altri immobili, cancellerà la inscrizione pe' soli immobili spropriati.* »

(Da conferirsi *art.* 774 *Cpc.*; — *art.* 858 § 1 *Lpc.*; — *art.* 115 *Tar.*)

ART. 207.

» *Nel caso dell' aggiudicazione degl' immobili in favore dei creditori, in conformità dell' articolo* 54, *il conservatore delle ipoteche eseguirà la cancellazione in vista degli estratti legali di aggiudicazione e dell' ordinanza del giudice commessario.* »

(Da conferirsi *art.* 774 *Cpc.*; — *art.* 858 § 2 *Lpc.*; — *art.* 54 *e* 72 *leg. nuova*; — *art.* 115 *Tar.*)

Osservazioni — 1. La redazione degli articoli 205, 206 e 207 ha rendute più chiare, precise, ed ordinate le disposizioni dell' antica procedura in materia di radia-

Art. 208 zione. La cancellazione *di ufizio* prescritta coll' art. 206 importa, che il conservatore a richiesta dell' aggiudicatario debba cancellare le inscrizioni de' creditori enunciati nell' ordinanza, senza bisogno di avere il loro consenso, perciocchè nel caso contemplato in detto articolo la ordinanza del giudice commessario tien luogo di una sentenza pronunziata in loro contraddizione.

2. Allorchè l' aggiudicatario ha depositato il prezzo, egli non ha il dovere di attendere l' esito della graduazione; ma può in questo caso domandare al giudice commessario della graduazione una ordinanza, che non può negarglisi, in virtù della quale possa fare radiare tutte le inscrizioni, secondo è prescritto coll' art. 72 di questa legge. Il conservatore quindi in vista di tale ordinanza dee di ufizio, e senz' altra formalità eseguire la radiazione.

3. L' art. 207 poi contiene una disposizione nuova, coordinata col sistema di aggiudicazione ai creditori. Costoro oltre la spedizione esecutiva del rispettivo estratto della sentenza di aggiudicazione, che serve loro di titolo di proprietà; dovranno ritirare dalla cancelleria un estratto legale, della sola ordinanza di assegnazione, e della correlativa sentenza di aggiudicazione per presentarla al conservatore. Basta il semplice estratto legale dell' atto di aggiudicazione, ossia l' estratto della parte dispositiva della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, e dell' ordinanza di assegnazione dell' immobile. L' ordinanza di radiazione delle inscrizioni escluse od incapienti non è indispensabile che sia in forma esecutiva, perchè la legge parla di copie legali.

CAPITOLO IX.

DELLE GRADUAZIONI IN CASO DI VENDITE VOLONTARIE.

ART. 208.

» *In caso di alienazione, eccettuata quella che provenga da spropriazione forzata, la graduazione sarà provocata secondo le forme prescritte nel presente titolo, se vi sieno quattro o più creditori; e sarà provocata all' udienza del tribunale, se sieno in minor numero. La*

dimanda sarà fatta dal creditore più diligente, o anche dal debitore, o dall'acquirente, dopo lo spirare di trenta giorni che succederanno al termine fissato negli articoli 2084 *e* 2096 *delle* Leggi civili.

Art. 209

(Da conferirsi *art. 775 e 776 Cpc. ; — art. 859 Lpc. art. 2084 e 2096.*)

Osservazioni — 1. La redazione dell' articolo 208 ha renduta più precisa la disposizione che si contenea nelle leggi abolite.

2. L' art. 208 risguarda la vendita volontaria che non abbia avuto luogo in seguito di pegnoramento: quindi n' è escluso il caso contemplato nell' art. 155 di questa legge, il quale risguarda la vendita all' incanto con formalità abbreviate, in seguito di pegnoramento. Secondo tale intelligenza la disposizione è applicabile alle vendite volontarie fatte per contratto fra le parti, alle licitazioni, alle vendite giudiziarie dei beni dei minori, degli interdetti, delle successioni vacanti o accettate col beneficio dell' inventario, le quali sono diverse da quelle fatte per espropriazione forzata, sia con forme ordinarie, sia con forme sommarie.

3. In caso di vendita volontaria o forzata di più immobili, in cui concorrano creditori diversi, se alcuni di essi sono stati graduati diffinitivamente sopra un immobile prima degli altri, non debbono quelli attendere il compimento della graduazione per gli altri: i primi possono essere soddisfatti a' termini dell' art. 181.

ART. 209.

» *Allorchè possa aver luogo la graduazione, secondo il disposto nel precedente articolo, si osserveranno le forme stabilite nel presente titolo* ».

» *In tal caso s' imputerà con preferenza in favore dell' acquirente l' importo dell' estratto delle inscrizioni, e quello delle denuncie fatte ai creditori inscritti* ».

(Da conferirsi *art. 777 Cpc. ; — art. 860 Lpc.*).

Art. 210 *Osservazioni* — 1. Il primo paragrafo dell'art. 209 è un' aggiunzione dilucidativa della nuova legge : desso è meglio coordinato colle disposizioni dell' art. 208 cui ha rapporto la disposizione del secondo paragrafo. In questo paragrafo la legge dice che le spese dell' estratto delle inscrizioni e delle denunzie ai creditori inscritti si debbono *imputare in preferenza* in favore dell' acquirente : ciò importa che debbono queste somme prelevarsi dal prezzo da ripartirsi, ossia assegnarsi con privilegio all'aggiudicatario.

CAPITOLO X.

DELLE OPPOSIZIONI AL RILASCIO DELLE SOMME ASSEGNATE AL DEBITORE O AD UN CREDITORE, IN UNA GRADUAZIONE.

ART. 210.

» *I creditori non inscritti , i quali abbiano titolo esecutivo o non esecutivo , potranno far opposizione al rilascio del residuo delle somme provvenute dalla spropriazione , il quale potesse cedere in beneficio del debitore* ».

» *La opposizione si farà con atto di produzione del titolo, a norma dell'articolo* 163. *Il giudice ne farà menzione sul processo verbale* ; *ed il debitore dovrà essere chiamato a prenderne comunicazione e contraddirvi, a' termini dell' articolo* 165. *In tal caso le somme che rimarranno in beneficio del debitore , saranno dal medesimo giudice commessario divise per contributo tra i creditori opponenti* ».

(Da conferirsi *art.* 163 *e* 165 *leg. nuova* ; — *art.* 64 *e* 73 *Tar.*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 210 è affatto nuova. Dessa è tratta da una pratica ammessa nell' antica procedura , e della quale la legge ha ora perfezionato il sistema, ad oggetto di agevolare l' opposizione, ed il conseguimento della distribuzione del residuo del prezzo. Era ben ragionevole che se la legge accordava al creditore di un creditor graduato la facoltà di sequestrare nel

giudizio di graduazione le somme spettanti a costui, la stessa facoltà si desse a coloro i quali avessero diritto di credito contro del debitore spropriato.

2. Il sistema adottato per lo contributo dall'art. 210 è conseguenza del principio di economia in favore del debitore.

3. Di questo contributo dovrà anche il cancelliere prendere nota nel registro che all' uopo egli tiene nella cancelleria.

ART. 211.

» *Ogni creditore potrà nel modo stesso prescritto nel precedente articolo far opposizione al rilascio delle sentenze, ed anche, ove ne sia il caso, prendere iscrizione per conservare i diritti che il suo debitore rappresenti contro un terzo. Le somme però che spetteranno al debitore medesimo per effetto della graduazione saranno dallo stesso giudice divise per contributo tra' suoi creditori inscritti, che siensi fatti opponenti al rilascio delle dette somme* ».

(Da conferirsi *art. 778 Cpc.*; — *art. 861 Lpc.*).

Osservazioni — 1. La redazione dell' art. 211 è più precisa di quella degli articoli dell' abolita procedura.

2. L' art. 211 della nuova legge ha conservata la disposizione antica, ma nel tempo stesso l' ha renduta più chiara.

3. La nuova legge ha tolto la limitazione di doversi fare la distribuzione della somma sequestrata in danno de' creditori utilmente graduati, prima della sentenza di graduazione; lo che mostrava che i creditori potevano esercitare il loro diritto soltanto prima della detta sentenza. Ora la opposizione al rilascio delle somme, o la inscrizione per conservare un diritto da esperimentarlo nella graduazione, nella specie contemplata nell' art. 211, può esercitarsi in ogni stato del giudizio; purchè non siasi, nel caso di opposizione semplice, già rilasciato il mandato di pagamento; e nel caso di opposizione con inscrizione, non siasi chiuso diffinitivamente il verbale di graduazione; perciocchè in tali circostanze, essendo terminato il giu-

Art. dizio principale, non può esservi luogo a sequestro per
211 incidente, o a misure conservatorie.

4. I creditori inscritti contemplati nell' articolo 211, sono forse quelli che hanno inscrizione contro del debitore, o quelli i quali han presa inscrizione contro il terzo pei diritti del loro debitore? Il concorso de' creditori inscritti, nel senso del detto articolo, esclude i creditori non aventi inscrizione, ma che avessero fatta opposizione al rilascio? Non pare dubbio che i creditori inscritti sieno quelli che abbiano presa inscrizione contro il terzo nel modo che lo stesso articolo permette; e che il concorso di costoro non escluda gli altri creditori non inscritti che si facciano in tempo utile opponenti.

L' art. 778 dell' abolito codice di procedura, e l' art. 861 delle Leggi di procedura accordavano ai creditori la facoltà di farsi inscrivere per la conservazione de' diritti del loro debitore contro un terzo. Questa disposizione era una conseguenza necessaria della facoltà accordata ai creditori, coll' art. 1119 delle Leggi civili, di esercitare i diritti e le azioni del loro debitore.

Per effetto della inscrizione che il creditore prendeva su i beni del terzo, in virtù del titolo del suo debitore, egli potea intervenire nel giudizio di graduazione, per dimandarvi l' ammessione del credito del suo debitore, e la liberazione in suo favore della somma che al medesimo fosse assegnata: e nel caso che più creditori avessero fatta la inscrizione medesima e fossero concorsi nella graduazione, la somma assegnata al debitor comune dovea dividersi come cosa mobile per contributo, tra i creditori che si erano inscritti contro al terzo pei diritti del loro debitore, ed i quali aveano fatta la dimanda di graduazione. La qual cosa importava che la inscrizione non dava loro alcun diritto di poziorità su i creditori che non aveano presa inscrizione, ma che aveano però fatta dimanda di liberarsi ad essi le somme accreditate al debitore comune.

Il detto articolo sembra provvedere a tutti i casi in cui una somma spettante ad un creditore possa essere addentata dai di lui creditori, e vuole che in ogni caso la distribuzione si faccia per contributo, perciocchè trattasi di oggetto mobile. Or nella soggetta specie possono verificarsi i seguenti casi:

1.° o il debitore ha iscritto il suo credito contro il terzo nel cui interesse si fa la graduazione, e quindi ha fatta la produzione per esser graduato;

2.° o il debitore ha preso inscrizione e non ha curato di far la produzione;

3.° o il debitore non ha preso inscrizione e non ha quindi curato di farsi graduare; per lo che i suoi creditori vogliono esercitar essi i di lui diritti nella graduazione.

Nel primo caso i creditori del creditore non debbono far altro se non opporsi al rilascio della somma che a costui fosse assegnata. In tale circostanza non è dubbio che trattandosi di cosa mobile su cui non si dà diritto d'ipoteca, dee la somma liberata al debitor comune dividersi per contributo tra i di lui creditori opponenti (*arg. art. 1963 e 2009 Leg. civ.*)

Nel secondo caso i creditori in virtù della inscrizione del loro debitore possono presentarsi in graduazione a domandare in nome dello stesso di essere graduati, e di liberarsi ad essi le somme che al medesimo spettino. In questo caso neppur cade dubbio che i creditori richiedenti ed opponenti si dividono il danaro per contributo, per la ragione di sopra rilevata.

Nel terzo caso finalmente può avvenire, o che i creditori concorrenti siensi tutti inscritti contro al terzo pei diritti del loro debitore, o che parte di essi siensi inscritti e parte siensi fatti semplicemente opponenti al rilascio delle somme. Or a questi due casi appunto si provvede coll'art. 211.

In essa potea sorger dubbio se la inscrizione su i beni spropriati, presa nell'interesse del debitor comune, desse ai creditori inscriventi diritto di privilegio o d'ipoteca su la somma che per quella riveniva al debitore. La legge prevedendo tal dubbio, avuto riguardo che l'esercizio di un diritto del proprio debitore non attribuisce a colui che lo esercita maggior diritto di quello che quegli rappresenta in rapporto ad altri suoi consorti, ha dichiarato che le somme si ripartiscono per contributo *tra creditori inscritti che siensi fatti opponenti:* ma ciò non importa che i creditori inscritti contro il terzo escludano gli altri i quali sieno semplicemente opponenti.

Art.
212

CAPITOLO XI.

DELLA SURROGAZIONE E DEGL' INCIDENTI NELLA GRADUAZIONE.

ART. 212.

» *In ogni caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione, sarà permesso a chiunque de' creditori comparsi di chiedere la surrogazione. La correlativa dimanda dovrà farsi con instanza che verrà inscritta nel processo verbale del giudizio di graduazione, e quindi comunicata alla parte instante con atto di patrocinatore; e, verrà giudicata sommariamente nella camera del consiglio, su la relazione del giudice commessario, senz' altra procedura* ».

(Da conferirsi *art.* 779 *Cpc.*; — *art.* 862 *Lpc.*; — *art.* 117 e 118 *Tar.*).

Osservazioni — 1. La dimanda di surrogazione nel senso dell' art. 212 debb' esser proposta e giudicata com' espediente volontario, senza discussione alla udienza, secondo quel che prescrive l' art. 118 della tariffa.

2. La sentenza dee ordinare che colui il quale procede per la graduazione consegni al surrogato i documenti della procedura se ne abbia, e che il primo sia considerato, nella distribuzione delle somme, per le spese di procedura fatte fino a quel tempo.

3. Un terzo, creditore di un' creditore, può dimandare la surrogazione nell' interesse del suo debitore? Applicando la regola dell' art. 1119 *Leg. civ.* non pare dubbio che possa domandarla. Ma sembra che a conseguir ciò egli debba farsi opponente ai termini dell' articolo 211, senza di che non avrebbe qualità per intervenire nel giudizio.

ART. 213.

» *Le regole stabilite negli articoli* 93, 94, 95 e 96 *pe' giudizj su gl' incidenti nella procedura di espropriazione, saranno osservate anche pe' giudizj di partaggio,*

di rendimento di conto dell' amministratore giudiziario, e per gli altri giudizj incidentali nella procedura di graduazione ».

Art. 214

» *La disposizione dell' articolo 153 è comune anche al giudizio per la graduazione, e per gl' incidenti nella medesima ».*

(Da conferirsi *gli art. 93, 94, 95, 96, 153, 183 a 189, 194 e 199 leg. nuova*).

Osservazioni — 1. La disposizione dell' art. 213 è affatto nuova; essa provvede al celere disbrigo de' giudizj incidentali della graduazione.

2. La disposizione dell' art. 213 comprende oppur no il giudizio su le opposizioni alla nota dei gradi? Sembra che l' opinione affermativa non dovesse incontrare difficoltà; avvegnachè l' articolo parla in generale di qualunque giudizio incidentale sorga nella procedura di graduazione, la quale non è giudizio per se stesso, poichè non vi è mai controversia se non nel caso di opposizioni, o di altre quistioni che possano elevarsi relativamente alla nota dei gradi, ed alla distribuzione delle somme o degli immobili. Il giudizio su le opposizioni dee caratterizzarsi per incidente nella procedura di graduazione. Non pertanto la G. C. civile in Napoli ha opinato non essere tale giudizio incidentale, bensì principale; e perciò da riguardarsi come il giudizio di reclamo di proprietà nella procedura di spropriazione: conseguentemente doversi in esso dar luogo a contumacia ed a riunione di contumacia. Non pare essere cotesta opinione conforme ai principj ed allo spirito della legge: non pertanto dessa ora forma in Napoli una pratica di giurisprudenza.

CLAUSOLA DEROGATORIA.

ART. 214.

» *Dal giorno della pubblicazione della presente legge, cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni che sono contenute negli articoli 755 a 862 che compongono i titoli XII, XIII e XIV del libro VI delle Leggi di*

Art. 214 procedura ne' giudizj civili, *ed ogni altra disposizione di legge, decreto, o regolamento concernenti la materia della presente legge. Questa sarà considerata come parte integrale delle dette* Leggi di procedura, *nelle quali verrà trasfusa in rimpiazzo de' suddetti tre titoli che rimangono aboliti; rettificandosi però la numerazione degli articoli, e le correlative citazioni* ».

OSSERVAZIONI SOPRA QUISTIONI TRANSITORIE PER LE PROCEDURE PENDENTI ALL' EPOCA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE.

La legge, nel dichiarare l' abolizione della parte delle Leggi di procedura civile relativa al giudizio di spropriazione e di graduazione, si è taciuta sul metodo da serbarsi onde continuare le procedure che si fossero incoate sotto l' impero delle leggi abolite.

Prendendo argomento da quello che nel 1815 fu stabilito con apposito atto legislativo de' 15 agosto (*a*) intor-

(*a*) Ecco il tenore del decreto transitorio del 15 agosto 1815.

Art. 1. Nei giudizj di espropriie, ossieno di vendite giudiziarie di stabili, ne' quali non sarà ancora pronunziata l'aggiudicazione diffinitiva, ma soltanto la preparatoria, si farà l' apprezzo, ed indi un sol avviso, o sia editto, e dopo quindici giorni si procederà all' incanto diffinitivo ed all' aggiudicazione nelle forme prescritte negli art. 9 e seguenti, e 84 dell'altro nostro decreto de' 14 del corrente.

Art. 2. Ove ancora non si trovasse pronunziata l'aggiudicazione preparatoria, ma soltanto il sequestro, gli atti si continueranno nel modo spiegato negli art. 9 e seguenti dello stesso nostro decreto de' 14.

Art. 3. Quante volte l' aggiudicazione diffinitiva si trovasse pronunziata, e ne sia pendente l' appello legittimamente interposto, il debitore potrà reclamare che il fondo si apprezzi a sue spese: e trovandosi aggiudicato al creditore per una somma minore del valore cui ascenderà secondo l' apprezzo, dedotta la sesta, il debitore avrà diritto di domandare il supplimento del prezzo. Se il creditore aggiudicatario non vorrà pagare il supplimento anzidetto, si distaccherà dal fondo una porzione corrispondente al suo credito, salvo sempre la sesta: il dippiù sarà restituito al debitore.

Art. 4. Se l' aggiudicazione siasi fatta ad altro oblatore qualunque, l' affare sarà regolato nel modo spiegato nell' art. precedente, tranne il beneficio della sesta. Ma volendo l' aggiudicatario recedere dall' acquisto, sarà in sua facoltà di resilirne, purchè ciò dichiari pria di decidersi la causa in appello.

Art. 5. Nei casi preveduti negli art. 3 e 4 il debitore dovrà

no ai giudizj di spropriazione pendenti nel tempo in cui fu pubblicato il decreto de' 14 dello stesso mese, che riformò il metodo di spropriazione del Codice di procedura civile, potrebbe dirsi che quando la procedura non fosse irrevocabilmente compiuta, vi fosse sempre luogo a riprenderla, retrocedendo fino alla trascrizione del pegnoramento, e ripetendo gli atti posteriori secondo le norme stabilite nella nuova legge; e che conseguentemente anche dopo l'aggiudicazione preparatoria, o diffinitiva impugnata con appello potesse darsi luogo alla vendita col nuovo metodo, tanto per la valutazione legale, quanto per l'apprezzo, secondo i diversi casi. Non pertanto le disposizioni transitorie speciali dell' enunciato decreto, rimasto abolito dopo le riforme portate in tale procedura nel 1819, non pare che possano essere invocate ulteriormente, per casi diversi da quelli pe' quali erano state adottate.

Nello stato attuale delle cose, poichè il legislatore non ha manifestato idee specifiche su tal particolare, le quistioni che possono insorgere, debbono essere dal magistrato risolute coll' applicazione de' principj regolatori della influenza delle leggi novelle su i fatti che possono cadere sotto il loro impero dopo la pubblicazione fattane.

È principio fondamentale di diritto che le leggi provveggono per l'avvenire: il tempo passato non cade sotto il loro impero, perciocchè non hanno effetto retroattivo (*art. 2 leg. civ.*). Nell' applicazione stretta dell' esposto principio sta la regola, di quello conseguenza legittima, che le leggi risguardanti la procedura s' impossessano della medesima nello stato in cui si trova, fin dal momento in cui per la pubblicazion loro diventano obbligatorie.

Applicando la esposta teoria, non è dubbio che gli atti della procedura per le spropriazioni pendenti debbono proseguirsi con le nuove forme. Ma in qual punto debbano gli atti novelli attaccarsi agli antichi, perchè l' innesto delle vecchie colle nuove forme si faccia in modo solido e legale, e le nuove forme si osservino senza che si faccia

---

spiegare la sua dimanda perchè si faccia l' apprezzo, fino al punto della decisione contradittoria in appello. Ma seguita la decisione contraddittoria in appello con cui verrà confermata l' aggiudicazione diffinitiva, il debitore non potrà più godere di tal favore.

Art. 214

retroagire la legge? Ecco la interessante quistione nella quale due cardinali oggetti dan luogo a maggior dubbio nella soggetta materia, cioè la citazione ai creditori, ed il metodo di valutazione degli immobili, che sono le due parti della procedura che han più di tutto risentito cangiamento nella procedura.

La soluzione di cotesto dubbio sembra doversi attingere dagli effetti de' diversi atti. Nella procedura di spropriazione naturalmente si distinguono atti che diconsi ritologici e preparatorj per la vendita legale, ed atti solenni per la vendita. Gli atti solenni di vendita sono gli incanti e le aggiudicazioni. Questi sono atti di giurisdizione onoraria che sanzionano il contratto di compra vendita giudiziale, e dai quali emergono diritti in favore delle parti contraenti, de' quali non possono essere spogliati se non per vizio legale inerente all' atto, e con sentenza fatta dall' autorità competente (*a*).

(*a*) Questi principj sono stati ricordati dal Ministro della giustizia ai Proccuratori generali del Re presso le G. C. civili di Trani e di Aquila in occasione di due cause decise in senso opposto dai tribunali civili di Lecce e di Teramo in una ministeriale del dì 24 marzo 1830 di cui ecco il tenore.

» Si è doluto il Ministro delle Finanze che in una procedura di spropriazione forzata d' interesse della real tesoreria, ed in cui erasi sotto l'impero dell' antica legge solennizzata l' aggiudicazione preparatoria, il tribunale civile in Lecce abbia, nella continuazione dalla procedura medesima dopo la pubblicazione della nuova legge, ammesso una dimanda di apprezzo, de' fondi pegnorali, senza rispettare l' aggiudicazione preparatoria già solennizzata ».

» Siccome la causa in quistione sarà per appello portata alla cognizione di cotesta G. C., così la incarico, in tale circostanza, adempiere le funzioni che convengono al di lei pubblico ministero; nel sostenere la esatta osservanza della legge, per la garentia de' diritti legittimamente spettanti alla pubblica amministrazione. »

» In tale occasione non isfuggirà alla di lei penetrazione, che pe' principj fondamentali del dritto, la legge, non disponendo che per l' avvenire, non può mai aver effetto retroattivo: e che le leggi di procedura s' impossessano degli atti alla medesima pertinenti nel momento in cui, per la pubblicazion loro, diventano obbligatorie; e che nel particolare, pe' principj dell' antica, e della nuova procedura, l' aggiudicatario provvisorio acquista diritto alla proprietà dell' immobile dal momento dell' aggiudicazione preparatoria, e sotto la sola condizione risolutiva, nel caso all' aggiudicazione diffinitiva sia da altri superato, o che in altro modo legale l' aggiudicazione preparatoria possa venir meno. »

Seguendo tale distinzione sembra potersi con fondamento dire che quando è intervenuta l' aggiudicazione preparatoria, ed anche più, allorchè abbia avuto luogo un'aggiudicazione diffinitiva, quantunque sia questa impugnata con appello, ovvero sia rimasta sospesa per nuova offerta di sesto, non vi sia luogo a recedere dalle antiche basi del prezzo venale.

Art. 214

Il contratto giudiziale nel supposto caso ha ricevuta la sua perfezione : le parti non sono più libere di recedere dai rispettivi atti : perciò le altre solennità che rimangono a compiersi, le quali sono più della forma che della essenza del contratto, debbono essere compiute secondo le regole della nuova legge, senza obbligo di ripetere gli atti già validamente celebrati sotto l' impero della vecchia legge.

Sotto l' antica, del pari che sotto la nuova procedura, l' aggiudicatario anche provvisorio acquista diritto alla proprietà dell' immobile dal momento dell' aggiudicazione; e poichè la legge nuova non ne lo spoglia, non è in facoltà del magistrato di privarnelo.

Fatta l' aggiudicazione preparatoria la legge vuole che sul prezzo di questa si aprano i nuovi incanti : così disponea la vecchia legge, così dispone del pari la nuova: essa non porta più le sue vedute su la fissazione del primo prezzo venale : questo atto consumato già sotto l' impero della vecchia legge non può cadere sotto l' impero della nuova legge ; e non potrebbesi retrocedere ad esso senza dare alla legge la forza retroattiva che non l' è propria.

Altrimenti dovrebbe dirsi allorchè niun contratto si fosse solennizzato al pubblico incanto, o che anche solennizzato con aggiudicazione preparatoria, oppure diffinitiva, venisse questa poi dichiarata nulla dopo la nuova legge. In somigliante circostanza gli atti anteriori all'aggiudicazione, adempiuti con le antiche forme, s' incontrerebbero nel caso in cui non potrebbero più avere legale esistenza ; e perciò farebbe mestieri di metterli in regola colle nuove forme, riattaccando la procedura vecchia alla nuova nel punto in cui può quella meglio sostenersi secondo le nuove forme.

Le leggi di procedura s' impossessano dei processi pendenti appena sono pubblicate : ciò importa che gli atti

Art. 214 formati sotto l' antica procedura rimangono saldi, per quella parte in cui essi possono servire di base legale alla continuazione degli altri atti secondo le nuove forme; e per modo che gli atti antichi cogli atti nuovi possano comporre un insieme che produca i medesimi effetti legali, e che la nuova legge attribuisce a questo mezzo di esecuzione.

Conseguentemente è agevole il persuadersi, che nelle spropriazioni incoate e non giunte all' aggiudicazione, siccome la continnazione della procedura dee farsi sopra basi diverse, così è forza retrocedere al punto in cui gli atti antichi possono sostenere l' attacco coi nuovi, e tutti gli altri rimangono circoscritti, perchè incorsi nel caso dal quale non potrebbero legalmente cominciare.

Premesse tali nozioni generali, sembra potersi senza errore, e nella stretta ed esatta applicazione de' principj regolatori della materia, adottare le seguenti norme per la soluzione de' dubbj che potessero presentarsi.

1.° Le spropriazioni in cui sia intervenuta l' aggiudicazione preparatoria, debbono essere rispettate in tutta la loro estensione: esse debbono esser compiute colle nuove forme, ma su le basi del contratto già perfetto, e de' diritti già acquisiti alle parti per effetto dell' aggiudicazione preparatoria solennizzata sotto l' impero dell' abolita legge.

2.° Le spropriazioni incoate prima della osservanza della nuova legge, ed in cui non sia intervenuta l' aggiudicazione preparatoria, poichè il contratto giudiziale non ancora è solennizzato innanzi al magistrato, non cade dubbio che debbano quelle continuarsi su le basi della nuova legge.

3.° La continuazione dee cominciare dall' ultimo atto che può reggere, perchè la procedura sortisca tutto il suo effetto secondo la nuova legge. Conseguentemente, siccome per la nuova legge la spropriazione forzata dee produrre la purgazione dell' immobile dalle affezioni ipotecarie, per lo che sono prescritte le notificazioni ai creditori; e si fa la valutazione degl' immobili sopra basi diverse, alle quali va coordinato il diritto di domandar l' apprezzo, accordato ora a tutti gl' interessati, debitore o creditore che sia; così è indispensabile di retrocedere la procedura fino al punto in cui i due interessanti oggetti del giusto prezzo, e della purgazione dell' immobile si ottengano legalmente.

In quanto alle procedure di graduazione la quistione è di più facile soluzione; percioechè la legge se vi ha portato maggior chiarezza, non ha cangiato la forma della procedura. I giudizj di graduazione adunque sono stati colpiti dalla nuova legge nel punto in cui erano giunti al momento della pubblicazione della medesima; e conseguentemente le procedure dovranno essere continuate senza bisogno di retrogradare, ed alla sola condizione di adempiersi gli atti non ancora compiti, serbando per questi le regole novellamente dalla legge stabilite.

Comunque le esposte teorie sembrino uniformi ai principj generali e fondamentali dell' applicazione delle leggi, pure è da osservarsi che taluni tribunali hanno seguiti principj diversi, specialmente su la quistione, *se pronunziata l' aggiudicazione preparatoria sotto l' impero della vecchia legge possa darsi luogo ad apprezzo.* I tribunali civili di Lecce, di Teramo, e di Aquila han seguito la opinione affermativa. Comunque rispettabili sieno le opinioni dei magistrati, pure dopo l' esame dei ragionamenti seguiti da detti tribunali non sembra esservi ragione di recedere dalle idee già manifestate.

Perchè si possa valutare il *pro* ed il *contra* su tale quistione, non sarà discaro che quì si riporti il tenore dei ragionamenti dei tribunali su la medesima, con aggiunta di alcune poche osservazioni.

Considerazioni del tribunale civile in Aquila in causa Innocentiis *a 20 ottobre 1829.*

Quistione. Possono, dopo la pubblicazione della novella legge del 29 dicembre 1828 su la spropriazione forzata, vendersi i beni a danno del debitore per un prezzo minore di quello stabilito dalla legge medesima?

» Considerando che uno dei principj riconosciuti dalla costante giurisprudenza, è quello, che l' applicazione delle leggi innovative, che regolano l' amministrazione della giustizia, *non si oppongono ordinariamente ai diritti acquisiti*, perchè tali leggi non hanno effetto che su i casi nuovi, senz' avere riguardo ai fatti anteriori: »

» Che per effetto di ciò non si disconvenne nel foro della non lieve influenza delle nuove leggi di procedura

Art. 214 anche sulle cause pendenti; talmente che, al dire di valevoli giureperiti, *tuttocciò che riguarda l' istruzione degli affari, finchè non sieno gl' istessi terminati, si regola secondo le nuove formalità*: Il principio di non retroattività si applica solamente al merito del diritto: »

» Che coerentemente a questa regola la Corte di cassazione nel dì 30 luglio 1812 dichiarò, *che gli antichi giudizj pendenti nei vecchi tribunali, debbonsi riprendere, ed attivare col rito vigente all' epoca della loro rinnovazione*; e nel dì 2 agosto 1817 *che le leggi di procedura s' impossessano all' istante dei processi pendenti*: (a) »

» Che se è così ne sorge per conseguenza legittima di non potersi assolutamente coll' autorità del magistrato vendere i beni del debitore per un prezzo al di sotto di quello che la novella legge ha stabilito per base di tali alienazioni: (b) »

Che secondo i principj su cennati inutilmente si parlerebbe in questa materia dei diritti già precedentemente acquisiti, onde privare il debitore del beneficio che gli offre la legge novella: »

» Che se pur fosse diversamente, per rinvenire dei dritti acquisiti in semplici atti di procedura, non esclusa la precedente aggiudicazione preparatoria, bisognerebbe sconoscere le procedure; ovvero sconvolgerle interamente: (c) »

» Che invero simili atti consistono in semplici formalità tendenti a far vendere i beni per distribuire il prezzo di essi tra i creditori: »

» Che questa vendita si consuma mediante l' aggiudicazione definitiva, e non prima; e che solo dietro la

(a) Osservazioni giuste: il difficile sta nel rinvenire il vero punto di legale contatto tra il vecchio ed il nuovo.

(b) Non è questa la conseguenza delle premesse teorie di diritto. Secondo queste la vendita è perfetta quando si è convenuto della cosa e del prezzo (*art.* 1428 *leg. civ.*): è questo il principio fondamentale del contratto di vendita, che non riceve alterazione nel caso della spropriazione forzata. In questa l' aggiudicazione preparatoria è per se stessa perfetta e soggetta solo ad una condizione risolutiva (*art.* 69 *leg. de'* 29 *dic.* 1828.)

(c) Questa osservazione potrebbe valere anche per l'aggiudicazione diffinitiva che pure è un atto di procedura.

consumazione *di essa* possono esservi dei *diritti acquisiti*: (*a*) »

Art. 214

» Che niuno per l' opposto ne sorge dall' aggiudicazione preparatoria: il prezzo non si paga, il possesso del fondo non si toglie, ed i frutti continuano a correre a vantaggio del debitore: (*b*) »

» Che tale sentenza come *preparatoria* non solo va soggetta a *perenzione*, ove la procedura si abbandoni per un triennio; ma per legge è sempre *rivocabile*. (*c*) »

» Che l' inefficacia di essa è tale da rimanere non solamente di niun effetto e vigore nel caso di deposito del prezzo sufficiente a soddisfare tutt' i creditori iscritti (*d*); ma quel che è più rimarchevole, non è di ostacolo alle domande di separazione: anzi se a causa di esse (*e*), o

---

(*a*) Con l' aggiudicazione diffinitiva non si consuma la vendita, ma si risolve una delle condizioni di essa.

(*b*) Il non pagarsi il prezzo, il non andarsi al possesso del fondo, il non godersi i frutti dall' aggiudicatario provvisorio, non rende meno perfetta la vendita: cotesti inadempimenti sono conseguenza della condizione che ne fa rimanere in sospeso l' acquisto della proprietà al compratore.

(*c*) La sentenza che pronunzia l' aggiudicazione preparatoria non può dirsi affatto sentenza preparatoria nel senso dell' art. 516 delle Leggi di proc. civile. Inoltre tale sentenza è atto di giurisdizione onoraria e non di giurisdizione contenziosa; quindi non sono ad essa applicabili le regole della perenzione. Oltre a ciò è da notare che le istanze sono perimibili fra tre anni; ma quando su la istanza il giudice ha emesso una sentenza preparatoria o interlocutoria, questa, come atto di giudice e non di parte, dà diritto alle parti contendenti in ogni tempo fra il periodo di ordinaria prescrizione: perciò non va soggetta a perenzione.

(*d*) La risoluzione dell' aggiudicazione preparatoria per pagamento de' creditori inscritti e dell' espropriante, nel caso preveduto nell' art.° 14, non è una condizione che rende essenzialmente precaria la sorte dell' aggiudicazione: questa non può dirsi, nel rapporto dello spropriante e dello aggiudicatario, meno stabile della diffinitiva, la quale è pure risolubile con una nuova offerta di sesto. Quella condizione data al favore del debitore per sostenere soltanto una vendita già precedentemente fatta, e per evitargli danni maggiori, non influisce per nulla ad alterare la natura dell' atto.

(*e*) Neppure l' aggiudicazione diffinitiva è di ostacolo all' azione di rivindica. Questa va soggetta alla sola prescrizione decennale in favore dell' aggiudicatario, e non riceve alcun pregiudizio dalla pubblicità degli atti della spropriazione, la quale purga l' immobile soltanto dalle azioni ipotecarie, non mai dagli altri diritti *in re*.

Art. 214

per qualunque altro motivo, l'aggiudicazione diffinitiva non avvenga nel giorno stabilito, l' aggiudicatario provvisionale può unicamente chiedere di essere discaricato; ma (anche nel caso di negligenza, o collusione dell' espropriante) non ha egli diritto a *promuovere l' incanto diffinitivo.* (*a*) »

Considerando che ove dubbio mai sorger potesse si vedrebbe questo risoluto a favore del debitore, e possessore del fondo, non meno coi principj generali, che con la scorta di quanto ha il legislatore dichiarato nel caso identico, cioè coll' art. 1.° del real decreto del dì 15 agosto 1816, quando s'impose l' apprezzo anche per l' espropriе, per le quali erasi consumata l' aggiudicazione preparatoria: (*b*)

Che invano si allegherebbe di essersi allora fatta una eccezione, mentre per l' opposto dalle considerazioni premesse a detto real decreto chiaramente si raccoglie di aver voluto semplicemente *indicare la norma come regolar si doveano i tribunali riguardo alle spropriazioni pendenti, onde non sorgessero incertezze circa il rito col quale doveano essere continuate:* (*c*)

E che, ricordate una volta al magistrato queste norme, sarebbe stata una *inutile ripetizione* il fare una novella legge transitoria, ora che il sistema dell' espropriazioni ha sofferto un notabile cambiamento (*d*).

(*a*) La libertà di recedere dal contratto data all'aggiudicatario non rende precario l' atto. Egli può obbligare l' espropriante a spingere la procedura.

(*b*) Il decreto de' 15 agosto 1815 non contiene principj generali che regolano l'applicabilità di una nuova legge alle procedure pendenti: bensì disposizioni particolari che deviano in tutto dalle regole generali relative alla materia: perciò il detto decreto non può ricevere applicazione nella esecuzione della nuova legge che ci occupa. Per questa, poichè il legislatore non ha dato norma particolare, è indispensabile di attenersi ai principj generali del diritto su la soggetta materia, onde non rendere retroattiva una legge quando il legislatore non ha ciò espressamente dichiarato.

(*c*) Sempre però in quella nuova procedura; non mai in ogni caso che avesse potuto in seguito verificarsi, di cambiamento di rito in fatto di spropriazioni.

(*d*) Dopo la pubblicazione delle Leggi di procedura avvenuta nel 1819 il decreto di agosto 1815 rimase derogato. Esso quindi non può avere alcun vigore di legge nè può somministrare argomento,

Art. 214

Considerando che la novella legge sulla spopriazione diverrebbe del tutto inutile per le non poche espropriazioni già incominciate, e pendenti all' epoca di sua pubblicazione, se non si adempisse esattamente a quanto dalla medesima si prescrive (*a*); anzi si fluttuerebbe in una incertezza (*b*), specialmente per risolvere » se i beni venduti sotto l' impero di essa rimanessero effettivamente » purgati anche dalle ipoteche legali; il che non potreb- » be certamente ottenersi, se non adempiendosi alle nuo- » ve formalità prescritte a tal' uopo:

Che non altrimenti possono applicarsi tali principj con la dovuta esattezza, se non *innestando il nuovo procedimento all' antico*, in maniera che si supplisca a tutti gli atti della nuova legge opportunamente disposti, o che per lo innanzi non eran richiesti: (*c*)

Che il primo di tali atti consiste in una citazione al debitore, onde venga a far parte del giudizio di espropriazione, e possa giovarsi de' diritti che la nuova legge gli conferisce; citazione, che può eseguirsi isolatamente, senza ripetere la denuncia del pignoramento anteriormente eseguita (*d*); citazione che nella causa presente trovasi eseguita, dopo espletato il giudizio di appello, ed in vista della quale non ha la parte pegnorata curato di presentarsi: (*e*)

---

se non in quanto sia conforme ai principj generali della non retroattività delle leggi. E poichè quel decreto contiene una anomalia ai detti principj, non può questa ammettersi ora in giurisprudenza, quando il legislatore non lo ha dichiarato.

(*a*) Il magistrato dee applicar la legge secondo le regole del diritto, senza brigarsi degli effetti della sua legale applicazione.

(*b*) Non vi può essere incertezza quando si seguono i veri principj del diritto: le conseguenze di questi non possono essere che vere.

(*c*) Non può esser dubbio che per le spropriazioni in cui, all' avvento della legge nuova, erasi pronunziata l' aggiudicazione preparatoria, la purgazione intera dell' immobile non può aver luogo per opera della nuova legge medesima, ma dee in tutto starsi agli effetti della spropriazione secondo la vecchia procedura. Per eseguirsi la purgazione secondo la nuova legge dovrebbe retrocedersi fino alla interpellazione ai creditori ed agli aventi ipoteca legale, lo che non è conforme ai principj regolatori degli effetti delle nuove leggi su gli affari pendenti.

(*d*) Questo atto non è prescritto, e non è riconosciuto dopo compiuta l' aggiudicazione preparatoria.

(*e*) Questa citazione non potette esser fatta per altro oggetto, che per la ripresa della procedura sospesa per effetto dell' appello.

Art. 214 Che l'altro atto interessante e produttivo di salutari effetti è la interpellazione de' creditori nelle forme stabilite negli articoli 27 e seguenti della nuova legge; dietro di che possono le proprietà passare agli acquirenti *scevre da ogni vincolo ipotecario* (*a*):

Che i capitoli di vendita debbono pure eseguirsi secondo le norme di detta legge, talmentechè il magistrato autorizzato a *rettificarli di ufizio*, non potrebbe aggiudicare diffinitivamente de' beni dopo la pubblicazione di detta legge, con patti *ingiusti*, *illegali*, *o capricciosi*; al che non potrebbe trattenerlo una precedente sentenza di aggiudicazione *preparatoria*, la quale non trasmettendo dritti *incommutabili*, è di sua natura sempre *rivocabile*(*b*):

Che nel rincontro tali capitoli trovandosi del tutto regolari, basterà solo di aumentare l'offerta sulle basi della nuova legge con analoga dichiarazione sullo stesso quaderno, aumento che dee farsi dall'espropriante, e per effetto del quale dee reiterarsi l'aggiudicazione preparatoria, rimanendo discaricato l'aggiudicatario provvisionale, ove fosse stato un estraneo, quello che nella causa in esame non si verifica (*c*).

(*a*) Secondo questa osservazione ogni procedura pendente dovrebbe retrocedere alla denunzia del pegnoramento, perciocchè la purgazione dell'immobile non può aver luogo se non coll'adempimento di tutte le formalità che coordinatamente sono prescritte dalla nuova legge: ma ciò non è nello spirito della legge medesima. Le espropriazioni le cui aggiudicazioni anche preparatorie hanno avuto luogo sotto la vecchia procedura restano sotto l'impero delle leggi di quel tempo: quindi i fondi spropriati non rimangono purgati per effetto di tale aggiudicazione, perchè non si sono adempiute le formalità prescritte dalla nuova legge per operare la purgazione.

(*b*) Si vegga la nota e pag. 322. Il magistrato non può rettificare le condizioni della vendita dopo che questa è stata pubblicata e sanzionata con aggiudicazione preparatoria, la quale dà diritto alla parte acquirente, e non è rivocabile se non per la sopravvenienza di una nuova offerta nel tempo degli incanti diffinitivi.

(*c*) La circostanza di essere aggiudicatario provvisionale il creditore spropriante non altera la cosa: questi ha del pari che ogni estraneo egual diritto all'acquisto dell'immobile al prezzo già convenuto, quando non vi sieno altri oblatori. Per legge l'aggiudicatario può dimandare egli di essere discaricato in certi casi, ma niuno può obbligarlo a rinunziare al suo diritto.

Ragionamento adottato dal tribunale civile di Teramo nella causa Marcozzi e Real Tesoro su la stessa quistione.

» *Quistione*—Vi è luogo al chiesto apprezzo? Atteso che nella vegliante legge è concessa al debitore l' assoluta facoltà di far procedere alla stima de' fondi soggetti ad espropriazione ».

» Atteso che questa si rende espleta con la sola aggiudicazione diffinitiva. In qualunque altro stato si trovi, non va considerata, e non è in effetti che una procedura pendente, e perciò soggetta alle nuove leggi che se ne impossessano all' istante della loro pubblicazione. (*a*)

Ragionamento del tribunal civile in Lecce in causa Capocelli ed Albano (16 marzo 1829) *su la stessa quistione.*

» *Quistioni* — 1. Comunque fatta l' aggiudicazione preparatoria può ammettersi l' apprezzo? »

» 2. Pe' fondi pe' quali non si chiede apprezzo, deve rettificarsi l' offerta ai termini della nuova legge? »

Considerando, che per ben risolversi il caso conviene da prima esaminare, che sia l' aggiudicazione provvisoria.

Rimontando alla origine ne ravvisiamo nettamente la idea nella romana giurisprudenza. Leggesi di fatti nella legge 2. e 4. Dig. *de in diem addictione: sin autem actum est, ut perficiatur emptio, nisi melior conditio offeratur, erit emptio conditionalis. Ubi autem conditionalis venditio est, negat Pomponius usucapere eum posse nec fructus ad eum pertinere* (*b*). Dovendosi dunque l' aggiudicazione preparatoria risguardare come una vendita condizionale, la quale nè fa i frutti del compra-

(*a*) Non vi è dubbio che l' aggiudicazione diffinitiva rende espleta la procedura di spropriazione, ma non per ciò la preparatoria non conferisce diritto alcuno all' aggiudicatario: questi può sempre dire, tra noi si è già convenuto della cosa e del prezzo, quindi la vendita è perfetta e debb' essere soltanto solennizzata colle formalità legali, onde tentare un maggiore aumento.

(*b*) Veggasi la nota *e* pag. 322.

Art. 214 tore, nè a questi attribuisce il pericolo della cosa, risulta che quest' atto non toglie la proprietà al debitore, essa continua a posare sul di lui capo fino alla diffinitiva(*a*).

In simil senso spiega Donelli questa teoria, *apparet id agi, ut fundus non sit emptus, et uno verbo ut sit inemptus, si alius intra costitutam diem meliorem conditionem attulerit.* Se ne vuol forse certezza maggiore? Consultinsi gli articoli 772, e 827 delle Leggi di procedura civile. Nel primo è scritto, che il debitore ben dispone egli stesso del fondo pegnorato se prima dell' aggiudicazione vien depositata una somma bastevole ai creditori presenti nel giudizio (*b*); nel secondo, che la procedura rimane estinta, se dopo la vendita preparatoria in danno del primo aggiudicatario costui adempie (*c*). Ecco le stesse norme delle leggi antiche trasfuse nel dritto vigente; e l' insieme di queste massime regolatrici mena a conchiudere, che l' espropriato fino alla diffinitiva non è spogliato irreparabilmente della proprietà, siccome l' aggiudicatario provvisorio non acquista il dominio irrevocabile della cosa su cui ha licitato (*d*).

» Considerando che premessi de' principj sì inconcussi, ognuno vede quanto sia legittimo pel debitore lo sperimento di un diritto che gli viene da una legge nata innanzi che perda con la diffinitiva la proprietà de' beni espropriati (*e*). Questa legge colpisce la procedura nello

(*a*) La teoria del diritto romano non può applicarsi al soggetto caso, sotto l' impero delle vigenti leggi. Per diritto romano si perfezionava la vendita con la tradizione. Questa non è ora più della essenza del contratto, il quale prende vigore ed ottiene tutta la sua efficacia dal solo consenso delle parti su la cosa e sul prezzo; consenso che nella soggetta specie è legalmente e validamente dato nel momento dell' incanto preparatorio.

(*b*) Si vegga la nota *d* pag. 322.

(*c*) Vale la medesima osservazione che nella nota *d* pag. 322. I casi degli art. 772 e 827 sono casi di eccezione che confermano sempre più la regola contraria che viene da un principio generale.

(*d*) Nel rapporto del debitore l' aggiudicatario acquista irrevocabilmente diritto all' immobile, in quanto che il debitore non può risolvere l' aggiudicazione, essendosi convenuto innanzi al magistrato, e sotto la sua garantia, della cosa e del prezzo. L' atto del magistrato non può esser distrutto arbitrariamente e per semplici induzioni.

(*e*) Il debitore perde il dominio e la proprietà de' beni dal momento del pegnoramento il quale mette l' immobile nelle mani della giustizia.

stato in cui già trovasi (*a*). Quindi non osta la non retroattività delle leggi, e neppure il dirsi che una domanda di apprezzo ultimamente prodotta non attinge i termini sanzionati. L'espropriato acquista ora il diritto all'apprezzo: trova gli atti del procedimento inoltrati: non può, nè ha agio da prendere il giusto filo, perderà egli dunque per una impossibilità quel diritto che il benefico potere del sommo legislatore a lui ha concesso; sarebbe ormai crudele, ed ingiusto privarnelo (*b*). Anche nel mero dubbio, il codice dell'umana ragione insegna che piegar dovrebbesi per la miglior sorte di un debitore spesse volte assai disgraziato. *Quid quid enim ad utilitatem venditoris pertinet pro meliore conditione haberi debet*, dice la L. 8, Dig. *de in diem addict.*: nel caso figurativo di questa legge è l'espropriato che per la man del magistrato vien costretto a vendere i beni. Uopo è dunque conchiudere, che quantunque fatta la preparatoria, se prima della diffinitiva sorge domanda di apprezzo del debitore all'ombra della novella legge sulla espropriazione forzata, debba tale domanda accogliersi (*c*). »

Art. 214

Sulla seconda. — » Considerando, che l'art. 33 della nuova citata legge dispone come valutar debbasi la offerta de' fondi messi in vendita. Or non essendosi la medesima diffinitivamente ancor trattata per le stesse ragioni di sopra espresse, è l'istante obbligato ad aumentar l'offerta al limite prescritto (*d*). »

» Considerando che non essendosi l'espropriante uniformato è di necessità ordinare che le condizioni di vendita sieno in questa parte rettificate, giacchè oltre di es-

(*a*) Se la procedura è colpita dalla nuova legge nello stato in cui trovavasi, segue che gli atti perfetti non possono rimanere alterati dalla nuova legge che non impera su quelli.

(*b*) Questa osservazione porterebbe a conchiudere che il debitore può rovesciare tutto a suo talento.

(*c*) Non è conseguenza delle premesse. La offerta nuova di un compratore non è da mettersi a paro di un nuovo beneficio che la legge accorda. Quindi la legge 8.ª citata non può influire nella specie: e ciò tanto più che l'apprezzo è dato per trovare il giusto prezzo che può risultare anche minore di quello già fissato.

(*d*) Per le osservazioni fatte di sopra se non può alterarsi il prezzo coll'apprezzo, molto meno si può alterarlo colla nuova valutazione legale.

Art. 214 sersene formata domanda, anche di uficio può il tribunale ammettere tale disposizione. »

» Considerando che per i fondi da apprezzarsi è regolare ordinarsi che si sospenda l'aggiudicazione diffinitiva, comechè non può ultimarsi sulle basi che trovansi fissate, e per questa sola parte rimaner dee la detta aggiudicazione sospesa, potendo il creditore instante far seguire la vendita diffinitiva per lo rimanente de' beni di cui non vi è dimanda di apprezzo dopo che ne avrà rettificata l'offerta ai termini della legge ora vigente; anzi lo stesso espropriato di ciò conviene (*a*). »

N. B. I medesimi principj ha lo stesso tribunale di Lecce seguiti in altri casi simili che fia inutile di riportare.

Niuna delle sopra enunciate sentenze è andata in appello.

La medesima quistione, se dopo la preparatoria potesse darsi luogo all' apprezzo o al nuovo metodo di valutazione legale fissato dalla nuova legge su la spropriazione, è stata decisa in senso opposto a quello di sopra esposto, dal tribunale civile e dalla G. C. civile in Napoli, e dalla G. C. civile di Trani, di cui ecco i ragionamenti.

Ragionamento adottato dal tribunale e dalla G. C. Civile di Napoli nella causa Serrao, de Nunzio, e Roche.

» Attesochè tutti gli atti che hanno avuto luogo posteriormente alla legge de' 29 dicembre 1828 sono stati fatti in conformità della legge stessa. — Atteso che non vi era la necessità di doversi rinnovare gli atti antecedenti. Le leggi riguardanti la procedura s' impossessano degli affari pendenti nello stato in cui li ritrovano, e per conseguenza gli atti antecedenti, semprechè trovansi uniformi alla legge preesistente, rimangono nel pieno loro

(*a*) La nuova valutazione legale va legata con la dimanda di apprezzo: quindi ove voglia rettificarsi la valutazione, non può senza ingiustizia non farsi salvo al creditore il diritto di far eseguire l'apprezzo nel suo interesse.

vigore. — Atteso che ciò è precisamente applicabile all' aggiudicazione preparatoria, poichè comunque questa conferisca un diritto condizionato, la condizione però non riguarda qualunque successivo avvenimento, ma bensì il solo di sopra-imposizione. — Atteso che avendo una delle parti acquistato diritto alla fermezza dell' aggiudicazione preparatoria, sulle tracce della medesima deve procedersi alla diffinitiva. — Atteso che la dimanda di apprezzo è accordata dalla nuova legge anche al debitore spropriato fra un termine antecedente all'aggiudicazione preparatoria, e perciò nella specie attuale non è ammessibile. — Il tribunale pronunziando diffinitivamente sulle uniformi conclusioni del pubblico ministero, rigetta non meno la opposizione prodotta dai signori de Nunzio, e Roche contro gli atti di espropriazione, che la loro dimanda di apprezzo. »

Questa sentenza fu impugnata con appello, con cui si dedusse anche la irricettibilità dell' appello su l'appoggio che fosse sentenza pronunziata sopra eccezioni di nullità.

La G. C. ammise l' appello, e nel merito lo rigettò col seguente ragionamento.

» *Quistioni* — 1.° È ammessibile l' appello ? »

» 2.° La novella legge su la spropriazione colpisce gli atti anteriori ed il debitore può chiedere l'apprezzo? »

» *Sulla prima quistione*. — Considerando che le opposizioni dei debitori contro gli atti di procedura non riguardano le nullità di procedura, o di forma, ma una nullità radicale fondata sulla mancanza della messa a prezzo, secondo le norme fissate dall' ultima legge concernente la spropriazione forzata de' 29 dicembre 1828. »

» Che cotesta opposizione è diretta a dimostrare che la novella legge retroagisce, e che in conseguenza devono annullarsi i capitoli di vendita, e l' aggiudicazione preparatoria pronunziata sotto l' impero della legge anteriore. La quistione dunque non riguarda eccezione di procedura, o di forma, ma attacca la esistenza degli atti. In somma non si attaccano gli atti precedenti per vizio di rito, ma perchè si dicono annullati da una legge posteriore. In altri termini, le opposizioni si traducono nella quistione di sapere, se la novella legge sia retroattiva. Gli articoli 136 a 139 della nuova legge intorno alla inammessibilità dell' appello non sono applicabili al caso.

Art. 214 » *Sulla seconda quistione.* — Adottando pienamente le considerazioni dei primi giudici. — La G. C. dichiara ammessibile l' appello e nel merito lo rigetta ec. »

N. B. Nella causa Laporta e Pepe si è pur trattata la medesima quistione, e la G. C. civile di Napoli ha pur deciso nello stesso modo, come potrà ravvisarsi nella decisione che trascriveremo a pag. 335 per altra quistione non meno interessante della presente.

La G. C. civile in Catanzaro su la quistione se pronunziata l' aggiudicazione preparatoria sotto la vecchia procedura debba aver luogo l' apprezzo è andata alla opinione negativa, ma ha creduto che dovesse rettificarsi il prezzo venale su le nuove basi: ecco il ragionamento della G. C.

Ragionamento della G. C. civile in Catanzaro in causa Morice e Mingrone (8 *feb.* 1830).

» *Quistione* 1.ª Han diritto gli appellanti Morice e Mingrone all'apprezzo de' fondi a di loro danno espropriati?»

» 2.ª Nella negativa, han dritto almeno che il prezzo de' fondi medesimi, da servire di base all' aggiudicazione diffinitiva, sia elevato sulla norma della legge novissima? »

» *Sulla prima quistione.* — Considerando, che per l' art. 102 della legge de' 29 dicembre 1828, il debitore non altrimenti ha facoltà di domandare l' apprezzo de' fondi in suo danno pegnorati, che non oltre ai quindeci giorni dalla denuncia fattagli del pignoramento. »

» Nella specie si ha che si è proceduto fino all' aggiudicazione preparatoria sotto l' impero della legge abolita, la quale negava al debitore un tal diritto. Non si potrebbe quindi senz' assurdo ritornare su di un periodo di tempo utilmente precorso a riguardo del creditore espropriante, e dopochè vi è già un contratto giudiziale fra le parti per l' effetto della cennata sentenza di aggiudicazione preparatoria. »

» *Sulla seconda quistione.* — Considerando che la vendita non è altrimenti perfetta, se non si sia soprattutto convenuto del prezzo. In fatto di espropriazione, che

importa la vendita giudiziale, il prezzo non è definito che nello sperimento degli ultimi incanti sulle basi fissate dalla legge nella iniziativa della misura desunta dalla stima sull' imponibile fondiario. La preparatoria non produce diritto incommutabile nell' aggiudicatario anche estraneo: che anzi è dato allo stesso debitore il tutto annullare, solo che sciolto abbia la ragione del suo dare. »

Art. 214

» Considerando quindi, che nella integrità delle cose a tutto diritto si domanda dal debitore spropriato il favore della legge sopravvenuta, la quale ha colpito le cose nello stato in cui si ritrovano. In contrario nella vendita forzata sarebbe autorizzato un prezzo minore ormai ripudiato dalla legge medesima, quindi al di sotto del giusto; ciò ch' è assurdo. »

» Nè vale il dire, che avrebbero per tal fatto a riprodursi i capitoli di vendita, atto compiuto perfettamente sotto l' ombra della legge abolita. Niente di ciò: i capitoli di vendita restano fermi con la procedura ritualmente esaurita. La base soltanto del prezzo si proclama nella misura sanzionata dalla legge imperante (*a*). »

Ragionamento della G. C. civile in Trani in causa Cutino ed Affatati (26 *ottobre* 1829)

Considerando che egli è di principio che la legge non dispone che per l' avvenire: essa non può avere effetto retroattivo, meno quando il Legislatore espressamente lo dichiara (articolo 2.°, prima parte del Codice). »

» Considerando che le leggi di rito s' impossessano de' giudizj nello stato in cui li trovano. Esse non distruggono giammai gli atti perfezionati sotto l' impero delle leggi preesistenti. »

(*a*) Per le cose osservate di sopra, il prezzo coll' aggiudicatario provvisorio è già fissato nella preparatoria; dee quindi questa rispettarsi. La legge nuova vuole che gl' incanti diffinitivi si aprano sul prezzo ultimo dei preparatorj; trovandosi questi già fissati sotto la vecchia legge non possono ricevere alterazione dalla nuova. Si aggiunge che quando si nega l' apprezzo non può ammettersi, senza manifesta contraddizione, la valutazione legale secondo la nuova legle, mentre questa è ligata col beneficio dell' apprezzo che può domandarsi per aumentare e per diminuire il prezzo risultante dalla valutazione legale.

Art. 214

» Considerando che il Legislatore non ha voluto affatto che fosse retroattiva la legge del 29 dicembre 1828 sull' espropriazione forzata, poichè non le ha attribuito del vigore, anzi ha espressamente dichiarato di dover guardare la medesima l' avvenire. »

» Considerando che i diritti acquisiti non cessano per sopravvenienza di nuove leggi: che l' aggiudicazione preparatoria non è un atto di nuda formola, incompleto finchè non sia pronunziata l' aggiudicazione diffinitiva, come il tribunale ha opinato. Essa è un contratto di compravendita perfezionato sotto l' asta pubblica, poichè racchiude consenso, certa cosa, e certo prezzo; e soltanto va soggetto alla condizione di aumento di prezzo nel caso di concorrenza di nuovi oblatori, locchè equivale all' addizione *in diem* de' Romani. Nel caso adunque di rimanere ad altro oblatore l' aggiudicazione diffinitiva, non importa che si resilisce dalla prima compravendita, ma bensì si cede al maggior offerente la identica compra con le condizioni, e coi patti stipulati. In conseguenza di tali inalterabili principj, essendo i capitoli di vendita, su i quali pria della nuova legge si consumò l' aggiudicazione preparatoria colle norme del codice di procedura allora vigente, valevoli a stabilire il contratto giudiziario, è d' uopo proseguire colle nuove forme gli atti che restano a compietarsi, onde giungere all' aggiudicazione diffinitiva. Ed in vero grave sarebbe l' assurdo se si volesse reiterare l' atto fondamentale della vendita giudiziale già perfezionato con l' aggiudicazione preparatoria, poichè si distruggerebbe un contratto solenne perfezionato sotto l' asta pubblica, e si darebbe alla nuova legge forza retroattiva. Male dunque si sono avvisati i primi giudici di ordinare con l' appellata sentenza, che l' espropriante signor Cutino debba dar prezzo ai fondi pignorati a' termini nella nuova legge, perciò è d' uopo che tale sentenza sia annullata, e facoltato sia l' espropriante a proseguire gli atti della incoata procedura di espropriazione forzata sulle basi della già consumata aggiudicazione preparatoria.

Deduzione del sesto del prezzo venale in favor de' creditori.

Una seconda quistione elevata dopo la nuova legge per le procedure pendenti è la seguente.

Il creditore aggiudicatario necessario dell' immobile spropriato su le basi del prezzo venale liquidato secondo le norme delle leggi di procedura civile ha diritto dopo la nuova legge al beneficio del sesto, quando nel giudizio di graduazione concorre per l' assegnazione dell' immobile spropriato?

Sembra chiaro secondo le teorie testè esposte, che ove siasi pronunziata l' aggiudicazione preparatoria sotto l' impero della vecchia legge, la negativa debba esser accolta in preferenza: la opinione contraria si opporrebbe alla regola della non retroattività della legge nuova. Quando la semplice aggiudicazione preparatoria od anche la diffinitiva è stata proclamata su le basi della vecchia legge, tutto quello che è conseguenza dei diritti allora legittimamente acquisiti debb' essere regolato colla legge del tempo in cui l' atto fu perfezionato. Quindi la graduazione si esegue soltanto con le nuove forme, ma i creditori non possono pretendere più di quello che col contratto hanno acquistato; cioè l' aggiudicazione dell' immobile al prezzo su cui si è fatta la licitazione, senza alcun altro beneficio.

Così fatta quistione si è presentata all' esame dei tribunali e si è decisa in vario senso nella causa Laporta e Pepe dal tribunale civile in Lucera, dalla G. C. civile, e dalla Corte suprema di giustizia in Napoli. Il tribunale civile con sentenza de' 26 marzo 1829 rigettò la domanda della deduzione del sesto. La G. C. civile in Napoli con decisione de' 14 agosto 1829 (*a*) rigettò anche la dimanda della deduzione del sesto. La C. Sup. ha diversamente deciso. Ecco il tenore delle decisioni.

(*a*) Nella stessa causa erasi promossa la quistione se poteasi dopo l'aggiudicazione preparatoria dar luogo ad apprezzo o a valutazione secondo la nuova legge, ed è stata risoluta per l'affermativa. Riportiamo qui l'intero contesto della decisione della G. C. civile perchè serva a dilucidare le due quistioni.

Art. 214

Ragionamento della G. C. civile nella causa Laporta e Pepe.

» *Quistioni.* 1. Compete ai creditori il beneficio del sesto che la nuova legge accorda in mancanza di oblatori, quando il prezzo stabilito su le norme della vecchia procedura era stato coverto da un' aggiudicazione preparatoria ? »

2. Pubblicata la nuova legge sulla espropria, quando questa avea ricevuto un prezzo sulle norme della precedente procedura, stabilito dal consenso degl' interessati, vi ha diritto a ripeterne l' aumento, sopra tutto nella specie che trovavasi fatto un apprezzo, e pronunziata l' aggiudicazione preparatoria ? »

» *Sulla prima:* Atteso che tal esame va deciso da principj sicuri di diritto, cioè, che le leggi dispongono per l' avvenire, e non retroagiscono sul passato: l' altro, che le leggi di procedura s' impossessano degli atti già fatti, i quali si reputano legittimi quando corrispondono al rito, sotto del quale ebbero vita. »

» Che tali principj dipendono da un altro ancor più generale, cioè, dal fine di tutte le legislazioni che mirano alla conservazione e tutela de' dritti degli amministrati.»

» Atteso che facendo applicazione di dette norme alla specie, comunque si riguardi la legge del 29 dicembre 1828, essa non può imperare sulla espropria in esame, poichè le basi del contratto giudiziale erano state già fissate colla norma della legge abrogata; ed un esempio vi è dello stesso legislatore, nel caso identico, quando volle far retroagire il decreto de' 14 agosto 1815 sull'espropríe pendenti, lo dichiarò espressamente con altra sovrana sanzione.»

» Che non vale in contrario sostenere di trovarsi nella specie fatto un apprezzo ad istanza della espropriante, giacchè questo era un beneficio di quella legge, del pari che l' altro dipendente dall' articolo 800, di cui pur si munì la stessa creditrice; e non è lecito, e sarebbe uno sconcio nei giudizii, ove dee serbarsi perfetta uguaglianza tra i contendenti, e far fruire ad un solo i beneficii cumulati della legge distrutta, e della nuova, in danno dell' altro, cioè del debitore, che dee riputarsi principalmente interessato nel contratto giudiziale solennemente formato.»

» Atteso in fine, che dieci creditori concorsi nella espropria non possono dirsi stranieri agli atti per lo innanzi formati, stante le ripetute denuncie, che la procedura abrogata richiedeva di necessità. »

Art. *214*

» *Sulla seconda*: Atteso che le premesse osservazioni sulla inapplicabilità della nuova legge alla specie sono sufficienti ad escludere il gravame della debitrice espropriata; molto più nella specie che il prezzo è conseguenza di una perizia omologata dal magistrato. »

» Questa decisione impugnata con ricorso per annullamento è stata dalla corte suprema annullata pei motivi seguenti (*a*). »

Ragionamento della C. Suprema di giustizia in Napoli.

La corte suprema ha osservato che due cose si sono assunte dalla G. C. civile nella sua decisione, e che vengono contrastate co' mezzi di annullamento: 1.° che a D. Serafina Pepe faceva ostacolo la sua acquiescenza al giudicato del tribunal civile colla sentenza dei 26 marzo 1829, colla quale il tribunale escluse la di lei dimanda per la deduzione del sesto. 2.° Che disponendo le leggi per l'avvenire non retroagiscono sul passato, e le leggi di procedura s'impossessano della causa nello stato in cui si trova, e perciò la legge de' 29 dicembre 1828 non poteva imperare sulla spropria in esame, perchè le basi del contratto giudiziale erano state già fissate colla norma delle leggi abrogate. »

» La suprema corte in quanto al primo assunto ha considerato, che a norma dell' art. 545 delle Leggi di procedura, allorchè si decide su di più controversie, l' una indipendente dall'altra, si reputano tante sentenze, quante sono le pronunziazioni, e la parte si può uniformare ad una di esse, ed attaccare le altre con mezzi legali. »

Nella specie si presentarono due quistioni nel tribunale di Lucera, una della Porta, che voleva pel fondo

(*a*) Giova osservare che la decisione è caduta nella specie di un apprezzo eseguito ad istanza dello spropriante nei termini della vecchia legge che permetteva l'apprezzo nella veduta di minorare non già di aumentare il valore dell' immobile.

Art. 214 pegnorato a di lei danno, il prezzo di duc. 15434 43 non diminuito dal capitale del fondiario, per essere questo stato tolto, com' ella diceva, dai periti dal prezzo lordo del fondo: e l' altra quistione era della signora Pepe, la quale chiedeva, che se essa diveniva aggiudicataria necessaria, voleva godere della ritenuta del sesto, secondo l'art. 73 della legge de' 29 dicembre 1828. Il tribunale ordinò sulla prima quistione la rettifica del quaderno, e rapporto alla seconda rigettò la dimanda della Pepe. Furono dunque due le sentenze. La prima doveva avere esecuzione se si voleva proseguire la spropria, e l'altra spiegava il suo effetto nel giudizio di graduazione nel caso di mancanza di oblatori, allorchè la Pepe sarebbe divenuta aggiudicataria necessaria. Or essendo due disposizioni diverse indipendenti l'una dall' altra, ed in conseguenza essendo due giudizj distinti, poteva benissimo la signora Pepe acquietarsi per la parte della sentenza che riguardava la rettifica del quaderno, e protestarsi, come fece, dicendo di volere appellare in rapporto all' altra parte, che rigettava la dimanda della ritenuta del sesto, affinchè questa parte per la tacita sua acquiescenza non fusse passata in cosa giudicata. Or avendo la G. C. dichiarato che la Pepe aveva accettata la sentenza de' 26 marzo, si è opposta al fatto, ha violato gli articoli 507 e 546 delle Leggi di procedura, ha applicato malamente l'articolo 1292 delle Leggi civili, e malamente ancora ha fatto uso della cosa giudicata. »

» In quanto poi al secondo assunto la stessa corte suprema ha considerato di non essere del caso i principj adottati dalla G. C. civile, cioè che leggi dispongono per l' avvenire, e non retroagiscono sul passato, e che le leggi di procedura s' impossessano della causa nello stato in cui la trovano, ma non distruggono gli atti; e facendo uso di queste norme nella specie, ne ha tratta la conseguenza che la legge de' 29 dicembre 1828 non poteva imperare sulla spropria in esame, perchè le basi del contratto giudiziale erano state già fissate colla guida della legge abrogata, e sarebbe cosa mostruosa se un solo dovesse godere di due beneficj, cioè della legge distrutta, e della nuova. »

» Nel caso presente concorre che la debitrice espro-

priata niun diritto avea acquistato, e niun contratto si trovava fatto prima della legge dei 29 dicembre, mentre tutti gli atti che si fanno prima della preparatoria, sono semplici ordinatorj, e niun diritto fanno acquistare al debitore contro l' espropriante (*a*), ed il quaderno delle condizioni della vendita è un atto, che altro non fa, se non fissare le basi, ma non costituisce una promessa di vendita, cosicchè possa con esso il debitore obbligare il creditore espropriante a prendersi il fondo secondo le condizioni messe nel quaderno; tanto ciò è vero, che se il creditore instante dopo il deposito del quaderno non ha fissato i giorni per la preparatoria, e diffinitiva, i creditori inscritti possono domandare di essergli surrogati, non già obbligar quello a proseguire la spropria incoata.»

» Or come nel fatto è indubitato che la Pepe col deposito del quaderno non si addossò alcuna obbligazione, e l' obbligazione incommutabile di prendersi il fondo Forarviello per duc. 13000 gli veniva dall' aggiudicazione che dovea procurarsi, ne segue che essendo questa eseguita vigente la legge de' 29 dicembre, gli effetti di tale aggiudicazione si debbono regolare secondo questa legge, che dà il diritto della ritenzione del sesto all' aggiudicatario necessario, quando nel pubblico incanto non si trovino oblatori. A questo modo quindi vengono a cadere tutte le ragioni addotte dalla G. C., che quantunque vere, non appartengono al caso presente. »

Per sì fatte considerazioni la Corte suprema ha annullata la decisione e rinviata la causa per nuovo esame ad altra camera della G. C. Nella su riferita decisione della Corte suprema si scorge non essersi posto mente, che nella specie, come si raccoglie dalla quistione stessa che la G. C. si propose di esaminare nella decisione, era seguita l' aggiudicazione preparatoria sotto l' impero della vecchia legge, e che per ciò il contratto giudiziario erasi fatto già colle condizioni di quella legge, ed era questo inattaccabile secondo la osservazione espressa nella nota.

(*a*) Questa osservazione fa chiaro vedere che secondo le idee della corte suprema l'aggiudicazione preparatoria conferisce diritto; lo che dimostra non potersi dopo di essa alterare lo stato delle cose per la sopravvegnenza della nuova legge.

Art. 214 Questa circostanza cangia certamente l'aspetto della cosa, e pare che ove di essa is fosse tenuto conto non si sarebbe andato dalla Corte suprema in quella sentenza (*a*).

(*a*) Non si ha notizia che la G. Corte civile siasi occupata del nuovo esame cnmmessole. Intanto è notevole che la Corte suprema non ha rimarcato che nella specie l'aggiudicazione preparatoria erasi già pronunziata prima della nuova legge: anzi dal contesto del suo ragionamento pare aver tenuto per vero di non esservi stata alcuna aggiudicazione. Ciò dà luogo a credere che se avesse messo a calcolo la circostanza della esistenza dell'aggiudicazione preparatoria prima della nuova legge, non avrebbe la corte regolatrice annullata per questa parte la decisione della G. C. civile, che sembra regolare nel suo risultato, comunque abbia offerto qualche inesattezza di ragionamento su fatti che non cangiano la sostanza della quistione decisa.

FINE DELLE OSSERVAZIONI SU LA LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828.

TAVOLA

COMPARATIVA RAGIONATA

TRA GLI ARTICOLI

DELLA LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828

E GLI ARTICOLI DELLE LEGGI PRECEDENTI RELATIVE ALLA PROCEDURA NEL GIUDIZIO DI SPROPRIAZIONE E DI GRADUAZIONE DE' CREDITI

SEGUITA

DA DUE TAVOLE ANALITICO-CRONOLOGICHE

DE' PRINCIPALI ATTI

DEL DETTO GIUDIZIO.

NAPOLI
DA' TORCHI DEL TRAMATER
Largo S. Gio: Maggiore n.° 30.

1831.

TAVOLA

COMPARATIVA RAGIONATA

TRA GLI ARTICOLI

DELLA LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828

E GLI ARTICOLI DELLE LEGGI PRECEDENTI

RIGUARDANTI LA PROCEDURA NEL GIUDIZIO DI SPROPRIAZIONE FORZATA DEGL'IMMOBILI E DI GRADUAZIONE DEI CREDITORI.

Leg. de' 29 di c. 1828.	*Leg. di proced. civ.*	*Cod. di proced. civ.*	*OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.*
			TITOLO I. §. I.
			Degli atti preliminari, cioè del precetto di pagamento, del pegnoramento, della denunzia e trascrizione, e dei loro effetti.
1	755	673	Redazione migliorata.
2	756	674	Redazione migliorata con riforme.
3	759 § 1	677	Redazione ritoccata.
4, 5	760	675	Redazione migliorata con aggiunta. Negli art. 4 e 5 sono con più precisione rilevate le cose che debbono esprimersi nel processo verbale di pegnoramento.
6	761	676	Redazione migliorata.
7	765	681	Riformato. Si è tolto il termine perentorio per la denunzia del pegnoramento che ora non dee trascriversi pria di denunziarsi.
8	762	677	Riformato. Si è aggiunto un termine perentorio per la trascrizione contemporanea del pegnoramento e della denunzia.
9	763	678	Redazione migliorata.

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
10	»	»	Nuovo: la disposizione dell' art. 10 contiene il metodo ond' eseguire l' art. 2111 *Leg. civ.*
11 § 1.	764	679	Redazione migliorata con aggiunta.
11 § 2.	»	»	Aggiunto, ad oggetto di assicurare la efficacia della denunzia, la quale si renderebbe caduca se non fosse trascritta nel termine utile.
12	771	692	Redazione migliorata con aggiunta.
13	772 § 1.	693	Redazione migliorata. Si è aggiunto il caso della rivendita in danno, e la designazione del luogo ove debbe farsi la notificazione.
14	772 § 1.	693	Redazione migliorata, con aggiunta per ispiegare il rango delle ipoteche pel danaro tolto a prestito.
			Degli atti conservatorii per lo sequestro dei frutti e delle rendite, e per la proprietà degli immobili: loro effetti.
15	766	688	Riformato con aggiunte. Si è fissato il metodo per eseguire la vendita de' frutti.
16 § 1.	766 § 1.	688	Redazione ritoccata.
16 § 2.	768	690	*Idem.*
17 § 1.	769 § 1.	691 §. 1.	Redazione migliorata con aggiunta.
17 § 2.	769 § 3	»	Redazione migliorata.
18	769 § 2.	691 §. 2	Riformato con utili dichiarazioni.
19	»	»	Gli articoli 19, 20 e 21 sono nuovi. Stabiliscono il metodo per
20	»	»	la immobilizzazione della rendita permessa coll' art. 18.
21	»	»	
22 § 1.	767, 769 § 2	689, 691 in f.	Redazione riformata e coordinata
22 § 2.	»	»	Aggiunto: diffinisce gli effetti del concorso del sequestro colla immobilizzazione.
23 § 1.	»	»	L' art. 23 § 1 è nuovo. Per esso si assicurano gli effetti del sequestro de' frutti e delle rendite.

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
23 § 2	766 § 2.	688 § 1.	L'art. 23 § 2 ha sviluppato la disposizione ch'era complessa negli articoli delle leggi abolite.
24	770	»	Redazione migliorata.
25	»	»	L'art. 25 è nuovo. Esso tende ad agevolare il creditore istante nelle spese della spropriazione.
			Della denunzia del pegnoramento ai creditori inscritti o non aventi bisogno d' inscrizione, ed a coloro che han diritto di prelazione legale. Suoi effetti.
26 27 28 29	» » » »	» » » »	Gli art. 26 a 29 sono nuovi. Le disposizioni ne sono tratte dagli art. 2091, 2094, 2095, 2096 *Leg. civ.* risguardanti la purgazione delle ipoteche che non hanno bisogno d'inscrizione. Essi tendono a purgare l' immobile da ogni affezione ipotecaria e dal diritto di prelazione. È questo uno degli importantissimi vantaggi della nuova procedura.
30 } 31 }	785	697	Riformato con aggiunta. La nuova legge ha riportato all'atto di denunzia ai creditori ciò ch' era prescritto per la notificazione degli affissi ai creditori.
32	»	»	L' art. 32 è nuovo: esso spiega l' effetto della denunzia ai creditori.
			Della liquidazione del prezzo venale degl' immobili.
33	773 n.° 4	997	Riformato: l'art. 33 ha aumentato le basi per la valutazione, stabilite nell' art. 773 n.° 4.

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
34	775	»	Riformato con aggiunta.
35	»	»	Nuovo. L'articolo 35 accorda ad ogni interessato il diritto di domandare l'apprezzo, quando non sia contento della valutazione legale. L'art. 773 n.° 5 delle Leggi di procedura accordava questo diritto soltanto al creditore istante, ed a' creditori comparsi e capienti.
			Degli atti per la vendita giudiziale — Quaderno delle condizione della medesima.
36	697	697	Redazione riformata.
37 §. 1	»	»	Il §. 1 dell'artic. 37 è nuovo; provvede alla maggior precisione del quaderno.
37 §. 2	774	»	Redazione migliorata.
37 §. 3	800	»	Redazione adattata e migliorata.
38	»	»	Gli articoli 38, 39 e 40 sono nuovi. L'art. 40 è stato tratto per analogia dagli art. 844, e 1111 *Leg. di proc. civ.* e dall'art. 170 della legge de' 29 dic. 1828.
39	»	»	
40	»	»	
			Degli avvisi, ed affissi. Loro forma.
41	777	682	Redazione migliorata.
42	778	683	*Idem.*
43	779	684	*Idem.*
44, 45, 46	781 e 783	685 e 687	Redazione coordinata, e migliorata con aggiunta.
47 § 1	783 in fin.	687	Redazione ritoccata.
47 § 2	780	»	*Idem.*
48	784	695	Modificato: l'art. 48 ha cangiato il termine per la notificazione dell'affisso ai creditori. Dee mettersi in rapporto coll'artic. 50.

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
49	»	»	L' art. 49 è nuovo. La legge ha voluto assicurare l' adempimento delle affissioni.
			Degli atti d' incanti preparatorj, diffinitivi, o per offerta di sesto nella pubblica udienza.
50	786	698	Modificato: la disposizione dell' art. 50 soffre eccezione nel caso dell' articolo 145 per la rivendita in danno.
51	790	706	Redazione migliorata.
52	788	704	Redazione migliorata.
53	793	709	Riformato.
54	757, 786 § 2 e 800	698	Redazione migliorata con aggiunta.
55	794	710	Modificato.
56	795	711	Riformato.
57	795	711	Redazione migliorata con aggiunta
58	795	711	*Idem.*
59	»	»	L' art. 59 è nuovo. Contiene una dichiarazione di ciò che si osservava in pratica.
60	796	712	Redazione migliorata con aggiunta.
61	»	»	L' art. 61 è nuovo. Dichiara gli effetti della contumacia dell' offerente del sesto.
62	»	»	L' art. 62 è nuovo: ma è tratto per analogia dagli art. 700 e 702 dell' abolito *Cod. di proced.*
63	787	699	Redazione migliorata con aggiunta.
64	791 e 797	707 e 713	Riformato con aggiunta Si è trasfusa nell' art. 64 la disposizione dell' art. 1441 delle *Leg. civ.*
65	791	707	Redazione ritoccata.
66	776	»	Redazione migliorata.
67	792 § 1	708 § 1	*Idem.*
68	792 § 2	708 § 2	*Idem.*
69	792 § 3	708 § 3	*Idem.*

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			Degli effetti dell' aggiudicazione in rapporto agli oblatori o ai creditori presenti o concorrenti.
70	816	731	Redazione migliorata con aggiunta. L'art. 70 dichiara gli effetti della garantia del debitore in caso di evizione.
71	»	»	L'art. 71 è nuovo. Esso determina i diritti dell' aggiudicatario su i frutti; e le sue obligazioni per lo prezzo.
72	800	»	Riformato con aggiunta. L'art. 72 dichiara la purgazione delle affezioni ipotecarie che la vendita giudiziale opera per gli immobili venduti.
73	»	»	Nuovo. L'articolo 73 ha ripristinato il sistema che si era stabilito coll' art. 3 del decr. de' 12 agosto 1815, e coll' art. 36 del dec. dei 14 dello stesso mese, con utili dichiarazioni.
			Dell' esercizio del diritto di prelazione legale.
74 75 76	» » »	» » »	Gli art. 74, 75, e 76 sono nuovi. Le disposizioni in essi contenute sono la conseguenza dell' applicazione di ciò ch' è prescritto negli art. 1692 a 1701 delle *Leg. civ.*, relativamente alla prelazione nel caso di vendita di dominio utile, o di dominio diretto.

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			Delle spese di spropriazione, della spedizione della sentenza, e delle nullità.
77, 78	799	715	Redazione migliorata con aggiunta. L'art. 77 ha diffinito le spese di spropriazione che debbono prelevarsi dal prezzo di aggiudicazione. L'art. 78 ha diffinito meglio il tempo in cui può rilasciarsi la sentenza, e la sua forma.
79	798	714	Redazione migliorata con aggiunta. L'art. 79 ha diffinito con precisione il contenuto di una sentenza di aggiudicazione, o di un estratto esecutorio di essa.
80	801 e 802	717	Redazione migliorata.* L'art. 80 ha meglio spiegato il punto da cui debba ricominciarsi nel caso di nullità di un atto.
			TITOLO I. §. II
			Eccezione al paragrafo 1, per la spropriazione de' diritti reali immobiliari.
81	»	»	Gli articoli 81 a 92 sono tutti nuovi. Per essi si fanno alcune eccezioni alle disposizioni contenute negli art. 4, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33, 35, 36, 41, 43, 66, 79 della legge, ad oggetto di applicare la procedura della spropriazione forzata degli immobili, ai diritti reali immobiliari, cui, stante la loro diversa natura, non poteano adattarsi esattamente tutte le forme ordinarie.
82	»	»	
83	»	»	
84	»	»	
85	»	»	
86	»	»	
87	»	»	
88	»	»	
89	»	»	
90	»	»	
91	»	»	
92	»	»	

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			TITOLO II.
			Regole generali per la discussione degli incidenti.
93	803	718	Riformato con aggiunta. L'art. 93 spiega con precisione gl' incidenti della procedura di spropriazione.
94	»	»	Nuovo. La legge ritenendo il principio che cotesto giudizio è unico, ed unico del pari e l'interesse da parte de' creditori; e che la procedura sia più onoraria che contenziosa, ha troncato la contumacia assoluta, e la riunione di essa facendo eccezione agli art. 242 e 247. *Leg. proc.*
95	808	723	Riformato. L'art. 95 ha stabilito una regola generale pel termine ad appellare nelle contestazioni incidenti. Alla regola dell' art. 95 si fa eccezione solo ne' casi degli art. 134, 140, e 176.
96	»	»	Nuovo. L'art. 96, provvedendo sempre al celere andameuto del giudizio, ha stabilito la intimazione degli atti di appello nel domicilio del patrocinatore.
			Della riunione di più pegnoramenti, e della sospensione della spropriazione per incapienza o eccedenza degl' immobili pegnorati.
97	804	719	Redazione migliorata.
98	805	720	Redazione migliorata con aggiunta.
99	»	»	Articolo nuovo che provvede al caso in cui un primo pegnoramento è stato dichiarato nullo.
100	»	»	Articolo nuovo, che è coordinato all' art. 3.

Leg. de' 29 dic. 1818.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME
101	»	»	Articolo nuovo, che serve di contrappeso alla disposizione degli art. 3 e 100, ond' equilibrare il diritto de' creditori, e quello del debitore.
			Della domanda di apprezzo degl' immobili pegnorati, e delle forme per eseguirla.
102	»	»	Le disposizioni degli art. 102 a 118 sono tutte aggiunte dalla nuova legge. Esse contengono il metodo abbreviato onde domandare ed eseguire l'apprezzo degli immobili pegnorati, modificando ciò che viene prescritto negli art. 399 a 417 delle *Leg. di proc. civ.*, relativi alle *perizie*. La legge, mentre ha stabilito negli art. 33, 34 e 35. il metodo di valutazione senza perizia, ha voluto non privare le parti interessate di questo beneficio, allorchè la valutazione su la base del contributo fondiario non sembrasse loro proporzionato. Pei dominii di là dal faro, si è affidato anche alla prudenza del magistrato il fissare l'apprezzo.
103	»	»	
104	»	»	
105	»	»	
106	»	»	
107	»	»	
108	»	»	
109	»	»	
110	»	»	
111	»	»	
112	»	»	
113	»	»	
114	»	»	
115	»	»	
116	»	»	
117	»	»	
118	»	»	
			Delle opposizioni al quaderno, delle condizioni della vendita.
119	»	»	Gli articoli 119 120 sono nuovi: essi stabiliscono il metodo per rettificare i capitoli di vendita.
120	»	»	
			Della surrogazione nella procedura di spropriazione.
121	806	721	Redazione migliorata.

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
122	807 in pr.	722	Redazione ritoccata.
123	807 § 2.	722	Redazione migliorata con aggiunta.
124	806 in fin	721	Redazione migliorata con aggiunta. L'art. 124 contiene una eccezione all'art. 95, circa l'appellabilità della sentenza.
125	809 § 1.	724	Redazione migliorata.
126	809 § 2.	724	*Idem.*
			Della cancellazione di un primo pegnoramento per darsi luogo ad un secondo.
127	810	725	Riformato.
128	»	»	L'art. 128 è nuovo : esso provvede ad evitare il dispendio delle parti.
			Della sospensione per appello dalla sentenza in forza di cui si procede.
129	811	726	Redazione migliorata.
			Del reclamo di proprietà.
130	»	»	Articolo nuovo che stabilisce la regola pel reclamo di proprietà.
131 } 132 }	812, 813	727, 728	Riformati con aggiunta.
133	814	729	Aggiunto in principio, e migliorato nella redazione.
134	815	730	L'art. 134 ha meglio spiegato i termini che debbono servir di norma pel calcolo dell'aumento legale del periodo ad appellare.
135	»	»	Disposizione nuova, tratta per identità di ragione dall'art. 698 § 3 *Leg. di proc. civ.*
			Dell'eccezioni di nullità.
136	817	733	Redazione migliorata con aggiunta

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
137	818	734	*Idem.*
138	819	735	Riformato.
139	»	»	L'art. 139 è nuovo : per esso si provvede al metodo per la discussione delle nullità nella offerta del sesto.
			Dell' appellazione contro la sentenza di aggiudicazione diffinitiva.
140	820	»	Redazione ritoccata con aggiunta.
			Della rivendita in danno.
141	821	737	Redazione migliorata.
142	822	738	*Idem.*
143	823	739	*Idem*, con aggiunta.
144	823	739	Redazione migliorata.
145	824	740	L'art. 145 contiene una eccezione all' art. 50.
146	827	743	Redazione migliorata.
147	828	744	Redazione migliorata con aggiunt.
148	»	»	Le disposizioni contenute negli art. 148, 149 e 150 sono nuove. Per esse si provvede a' casi ordinarj, di cui non si faceva motto nell' abolita procedura ; ed a' quali si era supplito dalla giurisprudenza.
149	»	»	
150	»	»	
151	829	745	Redazioue migliorata.
			Dell' arresto personale, e della decadenza dallo sperimento di un diritto.
152	»	»	La disposizione dell'art. 152 e affatto nuova. Con essa si sono sottoposti all' arresto personale le donne ed i vecchi, e si è dichiarata la responsabilità del marito, la decadenza di diritto. In

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			tal modo si evitano le contestazioni, e si rendono efficaci le sanzioni della legge.
			Della vendita volontaria degl' immobili pegnorati.
153	»	»	Articolo nuovo che assicura la esecuzione anche in caso di morte del debitore. Esso è una eccezione all' art. 714 *Leg. civ.*
			Delle procedure per vendite volontarie degli immobili pegnorati, o non pegnorati.
154	830	746	Redazione migliorata.
155	831	747	*Idem*, ed adattata
156	832	748	Redazione migliorata.
			TITOLO III.
			Termini e formalità per l'apertura della graduazione.
157	833	750	Modificato. L'apertura del giudizio di graduazione si fa ora dopo otto giorni dalla sentenza che proclama l'aggiudicazione diffinitiva.
158	834	»	Redazione ritoccata.
159	835	751	Riformato. Ora la dimanda per l'apertura della graduazione si fa in foglio separato, e si nota soltanto su di un registro in cancelleria.
160	»	»	L' art. 160 contiene una disposizione nuova che provvede alla conservazione degli atti.
161	836	752	Redazione migliorata con aggiunta. L' articolo 161 è in correlazione coll'art. 26.

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			Della citazione ai creditori per la produzione de' titoli.
162 § 1	837	753	Redazione migliorata con aggiunta per lo luogo della notificazione.
162 § 2	»	»	Aggiunta. La disposizione dell'art. 162 § 2 è tratta dall' art. 2091 *Leg. civ.*
163 § 1	838	754	Redazione migliorata.
163 § 2	»	»	Si sono aggiunti i § 2 e 3 all'art. 163 per rendere completo il sistema della produzione.
163 § 3	»	»	
			Della formazione della nota de' gradi, della produzione tardiva, e delle opposizioni alla nota de' gradi.
164	839 § 1.	755 § 1.	Redazione migliorata con aggiunt. Si è fissato al giudice un termine per la formazione della nota.
165	839 § 2.	755 § 2.	Redazione migliorata.
166	840 § 2.	756 § 2.	Redazione migliorata con aggiunt. Si è spiegato chi debba scrivere le opposizioni contro la nota.
167	840 § 1.	756 § 1.	Redazione migliorata.
168	641	757	Redazione migliorata per rendere più chiari gli effetti della produzione tardita, ed il tempo fino al quale possa questa farsi.
169	842	758	Redazione migliorata con aggiunta per fissare un termine fra il quale dovranno discutersi le opposizioni.
170	844 § 1.	760	Redazione ritoccata.
			Della discussione delle opposizioni.
171 § 1	845	761	Redazione migliorata.
171 § 2	844 § 3. 848	760 § 3 764	Redazione migliorata.
172	846	762	Riformato con aggiunta. Si è sop-

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			pressa la contumacia assoluta e la riunione di contumacia.
173 174	» »	» »	Gli articoli 173 e 174 sono nuovi: essi fissano la forma della narrativa della sentenza su le opposizioni, e la facoltà della parte per ritirarsi le produzioni.
175	847 § 1.	763 § 1.	Redazione migliorata con aggiunta.
176	847 § 2.	763 § 2.	*Idem.*
177 § 1	849	765	Redazione ritoccata.
177 § 2	845	761	*Idem.*
177 § 3	»	»	Aggiunto. Si è provveduto alla unità della causa.
177 § 4	844 § 1.	760	Redazione adattata.
178	»	»	Articolo nuovo che decide una quistione dell' antica procedura.
179	844 § 2. 850	760 § 2. 766	Redazione adattata.
180	852 853	768 769	Riformati ed adattati.
			Della chiusura diffinitiva della nota de' gradi e de' suoi effetti.
181	843 851	759 767	Riformati e coordinati agli art. 165 e 175.
182	»	»	Articolo nuovo. Desso è conseguenza delle disposizioni degli art. 13 e seg. della nuova legge.
			Del conto dei frutti e delle rendite sequestrati.
183 184 185 186 187 188 189	» » » » » » »	» » » » » » »	Gli articoli 183 a 189 sono nuovi, e provveggono con un metodo sommario alla dazione e discussione del conto del debitore sequestratario giudiziario, o dell' amministratore giudiziario, nei termini degli art. 15 e 23 del-

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			la stessa legge. Questi articoli contengono la modificazione degli artic. 610 e *seg. Leg. di proc. civ.*
			Della nota di distribuzione del danaro, o degl' immobili stessi spropriati.
190	843	759	Redazione riformata, ed adattata alla distribuzione delle somme.
191	843	759	Redazione riformata, ed adattata al rilascio degli estratti di graduazione e de' mandati esecutivi di pagamento.
192	843 in fine	759	Redazione ritoccata.
193	»	»	Articolo nuovo che provvede al caso non difficile del concorso di danaro e d'immobili da distribuirsi.
194	»	»	Gli art. 194 a 199 sono nuovi: essi stabiliscono il metodo semplice per la distribuzione dell'immobile. Questi articoli contengono l'applicazione de' principj di diritto per la distribuzione degl' immobili comuni a più persone.
195	»	»	
196	»	»	
197	»	»	
198	»	»	
199	»	»	
			Della spedizione degli estratti de' gradi, e de' correlativi mandati di pagamento.
200	855	771	Redazione migliorata ed adattata.
201			Redazione migliorata.
			Della risoluzione de' diritti ipotecarj; dell' azione del debitore; de' creditori incapienti; e della cancellazione delle ipoteche.
202	»	»	Articolo nuovo che compie il voto degli espositori della materia

Leg. de' 29 dic. 1828.	Leg. di proced. civ.	Cod. di proced. civ.	OSSERVAZIONI SU LE RIFORME.
			ipotecaria, per diffinirsi il tempo in cui non più fa d'uopo conservare la inscrizione.
203	854	770	Redazione ritoccata.
204	856	772	*Idem.*
205	857	773	Redazione migliorata con aggiunte dilucidative.
206	858 § 1.	774	Redazione riformata, per adattarla agli articoli precedenti, e renderla più chiara.
207	858 § 2.	774	*Idem.*
			Della graduazione in caso di vendita volontaria.
208	859	775	Redazione migliorata.
209	860	777	Redazione migliorata con aggiunta.
			Dell'azione de' creditori sul residuo di prezzo in favore del debitore; e de' diritti di altro creditore di un creditore graduato.
210	»	»	Articolo nuovo.
211	861	778	Redazione migliorata.
			Della surrogazione e degl'incidenti nella graduazione.
212	862	779	Redazione migliorata.
213	»	»	Articolo nuovo, ch' estende alla graduazione le regole degl' incidenti della spropriazione.
214	»	»	Clausola derogatoria.

TAVOLA COMPARATIVA

DEGLI ARTICOLI DELLE ANTICHE LEGGI CON QUELLI DELLA LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828 SUL GIUDIZIO DI SPROPRIAZIONE FORZATA E DI GRADUAZIONE DE' CREDITORI.

Leg. di proc. civ.	*Cod. di proc. civ.*	*Leg. 29 dic. 1828*	*Leg. di proc. civ.*	*Cod. di proc. civ.*	*Leg. 29 dic. 1828*
755	673	1	790	706	51
756	»	3	791	707	64 e 65
757	»	soppresso	792	708	67 68 e 69
758	»	*idem*	793	709	53
759	674	2	794	710	55
760	675	4 e 5	795	711	57
761	676	6	796	712	60
762	677	8	797	713	64
763	678	9 e 10	798	714	79
764	679	11	799	715	77 e 78
765	681	7	800	»	37 § 3 e 72
766	688	15, 16, 23 § 2	801	717	80
767	689	22 § 1	802	»	80
768	690	16	803	718	93
769	691	17, 18, 22 § 1	804	719	97
770	»	24	805	720	98
771	692	12	806	721	121 e 124
772	693	13 e 14	807	722	122 e 123
773	697	33 e 36	808	723	95
774	»	37	809	724	125 e 126
775	»	34	810	725	127
776	»	66	811	726	129
777	682	41	812	727	131
778	683	42	813	728	131
779	684	43	814	729	133
780	»	47	815	730	134
781	685	45	816	731	70
782	686	soppresso	817	733	136
783	687	47	818	734	137
784	695	48	819	735	138
785	696	31 e 32	820	»	140
786	698	50 e 54	821	737	141
787	699	63	822	738	142
788	704	52	823	739	143 e 144
789	705	52	824	740	145

Leg. di proc. civ.	Cod. di proc. civ.	Leg. 29 dic. 1828	Leg. di proc. civ.	Cod. di proc. civ.	Leg. 29 dic. 1828
825	741	143	844	760	170, 171, 177, 179
826	742	144	845	761	171 e 177
827	743	146	846	762	172
828	744	147	847	763	175 e 176
829	745	151	848	764	170
830	746	154	849	765	177
831	747	155	850	766	179
832	748	156	851	767	181
833	750	157	852	768	180
834	»	158	853	769	180
835	751	159 e 160	854	770	203
836	752	161	855	771	201
837	753	162	856	772	204
838	754	163	857	773	205
839	755	164 e 165	858	774	206 e 207
840	756	166 e 167	859	775	208
841	757	168	860	777	209
842	758	169	861	778	211
843	759	181, 190, 191, 192	862	779	212

TAVOLA ANALITICO-CRONOLOGICA

DE' PRINCIPALI ATTI

DELLA PROCEDURA DI SPROPRIAZIONE DEGL' IMMOBILI.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE *che li prescrivono*	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITÀ DA ADEMPIERSI.
			Precetto di pagamento.
1.	1 e 80	*Ad arbitrio*	Col precetto si dee intimare il titolo, o dee farsi menzione della intimazione precedente. L' atto originale dee *vistarsi* dal sindaco del comune nel quale si esegue l' atto. Una copia debb' esserne lasciata nella cancelleria della municipalità. — Questo atto si perime col decorso di 90 giorni.
			Processo verbale di pegnoramento.
2.	2 4 5 80 82 83	*Non prima di* 30, nè dopo di 90 giorni da quello del precetto di pagamento. Dopo i 90 giorni il precetto dee reiterarsi.	Dee contenere la designazione del titolo e la descrizione esatta dell' immobile. Pria di registrarsi dee lasciarsene copia nella cancelleria di ciascun comune ove son situati gli immobili compresi in un medesimo pegnoramento. Se più immobili formano una sola tenuta e sieno situati in più comuni, la copia si lascia soltanto nel comune ove sono i fabbricati, ed in mancanza in quella ove esiste la maggiore rendita. L' atto originale debb' essere *vistato* dal sindaco del comune nella cui cancelleria si lascia la copia: il tutto a pena di nullità.
			Denunzia al debitore pegnorato.
3.	7 35 100 102	*Ad arbitrio*, anche dopo i novanta giorni per fare il pegnoramento.	Dee contenere la notificazione del pegnoramento in copia; la dimanda del creditore spropriante per lo apprezzo; qualora non sia contento del valor legale dell' immobile; e la citazione a comparire innanzi al tribunale per gli atti ulteriori. Fra le 24 ore se ne lascia copia nella cancelleria del comune ove è seguita la denunzia; e l' originale si vista dal sindaco: il tutto a pena di nullità.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE che li prescrivono	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITÀ DA DEMPIERSI.
			Trascrizione contemporanea del pegnoramento e della denunzia.
4.	8, 9, 10, 11	*Fra gli otto giorni* dalla denunzia del pegnoramento, più un giorno per ogni 15 miglia di distanza tra il domicilio del debitore e l' ufizio della conservazione delle ipoteche.	Se non può adempiersi all' istante, il conservatore segna su gli atti originali la data della presentazione. Gli atti primi presentati sono preferiti: i posteriormente presentati sono rifiutati; ma il conservatore dee prenderne nota nel suo registro, e farne la dichiarazione in piedi de' medesimi. Il tutto a pena di nullità.
			Dimanda di apprezzo per parte del debitore.
5.	34 e 102	*Fra 15 giorni* dalla denunzia a pena di decadenza.	Dee farsi con citazione a comparire fra tre giorni, con costituzione di patrocinatore, e con dichiarazione se si vuole aumentare o diminuire il valore legale, a pena di nullita.
			Denunzia del pegnoramento ai coloni e condutori degl' immobili, o ai debitori delle rendite, pel sequestro.
6.	19 § 1	*Ad arbitrio*, dopo la trascrizione del pegnoramento.	La forma dell' atto è a pena di nullità. Produce di diritto il sequestro delle rendite o delle prestazioni, e l' obbligo ne' sequestratarj di farne deposito: pe' debitori di rendite che han diritto a prelazione legale vale per interpellazione.
			Inscrizione della detta denunzia in margine del pegnoramento.
7.	19 § 2	*Ad arbitrio*; ma il più presto per evitare il danno.	Il conservatore delle ipoteche dee prenderne nota sul suo registro, e farne il certificato in piedi dell' atto. La inscrizione dee adempiersi a pena di nullità del sequestro.
			Certificato, ossia nota delle inscrizioni.
8.	102	*Dopo 15 giorni* dalla denunzia.	Dee contenere tutte le inscrizioni de' privilegj e delle ipoteche di qualunque natura costituiti su l' immobile prima della denunzia, e prese prima o fra i 15 giorni dalla trascrizione del pegnoramento.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE che li prescrivono	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITÀ DA ADEMPIERSI.
			Notificazione della spropriazione a' creditori inscritti, alla moglie, a' surrogati tutori, al Proc. del Re, al conservatore delle ipoteche, ed a coloro che han diritto di prelazione legale.
9.	26, 27, 28 e 29	*Ad arbitrio*; dopo avuto il certificato del conservatore.	Dee farsi ai creditori nel domicilio reale. Se si voglia fare nel domicilio eletto nelle inscrizioni, la spropriazione dee pubblicarsi nel giornale ufiziale in Napoli o in Palermo; lo stesso dee farsi sempre per le ipoteche legali, e nel caso d'ignoranza di diritto di prelazione: A pena di nullità.
			Inscrizione della detta notificazione nel margine del pegnoramento.
10.	30	*Ad arbitrio*: ma pria di andar oltre. Conviene farlo subito per non esporsi a' danni ed interessi.	Dee adempiersi a pena di nullità. Questa menzione produce l'effetto che non possa più radiarsi il pegnoramento senza il consenso del creditore instante e de' creditori inscritti i cui crediti sieno esigibili.
			Dimanda di apprezzo de' creditori notificati.
11.	35, 87, 102	*Fra 15 giorni* dalla notificazione nel domicilio reale, o dalla seconda inserzione nel giornale ufiziale a pena di decadenza.	Può farsi quando l'espropriante, o il debitore non l'abbiano dimandato. Dee contenere citazione a comparire fra tre giorni, costituzione di patrocinatore, e dichiarazione se si chiegga per aumentare o per minorare il prezzo legale dell'immobile. Le spese sono a carico del richiedente, salvo il rimborso se vi ha luogo.
			Deposito del quaderno delle condizioni della vendita.
12.	36 a 39 e 83	*Ad arbitrio*; dopo scorso il termine utile a dimandarne l'apprezzo; ed in caso di apprezzo, dopo eseguito questo.	Il quaderno dee contenere, a pena di nullità, tutte le enunciazioni prescritte negli art. 36 e 83 della legge. Il creditore istante, in questo atto, può dichiarare che, in mancanza di oblatori, egli vuole aggiudicarsi una porzione dell'immobile corrispondente al suo credito.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE *che li prescrivono*	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITÀ DA ADEMPIERSI.
			Denunzia del deposito del quaderno.
13.	38	*Ad arbitrio* : dopo seguito il deposito.	Dee farsi a' soli patrocinatori costituiti dal debitore e da' creditori nel giudizio, con interpellazione a prenderne comunicazione. Questi possono farvi opposizione fra i tre giorni seguenti con atto di citazione. In mancanza di patrocinatore non vi è luogo a denunzia.
			Pubblicazione degli avvisi ed affissi per l' aggiudicazione preparatoria.
14.	41 a 46	*Ad arbitrio* : dopo assodato il quaderno.	Gli avvisi s' inseriscono nel giornale che si stampa nel capoluogo della provincia, od in quello della Intendenza. Gli affissi si appongono nei luoghi designati nell' art. 42; e tutto vien documentato con atti di usciere, a pena di nullità, giusta gli art. 44, 45, 46 e 47. L' atto di pubblicazione, e di affissione debb' essere vistato dal sindaco del luogo ove si fanno.
			Notificazione degli affissi al debitore.
15.	47	*Ad arbitrio* : 15 giorni almeno prima dell' aggiudicazione.	Il debitore può farli apporre in qualunque luogo a sue spese, senza poter pretendere per ciò dilazione.
			Altra notificazione degli affissi ai creditori.
16.	48	Come nel precedente numero.	La notificazione dee farsi ai creditori comparsi nel domicilio del patrocinatore comune designato nell' art. 40; ed ai creditori non comparsi, nel domicilio eletto per le inscrizioni rispettive.
			Aggiudicazione preparatoria.
17.	50, 51, 62 a 69	*Dopo 15 giorni* dalla pubblicazione e notificazione degli avvisi ed affissi.	Dee farsi all' udienza del tribunale dopo estinte tre candele, a pena di nullità. Il patrocinatore offerente dee all' udienza dichiarare il nome dell' aggiudicatario. In mancanza di oblatori l' aggiudicazione si proclama in favore del creditore istante, pel prezzo stabilito negli affissi, e che dee pagare, qualora nel quaderno delle condizioni, od anche nel momento dell' ag-

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE *che li prescrivono*	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITÀ DA ADEMPIERSI
			giudicazione stessa non dichiari di volersi soltanto aggiudicare una porzione dell' immobile corrispondente al suo credito. In questo caso gode il benefizio del sesto.
			Pubblicazione degli avvisi ed affissi per l' aggiudicazione diffinitiva.
18.	52	*Fra i quindici* giorni seguenti l' aggiudicazione preparatoria.	Dee farsi come nel num. 13, aggiungendovi la indicazione del prezzo pel quale si è pronunziata l' aggiudicazione preparatoria, a pena di nullità.
			Aggiudicazione diffinitiva.
19.	53, 62 a 70	*Dopo un mese* dall' aggiudicazione preparatoria.	Si esegue come nel numero 14. In difetto di altri oblatori l'aggiudicatario provvisorio è dichiarato aggiudicatario diffinitivo. Nel caso di aggiudicazione necessaria dell' immobile invenduto, in favore del creditore istante, gli altri creditori possono concorrervi anch' essi, qualora ne facciano la dimanda, o con atto in cancelleria, o con conclusione all' udienza degli incanti diffinitivi. Coloro che omettessero di fare tal dichiarazione perdono l'anteriorità della rispettiva ipoteca su gli altri che la facciano.
			Esibizione dell' atto di accettazione dell' aggiudicatario diffinitivo.
20.	53	*Fra tre giorni* dall' aggiudicazione diffinitiva.	In mancanza della esibizione dell' accettazione o del mandato speciale, il patrocinatore è considerato aggiudicatario nel nome proprio.
			Dichiarazione affermativa di chi ha diritto di prelazione.
21.	74	Come nel precedente numero.	Dee farsi nella cancelleria personalmente o per mezzo di procedura autentica. Può farsi anche nel caso di rivendita in danno.
			Nuova offerta dell' aumento del sesto.
22.	55, 56, 59	*Fra dieci giorni* dall' aggiudicazione diffinitiva.	Dee farsi nella cancelleria del tribunale o personalmente, o per mezzo di procuratore, colla esibizione del documento di deposito della somma offerta.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE *che li prescrivono*	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITA' DA ADEMPIERSI
			Denunzia della nuova offerta.
23.	57 e 58	*Fra le ore 24* seguenti la presentazione della offerta.	Dee farsi ai patrocinatori dell' aggiudicatario, del creditore istante del debitore, e degli altri offerenti del sesto. Se il debitore non ha patrocinatore non gli si fa notificazione.
			Incanti per la nuova aggiudicazione dietro la offerta del sesto.
24.	60 e 61	*Alla prima udienza* dopo 10 giorni a produrre la offerta.	Non è necessaria nuova pubblicazione di avvisi o apposizione di affissi. Sono ammessi a licitare soltanto l' aggiudicatario diffinitivo, o i creditori aggiudicatarj condizionali, e tutti coloro che documentino prima dell' apertura degli incanti di aver fatto deposito della somma sopra imposta colla nuova offerta.
			Adempimento delle condizioni della vendita da parte dell'aggiudicatario.
25.	71 141	*Fra 20 giorni* dall' aggiudicazione.	L' aggiudicatario dee adempiere fra i 20 giorni le condizioni a suo carico, eseguibili prima di rilasciargli la spedizione della sentenza. Egli vi può essere astretto anche con arresto personale e colla rivendita in danno cumulativamente.
26.	78 79	*Ad arbitrio* : ma dopo l'adempimento del numero precedente, o dopo eseguito il partaggio dell' immobile tra creditori.	*Spedizione della sentenza o degli estratti di aggiudicazione diffinitiva.* La spedizione e gli estratti debbono contenere le enunciazioni stabilite nell' articolo 79.

TAVOLA ANALITICO-CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

DEL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE *che li prescrivono*	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITÀ DA ADEMPIERSI
			Dimanda per la graduazione.
1.	157, 158 159	*Ad arbitrio*: ma dopo otto giorni dalla sentenza diffinitiva.	Dee farsi con dimanda al presidente, il quale in piedi della medesima destina il giudice commessario.
			Esibizione dell'estratto d' inscrizione.
2.	161	*Ad arbitrio*: ma dopo la destinazione del giudice commessario.	Il patrocinatore può farsi rilasciare un supplimento all'estratto di cui si parla nell' art. 26 della legge.
			Apertura del giudizio di graduazione.
3.	161 in fine	*Ad arbitrio*: ma dopo l' esibizione dell' estratto delle inscrizioni.	In virtù di ordinanza del giudice commessario, che permette anche la citazione de' creditori.
			Citazione ai creditori inscritti perchè facciano la produzione.
4.	162	*Ad arbitrio*; ma dopo l' ordinanza del commessario.	L'atto s'intimà nel domicilio del patrocinatore costituito nel giudizio di spropriazione, ed in mancanza nel domicilio elettivo delle inscrizioni. Lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici per le ipoteche su i beni de'contabili si notificano presso l'Intendente della provincia.
			Produzione de' titoli di credito.
5.	163 e 168	*Fra 30 giorni* da quello della citazione; ed anche fino alla chiusura del verbale.	La produzione si fa nella cancelleria con atto di patrocinatore contenente dimanda di ammessione. Il giudice commessario dà atto di tale produzione sul suo processo verbale. La produzione fatta tardiva dopo il termine di 30 giorni soggetta il creditore producente a tutte le spese danni ed interessi per lo ritardo.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE che li prescrivono	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITA' DA ADEMPIERSI
			Nota de' gradi.
6.	164	*Fra* 30 *giorni* al più, dopo il termine del precedente numero.	Il giudice commessario assegna a ciascun credito il grado che gli compete secondo la rispettiva ipoteca o privilegio, liquidandone il credito per capitale, interessi e spese.
			Denunzia della nota ai patrocinatori producenti.
7.	165	*Ad arbitrio* : ma dopo pubblicata la nota.	Si fa con atto di patrocinatore a patrocinatore. Si notifica al debitore personalmente o nel domicilio, quando non abbia costituito patrocinatore.
			Opposizione alla nota de' gradi.
8.	165, 166, 167	*Fra otto giorni* dalla denunzia.	Si fanno dal patrocinatore in piedi della nota de' gradi. Il termine di otto giorni è perentorio a pena di decadenza.
			Discussione delle opposizioni.
9.	169 a 174 e 180	Al più tardi nella terza udienza dopo il termine del precedente numero.	La discussione delle opposizioni non sospende la chiusura del verbale pei gradi anteriori ai controversi. I creditori posteriori ai gradi controversi sono rappresentati da un solo patrocinatore: il patrocinatore più diligente avvisa per l'udienza, nella quale non si dà luogo a contumacia: la causa è discussa e decisa dietro il rapporto del commessario, inteso il pubblico ministero e le osservazioni delle parti.
			Notificazione della sentenza su le opposizioni.
10.	175	*Ad rabitrio.*	La notificazione si fa alla parte nel domicilio del patrocinatore.
			Appellazione della detta sentenza.
11.	175 e 176	*Fra* 10 *giorni* dalla notificazione oltre l'aumento legale.	Il termine ad appellare è perentorio. L'atto dee contenere i motivi del gravame, la costituzione del patrocinatore, e la citazione, a pena di nullità. Può intimarsi nel domicilio de' patrocinatori.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE *che li prescrivono*	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITA' DA ADEMPIERSI
			Discussione dell' appellazione.
12.	177 a 180	*Ad arbitrio.*	Si fa dopo la riunione di tutti gli appelli, e dopo scorsi i termini della citazione per tutti gli appellati. La discussione si fa come in causa sommaria.
			Chiusura diffinitiva del verbale di graduazione.
13.	181	*Dopo il termine* a contraddire o ad appellare, o dopo la produzione della decisione di appello; giusta i numeri 8, 10 e 11.	Il giudice a richiesta della parte forma l'atto di chiusura, e dichiara la decadenza de' diritti dei creditori non comparsi. I patrocinatori debbono essere solleciti a fare la dimanda ond'evitare le produzioni tardive.
			Liquidazione della massa del danaro da distribuirsi.
14.	182	*Fra i due giorni* della chiusura diffinitiva del verbale de' gradi.	Il patrocinatore istante forma il notamento delle somme, e lo deposita in cancelleria coi documenti correlativi.
			Conto del debitore sequestratario, o dell' amministratore giudiziario.
15.	183 e 189	*Idem.*	Il conto si rende in virtù di ordinanza del commessario, ed è discusso sommariamente.
			Nota di distribuzione delle somme.
16.	190, 192	*Ad arbitrio*: ma dopo liquidata la massa.	Il giudice commessario la forma in continuazione della nota de' gradi: ordina ai depositarj di pagare, pronunziando la coazione personale contro i privati, pel caso d'inadempimento; ed ordina la cancellazione delle inscrizioni de' creditori non comparsi, esclusi, od incapienti. La discussione del conto, giusta il precedente numero, non impedisce la distribuzione delle somme liquide.
			Distribuzione dell' immobile o dei diritti reali immobiliari.
17.	194 e 200	*Idem.*	La distribuzione degli immobili si fa per mezzo di perito: quella de' diritti reali immobiliari si fa dal giudice commessario.

NUMERO	ARTICOLI della LEGGE *che li prescrivono*	TERMINI FISSATI DALLA LEGGE	ATTI DA FARSI E FORMALITA' DA ADEMPIERSI
			Rilascio degli estratti de' gradi e mandati di pagamento o dell' ordinanza di assegnazione dell' immobile.
18.	201 e 202	*Fra dieci giorni* dalla ordinanza di distribuzione.	Il cancelliere dee rilasciare questi estratti e mandati in forma esecutiva.
			Cancellazione delle iscrizioni.
19.	205 a 207	*Ad arbitrio* : dopo il num. 18.	Il conservatore è in obbligo di eseguirle su la esibizione dei documenti de' gradi, delle quietanze, e della ordinanza del giudice.
			Opposizione al rilascio del residuo del prezzo al debitore.
20.	210	*Ad arbitrio.*	Si fa con dimanda di produzione giusta il n.° 5. Il danaro si ripartisce per contributo.
			Dimanda di surrogazione.
21.	212	Sempre che vi sia negligenza, frode o collusione.	Si fa con istanza inscritta sul processo verbale di graduazione ; e si giudica in camera di consiglio, senz' altra formalità.

PROSPETTO GENERALE RAGIONATO

DE' CREDITI PRIVILEGIATI

SOPRA MOBILI E SOPRA IMMOBILI.

Le regole dalla legge stabilite per l'esercizio de' diritti di privilegio o d'ipoteca su i beni del debitore, comunque a prima vista possan sembrar chiare, pure presentano una certa complicazione negl' individuali loro rapporti, che rende la materia di non tanto semplice esposizione.

Si è da più tempo desiderato che, ad agevolare gli studiosi del diritto nell' applicazione delle teorie su tal materia ai casi particolari, si fosse presentato, in una serie graduale, la nota de' privilegj nel loro reciproco individuale rapporto; e non è mancato alcun emerito giureconsulto che abbia tentato di soddisfare in questa parte il pubblico voto. Senza discendere all' esame del merito dei quadri sinottici già pubblicati, può asserirsi, senza tema di essere redarguito di errore, che i medesimi non presentano tutta la desiderata e necessaria perfezione. Questo difetto però non dee imputarsi ai compilatori: sarebbe desiderabile che con maggior precisione si determinasse a ciascun privilegio il proprio rango nel concorso di altri privilegj.

In tale difficoltà sembra miglior metodo quello di presentare in prima le idee generali intorno ai privilegj ed alle ipoteche, ed i principj che regolano l' esercizio di ciascuno di essi, onde offrire il mezzo per risolvere ogni dubbio che possa incontrarsi su tale importante materia.

Siccome la data della obbligazione fissa il principio dell' esercizio del diritto che n' emana, così la ipoteca vien regolata dalla sua data nel rapporto tra il creditore ed il debitore; ma nel rapporto de' terzi essa comincia dal dì della iscrizione; eccetto se la legge dispensi questa formalità.

Pei diritti privilegiati, allorchè concorrono in essi i necessarj requisiti, la causa del privilegio, e non il tempo della sua origine ne regola l' esercizio.

Le ipoteche della medesima data sono considerate in concorrenza *pro-rata* del rispettivo valore : niuna di esse può vantar preferenza su l' altra.

I privilegj nascenti dalla medesima causa privilegiata sono considerati anche in concorrenza e senz' alcuna reciproca prelazione.

Le cause per cui la legge accorda privilegio possono ridursi e graduarsi come segue :

1. Causa pubblica.

2. Utilità recata alla massa con la liquidazione del pegno comune.

3. Ultimi ufizj religiosi.

4. Conservazione delle persone del debitore e della sua famiglia.

5. Diritto di proprietà tanto su la cosa , quanto su la materia che l' ha prodotta.

6. Conservazione , e miglioramento del pegno comune de' creditori.

Nel concorso di cause diverse, la prelazione dee darsi a quella che sia di maggiore importanza , di maggior riguardo, o di maggiore utilità nell' interesse comune, secondo i diversi rapporti, che non è possibile di comprendere in una formola generale.

Potrebbe dirsi anche doversi accordare preferenza al privilegio speciale in concorso col generale ; ma ciò non è sempre vero secondo le leggi attuali.

Per presentare il più esattamente che si possa l' applicazione delle cose esposte, giova partitamente mettere in veduta i diversi privilegj.

PRIMA CLASSE

CREDITI PRIVILEGIATI SU I MOBILI IN GENERALE.

Num. I. — Spese giudiziali.

(*Art.* 1970, 1972, e 1993 *Leg. civ.*; *art.* 745 *Leg. proc. civ.*; *art.* 77 *e* 181 *Leg* 29 *dic.* 1828; *Leg.* 17 *ff. de rebus auct. jud. possid.*)

Il privilegio per le spese giudiziarie ha causa dalla utilità che il debitore o i creditori ritraggono dalla liquidazione, dalla conservazione, o dall'aumento dei beni difesi del debitore, i quali costituiscono il pegno comune.

La legge diffinisce questo privilegio, per generale su i mobili, e sussidiariamente anche su gl'immobili, e lo dispensa per questi dalla iscrizione. Ma conviene ben intendersi su tale disposizione, per non trascorrere in errore. Ed a fare esatta applicazione delle leggi citate, coordinandole coi principj generali de' privilegj, sembra doversi la cosa ridurre alle seguenti regole generali.

I. Le spese giudiziarie han sempre privilegio su la cosa per la quale sono fatte; esse sono preferite ad ogni altro credito, non esclusi i privilegiati di altra specie.

Da questa regola segue che quando le spese sono fatte per oggetto universale come una successione, una divisione, un fallimento, una cessione di beni, e simili, le spese gravitano con privilegio sul mobile in generale, e sussidiariamente su gl'immobili della successione, del fallimento, ec.

Le spese fatte per un contributo, per una spropriazione o per una graduazione sono privilegiate con prelazione a qualunque altra spesa su i valori da contribuirsi ai creditori (*art.* 745 *Lpc.*; *art.* 77 *e* 181 *Leg.* 29 *dic.* 1828.)

Le spese fatte per la difesa di un cespite del debitore, o per l'acquisto di esso hanno privilegio su la cosa stessa rivendicata, acquistata, o difesa.

II. Le spese giudiziarie non serbano tra loro tutte un eguale rango: desse han pure le cause di preferenza secondo la loro diversa natura, e secondo il diverso scopo per cui sono fatte. Nel concorso sono preferite sempre quelle fatte per la liquidazione del cespite che si divide tra' creditori. Conseguentemente non può esservi contributo tra le spese di spropriazione e quelle di graduazione, le quali debbono pagarsi successivamente; tra queste e le spese fatte per la successione, o per la difesa del cespite del cui valore si disputa fra creditori, comunque fosse fatta prima.

III. Le spese fatte per la difesa personale del debitore, o de' suoi effetti, non potrebbero godere privilegio speciale, nè generale se non in quanto alla utilità che si fosse prodotta al patrimonio del debitore.

IV. Le spese giudiziarie comprese nelle condanne a carico del debitore non possono avere privilegio di questa specie: esse, come accessorie del diritto principale, seguono la sorte dello stesso.

Per ispese giudiziali debbono intendersi quelle che le tariffe hanno stabilite per gli atti giudiziarj; cioè i diritti degli ufiziali ministeriali, come cancellieri, patrocinatori, notaj, uscieri; le indennità a testimonj, periti, custodi e depositarj giudiziarj; i diritti di cancelleria; i diritti di bollo e registro: i compensi agli avvocati ed altri simili.

NUM. II. — SPESE FUNERARIE.

(*Art.* 1970, 1972 e 1993 *Leg. civ.*; *Leg.* 45 e 14 *ff. de relig. et sumpt.*)

Il rispetto religioso che in tutti i tempi si è avuto per le spoglie degli estinti, ed il dovere che può dirsi generale di render loro gli ultimi ufizj di pietà, ha dato origine al privilegio per le spese che si erogano per così fatto oggetto, onde essere rimborsate su la universalità de' beni del debitore.

Il privilegio per le spese funerarie si esercita dopo quello per le spese giudiziali fatte per liquidare e per assicurare i beni della successione del defunto.

Le spese funerarie sono esclusivamente quelle che occorrono per adempiere gli ultimi ufizj di pietà del defunto.

La quantità di tali spese debb' essere regolata secondo l' uso de' luoghi ove sono fatte, e la qualità della persona per cui si fanno.

NUM. III. — SPESE DELL' ULTIMA INFERMITÀ.

(*Art.* 1970 1972 e 1973 *Leg. civ.*)

Il terzo luogo fra privilegj generali è accordato dalla legge alle spese per l' ultima infermità.

Questo privilegio trae la sua origine dal diritto della propria conservazione, alla quale è giusto che gli effetti del debitore contribuiscano con preferenza; ma sempre dopo di quelle fatte per assicurare la successione che è il pegno comune, e le altre fatte per gli ultimi ufizj di pietà al defunto.

Le spese dell' ultima infermità comprendono soltanto quelle occorse per la malattia che ha cagionato la morte del debitore, non mai l' ultima malattia che precede la vendita di un mobile o di un immobile, o il fallimento.

Num. IV. — Salarj alle persone di servizio.

(*Art.* 1970, 1972 e 1973 *Leg. civ.*)

Questo privilegio nasce dalla causa alimentaria la quale ha meritato preferenza. Si esercita dopo quelli designati ne' precedenti numeri.

Le persone di servizio che godono tal privilegio sono i salariati addetti in qualunque modo alla cura della famiglia del debitore, e che sono pagati a mese.

Il privilegio comprende solo sei mesi, ed il mese corrente.

Gli operaj a giornata non possono noverarsi tra le persone di servizio.

Questi operaj, se appartengono alla classe de' coltivatori, possono avere un privilegio speciale nel caso del seguente num. IX.

Num. V.—Somministrazioni di viveri fatte da venditori e mercanti.

(*Art.* 1970, 1972 e 1973 *Leg. civ.*)

È questo un altro privilegio nascente dalla causa alimentaria e dalla conservazione del proprio individuo. Non si estende al di là di sei mesi pei venditori a minuto, ed un anno pei padroni di locanda e mercanti all' ingrosso.

Il detto privilegio è costituito anche pel favore del commercio: quindi può invocarsi soltanto dalle persone addette al commercio: ogni altro individuo non potrebbe sperimentarlo.

È limitato per gli oggetti che servono alla sussistenza, che debbono intendersi in senso ristretto. Tutto ciò che può formar lusso non può esservi compreso.

I direttori dei pensionati debbono esser compresi in questo privilegio. Essi possono riguardarsi come i padroni di locanda o mercanti in grosso per tutto ciò che di necessità debbono somministrare ai loro allievi. Quindi si estende pel periodo di un anno. La circostanza di essere la loro azione prescrittibile dopo sei mesi non altera la durata del privilegio, perciocchè la prescrizione non è di diritto, e d'altronde può essere distrutta nella specie col giuramento che si può deferire.

Il grado di questo credito è posteriore a quelli de' precedenti numeri.

Num. VI. — Spese di giustizia in favore del real tesoro nelle materie penali.

(*Art.* 1988 e 1989 *Leg. civ.*)

Questo privilegio accordato pel favore dovuto alla causa pubblica si esercita sul mobile in generale dopo tutti i privilegj generali descritti nei precedenti numeri, e degli altri particolari descritti nei seguenti numeri VII a XX.

CREDITI PRIVILEGIATI SOPRA DETERMINATI MOBILI.

Num. VII. Mercedi per locazioni — indennita' per riparazioni locative, e per danni recati allo stabile — adempimento di obbligazioni nascenti da contratto di locazione.

(*Art.* 458 459, 1971 n. 1, *Leg. Civ.*; *LL.* 2. 3. 4. 7. *ff. quib. caus. pig. vel hypoth.*, ed altre.)

Questo privilegio ha causa dal possesso del pegno. Si esercita:

1. per mercedi dei fondi rustici; su i frutti raccolti nell'anno, e su tutto ciò che serve alla coltura, ed alla istruzione dei fondi medesimi.

2. per le mercedi delle case; su i mobili che le guarniscono, o che vi sieno stati introdotti.

Il privilegio comprende tutte le mercedi scadute e da scadere, se il contratto è autentico o di data certa: in caso opposto comprende solo l' annata corrente, e l' altra che segue.

Si esercita anche 1.° contro il subbaffittuale, sopra i frutti raccolti nell' anno per tutto il debito; e su i mobili immessi in casa, per la sola quantità da costui dovuta senza tenersi conto delle anticipazioni.

2. contro i terzi presso cui siensi trasportati i mobili introdotti nella casa o nel podere, ma ciò soltanto quando istituisca l' azione di rivindica fra 40 giorni pe' mobili introdotti nei fondi rustici, e fra 15 giorni pei mobili di una casa. I frutti raccolti e venduti non sono affetti da questo privilegio.

3. contro il proprietario de' mobili qualora il padrone del fondo non abbia scienza che questi non appartengono al conduttore.

Questo privilegio è vinto dai precedenti e dal credito per sementi o per ispese di ricolto, come nel num. seguente.

Le cose che guarniscono la casa sono quelle classificate sotto la categoria di mobiglia. Le cose che istruiscono il fondo sono oggetti che i conduttori sogliono portarvi per rendere il fondo adatto alla produzione, tali sarebbero le maggesi, i depositi di cemento, i depositi di pali, canne ed altri simili immessi nel fondo per uso del medesimo. Le cose che servono alla coltivazione sono il bestiame, e gli stromenti agrarj che appartengono al colono.

Num. VIII. — Prezzo delle sementi, e spese per lo ricolto.

(*Art.* 1971 n. 1.° *Leg. civ.*; *Cont. le Leg. romane.*)

La causa di questo privilegio nasce dal diritto di proprietà per la materia che ha servito di base al prodotto.

Questo privilegio si esercita soltanto sul prodotto delle sementi o de' frutti raccolti, ed ottiene il primo luogo anche in preferenza del padrone del fondo: ma le spese giudiziare occorse per la ven-

dita del prodotto, e quelle pel contributo, e per contribuzione diretta sul fondo. od indiretta sul prodotto sono sempre prelevate dal prezzo che se ne ritrae.

Il prezzo delle sementi, e le spese di ricolto hanno un privilegio di egual grado: tali crediti quindi concorrono per contributo in caso d' insufficienza.

NUM. IX. — SOMME DOVUTE SIA PER SOMMINISTRAZIONI, SIA PER RESTAURAZIONI DEGLI ATTREZZI RURALI.

(*Art.* 1971 *Leg. civ.*)

Il privilegio di questa specie sorge dal favore dell' agricoltura e dal diritto di proprietà. Si esercita prima di quello del proprietario dell' immobile per le mercedi: è limitato ai soli attrezzi rurali somministrati o restaurati.

NUM. X. — CREDITO SOPRA IL MOBILE DATO IN PEGNO.

(*Art.* 1943 *a* 1954, 1971 n.° 2 *Leg. civ.*, *LL.* 17 *ff. de pig. et. hyp. L.* 18. *cod. eod.* ed altre).

Questa specie di privilegio nasce dal dritto di proprietà che nelle cose mobili si acquista col semplice possesso.

Il detentore del mobile ha dritto di farsi pagare su la cosa con privilegio di primo grado. Egli non può essere obbligato a restituire o far vendere la cosa datagli in pegno prima di esser pagato.

Questo privilegio per le cose mobili corporali di un valore oltre i doc. 50 non può esercitarsi se non sia costituito con iscrittura pubblica o avente data certa, e contenente dichiarazione delle somme dovute, la natura e la specie delle somme date in pegno, o uno stato annesso della loro qualità, peso, e misura.

Se trattasi di mobili incorporali, come sono i crediti, oltre i requisiti sopra esposti, è necessario che siasi consegnato il titolo di credito, e che l' atto costitutivo del pegno sia intimato al debitore originario.

Le sole spese giudiziali per la vendita del pegno sono preferite al creditore possessore del pegno: ogni altro privilegio tien dietro a questo.

Il privilegio del pegno vale non solo pel credito pel quale si è dato, ma ben anche per tutto ciò che possa esser dovuto ed esigibile dal creditore, per qualunque altra causa, nel tempo in cui se ne domandi la restituzione.

La divisibilità del debito non produce la divisibilità del pegno.

Tutto ciò non si applica alle materie commerciali, ed alle banche di pegni (*a*)

(*a*) Il creditore sopra immobile datogli in pegno, ossia in anticresi ha privilegio soltanto su i frutti. In quanto alla proprietà il suo diritto si riduce a mero

Num. XI. — Spese per la conservazione, miglioramento, o ristaurazione della cosa.

(*Art.* 1971 n.° 3 *Leg. civ.*; *L.* 22 *ff. de reb. cred.* ed altre.)

Questo privilegio nasce dalla utilità recata al debitore ed alla massa dei creditori e dal dritto di proprietà. Si esercita:

1.° da chi somministra danaro per evitare i guasti, e conservar la cosa, od anche utilmente migliorarla;

2.° dall' artefice che restaura o migliora un mobile. Questo diritto può riguardarsi sotto il doppio rapporto di pegno, e di conservazione.

Il privilegio è speciale su la cosa conservata, restaurata, o migliorata.

Desso è subordinato a quelli enunciati ne' num. VIII. IX. X.

Num. XII. — Credito per deposito volontario o necessario, o per sequestro.

(*Art.* 1819, 1820, 1829, 1834, *Leg. civ.*)

Il depositario, o custode, di cose mobili ha diritto di privilegio su le cose custodite, per quanto ha speso per la conservazione delle cose medesime, e per quanto gli è dovuto in compenso della sua opera. Il privilegio del depositario si estende alla sola detenzione della cosa come pegno fino alla soddisfazione; può esercitarlo anche su la cosa restituita, purchè sia nel medesimo stato. Il privilegio del depositario giudiziario si estende sul prezzo della cosa se è stata venduta; ed è di primo grado.

Num. XIII. — Credito del venditore pel prezzo di cose mobili.

(*Art.* 1971 n.° 4 *Leg. civ.*; *L.* 5 *C. de loc. et cond.* ed altre: *Art.* 570 *a* 578 *LL. di eccez.*)

Questo privilegio ha causa dal diritto di proprietà. Si esercita sempre che il mobile trovasi in ispecie presso del debitore. Il venditore ha due privilegj, cioè quello di far prelevare il suo credito dal prezzo del mobile che si vendesse, e quello di rivindicare il mobile stesso. Questo secondo diritto però si esercita soltanto se la vendita sia fatta senza dilazione, ed il mobile sia tuttora presso del debitore; e vale ad impedirne anche la rivendita allorchè trovasi nel medesimo stato qualora l' azione si sperimenti fra gli otto gior-

---

ipotecario. Qualora venga pegnorato l'immobile e sequestrata la rendita, cessa ogni diritto privilegiato del creditore anticretico, perchè l' immobile è messo tutto nelle mani della giustizia, e la cessione de' frutti si risolve interamente e di pieno diritto, giusta l' art. 22 Leg. 29 dic. 1829. (*Veg. Art.* 1955 a 1961 e 1971 n. 2, *Leg. Civ.*)

ni da che il creditore ha consegnato la cosa al debitore, o prima di consegnarsi al secondo acquirente.

Questo privilegio può essere vinto da quello del proprietario del fondo, ove trovasi il mobile (*Ved. num. VIII.*); non pare sempre subordinato a quelli descritti ne' num. I a V, ma solo nel caso di concorso sul prezzo.

Nelle materie commerciali in caso di fallimento il venditore esercita 1. il privilegio sul prezzo delle mercanzie a lui non pagate, allorchè queste trovansi esistenti ne' magazzini del fallito, o del di costui commessionato per la vendita.

2. Il diritto di revindicazione ha luogo sempre che le mercanzie spedite, riconoscibili, e non alterate non sieno entrate ne' magazzini, e non sieno vendute senza frode prima del loro arrivo, sopra fatture, polizze di carico, o lettere di vettura. Le mercanzie depositate presso il fallito, sia per conservarle, sia per venderle di conto del proprietario, questi ha diritto di rivendicarle, allorchè esistono in natura; ha diritto di rivendicarne il prezzo, se questo non si fosse pagato dal compratore, ovvero non fosse passato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

Gli effetti commerciali spediti al fallito per farne esigenza si rivendicano allorchè esistono in ispecie nel portafoglio a disposizione del proprietario mandante; od allorchè questi effetti, quantunque non destinati, sieno entrati in conto corrente ed il mandante non sia debitore di alcuna somma.

Il privilegio del proprietario delle mercanzie è vinto da quello del proprietario del magazzeno ove sono depositate.

Num. XIV. — Credito di un albergatore.

(*Art.* 1971 *num.* 5 *Leg. Civ.*; *leg.* 6. *ff. in quib. caus. pig. vel hypoth.*)

Sorge questo privilegio dal favore del possesso del pegno e della conservazione di esso. Si esercita esclusivamente su gli effetti del viandante introdotti nella locanda, e finchè sono in essa. Nel concorso di altri privilegj prende il grado del detentore del pegno; vale a dire che segue quelli designati ne' numeri 1 a 5, e prende rango prima del proprietario del mobile introdotto. Il credito privilegiato dell' albergatore è limitato alle spese fatte nell' ultima dimora del viandante.

Num. XV. — Dazj indiretti.

(*Arg. Art.* 1875 *Leg. Civ. Dec. de'* 10 *giugno* 1828.)

La preferenza che giustamente merita la causa fiscale ha dato luogo a privilegio pe' dazj indiretti su i mobili che ne sono gravati. Si esercita esclusivamente su la cosa soggetta al dazio, in preferenza di qualunque altro privilegio, eccetto le spese giudiziarie occorse per liquidare, ossia per vendere il mobile gravato.

Num. XVI. — Spese di trasporto e loro accessorj.

(*Art.* 1972 n.° 6 *Leg. civ.*, *Leg.* 6 *ff. in quib. caus. pig. vel. hypoth.*)

I vetturali e conduttori di trasporti hanno privilegio su le cose che trasportano tanto per lo compenso del trasporto, quanto pel compenso delle spese fatte per motivo delle cose medesime. Il loro privilegio è della stessa natura di quello del creditore del pegno: si esercita limitatamente su le cose trasportate, e finchè non sieno uscite dalle mani del conduttore, ed in secondo grado dopo quelle pe' dazj indiretti gravitanti su le cose medesime.

Num. XVII. — Crediti per abusi de' pubblici ufiziali, o contabili dello stato, sopra i capitali da essi dati in cauzione

(*Art.* 1971 n. 7, *ed art.* 1984 *leg. civ.*; *art.* 67. *Leg.* 23 *nov.* 1819; *art.* 79 *e* 80 *leg.* 20 *giugno* 1819; *dec.* 24 *gen.* 1811.)

Il privilegio di questa specie, ha pure causa dal possesso del pegno. Si esercita esclusivamente su le cauzioni in contante o in rendite inscritte date da' pubblici ufiziali, come sono i conservatori delle ipoteche, i cancellieri, i patrocinatori, i notaj, gli uscieri, gli agenti di cambio, i sensali di commercio, ed altri ufiziali che sieno responsabili verso i privati o verso il tesoro con cauzione.

Il detto privilegio si esercita in primo luogo da' creditori per le indennizzazioni per le quali si sono date; in secondo luogo dal fisco per le multe, qualora le cauzioni sieno date anche per garantia di queste: in terzo luogo da coloro che han prestato il danaro per la cauzione.

Le somme date in cauzione sono intangibili per qualunque altra causa.

Le cauzioni date dai contabili verso il fisco in contante od in rendite inscritte sono affette esclusivamente da privilegio in favore del fisco.

Num. XVIII. — Credito del tesoro contro i suoi contabili pel danaro pubblico.

(*Art.* 1977 *e* 1978 *Leg. civ.*)

Il tesoro vanta pel danaro pubblico un privilegio sul mobile del contabile esistente nelle case di abitazione del medesimo. Lo esercita anche contro la moglie del contabile separata di beni, quando i mobili si rinvengono nella casa del marito; eccetto se la moglie dimostri che i mobili le appartengano per suo privato acquisto.

Questo privilegio si esercita dopo quelli descritti ne' numeri I a XVII.

Num. XIX. — Crediti sopra bastimenti ed altri legni di marina mercantile.

(*Art.* 196 *a* 202 *Leg. di eccez. per gli affari di commercio.*)

La legge accorda un privilegio in concorrenza a tutti i creditori designati nell' art. 197, i cui crediti sieno dimostrati nelle forme dell' art. 198 delle Leggi di eccezione. Si tralascia qui il lungo dettaglio, poichè i citati articoli contengono molte disposizioni precise, che bisogna aver presenti testualmente.

Questo privilegio è speciale, e per favore del commercio vince tutti gli altri, eccetto le spese giudiziarie. Si esercita esclusivamente su i bastimenti e loro accessorj.

SECONDA CLASSE

CREDITI PRIVILEGIATI SU GL'IMMOBILI IN GENERALE.

Num. I. — Spese giudiziarie.

Questo privilegio dee intendersi limitato alle spese necessarie per la liquidazione e conservazione della eredità, del fallimento, della cessione de' beni, cioè sigilli, inventario, e simili, secondo le idee esposte nel numero I della prima classe.

Num. II. — Spese funerarie.
Num. III. — Spese dell' ultima infermita'.
Num. IV. — Salarj alle persone di servizio.
Num. V. — Somministrazioni di viveri.

(*Art.* 1970 *e* 1973, 1974, 1993 *Leg. civ.*)

Tutte queste cinque classi di crediti godono privilegio su gl' immobili gradatamente l' uno dopo l' altro, nel caso soltanto manchi il mobile, e senza bisogno d' inscrizione. Essendo un privilegio sussidiario non può sperimentarsi su gl' immobili se non dopo aver escusso il mobiliare.

Num. VI. — Spese giudiziarie in favore del tesoro in materia penale.

(*Art.* 1990 *e* 1991 *Leg. civ.*)

La causa di privilegio è l'interesse fiscale. Si esercita dal tesoro su tutti i beni del condannato. È soggetto ad iscrizione fra due mesi dal dì della condanna.

Presa la inscrizione in tempo utile, il privilegio si esercita dopo quelli designati nei num. I a V della prima classe, e ne' num. VII a XI della 2 classe, e dopo le ipoteche inscritte prima del privi-

legio e risultanti da atti di data certa anteriore al mandato di arresto, od alla sentenza di condanna, e dopo le spese per la difesa del condannato. Questo privilegio è principale e non sussidiario: quindi si esercita su l'immobiliare del debitore, senza bisogno di escutere prima il mobiliare.

CREDITI PRIVILEGIATI SOPRA DETERMINATI IMMOBILI.

Num. VII. — Prezzo dell' immobile.

(*Art.* 1972 n.° 2, 1992 *Leg. civ.*; *Leg.* 9 *a* 33 *ff. de contr. empt.*)

Questo privilegio ha causa dal dritto di proprietà: debb' esser conservato con la inscrizione. Si esercita esclusivamente su l' immobile venduto. Se lo stesso immobile è stato venduto successivamente a più persone, il prezzo dovutone si pagherà con preferenza al primo venditore, quindi al secondo, di poi al terzo. Ciò può dirsi una eccezione all' art. 1967 Leg. civ.

La trascrizione del titolo vale anche per inscrizione in favore del venditore. La mancanza di trascrizione ed inscrizione pregiudica il privilegio in faccia alle inscrizioni che fossero già prese antecedentemente alla trascrizione o inscrizione.

Questo privilegio si esercita sul prezzo dell'immobile, ma dopo quelli segnati ne' numeri I a V, e dopo le spese giudiziarie occorse per la vendita dell' immobile, e la difesa del medesimo.

Num. VIII. — Mutuo per acquisto o riscatto di un immobile.

(*Art.* 1972 n. 2 *e* 1992 *Leg. Civ.*; *art.* 14 *leg.* 29 *dic.* 1828.)

Il privilegio nel soggetto caso ha causa dal diritto di proprietà. Si conserva con la inscrizione, allorchè costi dell' impiego effettivo del danaro nella compra dell' immobile. È limitato sul solo immobile comprato. Si esercita dopo di quelli designati ne' numeri a V e VII di questa seconda classe.

Nel caso di danaro mutuato per riscatto di un fondo venduto allorchè era pegnorato, il privilegio del mutuante, quantunque inscritto prima, è vinto dalle ipoteche di qualunque natura che trovansi imposte all' immobile nel tempo della spropriazione; o che si inscrivessero in tempo utile.

Num. IX. — Diritti de' coeredi su gl' immobili ereditari.

(*Art.* 1972 n. 3, 1992 *Leg. civ.*)

Il diritto di proprietà è la causa del presente privilegio.

I coeredi han privilegio coll' obbligo della inscrizione su gl' im-

mobili ereditarj pel caso di evizione, e pel pareggiamento o compensazione di quota. La inscrizione dee farsi fra 60 giorni dalla data dell' atto di divisione, o dell' aggiudicazione agli incanti.

Il privilegio di costoro è sempre subordinato a quello degli altri creditori descritti ne' numeri precedenti della presente classe ed a quello descritto nel seguente numero.

NUM. X. — CREDITI PER RICOSTRUZIONE DI EDIFIZJ, CANALI, ED ALTRE OPERE.

(*Art.* 1972 n. 4, *e* 1992 *Leg. civ. Leg. ff. qui pot. in pign.*)

Questo privilegio ha causa dalla conservazione, dal miglioramento, o utile aumento della cosa. È limitato su la cosa conservata o migliorata; e *pro ut melioratum* non già *pro ut impensum*; cioè per quel dippiù che lo stabile valga nel tempo dell' alienazione per effetto de' lavori eseguitivi.

Si esercita 1.° dagli architetti, appaltatori, muratori, od altri operaj, coll' obbligo di una doppia inscrizione, cioè dello stato descrittivo dell' immobile e de' lavori da farsi, e del verbale di verificazione de' lavori eseguiti, formato da perito nominato di ufizio dal tribunal civile.

2.° Da coloro che han somministrato danaro per pagare gli operaj, sotto le medesime condizioni di sopra espresse, e purchè l' impiego del danaro sia comprovato con atto autentico.

Il privilegio di costoro è subordinato a quelli descritti ne' numeri precedenti.

NUM. XI. — CREDITO DEL TESORO PEL DANARO PUBBLICO.

(*Art.* 1979, 1880, 1981, *e* 2007 *Leg. Civ.*)

Questo privilegio ha causa dal favore del pubblico interesse. Si esercita dal tesoro e da' suoi cessionarj, soltanto contro i contabili e sopra gl' immobili acquistati a titolo oneroso dopo la nomina di contabile, tanto da essi, quanto dalle loro mogli anche separate di beni; purchè queste non dimostrino di averli acquistati con proprio danaro.

Questo privilegio va soggetto alla inscrizione, la quale per esser utile debbe prendersi fra due mesi dal dì della registratura dell'atto traslativo di proprietà.

In questo caso si esercita dopo quelli descritti ne' numeri precedenti.

Il presente diritto di privilegio è indipendente dalla ipoteca legale del tesoro col peso della inscrizione sopra i beni de' contabili, acquistati anteriormente alla loro nomina e sopra gli altri acquistati posteriormente per qualunque altro titolo non oneroso.

Su i beni che fossero costituiti in cauzione il tesoro non ha privilegio, ma solo la ipoteca convenzionale con inscrizione.

Nota — Tutti i cessionarj de'creditori privilegiati esercitano i medesimi diritti del primo creditore.

Se i privilegi soggetti ad inscrizione non sono inscritti in tempo utile essi diventano crediti ipotecarj semplici.

I creditori privilegiati di un medesimo grado concorrono tra loro per contributo in caso d'insufficienza, eccetto nel caso del concorso di più venditori consecutivi come nel num. VII della seconda classe di un medesimo immobile.

INDICE

PARTE SECONDA.